

STUDI DI CULTURA GIURIDICA  
Collana diretta da Stefano Colloca e Valerio Marotta

---

1. FEDERICO L.G. FAROLDI, *Responsabilità e ragione. Contributo a una prospettiva riduzionista*, 2020.
2. VALERIO MAROTTA, *Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni*, 2023.

*Comitato scientifico-editoriale*

Fabio Botta

*Università di Cagliari*

Elio Dovere

*Università di Napoli Parthenope*

Matthew Kramer

*Università di Cambridge*

Valerio Marotta (Direttore)

*Università di Pavia*

Paolo Renon

*Università di Pavia*

Claudio Sarra

*Università di Padova*

Emanuele Stolfi

*Università di Siena*

Silvia Zorzetto

*Università di Milano Statale*

Stefano Colloca (Direttore)

*Università di Pavia*

Evelyn Höbenreich

*Università di Graz*

Luca Loschiavo

*Università di Teramo*

Carlo Nitsch

*Università di Napoli Federico II*

Corrado Roversi

*Università di Bologna*

Umberto Stefini

*Università di Pavia*

Wojciech Żelaniec

*Università di Danzica*

STUDI DI CULTURA GIURIDICA  
Collana diretta da Stefano Colloca e Valerio Marotta

---

2

VALERIO MAROTTA

*IUS SANGUINIS*  
LA STORIA E LE SUE MISTIFICAZIONI

SATURA  EDITRICE

Le opere presentate per la pubblicazione nella Collana  
sono sottoposte in forma anonima alla valutazione  
di due revisori esterni

In copertina:

Terracotta di Pompei che raffigura Enea, Anchise (con i Penati) e il piccolo  
Ascanio in fuga da Troia: I secolo d.C. (Foto di Patrizio Lamagna, Mann).

DIRITTI DI AUTORE RISERVATI  
Copyright 2023 Satura Editrice s.r.l.  
via G. Gigante, 204 - 80128 Napoli  
tel. 081 5788625  
sito web: [www.saturaeditrice.it](http://www.saturaeditrice.it)  
e-mail: [saturaeditrice@tin.it](mailto:saturaeditrice@tin.it)  
ISBN 978-88-7607-240-6

Alla cara memoria di  
Giacomo de Cristofaro

E la patria è prima d'ogni altra cosa la *coscienza* della patria.  
(Giuseppe Mazzini, *Ai Giovani d'Italia* [1859],  
in *Opere*, Milano 1967, II, 706)



## INDICE SOMMARIO

Introduzione .....	p.	IX
--------------------	----	----

### CAPITOLO PRIMO

#### L'ACQUISTO DELLA *CIVITAS* PER NASCITA DALLA GUERRA ANNIBALICA AL III SECOLO DELLA NOSTRA ÈRA

1. Seguire il padre, seguire la madre.....	»	1
2. La <i>lex Minicia</i> e le riforme d'età adrianea e antonina .....	»	11
3. <i>L'origo</i> .....	»	24
4. La norma e le prassi.....	»	34
5. Tra Diritto e Teologia .....	»	41

### CAPITOLO SECONDO

#### DOPO LA *CONSTITUTIO ANTONINIANA*

1. Un'ipotesi infondata .....	»	61
2. Assunzione di un criterio spaziale? .....	»	70
3. L'età giustiniana.....	»	82

### CAPITOLO TERZO

#### IL *IUS ORIGINIS* TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

1. <i>Naturae veritas</i> .....	»	91
---------------------------------	---	----

2.	Una <i>reductio ad absurdum</i> : l' <i>ager Damascenus</i> e il fatale ridimensionamento del sistema romano .....	p.	101
3.	Italia e Francia: persistenze del <i>ius originis</i> .....	»	113

## CAPITOLO QUARTO

SULLE DUE SPONDE DELLA MANICA: IL *IUS SOLI*

1.	La Francia medievale e moderna .....	»	119
2.	Il <i>Calvin's case</i> : la sintesi di William Blackstone .....	»	128
3.	Identità costituzionale del sovrano e cittadinanza .....	»	138
4.	<i>Una postilla</i> : gli Stati Uniti .....	»	141

## CAPITOLO QUINTO

## LA CITTADINANZA TRA DIRITTO E POLITICA

1.	Il <i>Code Napoléon</i> .....	»	151
2.	Dalla Restaurazione al 1889 .....	»	159
3.	Il Codice civile del 1865: <i>ius sanguinis</i> e identità italiana .....	»	179
4.	Italia e Germania: un confronto .....	»	213
	Bibliografia .....	»	219

## INTRODUZIONE

Yan Thomas<sup>1</sup> ha sottolineato che, alla luce del diritto della compilazione giustiniana e delle sue rielaborazioni medievali e moderne, la cittadinanza «è un dato giuridico imprescrittibile e indisponibile». Diversamente dal *domicilium*, dipendente dalla residenza fisica in un certo luogo, essa «si acquista attraverso l'*origo*». Quest'ultima, però, nulla ha in comune con il fatto naturale della nascita: consiste, al contrario, in una mera costruzione giuridica. L'*origo* paterna non coincide con il luogo di nascita del padre, ma con la città da cui – procedendo a ritroso di generazione in generazione – ogni *parens* trae a sua volta la propria *origo* paterna. Cosicché, in linea maschile, la cittadinanza degli ascendenti si prolunga indefinitamente nella cittadinanza dei discendenti.

Alle soglie del XX secolo, quest'artificio del diritto – comunemente denominato dai giuristi, ma solo a partire dal *Cours de Code Napoléon* di Charles Demolombe<sup>2</sup>, *ius sanguinis* – in alcuni paesi del nostro continente<sup>3</sup> incorporò, sotto la pressione delle ideologie etno-nazionali elaborate nell'età degli imperialismi, la 'mistica del sangue e del suolo'<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Thomas (1996), p. 72.

<sup>2</sup> Demolombe (1845), pp. 149 s., § 146. Tuttavia l'espressione *ius sanguinis* compare soltanto nelle edizioni successive: Demolombe (1880), pp. 161-163, § 146.

<sup>3</sup> A eccezione della Germania [cfr. Brubaker (1997), pp. 211 ss., quanto alla Legge del 1913], nell'Europa continentale tutto ciò non ha comunque avuto, fino alle soglie degli anni '30 del secolo scorso, alcun peso sulle scelte di politica legislativa.

<sup>4</sup> Ma al *ius sanguinis* in quanto tale, ossia quale istituto del diritto, per gran parte del XIX secolo non ineri alcun substrato storico-politico razzista. Certamente

A dispetto delle apparenze e dell'impiego del "latinorum", la dicotomia *ius sanguinis* / *ius soli* – certamente estranea alla compilazione giustiniana – iniziò a materializzarsi piuttosto tardi, tanto da assumere la sua attuale fisionomia esclusivamente nel corso della seconda metà dell'Ottocento.

Perciò gli specialisti del diritto romano non dovrebbero alimentare inutili equivoci. Purtroppo non sempre è così. In un articolo recente, mi è perfino capitato di leggere che Caracalla, nel 212, avrebbe concesso «un *ius soli* temporaneo»<sup>5</sup>. Per non lasciarsi fuorviare da nomenclature giuridiche anacronistiche, basterebbe affrontare lo studio della storia della cittadinanza romana consapevoli del fatto che la sua propagazione transgenerazionale si subordinava a regole non arbitrarie, ma, al contrario, profondamente integrate in quel che noi definiamo diritto della filiazione. Il criterio della discendenza fu il solo a venir preso in considerazione nella trasmissione degli *status*. E non avrebbe potuto essere altrimenti, perché – pensiamo, per esempio, alla municipalizzazione dell'Italia e, di conseguenza, all'estensione della *civitas* agli abitanti liberi della nostra penisola – quel che si rileva, nella lunga storia delle istituzioni romane, è l'assoluta inesistenza del «principio territoriale»<sup>6</sup>: sicché, a ben guardare, il *ius soli*, un dispositivo elaborato unicamente nel quadro del diritto feudale

non in Italia nel corso dell'Ottocento e, forse, fino al fascismo. Viceversa vi è chi ritiene che questa mera creazione dell'arte giuridica – il dispositivo del *ius sanguinis* – per statuto e da sempre rechi impresso su di sé il marchio della degenerazione e del razzismo. Paradigmatica, a tal riguardo, un'indagine di N. Poidimani: *infra*, Cap. V, p. 210 e nt. 201. Sulle ideologie *Blut und Boden* e i significati di questa famigerata endiadi, vd. il bel libro di Merker (2001).

<sup>5</sup> Mattiangeli (2021), p. 434. Calore (2016), pp. 123-127, sottolinea opportunamente che la visione moderna dell'antitesi tra *ius soli* e *ius sanguinis* si muove su di un piano formalistico-dogmatico del tutto estraneo alla concreta esperienza giuridica romana d'età repubblicana e imperiale.

<sup>6</sup> Thomas (1996), pp. 1-23. Ulteriori rilievi, a tal proposito, *infra*, Cap. II, pp. 70 ss.

tardo-medievale e moderno, in tale contesto non poteva essere contemplato neppure in astratto.

Come vedremo, per incontrare un meccanismo (funzionalmente, non sostanzialmente<sup>7</sup>) comparabile con il *ius soli*, occorre giungere, ripercorrendo per intero l'esperienza storica del mondo antico, almeno all'età giustiniana.

In ogni caso, sebbene i Romani non percepissero, non riscontrandone invero neanche l'esigenza, la dicotomia *ius originis* / *ius loci*, né (a maggior ragione) quella *ius sanguinis* / *ius soli*, ancor oggi molti sono persuasi del fatto che «il diritto romano prevede<sse> <il> *ius soli*»<sup>8</sup>.

Di che stupirsi? Il diritto e la sua storia sono stati ormai sospinti ai margini della cultura contemporanea. Non si comprenderebbero, in caso contrario, i fraintendimenti nei quali incorrono certi studiosi del Risorgimento (perfino i più autorevoli<sup>9</sup>), che – per rinvenire un ulteriore argomento a sostegno delle loro critiche alle conclusioni, ben note, di Federico Chabod<sup>10</sup> – scorgono, nella scelta dei legislatori del 1865 di conformarsi in prevalenza al criterio del cosiddetto *ius originis*, un indizio rilevante della loro inclinazione per una 'concezione etnica' e non 'volontaristica' della Nazione<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> Cfr., *infra*, cap. II, pp. 82 ss., Cap. IV, pp. 119 ss.

<sup>8</sup> Così perfino Massimo Cacciari in una trasmissione (*Servizio Pubblico*) del 17 gennaio 2014: [tv.ilfattoquotidiano.it/2014/01/17/servizio-pubblico-cacciari-lega-nord-e-in-difficolta/261279/](http://tv.ilfattoquotidiano.it/2014/01/17/servizio-pubblico-cacciari-lega-nord-e-in-difficolta/261279/) (ultimo accesso 20 gennaio 2016. Il video non è più presente sull'archivio del Fatto Quotidiano *on line*). A tal riguardo vd., comunque, Traina (2020), p. 184.

<sup>9</sup> *Infra*, Cap. V, p. 179.

<sup>10</sup> Chabod (1972), in part. pp. 70 ss.; Chabod (1976), in part. pp. 23 ss.: *infra*, Cap. V, p. 181.

<sup>11</sup> Sebbene l'ipotesi interpretativa di Federico Chabod mi appaia, ancor oggi, più persuasiva di quelle che le si contrappongono, qui e nelle pagine che seguono non intendo contestare la legittimità, sul piano complessivo, di queste ricostruzioni storiche e neppure discuterne la fondatezza: non è un mio compito. Vorrei sem-

Ma, in tal modo, si sorvola sullo strettissimo rapporto del nostro Codice Civile con il *Code Napoléon* del 1804. Come vedremo, quest'ultimo – su iniziativa di François Tronchet<sup>12</sup> e, innanzi tutto, del *Tribunat*<sup>13</sup> – ruppe con il *ius soli*, non già per definire superflue, quanto meno nell'Europa di quel tempo<sup>14</sup>, strategie politiche di stampo 'proto-razzista' o al fine esclusivo di individuare nella Nazione una mera estensione della famiglia, ma per prendere le distanze dalla tradizione del diritto feudale ancor viva, durante il XIX secolo, nella vicina Inghilterra<sup>15</sup>. Quanto all'Italia e al Codice Civile del 1865, il pensiero di Giuseppe Pisanelli<sup>16</sup>, uno dei massimi artefici del processo di codificazione unitaria del diritto<sup>17</sup>, appare, a questo proposito, sin troppo

plicemente rilevare come la scelta dei nostri legislatori del 1865, a favore del *ius sanguinis*, nulla o ben poco abbia a che vedere con le idee di Nazione definite nel quadro della comunicazione politica del XIX secolo. Viceversa, per molti studiosi di Storia del Risorgimento, l'unità d'Italia sarebbe stata edificata sul fondamento di un'ideologia etno-nazionale. Lo si evincerebbe, e in maniera esplicita, anche dalle norme con le quali il nostro Codice Civile del 1865 regolò l'acquisto per nascita della cittadinanza: così, senza alcuna incertezza o cautela, A.M. Banti, *L'Unità d'Italia si è costruita sull'ideologia nazionalistica: celebriamola consapevolmente*, in *Blog Fatto Quotidiano* (17 marzo 2022) ([L'Unità d'Italia si è costruita sull'ideologia nazionalistica: celebriamola consapevolmente - Il Fatto Quotidiano](#): ultimo accesso 3 agosto 2022). Vd. anche, *infra*, Cap. V, pp. 179 ss.

<sup>12</sup> *Infra*, Cap. V, p. 154.

<sup>13</sup> *Infra*, Cap. V, pp. 154 ss.

<sup>14</sup> Al contrario, seri problemi si proposero nelle colonie antillane, nelle quali si era da tempo affermata la rigida distinzione tra Bianchi e Neri (compresi i mulatti): vd., *infra*, Cap. V, pp. 157 ss.

<sup>15</sup> *Infra*, Cap. IV, p. 128 ss., Cap. V, p. 194.

<sup>16</sup> Nonché di Mancini. Entrambi i giuristi (Giuseppe Pisanelli e Pasquale Stanislao Mancini) furono vittime, nel 1849, del dispotismo borbonico.

<sup>17</sup> Pisanelli fu Ministro di Grazia e Giustizia nei governi Farini e Minghetti (8 dicembre 1862-28 settembre 1864) e fu, tra l'altro, l'estensore della relazione sul progetto di Codice civile. Su questo tema, accanto a Ghisalberti (1993), Ghisalberti (1995) e a Bonini (1996a), Bonini (1996b), vd. anche Padoa Schioppa (1993), pp. 551-553 e Cazzetta (2012), bibl. pp. 90-92. Sempre opportuna, comunque, la consultazione di Ungari (1967).

esplicito per adattarlo ad altre, differenti linee interpretative. Egli, ben conoscendo i lavori preparatori del *Code Napoléon*, la compilazione giustiniana e le principali opere del *ius commune*<sup>18</sup>, dominava il problema delle origini storiche delle nozioni di *ius sanguinis* e di *ius soli*<sup>19</sup>. Se al primo si conferì il ruolo di criterio prevalente nell'acquisto della cittadinanza per nascita, ciò accadde – a prescindere dall'esempio della più illustre codificazione della prima metà del XIX secolo e dall'eredità della scienza civilistica italiana del Medioevo e dell'età moderna<sup>20</sup> – solo perché si volle uniformare il nostro ordinamento ai principi del coevo liberalismo, decisamente ostile a ogni vincolo di potere preconstituito e, di conseguenza, a ogni obbligo di perpetuo vassallaggio<sup>21</sup>.

Dovrebbe già essere chiaro, alla luce di quanto finora ho scritto, che non intendo affrontare il tema della cittadinanza nella sua ingovernabile vastità<sup>22</sup>. Al di là dei limiti oggettivi della mia erudizione, una storia che si prolungasse dagli inizi del II secolo a.C.<sup>23</sup> fino a oggi, mai, in nessun caso, potrebbe assumerlo ad oggetto di un'indagine unitaria<sup>24</sup>. Troppo vari appaiono i significati cui questa sfuggente realtà può corrispondere nel tempo e

<sup>18</sup> E, inoltre, dello stesso diritto della *Common Law*.

<sup>19</sup> *Infra*, Cap. III, pp. 95 ss., Cap. IV, pp. 119 ss.

<sup>20</sup> *Infra*, Cap. IV, pp. 113 ss.

<sup>21</sup> *Infra*, Cap. IV, pp. 128 ss., e Cap. V, p. 182.

<sup>22</sup> Come ha scritto Grosso (1997), p. 5, pretendere di studiare la cittadinanza come un fenomeno unitario e coerente è sforzo vano e inutile. Da un punto di vista sociologico, anche Mindus (2014), p. 261, ripropone sostanzialmente le medesime considerazioni.

<sup>23</sup> In effetti, sono proprio questi i termini temporali entro i quali questo libro si dispone.

<sup>24</sup> Perfino l'*opus magnum* di Costa (1999), (2000), (2002a), (2002b), esempio inimitabile di erudizione e di intelligenza storica e filosofica, oltre a escludere dal suo orizzonte il mondo antico, prende in esame soltanto alcuni aspetti del problema. Sul punto vd., comunque, Crifò (2005<sup>2</sup>), pp. 33 ss., 41 ss.

nello spazio. La *civitas Romana* è ovviamente incomparabile con le cittadinanze dell'età contemporanea, così come il vassallo o il suddito d'epoca tardo-medievale e moderna lo sono con il cittadino degli Stati-Nazione dell'Europa dell'Ottocento. In questa ricerca mi propongo soltanto di indicare<sup>25</sup> quale è l'autentica genealogia di due istituti – *in primis* del *ius sanguinis* e, solo *per differentiam*, del *ius soli* – oggi al centro di polemiche sovente pretestuose, o, ancor peggio, di ricostruzioni storiche parziali, e di ripercorrere, così, alcune vicende – quelle a mio giudizio più rilevanti – che hanno segnato, dall'Antichità romana alle soglie del XX secolo, l'acquisto per nascita dello *status* di cittadino.

Spesso, nei palazzi della politica, si dimentica che *ius sanguinis* e *ius soli* sono, innanzi tutto, due dispositivi giuridici che, in linea di principio, oggi dovrebbero vicendevolmente integrarsi nell'ordine giuridico di ciascuno Stato, in Germania come in Spagna, in Francia come negli Stati Uniti o in Argentina<sup>26</sup>. Il rapporto di discendenza (*ius sanguinis*), per cui è cittadino chi nasce, in patria o all'estero, da un padre (e in Italia, dal 1983, anche da una madre<sup>27</sup>) che sia cittadino, si contrappone solo concettualmente al fatto della nascita nel territorio dello Stato, ossia al di fuori d'ogni considerazione della cittadinanza dei genitori (*ius soli*)<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> E il mio lavoro vuole consistere, appunto, in questo, perché, a tal riguardo, non vi è proprio nulla di nuovo da scoprire.

<sup>26</sup> Ovviamente anche in questi paesi l'integrazione di *ius soli* e *ius sanguinis* è stata realizzata nel corso del tempo e, per ciò che concerne gli USA, in maniera compiuta soltanto verso la fine del XIX secolo: *infra*, Cap. IV, p. 144.

<sup>27</sup> In forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 si eliminò la discriminazione della donna quanto alla trasmissione della cittadinanza. Con la sentenza 25 febbraio 2009, n. 4466, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che tale regola deve valere anche per i figli nati prima del 1948. La Legge 123 del 1983 aveva adeguato la disciplina al principio di eguaglianza anche quanto alla trasmissione della cittadinanza al coniuge.

<sup>28</sup> Cfr. Mortati (1975<sup>9</sup>), pp. 125 s.

In realtà, la comparazione storica dimostra che, da quando le sintesi politiche del nostro pianeta hanno assunto, a modello dei loro impianti giuridico-istituzionali, l'idea di nazione e la "forma Stato", così come esse sono state elaborate in Europa e nelle Americhe tra XIX e XX secolo<sup>29</sup>, *ius sanguinis* e *ius soli* provano a coesistere e a coordinarsi reciprocamente, sia pur secondo differenti gradazioni, negli ordinamenti di quasi tutto il mondo<sup>30</sup>.

In Italia, sulla cittadinanza e sulle forme del suo acquisto, ossia su di un problema che richiederebbe un'attenta riflessione sui processi di integrazione e sul loro fondamento, si sta conducendo una battaglia esclusivamente ideologica, senza valutare le implicazioni giuridiche che, in specie nel medio e, tanto più, nel lungo periodo, ogni scelta per forza di cose comporterebbe.

Favorire la piena assimilazione nella comunità nazionale di chi per motivi di lavoro, per ragioni politiche o umanitarie risieda da lungo tempo, da solo o con la propria famiglia, in Italia è un obiettivo che tutti dovremmo condividere. Invero, per verificare il successo di queste 'strategie di inclusione', disponiamo di un ottimo banco di prova: il livello di identificazione dei figli degli immigrati, ovvero, come si suole dire, delle seconde generazioni, con il paese nel quale i loro genitori hanno scelto di stabilirsi. Per differenti ragioni, il Regno Unito e la Francia, Stati investiti da intensi flussi migratori ben prima dell'Italia, hanno fallito entrambi. Il primo ha potuto constatare che il suo progetto di istituire "una comunità di comunità" all'insegna del "vivi e lascia vivere" è stato messo in crisi dal cosiddetto radicalismo

<sup>29</sup> Per ciò che concerne la mondializzazione dell'idea di nazione vd. Ory (2020), in part. pp. 172 ss.

<sup>30</sup> Tra le eccezioni più ragguardevoli a questa 'regolarità', si può ricordare, e *pour cause*, la legge del Reich tedesco sulla cittadinanza del 1913: *infra*, Cap. V, pp. 213 ss. Sulla situazione attuale, a livello mondiale, vd. de Groot, Vonk (2018), pp. 319-335, nonché Mignot (2019).

islamico<sup>31</sup> e, in ultimo, dal crescente timore suscitato, nei ceti popolari, che l'afflusso di grandi masse di lavoratori stranieri<sup>32</sup> contribuisse a comprimere ulteriormente i loro salari<sup>33</sup>. La seconda ha visto minare il lungo lavoro assimilazionista, compiuto con intensità crescente fino agli anni '60 e '70 dello scorso secolo, per opera delle sue istituzioni repubblicane, dall'aumento della diaspora dei migranti e da una serie di movimenti sociali più o meno spontanei (si pensi, per esempio, al famoso *SOS Racisme*), per i quali le comunità di diversa origine stabilitesi sul territorio di ciascuna nazione europea avrebbero dovuto affermare con determinazione tutte le proprie specificità<sup>34</sup>; una rivendicazione favorita, del resto, dallo stesso incontrastato aumento della popolazione immigrata e dunque dallo sviluppo delle relazioni all'interno di ciascun gruppo, a discapito di quelle con i nativi e con gli altri stranieri. L'Italia – che ben poco ha investito, in questi ultimi decenni, nella scuola, nella sanità e nell'edilizia popolare – rischia di subire (perfino nel confronto con Gran Bretagna e Francia) uno smacco ancor più pesante<sup>35</sup>.

Nel nostro paese il dibattito sulla cittadinanza è costantemente condizionato dalle polemiche sull'immigrazione irregolare,

<sup>31</sup> O, *rectius*, dalle sue strumentalizzazioni politiche e, ancor prima, dall'eredità del colonialismo di marca anglosassone.

<sup>32</sup> In gran parte provenienti dalla Polonia e dagli Stati baltici: sicché, a ben vedere, sarebbe, a dir poco, arduo riferire questa ripulsa alla nozione di razzismo così come essa è comunemente intesa.

<sup>33</sup> Un timore che ha fortemente contribuito a determinare la vittoria della cosiddetta *Brexit*.

<sup>34</sup> Si assisterebbe, in tal modo, anche a un'autentica frammentazione dell'ordine giuridico di ciascuna Nazione. Si pensi, per esempio, al complesso ambito delle relazioni familiari e del matrimonio. Si può e si deve dare riconoscimento ai matrimoni poligamici, lì dove il diritto dei paesi, dai quali provengono certi immigrati, li ammetta? Sul punto vd. Marella, Marini (2014), pp. 113 ss.; Rizzuti (2016), in part. pp. 77 ss.; Witte, Pin (2020), pp. 57-82.

<sup>35</sup> Una valutazione equanime dei limiti delle politiche di integrazione in Italia nel volume collettaneo di Bonini, Di Mauro, Iovino, Menghi, Sciarra (2019).

che, per varie ragioni<sup>36</sup>, ha assunto proporzioni significative, perfino a non considerare il suo aspetto più tragico e, purtroppo, più spettacolare: gli ingressi via mare dalla Libia. Nessuno Stato potrebbe governare il fenomeno delle migrazioni e affrontare i problemi di integrazione, che, per forza di cose, vi ineriscono, senza risolvere preliminarmente questo dramma. È vero che definizione dei confini della cittadinanza e governo dei flussi migratori non sono, sul piano giuridico e istituzionale, questioni coincidenti: non di meno chi può negare che, per giungere a una nuova legge ampiamente condivisa e non soggetta, dunque, al rischio di periodiche revisioni a ogni cambiamento della maggioranza parlamentare, occorrerebbe quanto meno sgombrare il campo dalle polemiche sull'immigrazione irregolare e sui costi della sua gestione.

Inoltre una buona legge – seppur riuscitissimo a immaginarne i contenuti – non garantirebbe, di per sé, il successo delle politiche di integrazione. Occorre davvero ben altro<sup>37</sup>. Non è questa la sede per affrontare nel dettaglio tali questioni che interpellano, in primo luogo, antropologi, sociologi ed economisti. Va, però, ricordato come, nell'ordine della 'globalizzazione'<sup>38</sup>, che si conforma, fin dagli anni '80 dello scorso secolo, all'esigenza delle imprese transnazionali e della grande finanza di oltrepassare ogni confine per trovare sempre nuove occasioni di investimento e di

<sup>36</sup> Normative e geopolitiche. In effetti chi proviene dalla Libia non può esservi ricondotto, perché quel paese non offre le garanzie minime di sicurezza e di rispetto dei diritti umani previste dai Trattati internazionali.

<sup>37</sup> In ultima analisi l'integrazione sociale è data innanzi tutto da un reddito sufficiente a mantenere dignitosamente sé stessi e la propria famiglia. La cittadinanza, auspicabilmente, può solo sancirla sul piano giuridico-formale.

<sup>38</sup> Ossia nel nuovo ordine giuridico del mercato mondiale imposto a partire dagli anni '80 del secolo scorso, dopo la fine della stagione del keynesismo e dell'era del 'compromesso socialdemocratico', da grandi agenzie internazionali come il FMI, la Banca Mondiale e, in ultimo, il WTO. Ma, adesso, per effetto delle barriere protezionistiche e delle sanzioni, la 'globalizzazione' parrebbe entrata in un cono d'ombra: sicché si fa concreto il rischio che il mercato mondiale, lungi dal coordinarsi in un unico sistema, possa frammentarsi in più parti non comunicanti tra loro.

profitto, quasi tutti gli Stati e, di conseguenza, anche l'Italia, abbiano fortemente ridimensionato il sistema di protezione sociale del lavoro istituito nel corso dei “Trent’Anni Gloriosi” (1946-1975)<sup>39</sup> e rinunciato, al contempo, alle cosiddette politiche di pieno impiego, ossia al vero e imprescindibile presupposto del progresso economico delle famiglie, autoctone o immigrate, più povere. Una seria analisi strutturale delle migrazioni ai tempi del cosiddetto capitalismo finanziario – un impianto istituzionale che ha eletto a propria testata d’angolo il principio della libera circolazione dei capitali<sup>40</sup> – non solo consente di comprendere come, sovente, siano proprio essi (ossia i capitali) a muovere i corpi (si pensi al proliferare dei *Migration Loans*)<sup>41</sup>, ma permette, altresì, di individuare le ragioni di ordine economico che impediscono ai lavoratori – poco importa se cittadini o stranieri – di costituire un coeso fronte

<sup>39</sup> Espressione congegnata da Fourastié (1979), per descrivere l’intensità dello sviluppo economico dei paesi occidentali in quel trentennio. Essa è stata, in seguito, reimpiegata e generalizzata da Hobsbawm (1997), pp. 303 ss., al fine di connotare, mediante una formula sintetica, la crescita dei redditi dei ceti medi e dei ceti popolari, nonché l’edificazione di un pervasivo ‘*Welfare State*’.

<sup>40</sup> Principale “libertà” riconosciuta anche dall’UE e autentica pietra angolare di questo complesso edificio istituzionale. Sui diritti fondamentali proclamati dai Trattati istitutivi dell’Unione vd. Somma (2021a), pp. 111 ss. Sulla cittadinanza europea, alla luce del confronto con quella romana, vd. Arcaria (2022), pp. 11-69.

<sup>41</sup> Un’esemplificazione, a tal riguardo, nell’accurata indagine sul campo di Bylander, Hamilton (2015), pp. 687-708. Microcredito ed emigrazione (anche e soprattutto irregolare) sono strettamente correlati tra loro. Per esempio, in Bangladesh e in Africa subsahariana, opera una gigantesca realtà (finanziata anche da diversi governi [Australia, Danimarca, Gran Bretagna, Olanda] e dall’Unione Europea), *leader* mondiale nelle attività del microcredito e nella raccolta delle rimesse degli emigranti: il BRAC – *Bangladesh Rural Advancement Committee* (<http://www.brac.net> >microfinance) – la più grande organizzazione non governativa del mondo. Il BRAC – in sinergia con la *BRAC Bank* e con la *D.B.H. (Delta Brac Housing Finance Corporation)*, nonché con Fondi di investimento e con banche d’affari private – realizza considerevoli profitti grazie agli interessi sui crediti elargiti (ma sempre garantiti – si tenga presente – da beni reali, come attrezzi, bestiame, case o campi) e ai costi di commissione pagati dai migranti per trasferire, con le loro rimesse, il denaro alle famiglie rimaste in patria.

unico. Se un'impresa, perseguendo il profitto, ha il diritto<sup>42</sup> di trasferire le proprie attività ovunque voglia<sup>43</sup>, nessun'azione collettiva contro le delocalizzazioni o a tutela del salario può, alla lunga, risolversi felicemente, come dimostrano, purtroppo, molteplici e recenti episodi di cronaca. Se a ciò si aggiunge la cosiddetta “flessibilizzazione” del lavoro<sup>44</sup>, che comporta il pro-

<sup>42</sup> Le delocalizzazioni appaiono pienamente conformi ai ‘valori’ fondanti dell’ordine giuridico dell’Unione Europea, dal momento che, sebbene l’art. 41 della nostra Costituzione non le tuteli, a mio parere, in alcun modo («l’attività economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale»), i Trattati (TUE e TFUE), perseguendo un mercato comune fortemente competitivo, vi intravedono soltanto una delle tante applicazioni del principio della libera circolazione dei capitali (TFUE art. 63 par. 1). Inoltre, come è noto, la nostra Costituzione è stata sconciata dalla nuova formulazione dell’art. 81, che si pone adesso in netto contrasto con gli impegni enunciati dagli artt. 3 c. 2° e 4 c. 1°. È ancor più grave – ma, purtroppo, lo si constata sovente quando si leggono gli scritti più recenti dei costituzionalisti italiani – considerare abrogata o priva di effetti obbligatori, in presenza dei vincoli europei, la Costituzione economica fissata dai «Principi fondamentali» (artt. 1, 3 c. 2°, 4) e dal «Titolo III della Prima Parte» della nostra Carta Costituzionale (artt. 35-47). In tal modo, oltre a calpestare, di fatto, l’art. 138 della nostra Carta Costituzionale (sulla distinzione tra costituzioni rigide e flessibili vd. Pace [1998], pp. V-XXXIX), si degrada a mero auspicio, se non proprio a *flatus vocis*, l’art. 4 1° c. della Costituzione e il diritto al lavoro: vd. Barra Caracciolo (2015), in part. pp. 101 ss. e, da ultimo, Martino (2022), pp. 265 ss., in part. 292 ss. Rifiuto del ruolo dello Stato, nella democrazia industriale, e disgregazione sociale procedono sempre di pari passo: sul punto Salvati (2017), in part. 126 ss.

<sup>43</sup> E di farlo, spesso, con il sostegno dei fondi strutturali europei, ossia – autentica beffa per gli operai che lottano in difesa del loro lavoro – con le nostre stesse tasse.

<sup>44</sup> Introdotta, in Italia, dal I Governo Prodi alla fine del secolo scorso (Pacchetto Treu: Legge Delega 24 giugno 1997 n. 196, Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468). Le nostre oligarchie, vincolandosi volontariamente alle discipline dell’Unione Europea e alle politiche di austerità, hanno trovato modo, così, di far accettare ai lavoratori e alle loro sempre più addomesticate organizzazioni sindacali quell’obbedienza che altrimenti avrebbero incontrato difficoltà a imporre. A tal riguardo occorre tener presente l’analisi giuridica e politica di Somma (2021a) e Somma (2021b): in questi due volumi l’a. mette in luce la siderale distanza che separa l’Europa ideale della propaganda

gressivo svanire della linea di confine tra autonomia e subordinazione, si percepisce quasi all'istante quanto sia arduo – a differenza di quel che accadde negli anni '60 del secolo scorso nel nostro paese (nel caso dell'immigrazione meridionale al Nord) e, in genere, in gran parte del nostro continente – integrare gli immigrati in una comunità che, condividendo i medesimi interessi e perseguendo i medesimi obiettivi, favorisca e acceleri il processo di emancipazione sociale degli individui. Anzi, in un simile contesto, possono trovare ampio spazio forze politiche decise a speculare sull'ostilità dei ceti popolari verso chiunque sia disposto a lavorare di più per meno e la cui massiccia presenza finisca per rendere troppo arduo l'accesso ai servizi pubblici essenziali e per peggiorarne severamente la qualità. Rispetto ad altri paesi, tutto ciò è stato vieppiù acuito dalle rigide politiche deflazionistiche<sup>45</sup> imposte – come ripetono, da decenni, tecnici e politici succedutisi al governo – dalla difficile situazione finanziaria dell'Italia<sup>46</sup> e dall'esigenza di difendere l'impianto istituzionale della moneta comune. Per accrescere il flusso delle proprie esportazioni e limitare, al contempo, le importazioni, al fine di mantenere in equilibrio la bilancia commerciale<sup>47</sup>, si prescrive –

dall'Europa reale dei Trattati e delle Istituzioni dell'Unione (Commissione, Parlamento, Corte di Giustizia etc.). Vd., inoltre, Barra Caracciolo (2022<sup>2</sup>), in part. pp. 173 ss.

<sup>45</sup> Le politiche deflazionistiche sono state spesso contrabbandate dagli 'economisti ortodossi' sotto il nome di austerità. Quest'ultima, quasi inevitabilmente, si associa sovente o a svolte autoritarie o, comunque, a un indebolimento della partecipazione democratica. In tal modo, a esclusiva tutela dell'inviolabilità dell'ordine sociale capitalistico, si trasferiscono risorse dalla maggioranza lavoratrice alla ristrettissima minoranza dei risparmiatori-investitori. Varie esemplificazioni storiche, a questo proposito, si rinvengono nel bellissimo volume di Mattei (2022): sull'Italia durante il fascismo, vd. pp. 203 ss.; a proposito del nostro presente, vd. pp. 278 ss.

<sup>46</sup> Che in mancanza di un'adeguata crescita del PIL e non disponendo neppure, a differenza del Giappone e degli Stati Uniti, della sovranità monetaria, potrebbe rendere, infine, la gestione del debito pubblico insostenibile.

<sup>47</sup> Che oggi, quando scrivo (ottobre 2022), è nuovamente in squilibrio a causa dei costi di importazione delle materie prime e, in particolare, dei combustibili.

in luogo della svalutazione della moneta interdetta, dopo il 1996, in conseguenza dell'adesione al Trattato istitutivo dell'euro – il ricorso alla compressione dei salari e all'aumento, attraverso una tassazione per lo più regressiva, della pressione fiscale<sup>48</sup>. La disoccupazione e il lavoro remunerato con un salario talmente modesto da non permettere di superare la soglia di povertà<sup>49</sup> – effetti disastrosi del dispositivo deflattivo poc'anzi descritto, da ultimo ulteriormente aggravati dallo stallo dell'apparato produttivo conseguente alla pandemia e all'aumento dei prezzi delle materie prime (*in primis* del gas naturale)<sup>50</sup> – non consentono, al momento, di sperare che, in un prossimo futuro, questo quadro sconcertante possa essere totalmente ridisegnato, permettendo quei grandi investimenti pubblici in *welfare* e in infrastrutture indispensabili per inserire nel tessuto produttivo del paese i milioni di disoccupati e i lavoratori poveri già al momento residenti in Italia e i nuovi immigrati stranieri<sup>51</sup>.

<sup>48</sup> Ossia alla cosiddetta svalutazione interna. E queste politiche economiche sono «necessarie» perché – come ha spiegato, con la consueta incisività, Mario Draghi (allora Presidente della BCE) – un'unione monetaria non espressione di un'autentica unione politica non potrebbe sopravvivere a lungo in presenza di squilibri permanenti delle bilance dei pagamenti dei vari paesi: <https://www.youtube.com/watch?v=8TszG75t9p4> (ultimo accesso 16 novembre 2019: video non più disponibile perché l'account *YouTube* a esso associato è stato chiuso).

<sup>49</sup> Secondo i dati OCSE, l'Italia è l'unico Stato europeo che, negli ultimi trent'anni, ha registrato una regressione (2,9%) del salario nominale medio annuale: vd. D. Affinito e M. Gabanelli, in *Corriere della Sera*, 11 luglio 2022 (Stipendi dei top manager italiani: 649 volte quello di un operaio | Milena Gabanelli- Corriere.it – ultimo accesso 30 ottobre 2022). In ogni caso, gli incrementi rilevati, negli altri paesi europei, non sono valsi a ridurre la forbice tra redditi da capitale e redditi da lavoro. Anzi questa divaricazione, dappertutto, si è ulteriormente allargata.

<sup>50</sup> Sicché, nonostante il ristagno dei salari, i ceti popolari devono adesso (2022) far fronte, senza alcun sistema di rivalutazione automatica delle retribuzioni (addirittura solo parziale per le pensioni), anche a uno sconsiderato aumento (inflazione) dei prezzi dei principali generi di consumo.

<sup>51</sup> In effetti gli immigrati che, appena possono, abbandonano, ogni anno, il nostro paese sono molti di più di quelli che arrivano. Al contempo tutti sappiamo

Chi intende promuovere la cosiddetta integrazione, si deve, per forza di cose, misurare con l'idea di assimilazione, a meno che non scelga di seguire l'itinerario percorso dalla Gran Bretagna, un modello che sta mostrando la corda e che noi, comunque, non potremmo<sup>52</sup> né sapremmo riprodurre e gestire<sup>53</sup>. E l'assimilazione – un progetto politico che non trova tutti concordi e, a volte, per motivi esattamente opposti – presuppone l'esistenza di un'identità che può esprimersi, a seconda dei casi, in una lingua, in una tradizione culturale o perfino nella sua 'invenzione'<sup>54</sup>, oppure in

come, da tempo, si assista a un'autentica emorragia di giovani italiani – spesso laureati – in fuga verso paesi esteri. Se si guarda al futuro, per risolvere questo tragico problema, neppure si può riporre eccessiva fiducia negli effetti 'salvifici' degli investimenti del PNRR. Dovremmo tutti esser consapevoli del fatto che questi fondi potrebbero produrre, nel medio periodo, qualche beneficio o qualche sollievo soltanto se non si ripristineranno le condizionalità del 'patto di stabilità' o se non se ne subiranno altre ispirate alle medesime regole di politica economica. Inoltre la BCE, per contrastare la crescita dell'inflazione determinata dalle strozzature delle reti di approvvigionamento e di distribuzione conseguenti alla pandemia e all'instabilità accentuata dai recenti eventi bellici, non potrà dar seguito, oltre certi limiti, al PEPP (*Pandemic Emergency Purchase Programme*). Anzi essa ha già aumentato – quasi che l'inflazione, che oggi comprime ancor di più il livello di vita di molti europei, sia stata determinata dall'esplosione della domanda e dei consumi – i tassi di interesse.

<sup>52</sup> Anche per ragioni di ordine istituzionale, in forza dei principi guida della nostra Costituzione.

<sup>53</sup> A differenza del Regno Unito, che continua a giovare, a causa della sua ancor viva 'tradizione imperiale', dell'ampia rete di esperti in discipline antropologiche e storico-religiose formati e selezionati dalle sue prestigiose Università.

<sup>54</sup> È sufficiente, a questo proposito, ricordare un classico della storiografia della fine dello scorso secolo: il volume collettaneo a cura di Hobsbawm, Ranger (1987) o, per altro verso, un saggio forse ancor più noto di Anderson (2021). Sulle nazioni come prodotto del nazionalismo e dello Stato nel XIX secolo vd. Hobsbawm (1991); Hobsbawm (2021), in part. pp. 61 ss., 210 ss. Immaginare o inventare non equivale a creare dal nulla una certa identità nazionale. Per quest'aspetto – con concreto riguardo alle Filippine al tempo della 'prima globalizzazione' (fine del XIX secolo) e alla vicenda umana e politica di José Rizal, il grande autore di *Noli me tangere* (Rizal [2014 /1887]) – vd. lo splendido volume dello stesso Anderson (2008) intitolato *Sotto tre bandiere. Anarchia e immaginario coloniale*. Insomma le varie etno-

una costruzione istituzionale come la nostra Costituzione del 1948, nella quale furono non di meno enunciati in sintesi i valori nei quali il popolo italiano volle riconoscersi dopo la tragica esperienza della dittatura fascista, del conflitto mondiale e della guerra partigiana di liberazione<sup>55</sup>. Insomma che si guardi alla *tota Italia* di Ottaviano<sup>56</sup>, al nostro Risorgimento o ai principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, occorre pur sempre far capo alla storia d'Italia<sup>57</sup>. Pertanto chi<sup>58</sup> – riproponendo la sarcastica definizione attribuita al cancelliere Metternich<sup>59</sup> – ritiene

genesi non possono essere ridotte a pura simulazione immaginaria. Radicalmente divergente rispetto a quelle oggi dominanti, la visione di Smith (2010), per il quale la nazione non è un prodotto della modernità e, in particolare, del XIX secolo o della Rivoluzione francese. Anzi i caratteri nazionali si radicherebbero in modelli di identità risalenti al passato premoderno. Imprescindibile anche Smith (2018). Fondamentale, da ultimo, il libro già citato di Ory (2020). Un ampio quadro d'insieme in Campi (2004).

<sup>55</sup> Una puntuale ricostruzione storica della fase costituente e della genesi della Costituzione, dopo la fine del secondo conflitto mondiale, in Martino (2022), in part. pp. 18 ss.

<sup>56</sup> Si vd., per un quadro, Gabba (1994), in part. p. 133; ulteriori ragguagli in Mouritsen (1998), in part. pp. 109 ss., Carlà-Uhink (2017), in part. pp. 395 ss. e in Capogrossi Colognesi (2022), pp. 315 ss.

<sup>57</sup> La costruzione identitaria di una comunità – anche “immaginata” o “immaginaria” – ha bisogno, piuttosto che di una memoria storica condivisa (come sovente si ripete a livello politico), della buona e vecchia tucididea ‘conoscenza storica’. È questo il solo spazio possibile di condivisione critica del passato. Esclusivamente il filtraggio razionale del sistema delle ‘cause’ può contribuire a illuminare i contorni del nostro comune passato. La ‘memoria storica’ e la sua conservazione a livello archivistico, utili oltre che necessarie, da sole non bastano.

<sup>58</sup> Così Filippi (2021), p. 12.

<sup>59</sup> E il principe austriaco, d'altronde, intendeva sostenere tutt'altro. Sapeva bene che gli Italiani esistevano e che l'Italia era una realtà geografica, linguistica e culturale, ma, almeno, in quel momento (il 1847), essa risultava priva di una qualsiasi dimensione politica. Il suo pensiero, espresso in una lettera indirizzata al Conte von Dietrichstein, fu distorto l'anno successivo da un giornale napoletano – *Il Nazionale* – che ne modificò artatamente il senso per suscitare, tra gli Italiani, un comprensibile moto di sdegno. Su Metternich e l'Italia, all'alba del 1848, vd. le limpide pagine di Mascilli Migliorini (2014), in part. pp. 260 ss.

che l'Italia sia soltanto un'espressione geografica al pari dei Balcani o della pianura sarmatica<sup>60</sup>, farebbe bene ad astenersi dal formulare ogni pensiero a tal proposito. Il problema, in effetti, non lo riguarda, se non in negativo, ossia per stabilire come più comunità etniche o d'altro tipo – poco importa se autoctone o immigrate – debbano spartirsi territorio e risorse della penisola.

Sul terreno politico occorre certamente procedere in maniera tale da integrare nella comunità nazionale coloro i quali, provenendo da paesi più o meno lontani, hanno deciso di stabilirsi nel nostro per ragioni di lavoro o per altri fondati motivi. Tanto più oggi quando la maggior parte degli Italiani parrebbe ancora disposta a procedere in tal senso<sup>61</sup>. Al contempo tuttavia, pur a dispetto di limiti fin troppo evidenti, le sentenze di condanna senza appello pronunciate nei confronti della Legge 91 del 5 febbraio 1992 mi paiono, a dir poco, ingenerose<sup>62</sup>. Invero, se si guarda alla realtà dei numeri delle statistiche e non alla mera propaganda, è arduo sostenere che essa stia ostacolando significativamente i processi di integrazione degli stranieri nei quadri della cittadinanza. In realtà, l'Italia già si attesta ai primi posti in Europa per numero di naturalizzazioni, con una linea di tendenza

<sup>60</sup> Dimostrando, così, di non aver compreso neppure quanto profondi siano i rapporti tra geografia, storia materiale e antropologia storica. Basterebbe, a tal riguardo, rammentare la sostanziale uniformità culturale che accomunava i differenti popoli della pianura sarmatica d'età antica e tardoantica, a dispetto delle loro variegata origini etniche (iraniche, germaniche, ugro-finniche o turco-mongole).

<sup>61</sup> Disposizione d'animo che si radicherebbe ancor di più se certi "intelletuali" non praticassero un antirazzismo di maniera e se alcune parti politiche e, in genere, le avide e averse oligarchie italiane rinunciassero alle loro pratiche 'educazionistiche' e a esibire, al contempo, nei confronti dei ceti popolari una superiorità morale che, malauguratamente, non trova, nella realtà delle cose, alcun fondamento.

<sup>62</sup> Inoltre, nessuno dei progetti di riforma adesso in campo parebbe intenzionato a correggere le incongruenze della Legge in vigore, così da aggravare – io temo – gli errori del passato, anzi da amplificarli a dismisura.

opposta rispetto a quella di altri Stati dell'UE, dove, viceversa, esse vanno, anno dopo anno, generalmente scemando. A tal riguardo, occorre sottolineare che, in alcuni paesi (Germania, Austria, Repubblica Ceca, Spagna, ove si prevedono eccezioni per i paesi dell'America Latina, Andorra, Filippine, Guinea equatoriale, Portogallo e, dal 2020, Francia<sup>63</sup>), la cittadinanza *iure soli* è concessa soltanto a condizione che si rinunci a quella già posseduta<sup>64</sup>. Altri (Estonia, Lettonia<sup>65</sup>, Lituania, Malta, Cipro, Polonia) non consentono, in nessun caso, procedure semplificate per l'acquisto della cittadinanza ai nati sul loro territorio. Non prevedono, cioè, alcuna forma di acquisto *iure soli*, neppure circondata da cautele e *caveat* di qualsiasi genere<sup>66</sup>. Sicché non è vero che l'Italia, in questo campo, rappresenti il fanalino di coda dell'Europa o, *rectius*, dell'Unione Europea.

Il 2016, con duecentoduemila naturalizzazioni, ha conosciuto, quanto agli acquisti della cittadinanza, un autentico picco. In questi ultimi quindici anni si sono registrati crescenti aumenti: si è passati da ventinovemila nel 2005, a sessantaseimila nel 2010, a centomila nel 2013<sup>67</sup>. Da qui in avanti gli incrementi sono stati,

<sup>63</sup> Questo Trattato è stato sottoscritto alla fine del 2020.

<sup>64</sup> Vd., a tal riguardo, Grosso (2015), p. 50.

<sup>65</sup> Soprattutto in questi Stati baltici dell'ex Unione Sovietica, nel silenzio assordante dei media e delle istituzioni europee, l'accesso alla cittadinanza è di fatto interdetto a tutti i discendenti di quanti vi si stabilirono dopo il 1940. In tal modo, gran parte dei residenti di origine russa, bielorusa, caucasica, armena etc. è stata esclusa dall'esercizio dei diritti politici, quantunque abiti quei paesi a volte da quasi ottant'anni. In Estonia la percentuale degli apolidi è ancor oggi, a dir poco, esorbitante: 6,8%. Nelle repubbliche baltiche – caso unico in Europa – il *ius sanguinis* assume evidenti connotati etno-nazionali, cosa senza dubbio intollerabile in un contesto – quello dell'Unione Europea – che pretende di ergersi ad esempio, per il resto del mondo, di democrazia e di rispetto dei diritti umani.

<sup>66</sup> Grosso (2015), pp. 50-51.

<sup>67</sup> In significativa coincidenza con una circolare del Ministero dell'Interno (n. 1220 del 5 aprile del 2013) che ha eliminato il colloquio volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana dell'immigrato richiedente la naturalizzazione e il suo

per qualche tempo, esponenziali, con un totale di quasi centotrentamila nel 2014, fino a raggiungere centosettantottomila nel 2015<sup>68</sup>. Nel 2019 sono scese a centoventisettemila, ma in lieve ripresa dopo il netto calo del 2018. Ciò nonostante l'Italia, in Europa, rimane pur sempre seconda, piazzandosi alle spalle della Germania e prima della Francia, per numeri complessivi<sup>69</sup>.

livello di educazione civica: «L'incremento costante del numero delle istanze di conferimento della cittadinanza italiana non consente agli Uffici di assicurare sempre il rispetto dei termini. (...) Sulla base delle circolari diramate in passato si è instaurata la prassi dell'acquisizione degli elementi essenziali ai fini dell'istruttoria attraverso la convocazione dell'interessato presso le locali Autorità di P.S. A tale proposito si è ritenuto (...) che le Questure superando la prassi del colloquio, possano limitarsi a fornire le informazioni riguardanti la regolare presenza sul territorio dello straniero richiedente la cittadinanza e dei familiari, la posizione giudiziaria, nonché ogni altra notizia rilevante sotto il profilo della sicurezza, anche mediante attento controllo delle risultanze nelle Banche Dati di Polizia (...)». Insomma l'Italia è stato uno dei pochi paesi al mondo privo per anni di qualsivoglia strumento specifico di accertamento a riguardo: cfr. Codini (2017), p. 105.

<sup>68</sup> Si consulti il rapporto ISMU del 2017: <http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2017/12/Comunicato-23esimo-rapporto-ISMU.pdf> (accesso: 27 agosto 2022) p. 2 «Se consideriamo il panorama europeo, l'Italia nel 2015 (ultimo anno disponibile in cui è possibile un confronto internazionale secondo Eurostat) risultava al primo posto per numero di cittadinanze concesse (178mila), seguita dal Regno Unito con 118mila, Spagna e Francia con 114mila, Germania con 110mila, Svezia con 49mila, Belgio e Paesi Bassi con 27-28mila. E c'è da credere che nel 2016, con le 202mila acquisizioni di cui si è detto, il primato italiano nell'UE sia andato ulteriormente consolidandosi. In ogni modo dal 2013 in Italia le concessioni di cittadinanza sono fortemente aumentate: un *trend* in controtendenza nell'area dell'Unione Europea in cui invece stanno diminuendo. Il forte aumento del numero di nuove cittadinanze continuerà a verificarsi anche nei prossimi anni. Pur senza modifiche nell'attuale impianto normativo, ISMU prevede che nel triennio 2017-2019 ci saranno 620mila nuove acquisizioni di cittadinanza, e che complessivamente nell'intero decennio 2017-2026 i neocittadini saranno poco più di due milioni. Di fatto se nei prossimi dieci anni la popolazione straniera non raggiungerà i sei milioni di presenze, ciò sarà dovuto proprio alle acquisizioni di cittadinanza che faranno da "calmiere" della crescita».

<sup>69</sup> Questi dati smentiscono, a ben guardare, le conclusioni di Volpe (2014), pp. 54 ss. e le preoccupazioni di Savino (2014), pp. 16 ss. Vd., inoltre (ma in una prospettiva prevalentemente sociologica), Gargiulo (2016), pp. 309 ss.

In effetti, qualora uno straniero desideri la cittadinanza italiana, può chiederla e ottenerla se ha vissuto almeno dieci anni nel nostro paese:

Art. 9.1 «La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno [...] f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica».

Si deve tener presente, infine, che chi diviene italiano trasmette automaticamente il suo nuovo *status civitatis* anche ai propri figli. Non è sempre vero, pertanto, che il bambino nato in Italia debba attendere il diciottesimo anno di età per ottenere la cittadinanza. Può sembrar così solo a chi ragiona esclusivamente sulla base del tenore letterale dell'art. 2:

«Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data».

A ostacolare i procedimenti di conferimento dello *status civitatis* sono stati principalmente i tempi estenuanti della nostra burocrazia. Ritardando, a volte di un lustro se non di più, la naturalizzazione dell'immigrato regolarmente residente in Italia da dieci anni, di fatto si ostacola anche l'estensione *iure sanguinis* della cittadinanza agli altri membri della sua famiglia e, in primo luogo, ai figli adolescenti, bloccando, così, un dispositivo senza dubbio contemplato dalla Legge del 1992. Invero, tutti i progetti oggi in discussione – che propongono l'estensione del *ius soli* e l'introduzione del “*ius culturae*” o del “*ius scholae*” – in assenza di un consistente incremento degli organici della nostra burocrazia e di un concomitante potenziamento strutturale e tecnologico degli uffici, rischierebbero di ingenerare soltanto confusione e, di con-

seguenza, un rallentamento ulteriore delle procedure. Nessuna riforma sulla cittadinanza può essere introdotta ‘a costo zero’, secondo la pessima consuetudine seguita, in questi ultimi trent’anni, dai nostri legislatori. Una consuetudine che ha finito per disarticolare, insieme con gli apparati burocratici dello Stato, istituzioni che – oltre ad aver conservato a lungo, nonostante l’esiguità delle risorse stanziare, un livello dignitoso di funzionamento – potrebbero, anzi dovrebbero, interpretare un ruolo decisivo nella piena integrazione dei nuovi cittadini nel tessuto sociale e culturale della Nazione: e alludo, in primo luogo, alla Scuola e all’Università, ma, ovviamente, anche al Sistema Sanitario.

Il legislatore del 1992, a proposito della cittadinanza per elezione, ha purtroppo compiuto un passo indietro rispetto a quello del 1912, dal momento che non prevede per quanti, nati in Italia da un genitore che vi abbia risieduto almeno dieci anni, l’acquisto automatico della cittadinanza al momento del compimento della maggiore età<sup>70</sup>. A differenza della legge del 1912, quando si stabilì che lo straniero avrebbe dovuto esplicitamente rifiutare la cittadinanza italiana, quella del 1992 gli ha imposto

<sup>70</sup> Fatto salvo, ovviamente, il diritto di rifiutarla. Questo passo indietro, rispetto alla Legge del 1912, è stato forse imposto, nel 1992, al legislatore dalla consapevolezza che, una volta introdotto l’istituto della doppia cittadinanza (*supra*, in quest’Introduzione, p. XXV, *infra, ibid.*, p. XXX), i membri di alcune comunità (quelli provenienti da paesi non inclini, dal canto loro, a riconoscerla accanto alla propria), desiderosi di conservare la propria nazionalità d’origine, si sarebbero trovati in difficoltà: in altre parole sarebbero stati costretti a compiere un gesto – il rigetto esplicito della cittadinanza italiana – senza dubbio dirompente e interpretabile come un esplicito rifiuto di integrarsi in Italia, che pure li ha visti nascere e crescere. E, sul piano sociale, diversamente da quel che accadeva tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, non si tratta di persone appartenenti ai settori più elevati della borghesia delle professioni o imprenditoriale, ma dei figli di lavoratori dipendenti o di piccoli commercianti. È così nel caso di molti Cinesi che, sebbene nati e cresciuti in Italia, non intendono comunque rinunciare alla cittadinanza della Repubblica Popolare Cinese, uno Stato che non contempla alcuna possibilità di *Dual Identity*.

l'onere di eleggerla manifestando il suo esplicito consenso. Forse, a tal riguardo, si potrebbero – in prima istanza – ripristinare i principi fissati nel lontano 1865; principi che, nel quadro dell'Italia contemporanea, inciderebbero molto più a fondo, rispetto a quell'ormai remoto passato, sui processi di integrazione nella cittadinanza.

Il pieno inserimento dei bambini nati o cresciuti in Italia nella comunità nazionale è stato a lungo ostacolato, oltre che dalla legge in vigore, anche e soprattutto dalle strutturali carenze dei nostri apparati burocratici. Ma, ove i genitori, pur risiedendo da molti anni nel nostro paese, non abbiano voluto o potuto<sup>71</sup> dar inizio alle procedure di naturalizzazione, solo la maggiore età – e, mi chiedo, di quale altro criterio il legislatore avrebbe dovuto tener conto – pone i figli nati in Italia nella condizione di domandare in prima persona di essere annoverati tra i cittadini o, qualora si ripristini il meccanismo congegnato dal Codice del 1865, di rifiutare esplicitamente tale *status*. È una scelta – quella che guarda alla maggiore età – che si può non condividere<sup>72</sup>, ma che si conforma a una concezione schiettamente liberale della cittadinanza, proprio perché essa, in effetti, sottolinea come l'integrazione politica debba per forza di cose fondarsi su una relazione consensuale tra lo Stato e il nuovo cittadino e non su una mera imposizione del primo. Rinunciandovi, ripristineremmo un dispositivo d'*Ancien Régime*, a meno di non incardinare, recuperando il modello francese dell'*usage républicain du droit du sol*<sup>73</sup>, la nazionalità nella socializzazione, ossia nell'acquisto di codici sociali più che sul luogo di nascita o su una lunga residenza

<sup>71</sup> Per esempio in caso di condanna.

<sup>72</sup> Pertanto, nel suo attuale articolato, la Legge del 1992 va, solo per questo, profondamente rivista, perché – quanto meno nel caso del bambino nato in Italia, che vi abbia risieduto per dieci anni – si dovrebbe esplicitamente imporre l'onere di rifiutare la cittadinanza, non quello di accettarla.

<sup>73</sup> *Infra*, Cap. V, p. 178.

nel territorio dello Stato. Ma le grandi istituzioni della Repubblica – dall'esercito di leva alla scuola pubblica obbligatoria – oggi o non esistono più o appaiono – per l'assoluta mancanza di investimenti e per la totale incapacità di affrontare le sfide del cosiddetto multiculturalismo<sup>74</sup> – del tutto inadeguate a perseguire questi obiettivi. Sicché di fatto, a dispetto dei fatui proclami della nostra distratta o inconsapevole classe politica, andremmo comunque incontro a quella che, ancora cinquanta anni fa, i giuristi avrebbero identificato con un'autentica regressione, a maggior ragione oggi, quando perfino l'identità di 'genere' di ciascuno tende ad allinearsi, in molte legislazioni, a una libera scelta, senza più dipendere dal sesso biologico, corrispondente al patrimonio cromosomico individuale, o a quello anagrafico<sup>75</sup>.

Il dispositivo definito dalla Legge del 1992 diverge – lo ribadisco ancora una volta – sensibilmente da quello previsto dalla Legge del 1912, per un altro aspetto di cui a volte non si colgono gli effetti dirompenti. Il legislatore del 1992 ha introdotto un istituto – la doppia cittadinanza – ignoto in precedenza e poco diffuso invero, ancor negli anni '90 del secolo scorso, in altri ordinamenti. Attualmente, in Europa, la Spagna non lo riconosce, se non in certi casi<sup>76</sup>. In Germania una legge organica a tal riguardo non è stata ancora promulgata<sup>77</sup>. Paesi estremamente popolosi, come la Cina e l'India, il Pakistan o la Nigeria, non contemplanone neppure tale possibilità.

<sup>74</sup> È un limite innanzitutto culturale: per esempio, quanta è diffusa, in Italia, la conoscenza della storia delle religioni e, in genere, della storia?

<sup>75</sup> Secondo il recente Disegno di Legge Zan (art. 1 c. a.), per sesso è da intendere o quello biologico o quello anagrafico. Si suppone, così, che essi possano non coincidere. Ovviamente, però, nell'autodichiarazione del sesso occorrerebbe univocità: sottintendere 'sono uomo/donna anche se risulterà donna/uomo' potrebbe anche apparire un non senso ai fini dell'ordinamento.

<sup>76</sup> *Supra*, in quest'Introduzione, nt. 63.

<sup>77</sup> *Supra*, in quest'Introduzione, p. XXVIII.

Nessuno può illudersi sull'esistenza di dispositivi giuridici, in qualsiasi circostanza, migliori degli altri. Oggi non vi è nulla di progressivo nel *ius soli*; nulla di retrivo nel *ius sanguinis* e viceversa. Due istituti elaborati in contesti differenti, comunque destinati<sup>78</sup> – non appena si affrontino in maniera organica tali questioni – a convivere nel medesimo ordine giuridico<sup>79</sup>.

I legislatori dovrebbero saper dosare i differenti elementi che compongono un determinato sistema normativo. In altre parole, sarebbe insensato credere che a un'estensione dell'operatività del *ius soli* o all'istituzione, nel nostro ordinamento, di nuove e potenziate forme di naturalizzazione non debba corrispondere, sull'altro versante, una radicale riforma dei meccanismi del *ius sanguinis*<sup>80</sup>. Del resto, non vi è chi non veda come, nel render

<sup>78</sup> A meno che non si assuma il punto di vista del legislatore germanico del 1913 (*infra*, Cap. V, pp. 213 ss.). In questo esempio – e sto per proporre una mera divagazione – si rinviene un ulteriore argomento a sostegno di quanto Lev Tolstoj (1966), discutendo dei caratteri nazionali dei popoli europei, scriveva, in *Guerra e Pace*, p. 979, a proposito dei Tedeschi. Essi, più di altri, generalmente finiscono per confidare in idee astratte. Il personaggio del generale Karl Ludwig Pfühl, nelle pagine del grande romanziere, incarna al meglio questo modo di ragionare e di procedere. Fautore della dottrina dei movimenti obliqui (elaborata e utilizzata, allorché risultasse proficuo farvi ricorso, dal Re di Prussia, Federico il Grande) e della sua costante applicazione in ogni circostanza, il consigliere militare dello Zar Alessandro I era a tal punto sicuro di sé, quanto possono esserlo i Tedeschi «in base a un'idea astratta», da non tenere in nessun conto le forze realmente in campo e il buon senso. Nel 1913 anche la maggioranza del *Reichstag* era così sicura della sua interpretazione etno-nazionale del *ius sanguinis*, da dimenticare lo scopo, l'applicazione pratica di quest'istituto, così come il generale Pfühl aveva del tutto obliterato quale lezione trarre dallo studio delle battaglie combattute da Federico II. Si pensi, per comprendere cosa comporti ragionare in base a un'idea astratta, al caso del figlio di sconosciuti trovato nel territorio del *Reich*: *infra*, Cap. V, p. 216.

<sup>79</sup> *Infra*, Cap. V, pp. 151 ss.

<sup>80</sup> Ma la classe politica – da quanto emerge dalle proposte di legge presentate nel corso della XVIII legislatura (Boldrini e Orfini alla Camera, Fedeli al Senato) – non ha ancora percepito la dimensione del problema. Una parziale eccezione a quest'autentica regolarità si riscontra in una proposta di legge depositata alla Camera e

cumulabili due *status civitatis*, si consenta, di fatto, di trasmetterli entrambi indefinitamente, generazione dopo generazione<sup>81</sup>. Una situazione, quest'ultima, che sarebbe apparsa assurda a chi – *in primis* Accursio<sup>82</sup> – facendo leva sul mero buonsenso, decise di porre un limite all'altrimenti infinito regresso nel tempo inerente al sistema romano-antico del *ius originis*. Quanto all'Italia, è ovvio che oggi non assisteremmo – in assenza del dispositivo della doppia cittadinanza – al proliferare di richieste fondate sul *ius sanguinis* di persone di origine italiana, discendenti di bisnonni e di trisnonni emigrati, a volte, alla fine del XIX secolo nelle Americhe. Probabilmente la L. 91 del 5 febbraio del 1992 perseguì proprio quest'obiettivo conforme, peraltro, al clima politico, sociale ed economico – un po' troppo euforico – del nostro paese alla fine degli anni '80 dello scorso secolo<sup>83</sup>. Oggi i cittadini stranieri residenti per lo più nelle Americhe o in Australia, che potrebbero – volendo – chiedere e ottenere *iure sanguinis* la cittadinanza italiana, ammontano a circa settanta milioni<sup>84</sup>. Qualora si estendesse l'ambito di efficacia del *ius soli*, avremmo, in un avvenire più o meno prossimo, centinaia di migliaia o, addirittura, milioni di nuovi Italiani che, dopo aver ottenuto per

consultabile a questo indirizzo: <https://www.camera.it/dati/leg16/lavori/stampati/html/relazioni/16PDL0017950.html> (ultimo accesso: 10 settembre 2022).

<sup>81</sup> Un tempo, quando quest'istituto non era previsto dalla maggior parte delle nazioni, inevitabilmente, nel corso di una o, al massimo, di due generazioni, si doveva assumere esclusivamente la cittadinanza del luogo di residenza.

<sup>82</sup> *Infra*, Cap. III, p. 103.

<sup>83</sup> Quando l'Italia era quasi giunta a eguagliare, per reddito *pro capite*, un paese come la Francia. Dopo trent'anni di ininterrotte politiche deflazionistiche – i “trent'anni ingloriosi” – che ci hanno fatto perdere molte posizioni, alcuni giungono perfino a rimpiangere quei tempi peraltro molto controversi.

<sup>84</sup> Volpe (2014), pp. 47 ss. Si tenga conto, tuttavia, che nella pratica, perfino nel caso dei discendenti di Italiani, la burocrazia delle Ambasciate, dei Consolati e dei Comuni riesce a scoraggiare buona parte degli aspiranti che non abbiano i mezzi per affidarsi ad agenzie specializzate.

nascita (*iure soli*) o per naturalizzazione (ossia, il più delle volte, per effetto di un periodo più o meno prolungato di residenza o, in futuro [chissà?], grazie al “*ius culturae*” o al “*ius scholae*”) la cittadinanza, una volta ritornati – per esempio – nel loro paese d’origine, potrebbero trasmetterla all’infinito *iure sanguinis* ai loro discendenti. Una situazione paradossale, neppure giustificabile sul piano storico alla luce degli ormai secolari rapporti del nostro paese con le comunità d’origine italiana d’oltre oceano; una realtà, che non stenterà – possiamo esserne certi – a proporsi; in ogni caso di tali dimensioni da suggerire al nostro legislatore, se fosse davvero accorto, di far uso di maggior cautela. Purtroppo – e in politica occorre misurarsi con il peso reale dei vari gruppi di pressione – risulterà davvero arduo revocare adesso quel che (in primo luogo il voto degli Italiani all’estero), forse scriteriatamente, si è concesso tra il secondo e il terzo millennio.

I partiti politici (nessuno escluso) sapranno mai compiere, su questo versante, un significativo passo indietro, limitando la trasmissibilità *iure sanguinis* (in assenza del requisito della residenza) a una sola generazione al massimo? Ne dubito.

Pertanto è presumibile che ogni nuova legge, a tal riguardo, assommerebbe ai limiti del *ius soli* quelli del *ius sanguinis*, determinando, nel corso di tre o quattro decenni, situazioni a dir poco paradossali: individui che – pur potendo, almeno virtualmente, reputarsi Italiani – non soltanto non conoscerebbero nulla<sup>85</sup> del paese del quale sono (o potrebbero essere) cittadini, ma che non saprebbero, a volte, neppure situarlo sul mappamondo.

Possiamo procedere speditamente sulla strada del *ius soli* e dell’introduzione di nuove forme di naturalizzazione, ma il le-

<sup>85</sup> E nulla va inteso, in tale circostanza, nel senso letterale del termine: a differenza, dunque, dei discendenti degli emigranti italiani che hanno conservato, quanto meno, un legame sentimentale con la patria d’origine dei loro nonni o dei loro bisnonni.

gislatore e, di conseguenza, le forze politiche, che si contendono il consenso degli Italiani, devono essere consapevoli del fatto che tale scelta comporterà, se non si vogliono produrre effetti alla lunga dirompenti, uno strappo umanamente e politicamente lacerante; la fine di quel che, per più di un secolo, l'istituto del *ius sanguinis* ha garantito: il perpetuarsi, generazione dopo generazione, del nostro legame con i discendenti degli emigrati italiani in altri continenti<sup>86</sup>.

Lo ribadisco: nessuna battaglia di civiltà. *Ius soli* e *ius sanguinis*<sup>87</sup> sono soltanto due dispositivi giuridici, che possono, debitamente graduati, accelerare o rallentare i tempi di integrazione nelle cittadinanze e, in particolare, nella cittadinanza italiana. Si tratta di un percorso politico che va gestito con sapienza, tenendo sempre presente che, a maggior ragione per chi sia già titolare di un altro *status civitatis*, un diritto alla cittadinanza italiana, in quanto tale, non esiste e, benché taluni pensino il contrario, non può esistere<sup>88</sup>.

L'accoglienza di chi è in pericolo o in condizioni di estremo bisogno è un dovere inderogabile, consacrato, peraltro, dal diritto

<sup>86</sup> Era, in fondo, l'obiettivo scientemente perseguito dal legislatore italiano del 1912: *infra*, Cap. V, p. 213.

<sup>87</sup> Quanto a quest'ultimo, esso, oltre certi limiti, non è comprimibile, come ha dimostrato Bauböck (2018), pp. 83-89. Sul concetto di filiazione e sulla sua storia va consultato il denso contributo di Lefebvre-Teillard (2007), pp. 111-130. Vd. anche Lefebvre-Teillard (1996), in part. pp. 231 ss. Imprescindibile, per chi voglia approfondire lo studio di questi temi, la lettura di Legendre (2004); Legendre, Papageorgiou-Legendre (1990), in part. pp. 9 ss.

<sup>88</sup> In effetti, nel Disegno di legge Boldrini come anche in altri, l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero è costruito come un diritto soggettivo. Ma, in tal modo, il conferimento della cittadinanza, lungi dal rappresentare il compimento di un percorso politico di integrazione, finirebbe per diventare il mero riconoscimento di ciò che spetta in ragione del possesso di determinati requisiti materiali.

umanitario internazionale. Non di meno definire i confini<sup>89</sup> e disciplinare i flussi di ingresso dei migranti stranieri non è un crimine. Quale Stato potrebbe sopravvivere a lungo senza governarli? Che questo frustri le speranze o le illusioni di tante persone<sup>90</sup> purtroppo è vero. Ma l'emigrazione non ha rappresentato, non rappresenta e non rappresenterà mai la soluzione dei mali del mondo. E gli Italiani, per la loro secolare esperienza storica, dovrebbero esserne più di altri consapevoli<sup>91</sup>. Chi davvero desidera mutare lo stato presente di cose e contribuire, in tal modo, alla creazione di un giusto ordine mondiale deve assumere, come fine supremo, se non esclusivo, della politica, quello di permettere a ciascun popolo di prolungare nel tempo le condizioni della propria esistenza materiale, conservando il pieno controllo delle proprie fonti di sussistenza<sup>92</sup>. Soltanto così ogni uomo potrà esercitare il diritto di rimanere nel paese ove è nato,

<sup>89</sup> Riconoscere che i confini sono stati inventati, non equivale, però, a sostenere che essi siano arbitrari: vd., a tal riguardo, Furedi (2021). Per una sociologia dei confini di Stati, gruppi e nazioni vd. Cella (2006), in part. pp. 147 ss.

<sup>90</sup> Sovente indebitatesi per intraprendere i loro "viaggi della speranza" (cfr. anche, *supra*, in quest'Introduzione, nt. 41). A ben vedere, si tratta di meccanismi già sperimentati, soprattutto al tempo della prima globalizzazione, nel corso del XIX secolo (Michel [2021], pp. 188 ss.), oggi tanto più facilitati dalla possibilità di trasferire, mediante un *click* sulla tastiera, enormi capitali da un capo all'altro del pianeta.

<sup>91</sup> Non mi sembra che l'emigrazione meridionale – che senza dubbio ha consentito a tanti individui, ma in un contesto economico profondamente differente da quello odierno, di emanciparsi sul piano sociale – abbia al contempo risolto i problemi strutturali del Sud d'Italia.

<sup>92</sup> «Sta diventando chiaro che la soluzione non è "buttiamo giù i muri e facciamoli entrare", la facile e vuota richiesta dei progressisti 'radicali' dal cuore tenero. La sola soluzione è buttar giù il vero muro, non quello di competenza del Ministero per l'Immigrazione, ma il muro socioeconomico: cambiare la società in modo che la gente non tenti più disperatamente di fuggire dal proprio mondo»: Žižek (2007), p. 160. In premessa, a tal riguardo, sulle basi della cosiddetta 'economia delle dipendenze', occorre tener sempre ben presente quel che, nell'ormai lontano 1970, ha scritto Dos Santos (1971).

contribuendo al suo progresso sociale e culturale, o, nel pieno rispetto della comunità in cui intende risiedere, dei suoi valori e delle sue leggi, decidere di trasferirsi altrove liberamente e non per costrizione, sotto la perpetua minaccia dell'indigenza materiale o – accade, purtroppo, sempre più spesso anche in Italia – per assoluta assenza di ogni prospettiva di progresso personale e professionale. Problemi come questi non si risolvono con più o meno generiche esortazioni morali. L'assistenza e l'accoglienza, doveri inderogabili tanto più in situazioni d'emergenza quando è in gioco la vita di migliaia e migliaia di esseri umani, appaiono assolutamente insufficienti qualora non si voglia far altro. E lo si dovrebbe rammentare soprattutto ai moralisti senza morale, che, pur impartendoci quotidiane lezioni di «responsabilità» e di «solidarietà»<sup>93</sup>, non soltanto eludono costantemente qualunque tentativo di analisi strutturale dell'attuale ordine economico mondiale – l'ordine del capitalismo postdemocratico, nel quale, come ha scritto Wolfgang Streeck<sup>94</sup>, i governi devono rendere conto ai loro creditori internazionali piuttosto che ai loro elettori –, ma promuovono, nei differenti organi dell'Unione Europea o delle grandi agenzie internazionali (il FMI, la BCE, etc.), la costruzione di assetti politici e normativi rivolti esclusivamente a tutelare gli interessi del grande capitale finanziario (detenuto – e adoperiamo consapevolmente una fortunata semplificazione della realtà – dall'«1%» della popolazione mondiale<sup>95</sup>) con grave

<sup>93</sup> Parole pronunciate da un noto *leader* europeo a proposito di una delle tante crisi migratorie di questi anni (quella – agosto-settembre del 2021 – registrata al confine tra Bielorussia e Polonia). Sempre più spesso accade che l'accoglienza sia predicata da chi lavora per lo sradicamento; il cosmopolitismo sia invocato da coloro che disgregano la coesione sociale; l'antirazzismo sia proclamato dal più subdolo e spietato neocolonialismo di ritorno e di vendetta.

<sup>94</sup> Streeck (2013), p. 236.

<sup>95</sup> In verità, come ha dimostrato Thomas Piketty (2013), in part. pp. 734 ss., la crisi, pienamente in atto dal 2007-2008, non ha ancora del tutto azzerato gli effetti dei grandi processi redistributivi attuati nel trentennio postbellico (i *Trente*

pregiudizio, avrebbe detto Giorgio La Pira, dell'attesa della povera gente<sup>96</sup>.

Di una futura e salvifica democrazia multiculturale moderna, da molti vagheggiata quale esito finale dei contemporanei flussi migratori, all'orizzonte non si intravede alcuna traccia. Diversamente dal dominante pensiero liberista di destra e di sinistra<sup>97</sup>, non riesco neppure a convincermi che essa rappresenti un obiettivo degno d'essere perseguito. È vero che «l'umanità va verso una civilizzazione mondiale distruttrice di (...) vecchi particolarismi». Ma – ha scritto Claude Lévy-Strauss, autentico alfiere della pari dignità di tutte le culture – proprio a essi «spetta il merito di avere creato i valori estetici e spirituali che danno alla vita il suo senso. (...) Ogni creazione vera implica una certa sordità al richiamo di altri valori, (sordità) che può giungere al loro rifiuto o addirittura alla loro negazione»<sup>98</sup>.

Riconoscere a quanti vivono in differenti culture un'identità<sup>99</sup> e gratificarli del nostro essere altro: un dono che include

*Glorieuses*, 1946-1975: *supra*, in quest'Introduzione, nt. 39). Di conseguenza, fino a pochi anni fa in Italia e in Europa, il ceto medio-alto deteneva non meno del 30%, in beni mobili e immobili, del patrimonio totale delle società industriali avanzate.

<sup>96</sup> La Pira (2022).

<sup>97</sup> Che, limitandosi a deplorare l'avversione popolare nei confronti dell'emigrazione, auspica, senza mai affrontare il problema della struttura profonda dell'attuale società, la formazione di una vera democrazia interculturale. Così, perfino un'insistenza eccessiva sulla laicità, ossia (se intendo correttamente tale nozione) sulla separazione tra diritto pieno alla cittadinanza politico-costituzionale e qualunque pratica religiosa, nasconderebbe, secondo queste posizioni, se non un vero proprio razzismo, un razzismo a fondamento culturale. Per una riflessione su questi temi, rinvio alla raffinata indagine di Ricca (2008), in part. pp. 203 ss., sebbene non condivida molte delle sue conclusioni. Ulteriori rilievi, a tal proposito, in Martínez (2007), pp. 311 ss.

<sup>98</sup> Lévy-Strauss (2002), pp. 78 s.

<sup>99</sup> Ogni cultura, nella lunga durata, non rimane mai identica a sé stessa: si trasforma e definisce la propria identità, contrapponendosi ad altre, contaminandosi con altre.

l'omaggio morale più alto. È questa l'unica diversità che arricchisce<sup>100</sup>.

Nelle pagine che seguono, dopo aver affrontato, nel Primo Capitolo, il problema dell'acquisto per nascita della cittadinanza dalla fine della guerra annibalica al III secolo d.C., prendendolo in esame da più punti di vista, si descriveranno, nel Secondo, le forme di integrazione nella *civitas* in età tardoantica. Si avrà così modo di verificare che, dopo l'emanazione della *constitutio Antoniniana*, nella trasmissione della cittadinanza e nel suo acquisto, diversamente da quanto sostiene la *communis opinio*, non prevalsero affatto criteri territoriali e spaziali rispetto a quelli fondati sulla discendenza. Il Terzo si soffermerà, disegnando un rapido schizzo, sugli elementi essenziali della rielaborazione medievale del *ius originis* romano, nonché sulla sua tenace persistenza, perfino in Francia, ove, tra XIV e XV secolo, si impose, come prevalente, il criterio territoriale nell'attribuzione della qualità di suddito o di cittadino. Nel Quarto si offrirà una sommaria descrizione delle vicende storiche della cittadinanza in Francia e in Inghilterra, ripercorrendone soltanto poche tappe: spero di essere almeno riuscito a individuare quelle principali. Sulle due sponde della Manica, l'acquisto *iure territorii* della qualità di suddito emerse nel quadro della rielaborazione tardo-medievale del diritto feudale<sup>101</sup>. Il Quinto prenderà in esame gli istituti del *ius sanguinis* e del *ius soli* in Francia e in Italia dopo il 1789 e la promulgazione del *Code Napoléon*<sup>102</sup> e del Codice Civile del 1865.

<sup>100</sup> E, in effetti, il diritto alla differenza del proprio modello di sviluppo politico, economico, sociale e culturale è più importante, mille volte più importante, della richiesta di "inclusione".

<sup>101</sup> Ma chiude il capitolo una brevissima, elementare appendice sull'origine della nozione di *ius soli* negli Stati Uniti d'America.

<sup>102</sup> Per forza di cose, ossia per proporre un adeguato termine di confronto, si dovrà, comunque, lanciare uno sguardo fugace anche alla Germania.

Quanto al nostro paese, si avrà cura di sottolineare come le scelte del legislatore, in tema di acquisto della cittadinanza per nascita tra gli anni '60 dell'Ottocento e il 1912, non siano state in alcun modo condizionate da un'idea etnica della nazione.

Molte parti di questo volume potrebbero provocare – negli studiosi di storia del diritto medievale e moderno e forse, per qualche snodo, perfino nei costituzionalisti – una legittima reazione contro quella che, a tutti gli effetti, appare – e, in fondo, è – un'indebita invasione di campo neppure giustificata, in questo caso, dall'erudizione dell'autore. Ma l'esigenza di disporre di uno strumento didattico, capace di fornire agli studenti di Diritto Romano e ad altri eventuali lettori i primi, indispensabili rudimenti per approfondire, nella lunga durata, origini e sviluppi del *ius sanguinis*, mi ha indotto a proseguire il racconto ben oltre i limiti temporali presi solitamente in considerazione dal mio angusto specialismo. D'altro canto mi auguro che questo troppo vasto giro d'orizzonte non dispiaccia oltre modo ai colleghi della mia disciplina.

Sarebbe vano sperare<sup>103</sup> di contribuire, con questo piccolo libro, a svelenire il violento clima di contrapposizione ideologica che oggi condiziona ogni dibattito sulla cittadinanza; un dibattito che non decollerà mai fin tanto che si attribuiranno a due meccanismi del diritto – il *ius soli* e il *ius sanguinis* – virtù o vizi che essi, in quanto tali, non hanno né possono avere; fin tanto che, in particolare, si individuerà nel *ius sanguinis* una vergognosa sopravvivenza del secolo dei razzismi e nel *ius soli* (o nel potenzia-

<sup>103</sup> Non vi sono riusciti neppure studiosi – *in primis* costituzionalisti – ben più competenti e autorevoli di chi scrive. Un quadro – sia pur, come è ovvio, incompleto – del dibattito tra gli specialisti di diritto pubblico e di diritto costituzionale si può però comporre, consultando il sito dell'Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo: [Segnalazioni e documenti - Associazione DPCE](#) (ultimo accesso: 24 agosto 2022).

mento dei meccanismi della naturalizzazione, come il “*ius scholae*”) la chiave per schiudere surrettiziamente le porte dell’Italia all’“invasione” straniera.

Vorrei esprimere la mia profonda riconoscenza nei confronti dei professori Stefano Colloca e Jolanda Ruggiero per l’aiuto prestatomi nella revisione del volume.

Va da sé, è ovvio, che di ogni errore e di ogni svista sono il solo responsabile\*.

Dedico queste pagine alla memoria di un indimenticabile Amico: Giacomo de Cristofaro, il più caro e il più generoso dei miei Maestri dell’Università Statale di Napoli.

Pavia, 31 ottobre 2022

\* I temi affrontati in questo volume appaiono molto eterogenei, perché inevitabilmente interferiscono con l’oggetto di studio di differenti discipline. Pertanto ho deciso di citare, in Bibliografia, il titolo delle Riviste e delle altre pubblicazioni periodiche per esteso, senza mai servirmi delle sigle correnti o consuete. Interventi e notizie riferiti in Giornali politici o economici, nonché in Gazzette a stampa oppure in Blog internet non sono riportati in Bibliografia, ma citati, per intero, nelle note a piè di pagina. Inoltre, considerando gli specifici obiettivi della mia indagine, limiterò l’impiego della letteratura solo allo stretto indispensabile, ossia a quello che mi ha davvero aiutato a farmi un’idea sulle varie questioni prese in esame nei capitoli che seguono.

## CAPITOLO PRIMO

### L'ACQUISTO DELLA *CIVITAS* PER NASCITA DALLA GUERRA ANNIBALICA AL III SECOLO DELLA NOSTRA ÈRA

SOMMARIO: 1. Seguire il padre, seguire la madre. – 2. La *lex Minicia* e le riforme d'età adrianea e antonina. – 3. L'*origo*. – 4. La norma e le prassi. – 5. Tra Diritto e Teologia.

#### 1. *Seguire il padre, seguire la madre*

Le regole che disciplinarono, a Roma, l'acquisto della *civitas* per nascita sono senza dubbio ben note: ma il noto, in quanto noto, non per questo è conosciuto. E, in effetti, è vero che, nel processo della conoscenza, il modo più comune di ingannare gli altri e, soprattutto, sé stessi è di presupporre qualcosa come noto e di accettarlo come tale<sup>1</sup>.

La riproduzione, generazione dopo generazione, delle comunità politiche rappresenta un tema di indiscusso rilievo. Fu il concepimento in *iustae nuptiae* il meccanismo che garantì, a Roma, l'autoperpetuazione della *civitas*. È questa la ragione per la quale, secondo Cicerone, il *matrimonium* costituiva *principium urbis et quasi seminarium rei publicae* («principio della città e per così dire il semenzaio della *res publica*»)<sup>2</sup>. Come in molte altre

<sup>1</sup> Hegel (1970), p. 35 = Hegel (2016), p. 85.

<sup>2</sup> *De officiis* 1.17.54. Cfr. D. 37.9.1.15 (Ulp. 41 *ad ed.*): sprovvista di funzione civile, la donna non procrea direttamente per la città. Consegna i propri figli a suo

sintesi politiche, un uomo, per ‘fabbricare’ un figlio e, di conseguenza, un nuovo *civis*, doveva necessariamente fissare la propria paternità per mezzo di una sposa legittima. Al contrario una donna, nubile o concubina, in virtù dell’autonomia del diritto materno<sup>3</sup>, comunicava, almeno a partire da una certa data<sup>4</sup>, al figlio il proprio, medesimo *status*. Pertanto, nella trasmissione transgenerazionale della *civitas Romana*, si rileva una costante, che connota, con differenti sfumature, quasi tutte le società del mondo antico.

Prima di descrivere le regole che disciplinavano la nascita di figli legittimi dall’unione d’un uomo e d’una donna, è opportuno sottolineare come i giuristi romani riconnettono la filiazione legittima ai *naturalia iura*. Eppure, in questa *natura* – osserva Yan Thomas<sup>5</sup> –, non vi è niente che non sia istituzionale e giuridico. I *iura naturalia* coincidono, in effetti, con «l’istituzione della paternità», che comporta, tra gli attributi della sua potestà, la facoltà di diseredare il figlio e perfino quella di ucciderlo (*vitae necisque potestas*)<sup>6</sup>. Insomma *patria potestas*, *iustae nuptiae*, filiazione legittima, successione *ab intestato* o testamentaria e trasmissione della cittadinanza appaiono, quasi per definizione, istituzioni tra loro strettamente intrecciate<sup>7</sup>. La paternità *vera*, che si contrappone all’adozione<sup>8</sup>, è quella conforme, in forza della ben nota presunzione<sup>9</sup>, alla *naturae veritas* e non a un atto negoziale e, dunque, al compimento di determinati *gesta* e alla pronuncia di certe

marito, padre per la città. Vd. Thomas (2023), pp. 171, 173. Il bambino non potrebbe avere, in specie nel rituale del *tollere liberos*, altro *parens* che il proprio padre: cfr. Cic. *De Hauruspicum responsis* 27.57.

<sup>3</sup> Thomas (1990), p. 141.

<sup>4</sup> *Infra*, in questo Cap., p. 32.

<sup>5</sup> Thomas (2020), p. 44 s.

<sup>6</sup> Thomas (2023), pp. 251 ss.

<sup>7</sup> Thomas (1990), p. 110.

<sup>8</sup> *Infra*, in questo Cap., p. 55.

<sup>9</sup> *Infra*, in questo Cap., p. 7.

*nuncupationes*. La *familia proprio iure* coincideva con un gruppo di persone soggette o per *natura* (ossia per nascita in *iustae nuptiae*) o per aggregazione (*aut iure*)<sup>10</sup> alla potestà che una sola di esse, il *pater familias*, esercitava su tutte le altre<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Precisamente per effetto di negozi giuridici quali l'*adrogatio*, l'*adoptio in iure* e, quanto alla *conventio in manum*, la *confarreatio* e la *coemptio matrimonii causa*: tutti meccanismi (ai quali va aggiunto, per ciò che concerne la *manus*, anche l'*usus*) che creavano fittizi rapporti di legittima filiazione: vd., per un compiuto quadro istituzionale, Franciosi (2003), pp. 85 ss., 172 ss.; Busacca (2012), pp. 191 ss. e, soprattutto, Astolfi (2018), pp. 257 ss.

<sup>11</sup> D. 50.16.195.2 (Ulp. 46 *ad ed.*) *Familiae appellatio refertur et ad corporis cuiusdam significationem, quod aut iure proprio ipsorum aut communi universae cognitionis continetur. iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps. pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus: denique et pupillum patrem familias appellamus. et cum pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli enim patrum familiarum nomen subeunt. idemque eveniet et in eo qui emancipatus est: nam et hic sui iuris effectus propriam familiam habet. communi iure familiam dicimus omnium adgnatorum: nam etsi patre familias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt.* «La parola famiglia si riferisce anche alla designazione di un certo gruppo di individui, che è determinato o in base ad una condizione giuridica propria delle persone che lo compongono o in base al diritto comune derivante da un generale rapporto di parentela. Chiamiamo famiglia con una condizione giuridica propria (*familia proprio iure*) una pluralità tipologica di persone (*plures personas*) sottoposte al potere di un uomo solo, o per natura (= il concepimento in *iustae nuptiae*) o per diritto (= adozione o subordinazione della moglie alla *manus* del marito), come il *pater familias*, la *mater familias*, il *filius familias*, la *filia familias*, e, di seguito, chi ne prende il posto, per esempio *nepotes* e *neptes* e così via; si definisce *pater familias* colui che ha il potere domestico nella propria casa (*in domo dominium*); con questo nome, infatti, non si designa la sua sola posizione genealogica (*personam*), ma anche il suo diritto (*ius*). Ecco perché un impubere sotto tutela è chiamato *pater familias*. Quando muore il *pater familias*, tutti gli individui a lui soggetti cominciano ad avere ciascuno una famiglia: tutti infatti subentrano nel titolo di *patres familiarum*. E la

In breve, malgrado i persistenti riferimenti alla *natura* rinvenibili nelle nostre fonti, tutto si incentra sul registro artificiale di un'istituzione – il matrimonio – preordinata al fine della procreazione della prole: *hinc* (scil. *ius naturale*) *descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio* («... da qui discende l'unione del maschio e della femmina, che noi chiamiamo matrimonio, da qui la procreazione dei figli, da qui la loro educazione ...»)<sup>12</sup>.

Iuventius Celsus, in D. 1.5.19 (29 *dig.*), riformula un principio già enunciato da Cicerone<sup>13</sup> e da Livio<sup>14</sup> e, implicitamente,

medesima cosa avviene nel caso dell'emancipato: difatti anche questi, divenuto *sui iuris*, ha una propria famiglia. In base ad un diritto comune diciamo famiglia quella che comprende comunque tutti gli agnati; infatti, sebbene con la morte del padre di famiglia, ciascuno dei figli abbia una famiglia propria, tuttavia tutti coloro che furono sotto la potestà di una sola persona, correttamente si dirà che appartengono ad una medesima famiglia, poiché uscirono dalla medesima casa e gente».

<sup>12</sup> D. 1.1.1.3 (Ulp. 1 *inst.*); cfr. I. 1.2pr.: vd. Schiavone (2021), pp. 204 s. Il matrimonio ritrova senza dubbio il proprio radicamento nel *ius naturale* comune a tutti gli esseri viventi, ma la *natura* opera entro i limiti definiti dal *ius* che disciplina le *iustae nuptiae* e il *matrimonium iniustum*: vd. Fiori (2011), pp. 197 ss.; Busacca (2012), pp. 51 ss.; Sanna (2012). Cfr., inoltre, l'espressione *liberorum quaerendorum causa*: Plaut. *Aulularia* 148; *Captivi* 821; Gell. *Noctes Atticae* 4.3.2; *Tituli ex corpore Ulpiani* 3.3; C. 5.4.9 (Probo); D. 50.16.220.3 (Call. 2 *quaest.*).

<sup>13</sup> *Topica* 20 *Si mulier, cum fuisset nupta cum eo quicum conubium non esset, nuntium remisit; quoniam qui nati sunt patrem non sequuntur, pro liberis manere nihil oportet*. «Se la donna che si maritò con colui con il quale non poteva esserci connubio (diritto di connubio) mandò il ripudio, siccome i figli nati da quella unione non seguono il padre, non è obbligata a lasciare cosa alcuna per i figli». Cfr. *Tituli ex corpore Ulpiani* 5.8; Gai. *Inst.* 1.56, 1.78, 1.80.

<sup>14</sup> Liv. 4.4.11-12 *Cur non sancitis ne vicinus patricio sit plebeius nec eodem itinere eat, ne idem convivium ineat, ne in foro eodem consistat? Quid enim in re est aliud, si plebeiam patricius duxerit, si patriciam plebeius? Quid iuris tandem immutatur? Nempe patrem sequuntur liberi*. «Perché non decretate che i plebei non stiano vicini ai patrizi, che non vadano per la stessa strada, che non partecipino allo stesso banchetto, che non si fermino nello stesso foro? E in effetti che differenza c'è se un patrizio sposa una plebea e un plebeo una patrizia? Quale diritto si cambia alla fin fine? Certamente i figli seguono il padre». Vd. Maganzani (2016), p. 116 e, in

dal formulario dell'*adrogatio*, ossia da uno dei più antichi atti negoziali romani: pertanto nulla vieta di pensare che il giurista adrianeo esponga una regola elaborata, a suo tempo, dai pontefici<sup>15</sup>:

Cum legitimae nuptiae factae sint, patrem liberi sequuntur: vulgo quaesitus<sup>16</sup> matrem sequitur. «Quando siano state fatte giuste nozze, i figli seguono la condizione giuridica del padre; il concepito da non si sa chi (*vulgo quaesitus*) segue la condizione della madre».

In varie forme questa disciplina è stata, secolo dopo secolo, di continuo riproposta negli ordini giuridici d'Europa e d'Occidente, tanto da suscitare nel lettore delle opere, dei manuali e dei trattati scritti dagli esordi del Basso Medioevo alla prima metà del Novecento, la sensazione – diffusa, invero, tra studenti e studiosi di diritto – di nutrirsi spiritualmente della segatura già masticata da mille altre bocche<sup>17</sup>. Eppure, nonostante questo secolare travaglio interpretativo, le parole di Celso non sono state ancora –

una prospettiva ancor più decisamente antropologica, Guastella (1985), pp. 49 ss. Un esame delle fonti in Astolfi (2018), pp. 57 ss., in part. 62 s. Altri rilievi in Busacca (2012), pp. 212 ss.

<sup>15</sup> Ossia dagli estensori – i membri del collegio dei *pontifices* – del formulario dell'*adrogatio*: Gell. *Noctes Atticae* 5.19.8-9: vd., a questo proposito, *infra*, nt. 165.

<sup>16</sup> Cfr. D. 1.5.23pr. (Mod. 1 *pand.*) *Vulgo concepti dicuntur qui patrem demonstrare non possunt, vel qui possunt quidem, sed eum habent, quem habere non licet. qui et spurii appellantur παρά την σποράν*. «Sono detti “concepiti col volgo” (*vulgo concepti*) coloro che non sono in grado di indicare il padre, o coloro che, pur essendo in grado, hanno un padre che non è lecito avere. Essi sono anche chiamati “*spurii*”, dalla parola *σποράν* “*spora*” (semina)». A tal riguardo, tuttavia, occorre tener presente che non tutti i figli «illegittimi» erano posti sullo stesso piano (D. 38.10.7 [Scaev. 4 *reg.*]). Su questi temi, con differenti soluzioni interpretative, Fiori (2011), p. 225 e ntt. 165-169 e Maganzani (2016), p. 104 s. e nt. 16.

<sup>17</sup> Adopero le stesse parole di Kafka (2008<sup>18</sup>), p. 55: «Mi iscrissi quindi a Giurisprudenza. Come a dire che nei due mesi prima degli esami, a prezzo di una notevole tensione nervosa, mi nutrivvo spiritualmente della segatura già masticata da mille altre bocche. Ma in un certo senso quel sapore non mi dispiaceva, (...)».

per quanto paradossale possa apparirci tutto questo – del tutto ‘metabolizzate’ e ‘assorbite’ dalla nostra disciplina<sup>18</sup>.

Limitiamoci, per ora, a ricordare come, perché ne divenga erede, sia necessario, sebbene non sufficiente<sup>19</sup>, che il figlio assuma lo *status* del padre. Il matrimonio conferisce la condizione paterna, la nascita illegittima quella materna. In assenza di *iustae nuptiae*, il neonato nasce schiavo, *peregrinus* o cittadino romano, secondo che la madre abbia, al momento del parto, la condizione di schiava, straniera o *Romana*<sup>20</sup>.

Nel matrimonio (che presuppone il *ius conubii*<sup>21</sup>) il figlio segue, in presenza di *iustae nuptiae*<sup>22</sup>, la condizione del padre al momento del concepimento. Si qualifica come legittimo o illegit-

<sup>18</sup> Nel formulare questo giudizio, prescindo, ovviamente, da Yan Thomas e dalla sua opera. Del resto, perfino a uno studioso della statura intellettuale di Dieter Nörr, quanto all'*origo* (*infra*, nt. 64), è sfuggito l'essenziale.

<sup>19</sup> Come si evince da *XII Tab.* 5.2: occorre, a tal proposito, trovarsi, al momento della sua dipartita, *in potestate morientis*.

<sup>20</sup> Un quadro in Albanese (1979), pp. 178 ss.

<sup>21</sup> Cfr. Cic. *Topica* 20 fonti ricordate, *supra*, in questo cap., in ntt. 13, 14. Il *ius conubii* spetta ai cittadini d'una medesima *civitas* o agli stranieri cui sia stato concesso da un trattato (*foedus*).

<sup>22</sup> Che presuppongono secondo l'ordine giuridico romano anche la pubertà dei due sposi e la loro sanità di mente. Per i Proculiani – diversamente dai Sabiniani che consideravano, invece, l'aspetto fisico – quattordici anni per i maschi e dodici per le femmine. Ma Prisco (probabilmente Nerazio Prisco, scolarca proculiano, contemporaneo di Traiano) riteneva che avrebbe dovuto considerarsi pubere colui nel quale entrambi i dati concorrevano: l'aspetto fisico (constatato sulla base di un'ispezione corporale) e il numero degli anni: Gai. *Inst.* 1.196; I. 1.22pr.; *Tituli ex corpore Ulpiani* 11.28 (quanto all'opinione di Nerazio Prisco); cfr. anche I. 1.10pr.; Fest. 300.12 L.: vd. Tafaro (1988), pp. 19 ss., 101 ss.; Tafaro (1991), in part. pp. 111 ss.; Piro (2013), pp. 130 ss., 149 ss.; Astolfi (2018), pp. 119 ss. Sui *conubia* vd. anche Romano (1996), pp. 21, 37; Fayer (2005), p. 389; Busacca (2012), pp. 69 ss.; Astolfi (2018), pp. 57 ss.; Astolfi (2014<sup>2</sup>), pp. 171 ss., in part. 289 ss. Quanto ai rapporti tra *Romani e Latini*, tra *Romani* e *Ceriti*, tra *Romani* e *socci Italici*, un compiuto quadro storico d'insieme in Capogrossi Colognesi (2022), pp. 139 ss., in part. 145 ss., 173 ss., 189 ss.

timo l'istante in cui una donna è fecondata da un uomo (ossia ne riceve il seme [*concipit*]). L'intervallo che il diritto considera, nell'ipotesi di congiunzione legittima, è quello del concepimento tra i sette e i dieci mesi prima (*iustum tempus*)<sup>23</sup>.

Di questi due eventi, il concepimento in *iustae nuptiae* e il parto (di colei che abbia concepito da non si sa chi [*vulgo*]), il primo si ricostruisce sulla base d'una *praesumptio iuris*:

D. 2.4.5 (Paul. 4 *ad ed.*) ... pater vero is est, quem nuptiae demonstrant. «... il padre è colui che il matrimonio indica come tale».

Pertanto la filiazione, benché ricondotta all'ambito dei *naturalia iura*, è, innanzi tutto, un'istituzione fondata su di una presunzione, ossia su di un «artificio» della scienza giuridica. Oggi, in base alle dottrine del diritto civile, parleremmo di presunzione assoluta, non suscettibile, perciò, di prova contraria<sup>24</sup>. Analogamente operava, in diritto romano, la presunzione di concepimento durante il matrimonio<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> Cfr. *XII Tab.* 4.4: Humbert (2018), pp. 171 s., nonché Thomas (1990), p. 141.

<sup>24</sup> Per un confronto cfr., a tal riguardo, l'art. 232 c. 1° c.c.: vd. Santoro Passarelli (1980<sup>9</sup>), p. 299.

<sup>25</sup> Quanto al contesto palinogenetico di D. 2.4.5 (Paul. 4 *ad ed.*), vd. Di Maria (2022), pp. 102 ss. In diritto romano non esiste un vero e proprio disconoscimento della paternità: cfr., però, D. 1.6.6 (Ulp. 9 *ad Sab.*) *Filium eum definimus, qui ex viro et uxore eius nascitur. sed si fingamus afuisse maritum verbi gratia per decennium, reversum anniculum invenisse in domo sua, placet nobis Iuliani sententia hunc non esse mariti filium. non tamen ferendum Iulianus ait eum, qui cum uxore sua adsidue moratus nolit filium adgnosceret quasi non suum. sed mihi videtur, quod et Scaevola probat, si constet maritum aliquamdiu cum uxore non concubuisse infirmitate interveniente vel alia causa, vel si ea valetudine paterfamilias fuit ut generare non possit, hunc, qui in domo natus est, licet vicinis scientibus, filium non esse.* Si definisce figlio chi nasce da un uomo e da sua moglie. Ma – osserva il giurista – ipotizzando che un marito sia stato assente dieci anni, e poi, tornato, abbia trovato a casa sua un bambino di un anno, occorre convenire con l'opinione di Giuliano, secondo cui

Diversamente dal primo (il concepimento), il secondo (ossia il parto), identificandosi con un mero fatto, si constata immediatamente. Quest'ordine, sociale, familiare e patrimoniale, è soprattutto politico, perché esso governa la trasmissione della cittadinanza. Già il *Mutterrecht*<sup>26</sup> di Johann Jakob Bachofen coglieva mirabilmente l'astrazione del legame paterno rispetto a quello materno. Il suo autore aveva compreso la natura di tale opposizione, che colloca il *ius Romanorum* tra i due opposti poli del legame materno e del legame paterno: l'uno fisico (il parto), l'altro immateriale e astratto (il concepimento), ricostruibile, appunto, soltanto grazie a un artificio del diritto come la *praesumptio*.

Subito si percepisce la siderale distanza che separa questi due principi alla luce di alcuni ben noti rilievi del Bachofen:

«per i δμῆτορες l'unico momento degno di nota è la nascita, mentre per i figli appartenenti al sistema patrilineare ciò che conta è il momento del concepimento. La maternità si attua nel dare alla luce, la paternità nel procreare».

questi non è figlio del marito. Giuliano, per altro verso, aveva affermato che non si dovesse tollerare il comportamento di chi, dopo aver dimorato ininterrottamente con la propria moglie, non voglia riconoscere il figlio come proprio. Ulpiano, non di meno, conviene anche con quanto, a tal riguardo, aveva sostenuto Cervidio Scevola, per il quale, qualora risulti che il marito per un certo tempo non aveva condiviso il talamo nuziale con la propria moglie per un'infermità intervenuta o per altra causa, o che il padre di famiglia era in una condizione di salute tale da non poter generare, il nato in casa, benché i vicini la pensino altrimenti, non è suo figlio. Tuttavia, in questo testo, non si individua un disconoscimento di paternità, ma un rifiuto del figlio in quanto tale, che il padre autonomamente decide di non accettare come sua legittima prole: cfr. Zuccotti (2016-2017), pp. 64 s. In una dimensione compiutamente antropologica si dispongono gli importanti contributi sulla paternità e sui suoi confini di Mencacci (1986), pp. 55 ss. e di Lentano (2007), in part. pp. 113 ss.; Lentano (2018), in part. pp. 173 ss.

<sup>26</sup> Bachofen (1988), I, in part. pp. 88 ss.; II, pp. 613 ss.

L'espressione διμήτορες definisce uno specifico fenomeno antropologico. Presso alcuni popoli dell'Antichità il padre era trattato alla stregua della madre travagliata dai dolori del parto. Dioniso, in particolare, aveva meritato l'appellativo di βιμήτωρ o διμήτωρ, perché nato due volte: la prima da sua madre Semèle; la seconda dalla coscia di suo padre Zeus. Grazie a questa doppia nascita, nella quale prevale il lato materno, «egli unisce l'origine paterna a quella materna e, dopo la seconda nascita, appare come un perfetto *bilateralis, tam patris quam matris*»<sup>27</sup>.

Il Bachofen individua nel mito dei διμήτορες un decisivo *turning point*. La condizione di *bilateralis*, che connota lo statuto del figlio, corrisponde a un ben preciso momento di passaggio, allorché il matrimonio si avvia a sostituire la più antica promiscuità sessuale, che, fino ad allora, aveva caratterizzato l'intera preistoria del genere umano. Non di meno persisteva una società matriarcale, perché, tra i due genitori, era la madre a detenere una posizione di spicco, mentre il padre doveva comunque sottomettersi alla finzione della verità naturale della maternità [*scil.* la simulazione delle doglie] per conquistare la propria 'paternità', la quale, pur sempre altrimenti interdettagli, finisce inevitabilmente per coincidere, nel nostro come nel *ius Romanorum*, con una mera costruzione del diritto.

Se Johann Jakob Bachofen guardava prioritariamente alle presunte origini della distinzione tra sistema matrilineare e sistema patrilineare, Yan Thomas<sup>28</sup>, esaminando una dottrina già attestata da Cicerone, ma, di certo, molto più antica<sup>29</sup>, si limita a osservare che o si "segue il padre" o si "segue la madre": «ecco due legami che si escludono a vicenda: si nasce libero o cittadino sia di padre, sia di madre, ma mai di entrambi. Ma ecco soprat-

<sup>27</sup> Vd. Bachofen (1988), II, pp. 643 s.

<sup>28</sup> Thomas (1990), p. 148.

<sup>29</sup> Vd., *supra*, in questo Cap., ntt. 13 e 14.

tutto due modelli di legami antitetici. Il matrimonio conferiva lo statuto paterno, la nascita illegittima lo statuto materno»<sup>30</sup>.

Per esempio, lo *status* d'un *vulgo quaesitus* [concepito da non si sa chi] era determinato al momento del parto: le sole modificazioni statutarie che comportava per il figlio la biografia giuridica della madre erano quelle di cui egli soffriva o si giovava *in utero*. Il rapporto tra la madre e suo figlio era, dunque, puramente fattuale, poiché nessun legame giuridico li vincolava reciprocamente. Il figlio assumeva lo statuto della madre al momento della nascita, ma in seguito, se si guarda al diritto, le loro esistenze si divaricavano per sempre<sup>31</sup>. Lo statuto paterno, che poteva attribuirsi soltanto al bambino concepito in un *iustum matrimonium*, operava in modo radicalmente differente. Johann Jakob Bachofen osservò, a tal riguardo, che «in diritto romano il sistema materno appar<iva> come il contrario del *iustum matrimonium*»<sup>32</sup>. Pertanto, mentre la madre era riconosciuta come tale in ragione del parto, la paternità era, invece, inscritta in una verità puramente artificiale. Come si deduce dalle regole applicate ai *vulgo quaesiti*, la maternità risultava per intero assorbita dal fatto della nascita. Al contrario lo statuto paterno si agganciava al solo concepimento in *iustae nuptiae*, a un momento che, lo si è già più volte sottolineato<sup>33</sup>, si ricostruiva astrattamente grazie a una *praesumptio*.

L'errore di Bachofen, se di errore si vuole parlare, è stato quello di aver interpretato, secondo l'evoluzionismo che dominava, a quel tempo, ogni tentativo di ricostruzione della storia delle istituzioni, l'antitesi di questi due principi come il risultato del passaggio dall'uno all'altro. In realtà è all'interno di uno stesso sistema legale, e non per uno sviluppo progressivo, che il prin-

<sup>30</sup> Thomas (1990), p. 141.

<sup>31</sup> Thomas (1990), p. 148.

<sup>32</sup> Bachofen (1988), II, p. 646.

<sup>33</sup> *Supra*, in questo Cap., p. 7.

cipio paterno si articola su quello materno: nel matrimonio, la madre determina la paternità del marito<sup>34</sup>.

## 2. La lex Minicia e le riforme d'età adrianea e antonina

I nati in un matrimonio legittimo – che presuppone, per esistere, la presenza del *ius conubii* – seguivano la condizione del padre. Ma, nella quasi totalità dei casi, *Romani* e *peregrini* erano reciprocamente privi di questo irrinunciabile requisito delle *iustae nuptiae*. Una volta diffusasi, ben oltre i confini dell'*Italia*, la cittadinanza, tale disciplina finì per interferire, sempre più spesso, con la vita sociale e civile di molte comunità dell'Impero ancora estranee alla *civitas*, ponendo un ostacolo quasi insormontabile – l'assenza del *conubium* – alle nozze di due membri di una me-

<sup>34</sup> Thomas (1990), p. 151. Quale fosse la portata di questo principio emerge in modo estremamente chiaro dalla lettura di un rescritto adrianeo: D. 1.5.18 (Ulp. 27 *ad Sab.*) *Imperator Hadrianus Publicio Marcello rescripsit liberam, quae praegnas ultimo supplicio damnata est, liberum parere et solitum esse servari eam, dum partum ederet. sed si ei, quae ex iustis nuptiis concepit, aqua et igni interdictum est, civem Romanum parit et in potestate patris.* «L'imperatore Adriano ha stabilito con rescritto inviato a Publilio Marcello che una donna libera, incinta, che sia stata condannata all'estremo supplizio, partorisce un libero, e che si suole conservarla in vita finché abbia partorito. Ma se sia incorsa nell'interdizione dell'acqua e del fuoco, colei che abbia concepito in giuste nozze partorisce il figlio cittadino romano e in potestà del padre». L'*amissio civitatis*, che inerisce all'irrogazione d'una condanna capitale (*summum supplicium* e *aqua et igni interdictio*), comportava, per assenza di *conubium*, l'immediato scioglimento del matrimonio. Adriano, in tal caso, intervenne con un rescritto per impedire che trovasse applicazione il dispositivo normativo antico e che, di conseguenza, un bambino incolpevole, partorito da una madre *damnata*, nascesse, a seconda dei casi (*summum supplicium* oppure *aqua et igni interdictio*) o schiavo o straniero. Evidentemente, nella visione imperiale che ha ispirato questa deroga alle regole normative, sarebbe apparso difforme dallo spirito del secolo degli *humanissimi* sottrarre a un padre, già colpito dalla condanna di sua moglie, anche il proprio figlio. Cfr. Thomas (2023), p. 177 e nt. 79; Brescia (2019), pp. 1-12, in part. 4, ove altra bibl.

desima città, dei quali uno soltanto avesse ottenuto lo *status* di *civis Romanus*.

Per corrispondere alle esigenze d'un impero universale, fu Adriano il primo a definire, mediante senatoconsulto, la condizione dei concepiti in unioni senza *conubium*, dalle quali, per principio, non poteva venire al mondo una progenie legittima<sup>35</sup>. Una *lex Minicia*<sup>36</sup> – forse d'età anteriore alla guerra sociale<sup>37</sup> – aveva sanzionato ogni tipo di vincolo matrimoniale tra cittadini romani e stranieri, attribuendo inderogabilmente alla prole la

<sup>35</sup> Gai. *Inst.* 1.30, 1.77, 1.80, 1.81, 1.92: cfr. Astolfi (2014<sup>2</sup>), pp. 180 ss. I §§ 39 e 46 dello *Gnōmōn* dell'*Ídios Lógos* definiscono alcune regole nel caso in cui un Romano, in Egitto, avesse stretto matrimonio con individui appartenenti a uno *status civitatis* inferiore. In tal caso, dal momento che non sussisteva il *ius conubii*, non poteva considerarsi contratto alcun matrimonio (§ 39). Queste fattispecie, alla luce delle considerazioni di Gai. *Inst.* 1.78 che riferisce il contenuto di un senatoconsulto di età adrianea, concreterebbero una relazione disciplinata dalle regole del *ius gentium*: la *lex Minicia*, viceversa, avrebbe stabilito, a suo tempo, che il figlio, in una circostanza come questa, acquistasse la *condicio peregrini* (o *deterioris parentis*). I §§ 39 e 46 dello *Gnōmōn* prendono in esame proprio il caso in cui, un Romano, ignorandone lo *status*, avesse contratto nozze con un individuo di classe inferiore. Lo *Gnōmōn*, almeno in quest'occasione, appare molto più severo del senatoconsulto adrianeo così come esso è stato riferito da Gaio: Gai. *Inst.* 1.67-68, richiamando una norma definita da questo senatoconsulto, ammette il *causam erroris probare*, per consentire al peregrino, moglie o marito, e al figlio l'accesso alla *civitas Romana*. Lo *Gnōmōn* viceversa, per quanto redatto nella versione che oggi possiamo leggere al tempo Antonino Pio o di Marco Aurelio, ignora, nel caso del § 39, il senatoconsulto adrianeo, seguendo la più rigida norma definita dalla *lex Minicia*. Tuttavia il § 46 attesta che, quanto meno in alcune occasioni, determinati padri romani riuscirono a ottenere la cittadinanza per i loro figli.

<sup>36</sup> Sul regime normativo della *lex Minicia* un quadro in Busacca (2012), pp. 222 ss.; Astolfi (2014<sup>2</sup>), pp. 180 ss.

<sup>37</sup> In effetti la datazione di questo provvedimento legislativo è molto controversa. Per uno *status quaestionis* Barbati (2012), in part. pp. 40 ss. Non posso concordare con l'ipotesi di Sisani (2018), in part. p. 363, per il quale tale *lex* sarebbe databile, grosso modo, all'età augustea. Così, invero, anche Mancini (1997), pp. 36 ss. Più plausibili, malgrado i dubbi che comunque permangono, le conclusioni di García Fernández (2018), in part. pp. 381 ss.: la *lex Minicia* sarebbe stata promulgata prima della guerra sociale.

cittadinanza del *parens peregrinus* (ossia lo *status <deteriorioris> parentis*)<sup>38</sup>. Un senatoconsulto d'età adrianea stabilì, invece, che i figli nati dall'unione d'una cittadina romana con uno straniero fossero legittimi e, in quanto tali, acquistassero la condizione paterna. Perciò il principe e il Senato non abolirono la norma della *lex Minicia* (che contrastava con la «regola del diritto delle genti», per la quale, invece, il bambino avrebbe dovuto seguire, in casi come questi, la condizione della madre *civis Romana*), ma si limitarono a dichiarare la legittimità della filiazione, attenuando, in tal modo, lo spirito punitivo della legge. Il fine di questa riforma fu quello di salvaguardare la famiglia che lo straniero avesse inteso costituire unendosi con una Romana. In tal modo il principe, qualificando il figlio del *peregrinus* «figlio legittimo del padre» (*iustus patris filius*<sup>39</sup>), pose consapevolmente una 'norma sovra-nazionale', che incideva, al tempo stesso, sull'ordine giuridico romano e su quello delle altre comunità politiche dell'Impero<sup>40</sup>.

Tuttavia, se vogliamo individuare i veri intenti politici di Adriano, la sola disamina dei contenuti normativi di questo senatoconsulto non basta: occorre confrontarsi con le peculiari condizioni sociali delle province dell'Oriente romano, ove la prevalente tradizione istituzionale di matrice ellenica aveva decisamente sbarrato la strada, a differenza di quel che accadde nelle regioni occidentali, alla diffusione del *ius Latii*<sup>41</sup>. Quest'ultimo, in special modo nella Narbonense<sup>42</sup> e nella penisola iber-

<sup>38</sup> In Gai. *Inst.* 1.78 gli editori dei *Fontes iuris Romani antejustiniani*<sup>2</sup> [II *Auctores*, p. 24] integrano con il termine *<peregrini>*. Ma è altrettanto verosimile anche la congettura *<deteriorioris>*.

<sup>39</sup> Gai. *Inst.* 1.77.

<sup>40</sup> Casavola (1980), p. 211.

<sup>41</sup> L'esercizio di una magistratura (*Latium minus*) e, al più tardi fra Traiano e Adriano, il semplice ingresso nella *curia* municipale di una città dotata di *Latium maius* garantivano la naturalizzazione del notevole e dei suoi familiari: vd., per un quadro, Kremer (2006), pp. 111 ss.

<sup>42</sup> Christol (2010), pp. 177 ss., in part. 194 ss.

rica<sup>43</sup> (ma nel corso del tempo anche in altre province dell'Occidente<sup>44</sup>), accelerò, già alla fine del I secolo d.C., il ritmo di diffusione della *civitas Romana*. Il diritto latino determinava, fin dalla prima generazione, il formarsi d'un nucleo di cittadini romani, coincidente fondamentalmente con l'*élite* locale di ciascuna comunità. Al tempo d'Adriano, nelle province dell'Occidente, i gruppi egemoni, tra i quali si reclutavano i magistrati cittadini, erano stati integrati, il più delle volte, nei quadri della *civitas*. Il resto della popolazione, almeno nelle regioni più prossime, per cultura e per abitudini, all'*Italia*, aveva ottenuto il *ius Latii*, che permetteva, quanto meno, di stabilire unioni matrimoniali legittime con i *Romani*<sup>45</sup>.

Secondo gran parte degli studiosi, un latino (tale *iure Latii*), sposando una Romana, generava *cives Latini* sui quali esercitava le potestà definite dallo statuto della propria comunità. Al contrario i figli di un Romano, unitosi in *iustae nuptiae* con una Latina, nascevano legittimi, acquistavano la *civitas Romana* e ricadevano nella di lui *patria potestas*<sup>46</sup>. In questo specifico contesto, e

<sup>43</sup> Raguagli ulteriori in Kremer (2006), pp. 180 s.

<sup>44</sup> Nelle *Germaniae* e nelle province danubiane: vd. Kremer (2006), pp. 185 s., 187 ss.

<sup>45</sup> È quest'ultima, però, una conclusione molto controversa: vd., *infra*, nt. 46.

<sup>46</sup> A giudizio di Sisani (2018), pp. 370 ss., una radicale riforma, databile tra l'età postcesariana e l'età flavia, avrebbe privato del *ius conubii* con i Romani i *cives Latini*. In tal modo si sarebbero proibiti i matrimoni misti: con quali conseguenze, è facile comprenderlo. I *cives Romani* di un *municipium Latinum*, divenuti tali forza del *ius adipiscendae civitatis per magistratum* introdotto dal *ius Latii*, nonché i loro discendenti, avrebbero dovuto, per forza di cose, unirsi in matrimonio con altri cittadini romani della loro medesima comunità o di altre. Una riforma che avrebbe ostacolato, non favorito (a ben vedere), la romanizzazione delle province iberiche e, in particolare della Baetica, contribuendo anche a disgregare la coesione interna delle sue comunità cittadine. È arduo formulare, a tal riguardo, ipotesi plausibili, in primo luogo a causa dell'ampia lacuna di Gai. *Inst.* 1.79. Vd., comunque, García Fernández (2018), pp. 382 ss. Ma possiamo almeno supporre che il *conubium*, in

solo in minima parte per effetto degli interventi adrianei, i membri delle *élites* locali dell'Occidente potevano procurarsi, senza gravi inconvenienti, una discendenza legittima<sup>47</sup>.

Viceversa, nell'Oriente grecofono, esclusa generalmente l'applicabilità d'un istituto come il *ius Latii*, i neocittadini (sempre o quasi sempre aristocratici locali) non avrebbero potuto intrecciare vincoli matrimoniali con altri *polítai*, perché ivi non erano state istituite nozze conformi al diritto tra nuovi Romani o nuove Romane e loro concittadini, per esempio (e ricordo insieme *póleis* soggette a regolamento provinciale e *póleis* libere), di Atene, di Sparta, di Efeso, di Smirne o di Sardi. Si pose, perciò, un grave problema per i figli dei neo-romani concepiti in unioni con cittadini locali. Potremmo immaginare che, appartenendo in origine entrambi i coniugi alla medesima comunità<sup>48</sup>, essi potessero generare figli legittimi per il diritto greco locale. Lo sostiene chi suppone l'esistenza, in età imperiale, della cosiddetta doppia cittadinanza. A prescindere dal contenuto normativo d'ogni statuto locale<sup>49</sup> o personale, io lo escluderei. In ogni caso, per l'ordine giuridico romano, costoro, proprio perché nati in un *iniustum matrimonium*, sarebbero stati considerati «illegittimi».

Solamente in tale contesto si comprende il decisivo rilievo politico e sociale del *senatusconsultum* adrianeo, in grazia del quale sarebbe stato considerato «figlio legittimo del padre» anche chi fosse nato dal matrimonio d'un *peregrinus*, privo di *conubium*, con una *Romana*.

forza dello statuto di ciascun *municipium* latino, fosse concesso ai cittadini della medesima comunità locale: sul punto Lavan (2021), p. 109.

<sup>47</sup> Così Kremer (2006), pp. 116 s. e nt. 22.

<sup>48</sup> Quantunque in senso proprio non esista, in diritto romano, l'istituto della doppia cittadinanza, il *polítēs* greco di una qualsiasi città conservava il suo *Heimathsrecht*, ossia la facoltà e, dopo Augusto, il dovere di rivestire magistrature e sacerdozi nella sua *pólis* d'origine: *infra*, in questo Cap., nt. 57.

<sup>49</sup> Da ultimo su questo tema Costa (2021), in part. pp. 314 ss., ove ulteriori ragguagli anche bibliografici.

Ma, quando cittadino romano era l'uomo, la situazione si ingarbugliava ancor di più fin quasi a diventare drammatica. Ogni matrimonio d'un nuovo *civis* con una concittadina locale avrebbe violato una regola fondamentale del diritto romano, e i figli nati da tale unione sarebbero stati considerati illegittimi (*spurii / vulgo concepti*), nonché *peregrini*. Questi fanciulli non avrebbero potuto essere neppure adottati, perché a un Romano era interdetto prender per figlio un non Romano<sup>50</sup>, né avrebbero potuto essere onorati con un legato<sup>51</sup>, perché un *civis* poteva disporne soltanto in favore di un concittadino.

Del resto non è credibile che, quanto alla legittimità dei figli e, dunque, alle *iustae nuptiae* e all'estensione della *potestas* paterna, alle forme interne ed esterne dei testamenti, un cittadino – tale *iure originis* o per concessione viritana – dovesse, anzi potesse sottomettersi ad altre leggi che non a quella romana.

E, in effetti, nel caso delle successioni è ben noto che, per una valida istituzione d'erede o anche per l'acquisto *ab intestato*

<sup>50</sup> Tutto ciò emerge, a ben vedere, dalla stessa struttura dei negozi utilizzabili a tal riguardo: l'*adoptio* e l'*adrogatio*, nonché, in controluce, da una vicenda che conosciamo grazie a una lettera di Cicerone a Servio Sulpicio Rufo (46 a.C.): *Ad familiares* 13.49. In questa *epistula* indirizzata all'illustre giurista, a quel tempo proconsole di Acaia, Cicerone raccomanda un giovane 'quem C. Maenius Gemellus, meus cliens, cum in calamitate exilii sui Patrensis civis factus esset, Patrensiū legibus adoptavit'. Scopo della raccomandazione è 'ut eius ipsius hereditatis ius causamque (scil. Servius) tueare'. In effetti, ritornando *civis* dopo la fine dell'esilio, Gemello aveva perduto, alla luce delle regole dell'ordine giuridico romano, la cittadinanza acquisita di Patraso: di conseguenza veniva meno anche l'adozione compiuta secondo la legge di una città straniera e in persona di un giovane *peregrinus*. Possiamo dubitare che la grande abilità di Servio bastasse a venire a capo di una situazione così complessa, ma forse, a quel tempo, un Romano avrebbe potuto già ricorrere a una sorta di fedecommissario: cfr. Gai. *Inst.* 2.285 (*infra*, in questo cap., nt. 51). Quantunque egli non faccia cenno a un'ipotesi come questa, si tenga conto delle acute riflessioni di Negri (1975), in part. pp. 151 ss., sullo specifico contesto d'età tardorepubblicana e sulle origini dei fedecommissari.

<sup>51</sup> Vd. Babusiaux (2018), in part. pp. 142 ss.

dell'*hereditas* (o della *bonorum possessio*), era normalmente necessaria la *civitas*<sup>52</sup>. Il *peregrinus* non aveva capacità di divenire erede né di ricevere per legato, né, almeno a partire da Vespasiano<sup>53</sup>, di essere beneficiario d'una *hereditas fideicommissaria*:

*Gnōmōn Idiologi* § 18 τὰ λζ/ κατὰ πίστιν γεινομένας κληρονομίας ὑπὸ Ἑλλήνων \εἰς/ [[ὑπὸ]] Ῥω-μαίους ἢ ὑπὸ Ῥωμαίων \εἰς/ Ἑλληνας ὁ θεὸς Οὐεσπασιανὸς [ἀ]νέλαβεν, ἢ οἱ μέντοι τὰς πίστει ἐξομολογησάμενοι τὸ ἥμισυ [υ] εὐλήφασιν. «Le eredità fedecommissarie, lasciate sia da Greci a Romani, sia da Romani a Greci, il divo Vespasiano confiscò; tuttavia coloro che denunciarono tali fedecommissi ricevettero la metà»<sup>54</sup>.

Sicché, qualora Antonino Pio non avesse deciso altrimenti, anche il cittadino romano, determinato a lasciare i propri beni a un figlio rimasto *polítēs* greco, non avrebbe avuto modo di farlo. Lo attesta un passo di Pausania il Periegeta:

<sup>52</sup> *Pro Caecina*, 35, 102; *Tituli ex corpore Ulpiani* 22.2.

<sup>53</sup> Per un certo periodo di tempo, però, si fece senz'altro uso dei fedecommissi: e in effetti, secondo Gaio (*Inst.* 2.285), proprio in questa possibilità dovrebbe individuarsi lo scopo pratico che determinò, in origine, il ricorso a questo strumento. Gai. *Inst.* 2.285 ricorda, altresì, che un senatoconsulto promulgato per iniziativa di Adriano proibì i fedecommissi in favore dei *peregrini*: sicché anch'essi dovevano essere rivendicati dal fisco imperiale.

<sup>54</sup> Secondo Johnston (1988), pp. 35 ss., la regola posta da Vespasiano avrebbe avuto riguardo esclusivamente all'Egitto. È una spiegazione non persuasiva: mi sembra più probabile che Adriano (Gai. *Inst.* 2.285) si sia semplicemente limitato a riordinare una materia già disciplinata dai suoi predecessori. Vd. Riccobono (1950), pp. 135 ss. L'ultima parte di *Gnōmōn Idiologi* § 18 pone qualche problema, ma non rilevante ai fini della nostra discussione. Si deve presumere che, ove fossero gli stessi onorati a deferire il proprio nome, essi ricevessero metà del lascito. Cfr. *Gnōmōn Idiologi* § 27 (ὅσα Ῥωμαῖος ἐξηκονταετῆς ἄτεκνος ἀγύναιος ὦν κληρονο-μεῖ, ἀναλαμβάνεται. ἐὰν δὲ ἔχη γυναῖκα τέκνα δὲ μὴ καὶ ἑαυ-τὸν προσανγείλη, τὸ ἥμισυ αὐτῷ συνχωρεῖται «quando un Romano sessagenario, che non abbia né moglie né figli, eredita, viene confiscato. Ma se ha moglie e non ha figli ed egli stesso deferisce, gli viene concessa la metà». Vd. anche, per un confronto, D. 49.14.13pr.-1 (Paul. 7 *ad l. Iul. et Pap.*): Ruggiero (2023), pp. 177 ss.

*Descriptio Graeciae* 8.43.5 ὁ δὲ βασιλεὺς ὑπελίπετο οὗτος καὶ ἄλλο τοιόνδε ἐς μνήμην. Ὅσοις τῶν ὑπηκόων πολίταις ὑπῆρχεν εἶναι Ῥωμαίων, οἱ δὲ παῖδες ἐτέλουν σφίσις ἐς τὸ Ἑλληνικόν, τούτοις ἐλείπετο ἢ κατανεῖμαι τὰ χρήματα ἐς οὐ προσήκοντας ἢ ἐπαυξῆσαι τὸν βασιλέως πλοῦτον κατὰ νόμον δὴ τινα· Ἀντωνῖνος δὲ ἐφῆκε καὶ τούτοις διδόναι σφᾶς παισὶ τὸν κλῆρον, {ὁ} προτιμήσας φανῆναι φιλόανθρωπος ἢ ὠφέλιμος ἐς χρήματα φυλάξαι νόμον. «Ma questo imperatore lasciò anche un altro provvedimento degno di ricordo. Secondo una regola del diritto, coloro che, fra i sudditi dei Romani, avevano ottenuto la cittadinanza romana, mentre i loro figli continuavano ad appartenere alla Grecità (*tò Hellēnikón*), non potevano fare altro che assegnare i loro beni a estranei oppure incrementare le ricchezze dell'imperatore. Antonino permise anche a costoro di lasciare la loro eredità ai figli, preferendo mostrarsi benevolo nei confronti degli altri piuttosto che conservare una regola del diritto utile alle sue sostanze»<sup>55</sup>.

Il principe, che intendeva addolcire la condizione dei figli *peregrini* di padri cittadini romani, assunse le proprie decisioni, guardando in primo luogo (per quanto emerge dal testo) alle province e alle *póleis* di lingua greca<sup>56</sup>. Questo brano non solo

<sup>55</sup> Cfr. vd. Habicht (1998<sup>2</sup>), p. 124; s'allinea alle conclusioni di Christian Habicht il commento di Moggi, Osanna (2003), p. 493. Müller-Eiselt (1982), non prende in esame questa testimonianza. Vd., inoltre, Johnston (1988), p. 39, per il quale, se ho ben compreso, Antonino Pio avrebbe revocato la regola introdotta, a suo giudizio, da un' *oratio divi Hadriani* (Gai. *Inst.* 2.285), che vietava a un *peregrinus* di ricevere un fedecommesso da un cittadino romano; ma, a mio parere, è preferibile la congettura di Cherry (1990), pp. 259-260, il quale, seguendo Corbett (1930), p. 101 e nt. 4, ritiene che tale provvedimento riguardasse esclusivamente i non Romani figli di un padre romano o, addirittura (e non sottoscriverei tale asserzione), soltanto i figli di unioni miste dell'Arcadia. Fanno menzione di questo testo Scialoja (1934), p. 201 e Volterra (1991), p. 250.

<sup>56</sup> Tale congettura sembrerebbe asseverata dal termine τὸ Ἑλληνικόν. Io credo che Pausania, in tal modo, volesse riferirsi non solo agli Arcadi, ma, nel loro insieme, a tutti gli *Héllenes*: un punto di vista sensibilmente diverso in Besson (2017), pp. 212 ss., Besson (2020), pp. 340 ss., per il quale tale beneficio riguar-

conferma che, di per sé stesso, l'acquisto della cittadinanza, da parte del genitore, non muta la condizione giuridica del figlio già nato o già concepito, ma chiarisce, al tempo stesso, come quest'ultimo perdesse, alla luce dei principi del *ius civile*, ogni diritto sui beni paterni, quantunque il padre, in virtù del suo *Heimathsrecht*<sup>57</sup>, ossia del diritto a rivestire gli onori nella propria *patria*, fosse, al pari del figlio non 'naturalizzato', comunque tenuto, non diversamente da tutti gli altri *polítai* non gratificati dalla concessione della *civitas Romana*, a gerire un *munus* o legittimato a rivestire una magistratura nella sua comunità d'origine.

Si sarebbe registrato il medesimo problema anche nel caso di un figlio di un *civis Romanus* (al contempo *polítēs* greco) e d'una *polítis* della sua medesima città d'origine, che eventualmente nascesse dopo la naturalizzazione del *pater*. Costui, come quelli

derebbe esclusivamente gli abitanti di questa regione dell'Acaia. In ogni caso l'enfasi adoperata da Pausania, nel celebrare la filantropia di Antonino Pio, fornisce un indizio ulteriore sui contenuti e sulle motivazioni – largamente diffusi, possiamo presumere, nelle province grecofone d'Europa e d'Asia – della sua decisione. E, in questo come in altri casi, il periegeta, nel formulare il proprio giudizio sugli imperatori che si succedettero nell'esercizio del potere, tiene conto, in maniera preminente o addirittura esclusiva, del comportamento da loro tenuto nei confronti della Grecia: vd. Moggi (2002), in part. p. 442, Lavan (2021), pp. 117 s. e nt. 86.

<sup>57</sup> Ai nuovi *cives*, quasi sempre esponenti delle aristocrazie locali delle *póleis* d'Acaia e dell'Oriente grecofono, si soleva concedere quel che Mommsen (1888<sup>3</sup>), p. 642 definì, a suo tempo, *Heimathsrecht*. Esso non entrava mai in concorrenza con gli aspetti più rilevanti dell'ordine giuridico di Roma, ma operava esclusivamente sul piano politico locale, consentendo agli aristocratici di una comunità provinciale, integrati nella *civitas Romana*, di continuare a prender parte, a pieno titolo, alla vita politica della propria comunità. L'ordinamento romano prevaleva costantemente nel campo del diritto di famiglia e del diritto ereditario. La libertà di scelta – se così può definirsi – si manifestava, se si manifestava, soltanto in specifici contesti, quando, per esempio, occorreva tener conto (così ad Atene) di regole consuetudinarie che riservavano l'esercizio di determinati sacerdozi (in questo caso nei misteri eleusini) ai membri di certi *génē* aristocratici e non di altri.

già nati o già concepiti, non avrebbe potuto vantare alcun diritto sulla sua *hereditas*.

Di conseguenza, a meno che il nuovo *Romanus* non decidesse di lasciare, *ex testamento*, il proprio patrimonio a un *civis* estraneo al novero dei suoi parenti più prossimi, i beni di costui sarebbero stati incamerati, a titolo di *caduca*, dal *fiscus Caesaris* o dall'*Aerarium populi Romani*<sup>58</sup>.

L'imperatore concesse – lo attesta il confronto con *Gnōmōn Idiologi* § 18 e con gli ulteriori divieti che questo prontuario di regole presuppone – un beneficio precisamente definito nei suoi contorni, dal momento che, al di fuori del caso dei figli, un Greco non avrebbe potuto né ereditare, né ricevere, perfino per fedecompresso, alcunché da un Romano. Grazie allo *Gnōmōn Idiologi* conosciamo i divieti cui doveva sottostare, almeno in Egitto, un testatore prima di lasciar qualcosa, in quanto erede, legatario o fedecommissario, a chi – fosse stato perfino il proprio figlio – non appartenesse al suo medesimo γένος, vale a dire non fosse titolare del suo medesimo *status civitatis*:

*Gnōmōn Idiologi* § 35 τοὺς στρατευομένους καὶ ἀδιαθέτους τελευτῶντας ἔξὸν τέκνοι[ς] | καὶ συγγενέσι κληρονομεῖν, ὅταν τοῦ αὐτοῦ γένους

<sup>58</sup> *Tituli ex corpore Ulpiani* 28.7 *Intestati datur bonorum possessio per septem gradus: primo gradu liberis; secundo legitimis heredibus; tertio proximis cognatis; quarto familiae patroni; quinto patrono, patronae, item liberis parentibusve patroni patronaeve; sexto viro, uxori; septimo cognatis manumissoris, quibus per legem Furiam plus mille mille asses capere licet: et si nemo sit, ad quem bonorum possessio pertinere possit, aut sit quidem, sed ius suum omiserit, populo bona deferuntur ex lege Iulia caducaria* «Il possesso dei beni di chi è morto senza testamento è dato secondo sette gradi: in primo grado ai figli; in secondo agli eredi legittimi; in terzo ai cognati prossimi; in quarto alla famiglia del patrono; in quinto al patrono o alla patrona e similmente ai discendenti e ascendenti del patrono o della patrona; in sesto al marito e alla moglie; in settimo ai cognati del manomissore, ai quali è consentito dalla legge Furia di prendere più di mille assi; e se non ci sia nessuno a cui il possesso dei beni possa spettare, o se ci sia, ma non faccia valere il suo diritto, i beni vengono devoluti al popolo per la legge Giulia caducaria». Cfr., da ultimo, Besson (2017), in part. pp. 213 s.

ὥστι οἱ μετερχ[όμε]νοι. «ai soldati che muoiono anche se non abbiano fatto testamento è lecito far succedere i figli e i consanguinei, purché i successori siano dello stesso γένος».

Questa norma<sup>59</sup>, da confrontare con l'*epistula* di Adriano a Ramnius Martialis<sup>60</sup>, disciplina l'ordine di successione dei figli e

<sup>59</sup> Gai. *Inst.* 2.110 riguarda esclusivamente la successione testamentaria e, dunque, lo specifico *ius singulare* definito dal cosiddetto beneficio del *testamentum militis*: *Praeterea permissum est iis et peregrinos et Latinos instituere heredes uel iis legare; cum alioquin peregrini quidem ratione civili prohibeantur capere hereditatem legataque, Latini uero per legem Iuniam*. «Inoltre è loro (ai soldati) permesso istituire eredi anche degli stranieri e dei latini, o fare loro dei legati, quando peraltro gli stranieri non potrebbero per principio di diritto civile prendere l'eredità e i legati, e i latini non lo potrebbero per disposizione della legge Giunia». Questo passo gaiano va posto a confronto con il § 34 dello *Gnōmōn Idiologi*: τοῖς ἐν στρατείᾳ καὶ ἀπὸ στρατείας οὗσι συνκεχώρηται διατίθεσθαι | καὶ κατὰ Ῥωμαικὰς καὶ Ἑλληνικὰς διαθήκας καὶ χρῆσθαι οἷς βού-λωνται ὀνόμασι, ἕκαστον δὲ τῷ ὁμοφύλῳ καταλείπειν καὶ οἷς ἔξ[ε]στ[ι]ν. «I soldati in servizio e dopo il servizio sono stati autorizzati a testare, sotto forma di testamento romano o greco, e a impiegare le espressioni che vogliono; ciascuno può legare a persone che sono della medesima condizione della propria e che sono capaci di ricevere». Cfr. Babusiaux (2018), pp. 162 ss., in part. 171 ss. Vd., in ogni caso, Amelotti (1966), pp. 81 ss., in part. 95-98, per il quale, nel § 34, la sola menzione dei “concittadini per origine” (ὁμόφυλοι) si spiega con il fatto che il *Gnōmōn* si concentra sul problema che stava più a cuore ai soldati: lasciare ai congiunti, genitori, fratelli e figli non integrati nella *civitas Romana*, il proprio patrimonio. Diversamente dal quel che ritiene la Babusiaux, il termine γένος, in § 35, non indica la parentela di sangue, ma – come si riscontra in molti altri §§ dello *Gnōmōn* – lo *status civitatis* di ciascuno: vd. Modrzejewski (1977), pp. 520 ss., in part. 535; Jakab (2022), p. 595.

<sup>60</sup> Cfr. *Aegyptische Urkunden aus den königlichen (staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische Urkunden (BGU) I*, 140 = *Fontes iuris Romani Antejustiniani*<sup>2</sup>, *Leges* nr. 78 Ἐπί[σ]ταμαι, Ῥάμμιέ μου, τ[ο]ύτους, ο[ὐ]ς οἱ | γονεῖς αὐτῶν τῷ τῆς στρατείας ἀνεί-λα[ν]το χρόνῳ, τὴν πρὸς τὰ πατρικὰ | [ὑπάρ]χοντα πρόσοδον κεκωλύσθαι, | καὶ τ[ο]ῦτο οὐκ ἐδόκει σκληρὸν εἶ[ν]αι | [τὸ ἐν]αντίον αὐτῶν τῆς στρατιω[τι]κῆ[ς] | [διδ]αχῆς πεποιηκότων. ἦδιστα δὲ | αὐτὸς προίεμαι τὰς ἀφορμὰς δι' ὧν | τὸ αὐστηρότερον ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ | Αὐτοκρατόρων σταθὲν φιλανθρωπό-τερ[ο]ν ἐρμηνεύω. ὄνπερ τοιγαροῦν | τ[ρόπ]ον οὐκ εἰσιν νόμιμοι κληρο-λ[νό]μοι τῶν ἑαυτῶν πατέρων οἱ τῷ | [τῆς] στρατε[ί]ας χρόνῳ ἀναλ[η]μθέν-τες, ὅμως

dei parenti dei soldati. Il verbo κληρονομεῖν, che non può alludere all'*hereditas* del *ius civile*, non tragga in inganno. È probabile che l'editto provinciale, una volta accolta in epoca imperiale la clausola *de bonorum possessione ex testamento militis*, ne proponesse un'altra analoga a proposito del militare morto intestato<sup>61</sup>.

κατ[ο]χῆ[ν] ὑπαρχόντων ἐξ ἐκείνου τοῦ μέ[ρ]ους τοῦ διατάγμα-τος, οὗ καὶ τοῖς πρὸς [γ]ένους συγγενέσι ἰδίδοται, αἰτεῖσθαι δύνασθαι καὶ αὐτοὺς ἰκρίνω. ταύτην μου τὴν δωρεάν ἰ καὶ τοῖς στρατιώταις ἐμοῦ καὶ τοῖς οὐε-ἰτρανοῖς εὐγνωστόν σε ποιῆσαι δεή-ἰσει, οὐχ ἔνεκα τοῦ δοκεῖν με αὐτοῖς ἰ ἐνλογεῖν, ἀλλὰ ἵνα τούτω χρῶνται, ἰ ἐὰν ἀγνοῶσι. «Mio Ramnio, so che ai figli nati ai soldati durante il servizio militare è negato l'accesso ai beni paterni e ciò non sembra che sia una misura dura, poiché quelli hanno trasgredito la disciplina militare. Ma io con gran piacere colgo l'occasione per interpretare in modo più umano le disposizioni dei principi miei predecessori. Non essendo dunque quei figli eredi legittimi del loro padre, ordino che a essi sia permesso reclamare la *bonorum possessio* dei beni ereditari in virtù di questa parte dell'editto ove questo possesso è dato anche ai parenti di sangue (*bonorum possessio unde cognati*). Questo mio beneficio tu farai conoscere ai miei soldati veterani, non perché mi paia di aver concesso loro gran cosa, ma affinché se ne servano, se lo ignorano». Vd., da ultimo, González Roldán (2014), pp. 243 ss. e Castagnino (2015), pp. 1-9, ove altra lett.

<sup>61</sup> In § 45 opera il medesimo principio normativo: ἐὰν ἀστὸς Αἰγυπτίαν γαμ[ῆ] καὶ τελευτήσῃ ἄτ[ε]κνος, ὁ φύσκος τὰ ἰ ἐπίκτητα αὐτοῦ ἀναλαμ[βά]νει, ἐὰν δὲ τέκνα ἔχη, τὸ δίδμοιρον ἰ ἀναλαμβάνει. ἐὰν δὲ ἦν [πρ]οτετεκνω<κῶ>ς ἐξ ἄστῆς καὶ ἔχη τέκνα γ ἰ ἠ καὶ πλείονα, τούτοις χ[ω]ρεῖ καὶ τὰ ἐπίκτητα, ἐὰν δὲ δύο <τῶ> τέταρτον ἰ ἠ τὸ πέμπτον, ἐὰν δὲ ἔν [τῶ] ἡμισυ «se un cittadino sposi una Egizia e muoia senza figli, il fisco incamera i beni da lui acquisiti dopo; qualora abbia figli, confisca due terzi. Se aveva generato figli da una cittadina ed abbia tre o più figli, vanno a costoro anche i beni acquisiti; se ne ha due, va un quarto ovvero un quinto; se ne ha uno, la metà». Esso è confermato, peraltro, dal § 54: θυγατρὶ μι[ι]σσικίου Ῥωμαία γεν[ο]μ[ε]νῆ Οὔρσος οὐκ [ἐπέτρε]ψε ἰ κληρον[ο]μῆσαι τὴν μητέρα Αἰγ[υπ]τίαν οὔσαν «alla figlia di un veterano, divenuta Romana, Ursus non permise di ereditare da sua madre, che era Egizia». Ursus, da identificare probabilmente con il prefetto d'Egitto dell'84/85, stabilì che la figlia di un veterano degli *auxilia* (o della *classis*) non avrebbe potuto ereditare alcunché dalla madre rimasta nella condizione di Egizia, appunto perché si trattava di persone appartenenti a differenti γένη e, in quanto tali, prive d'ogni reciproco diritto ereditario.

Che il lemma γένος, nello *Gnōmōn Idiologi*, indichi lo *status civitatis* di ciascuno, lo si evince anche dal fatto che tale pron-tuario, nel disciplinare i matrimoni tra persone appartenenti a differenti ordini, applica inderogabilmente il medesimo principio introdotto, a suo tempo, dalla *lex Minicia*. I nati da queste unioni seguivano sempre, eccettuata l'ipotesi di un giustificabile errore, la *condicio deterioris parentis*:

*Gnōmōn Idiologi* § 39 Ῥωμαίου ἢ Ῥωμαίας κατ' ἄγνοιαν συνελθόντων {ἢ ἀστοῖς}7 Αἰγυπτίους | τὰ τέκνα <τῶ> ἤττονι γένει ἀκολουθεῖ «se un Romano o una Romana si uniscono per ignoranza con *astoi* o con Egizi, i figli seguono la condizione peggiore».

*Gnōmōn Idiologi* § 46 Ῥωμαίους καὶ ἀστοῖς κατ' ἄγνοιαν Αἰγυπ[τί]αις συνελθοῦσι συνεχω-|ρήθη μετὰ τοῦ ἀνευθύ[ου]ς εἶναι καὶ τ[ὰ] τέκνα τῶ πατρικῶ γένει ἀκολουθεῖ «ai Romani e agli *astoi*, che per errore si fossero uniti con Egizi, fu concesso di essere esenti da responsabilità e i figli seguono la condizione paterna.

*Gnōmōn Idiologi* § 57 Παραῖτον[ίω]ν τῶν συνερχομέν[ω]ν γυναιξίν ἄλλοφύλοις ἢ | Αἰ[γ]υπτία[ις] τὰ τέκνα τῶ ἤττονι [γέ]νε[ι] ἀκολουθε[ῖ] «dei Paretonii, che si uniscono con donne straniere o con Egizie, i figli seguono la condizione peggiore».

Pertanto il termine γένος, nella composita realtà sociale e istituzionale dell'Egitto romano, indica, senza alcun dubbio, lo *status*<sup>62</sup> di ciascuno dei suoi abitanti<sup>63</sup>. Gli esempi finora addotti e,

<sup>62</sup> Vale a dire – almeno nel caso dei Romani, degli Alessandrini e degli *astoi* – lo *status civitatis* di ciascuno. In particolar modo la disposizione del § 46 riprende il contenuto di un senatoconsulto adrianeo che rese meno rigida l'applicazione della *lex Minicia*: vd. Bagnall (1993), pp. 25-28. In questo contesto γένος rappresenta, appunto, un termine più generico, capace, in quanto tale, di indicare anche la peculiare condizione degli Egizi e degli altri abitanti di questa provincia certamente non ascrivibili a una specifica *politeia*: a tal riguardo rinvio al fondamentale studio di Méléze Modrzejewski (1989 = 1990), pp. 241-280. Vd. anche Méléze Modrzejewski (1983 = 1993), pp. 241-268, in part. 267.

<sup>63</sup> È il medesimo significato che si riscontra anche in Ios. *Contra Apionem* 2.28-29 (...) Καὶ τί γε δεῖ θαυμάζειν, εἰ περὶ τῶν ἡμετέρων ψεύδεται προγόνων

in particolare, il provvedimento antoniniano riferito nella *Periegesi* di Pausania attestano che alla gran parte almeno dei nuovi *cives* non si permetteva di far uso del diritto della propria comunità d'origine per stringere un'unione matrimoniale riconosciuta anche dall'ordine giuridico romano o per lasciare il proprio patrimonio a un successore estraneo al novero dei Romani. E tutto ciò dà l'esatta misura dello strategico rilievo del *ius conubii* e, di conseguenza, delle *iustae nuptiae* nei complessi processi di riproduzione sociale d'età imperiale.

### 3. L'origo

L'ordine che sovrintende al concepimento di figli legittimi in *iustae nuptiae* è, come si è visto, politico ancor prima che sociale, familiare e patrimoniale. Ed esso, in effetti, governa, al contempo, la trasmissione della cittadinanza romana e della cosiddetta cittadinanza locale (o municipale), contrassegnata tecnicamente, in età imperiale, dal termine *origo*<sup>64</sup>.

λέγων αὐτοὺς εἶναι τὸ γένος Αἰγυπτίους; [29] αὐτὸς γὰρ περὶ αὐτοῦ τοῦναντίον ἐψεύδετο καὶ γεγενημένος ἐν Ὀάσει τῆς Αἰγύπτου πάντων Αἰγυπτίων πρῶτος ὢν, ὡς ἂν εἴποι τις, τὴν μὲν ἀληθῆ πατρίδα καὶ τὸ γένος ἐξωμόσατο, Ἀλεξανδρεὺς δὲ εἶναι καταψευδόμενος ὁμολογεῖ τὴν μοχθηρίαν τοῦ γένους. «(...) Perché meravigliarsi, d'altronde, se mente a proposito dei nostri antenati e dice che sono d'origine egiziana. Mente, infatti, anche su sé stesso, ma in un senso inverso: nato nell'Oasi d'Egitto, Egiziano tra gli Egiziani – si potrebbe dire – ha rinnegato la sua vera patria e il suo genere, e quando mente fingendosi Alessandrino, riconosce la indegnità del suo genere».

<sup>64</sup> Thomas (1996), pp. 55 ss. Un quadro anche in Lovisi (2003), pp. 9-20, in part. 19. Da consultare, per altri aspetti di quest'istituto (*in primis* quelli inerenti ai suoi frequenti impieghi nel quadro dell'amministrazione imperiale dell'età del principato e del tardoantico), Nörr (1963), pp. 525 ss.; Nörr (1965), pp. 433 ss. Ulteriori rilievi in Baccari (2011<sup>2</sup>), pp. 79 ss. Su questi temi occorre tener sempre presente il piccolo capolavoro di Dupont (2011), pp. 14 ss., 52 ss., che segue, quanto alla nozione di *origo*, l'itinerario tracciato da Yan Thomas. Vd. anche Fournier (2012), pp. 79 ss., in part. 98 e Besson (2020), pp. 294 ss. Si vd. comunque, von Savigny (1849), pp. 50 ss., in part. 86-89.

Quest'istituto fu senza dubbio perfezionato nel corso del secolare processo di municipalizzazione dell'*Italia*, quantunque il lemma che lo connota appaia soltanto negli anni di Nerva e Traiano<sup>65</sup>. Tra il 90 e l'89 a.C., durante il *bellum Marsicum*, con la legge *Iulia* del 90<sup>66</sup> e con la *Plautia Papiria* dell'89 a.C.<sup>67</sup> furono integrati nella *civitas Romana* i *Latini* e gli alleati italici. Non di meno – e lo attesta, in primo luogo, la vicenda processuale del poeta Archia<sup>68</sup> – il domicilio, il cui acquisto (al pari del suo mutamento) è un semplice fatto<sup>69</sup>, non bastava: occorre, in effetti, essere membri, ossia cittadini, di una comunità latina o italica o di una *pólis* alleata, come Neapolis o Eraclea:

Cic. *Pro Archia* 4.7 Si qui foederatis civitatibus ascripti fuissent; si tum, cum lex ferebatur, in Italia domicilium habuissent; et si sexaginta diebus apud praetorem essent professi. «Coloro che fossero stati iscritti tra i cittadini delle città federate, che avessero avuto domicilio in Italia al momento dell'approvazione della legge, e che entro sessanta giorni si fossero fatti registrare presso il pretore <nei registri>»<sup>70</sup>.

A quanto sembra, la *lex Plautia Papiria* accordò la cittadinanza anche agli stranieri registrati quali “cittadini d'onore” (*ascripti*) in una delle comunità federate che o non avessero preso le armi o per tempo le avessero deposte. Essi, tuttavia, dovevano aver stabilito il proprio domicilio in *Italia* e rendere,

<sup>65</sup> *Origo*: cfr. D. 50.1.9 (Ner. 3 *membr.*): *infra*, in questo Cap., p. 32.

<sup>66</sup> Luraschi (1979), pp. 141 ss.; Mouritsen (1998), pp. 153 ss.; Carlà-Uhink (2017), pp. 371 s.

<sup>67</sup> Un quadro, con ulteriori ragguagli, in Lucrezi (1997), pp. 19 ss., in part. 35 ss.

<sup>68</sup> Aulo Licinio Archia: i suoi epigrammi sono stati raccolti a cura di Beschi (2011).

<sup>69</sup> Licandro (2004), pp. 173 ss. e, soprattutto, Gagliardi (2006), in part. pp. 330 ss.; ma vd., comunque, Thomas (1996), pp. 23 ss.

<sup>70</sup> Cfr., inoltre, Schol. Bob. p. 175 Stangl, l. 6-9.

entro sessanta giorni dall'approvazione del provvedimento, una dichiarazione innanzi al pretore a Roma<sup>71</sup>. La clausola riferita dall'Arpinate prendeva in esame, verosimilmente, il caso della residenza fissata dallo straniero al di fuori del territorio della comunità che lo annoverava tra quanti oggi ricompenderemmo tra i cittadini onorari. La legge esigeva, ciò nonostante, che essi l'avessero quanto meno stabilito all'interno dei confini giuridici dell'*Italia*<sup>72</sup>. Una volta assolta tale condizione, questi individui, relativamente numerosi nelle *póleis* magnogreche, erano ammessi a pronunciare una *professio* a Roma. Il *caput* della *lex Plautia Papiria* tramandato dalla *Pro Archia* di Cicerone si occupa, dunque, di un problema piuttosto marginale: quello degli iscritti a titolo onorario nelle *tabulae* delle *civitates foederatae* cui era stata accordata la cittadinanza.

Non di meno esso chiarisce che chi – a qualsiasi titolo, come effettivo o come “onorario” – fosse annoverato nel registro dei cittadini di una comunità straniera eretta a *municipium*, doveva, per ciò stesso, reputarsi *civis Romanus*.

Secondo Giorgio Luraschi<sup>73</sup>, le *leges Iulia* e *Plautia Papiria* prevedevano certamente, oltre a quello riferito da Cicerone, *capita* ulteriori, che accordarono la cittadinanza romana a quanti fossero membri effettivi (e non “onorari”) di una delle città federate italiche e vi risiedessero. L'incorporazione dei nuovi cittadini per comunità intere presupponeva un legame esclusivo e indisponibile con il luogo, il *municipium* – erede, a sua volta, di una *civitas* un tempo *foederata* – del quale ciascuno conservava la propria condizione di cittadino e, nel nuovo ordine definito dalle *leges Iulia* e *Plautia Papiria*, di *municeps*, trasmettendola identica, insieme con la qualità di Romano, alle generazioni successive.

<sup>71</sup> Thomas (1996), pp. 103 ss., in part. 110 ss.

<sup>72</sup> Carlà-Uhink (2017), pp. 189 ss. (ove bibl.).

<sup>73</sup> Luraschi (1979), p. 142; Luraschi (1978), pp. 344-346. In dettaglio Barbati (2012), pp. 1 ss., ove bibl.

Perciò la municipalizzazione della nostra penisola, tanto più dopo la fine della cosiddetta guerra sociale, si compì alla luce del principio delle due patrie. Roma, la *communis patria*, comprendeva in sé quella naturale (secondo la nascita), che Cicerone, in un passo molto noto del *De legibus*, definiva *germana*, da *germen*, ossia dal germoglio, dalla gemma che spunta dal ramo (*quasi eodem germine profectus*)<sup>74</sup>. Il *pathos*, che pervade quest'opera redatta nel 52 a.C., non deve occultare la concreta vicenda istituzionale cui essa allude e, di conseguenza, la dimensione propriamente giuridica<sup>75</sup> delle riflessioni che qui essa propone. A ben vedere, nella formula *Roma communis patria* congegnata dall'Arpinate, si dispiegava per intero il dispositivo che aveva presieduto a quel complesso processo storico culminato nell'integrazione nella *civitas*, delle comunità un tempo federate e dei loro cittadini. A partire da questo momento la *loci patria*, l'*origo* come si dirà comunemente in età imperiale, di ciascun *civis* romano dei *municipia* coincide con la comunità politica cui apparteneva il primo dei suoi antenati in linea maschile, allorché essa fu incorporata nei quadri della cittadinanza.

Il *De legibus* ciceroniano, meglio di altre testimonianze, illumina la disciplina della trasmissione della cittadinanza locale. Il testo chiarisce, sul piano strettamente giuridico, quali fossero i rapporti tra *civitas Romana* (*iuris patria*) e cittadinanza municipale (*loci patria*):

Cic. *De legibus* 2.5 ATTICUS. Equidem me cognosse admodum gaudeo. Sed illud tamen quale est, quod paulo ante dixisti, hunc locum, id est, ut ego te accipio dicere, Arpinum, germanam patriam esse vestram? Numquid duas habetis patrias? an est una illa patria

<sup>74</sup> Forcellini (1828), I., p. 832. Cfr. Corn. Nep. *Cimon* 1; Cic. *Pro Milone* 27.

<sup>75</sup> Non condivido, pertanto, quel che, a tal riguardo, ha scritto Corbo (2013), pp. 112 ss. Compiuta messa a punto del problema inerente ai rapporti tra *communis patria* e patria locale in Demougin (2012), pp. 99 ss.

communis? nisi forte sapienti illi Catoni fuit patria non Roma, sed Tusculum. MARCUS. Ego mehercule et illi et omnibus municipibus duas esse censeo patrias, unam naturae, alteram civitatis; ut ille Cato, quom esset Tusculi natus, in populi Romani civitatem susceptus est; ita, quom ortu Tusculanus esset, civitate Romanus, habuit alteram loci patriam, alteram iuris; ut vestri Attici, prius quam Theseus eos demigrare ex agris et in astu, quod appellatur, omnis se conferre iussit, et sui erant iidem et Attici, sic nos et eam patriam ducimus, ubi nati, et illam, a qua excepti sumus. Sed necesse est caritate eam praestare, † qua rei publicae nomen universae civitatis est; pro qua mori et cui nos totos dedere et in qua nostra omnia ponere et quasi consecrare debemus; dulcis autem non multo secus est ea, quae genuit, quam illa, quae excepit. Itaque ego hanc meam esse patriam prorsus numquam negabo, dum illa sit maior, haec in ea contineatur --- habet civitatis et unam illam civitatem putat. «Attico. E io sono ben contento di averne (*scil.* di Arpino) fatto la conoscenza. Ma come sta tuttavia il fatto, cui hai accennato poco fa, cioè che questo luogo, Arpino, sarebbe la vostra naturale (*germana*) patria? Forse che ne avete due di patrie? O quella sola è la patria comune? A meno che a quel saggio Catone sia stata patria non Roma, ma Tusculo. Marco. Per Ercole, io penso che tanto egli come tutti i *municipes* abbiano due patrie, una quella naturale, l'altra quella della cittadinanza (*alteram civitatis*); e come quel Catone, nato a Tusculo, fu assunto nella cittadinanza romana; così, essendo Tuscolano di nascita, e Romano per diritto di cittadinanza (*civitate*), ebbe l'una come patria naturale, l'altra di diritto; come i vostri Attici, prima che Teseo li costringesse a emigrare dal contado e a riunirsi tutti in quella che si chiama città (*ásty*), erano contemporaneamente e ciascuno del proprio borgo e anche Attici, così noi consideriamo patria e quella in cui siamo nati, e <quella da cui> fummo <accolti>. Ma è necessario amare specialmente quella in grazia della quale il nome della *res publica* è comune a tutti i cittadini; per la quale dobbiamo morire e alla quale dedicarci interamente e in cui porre tutti i nostri interessi e quasi consacrarveli; ma quella che ci ha generato è poi dolce in grado non molto diverso di quella che ci ha accolto. Perciò io mai negherò essere questa appunto la mia patria, pur essendo maggiore di essa quell'altra, e

questa sia compresa in quell'altra <dalla quale ciascun *municeps*> riceve il diritto di una seconda cittadinanza e che considera l'unica patria».

Cicerone utilizza la locuzione *patria – terra dei patres* – e distingue così la *patria* per nascita (*natura*), che è quindi l'origine (*ortu*) ereditaria e singolare, e la *iuris patria* (*civitate*). L'impiego del termine *natura*, nel *De legibus*, allude senz'altro all'istituto della filiazione legittima. E in tal modo, sia pur implicitamente, l'Arpinate sottolinea che, mediante il concepimento in *iustae nuptiae*, il *filius* acquista il medesimo *status* e, dunque, la medesima cittadinanza locale del proprio *parens*<sup>76</sup>.

Di conseguenza, in *Italia*, dopo la guerra sociale la cittadinanza romana – a esclusione, è ovvio, di quella dei *cives Romani domo Roma* (volendo adoperare una formula più recente) – si comunicò costantemente attraverso una cittadinanza municipale, ossia attraverso un dispositivo coincidente con un istituto definito *origo* dai giuristi d'età imperiale, che riproduceva a sua volta – come abbiamo appurato – il medesimo meccanismo della filiazione civica incentrato sulla *patria potestas*.

L'*origo*, al pari della *patria*, è, conformandosi alla lingua tecnica del diritto d'età imperiale, la città locale alla quale ciascuno è giuridicamente vincolato indipendentemente dal fatto di essere nato in un altro luogo<sup>77</sup>. *Cives origo ... incolas vero domicilium facit*<sup>78</sup>: L'ordine giuridico romano pone *origo* e *domicilium* in reciproca antitesi. Nella maggior parte dei casi, gli abitanti dell'Impero risiedevano nella propria città, sicché l'una, quasi sempre, finiva per coincidere con l'altro. Ma il diritto considerava il *domicilium*, facendo astrazione da ogni legame civico. L'*origo*,

<sup>76</sup> *Supra*, in questo Cap., p. 5.

<sup>77</sup> Thomas (1996), p. 102; Dupont (2011), pp. 14-16. Altra bibl. in Licandro (2019), pp. 51-111, in part. 87 ss.

<sup>78</sup> C. 10.40.7 pr. (Impp. Diocl. et Maxim. AA. et Caesares).

viceversa, sussisteva anche quando taluno avesse lasciato la propria per stabilirsi in un'altra città. In fin dei conti il vincolo dell'*origo* è concepibile all'infuori di qualsiasi presenza reale. Perciò gli abitanti dell'Impero romano restavano indissolubilmente legati alla loro *origo*<sup>79</sup>. È una regola formulata con enfasi dall'autore dei *libri opinionum*<sup>80</sup>, in nome dell'immutabile verità della natura:

D. 50.1.6 pr.-1 (Ulp. 2. *opin.*) Adsumptio originis, quae non est, veritatem naturae non peremit: errore enim veritas originis non amittitur nec mendacio dicentis se esse, unde non sit, deponitur: neque recusando quis patriam, ex qua oriundus est, neque mentiendo de ea, quam non habet, veritatem mutare potest. Filius civitatem, ex qua pater eius naturalem originem ducit, non domicilium sequitur<sup>81</sup>.

L'assunzione di un'*origo* che non è *vera* non pone nel nulla la verità della natura: non si perde la *veritas originis* in conseguenza di un errore; non si perde per effetto di una dichiarazione mendace di colui il quale dichiara di essere del luogo di cui non è; né taluno può mutare la verità rinnegando la *patria* della quale è *oriundus*, né mentendo acquistare quella che non ha. Il figlio segue non il domicilio, ma la cittadinanza della comunità dalla quale suo padre trae l'*origo* naturale.

Proprio perché si tratta di un dispositivo giuridico che si iscrive nel quadro del diritto della filiazione, per l'autore dei *libri opinionum*, l'*origo* propone i medesimi caratteri individuati da Cicerone nel *De legibus*. Il legame municipale o civico, pur riconnesso alla nascita, è determinato innanzi tutto dall'ascendenza. Il luogo della nascita non rientra, in alcun modo, in questa definizione, dal momento che il regime dell'*origo* non risponde

<sup>79</sup> Thomas (1996), pp. 61 ss.

<sup>80</sup> *Infra*, in questo Cap., p. 51 e nt. 142.

<sup>81</sup> La traduzione italiana coincide con la parafrasi che propongo nel testo.

alla domanda *ubi*, ma alla domanda *unde*<sup>82</sup>. L'indisponibilità e l'imprescrittibilità non riguardano la città natale, ma quella trasmessa dai padri e da loro ereditata. Pertanto, in nulla si deroga rispetto al diritto comune della filiazione. E, in effetti, l'unicità della *patria* o dell'*origo*, che si acquista per nascita, dipende, come osservò a suo tempo Theodor Mommsen<sup>83</sup>, da un concetto logico: così come è unica la paternità di un individuo, del pari univoco deve essere anche il suo rapporto giuridico di appartenenza con la comunità della quale il suo *parens* era *municeps*: e ciò, a ben vedere, equivale a dire che il suo diritto di cittadinanza locale deve essere personale ed ereditario<sup>84</sup>.

L'*origo* conserva la sua natura di legame transgenerazionale e permanente. Secondo questo sistema, ciascuno appartiene alla *civitas* di cui suo padre è stato a sua volta cittadino. E in tal modo, senza ammettere alcuna soluzione di continuità, il diritto, se non abolisce il tempo, giunge, però, a immobilizzarlo<sup>85</sup>. Persino nelle dichiarazioni di nascita, il luogo non compare mai: ciò sta a indicare, per quanto strana possa apparirci tale circostanza, che esso risultava, agli occhi dei Romani, del tutto irrilevante. Ai fini del censimento, a contare era esclusivamente l'*origo*<sup>86</sup>.

<sup>82</sup> Thomas (1996), pp. 65 s.

<sup>83</sup> Mommsen (1888<sup>3</sup>), pp. 47, 800 s.; Mommsen (1907), pp. 416 s.; Mommsen (1910), p. 188.

<sup>84</sup> Ciò emerge in controtela anche dal confronto con D. 50.1.27pr. (Ulp. 2 *ad ed.*), ove si prende in esame l'ipotesi del liberto che abbia due *patroni*: in tal caso il manomesso sarà *municeps* di entrambe le città dei suoi ex padroni. Cfr., inoltre, il cosiddetto rescritto di Vardacate, databile probabilmente al regno di Nerva (*Supplementa Italica. Nuova serie*, Roma 1996, 13.V, 1; *Année Épigraphique* 1947, 44, 1949, 24, 1981, 390, 2000, 586): a tal riguardo vd. Laffi (2007), in part. pp. 90 s.

<sup>85</sup> D. 50.1.6.1 (Ulp. 2 *opin.*); C. 5.32.1 (a. 215); C. 10.39.3 (Imp. Phil. A. Aurelio); *Corpus inscriptionum Latinarum* 13.7335; C. 10.32.36 (a. 383); D. 50.1.17.9 (Pap. 1 *resp.*).

<sup>86</sup> De Ruggiero (1921), pp. 35 s. Vd. anche Tert. *Ad Nationes* 1.12.12 e Tert. *De praescriptione haereticorum* 20.23: *infra*, in questo Cap., p. 45 e nt. 126.

Il «diritto d'origine» e, dunque, lo stesso acquisto della cittadinanza per nascita coincidono perciò – se si considerano i meccanismi preposti al loro disciplinamento – con la filiazione. Di conseguenza mentre i *fili* concepiti in *iustae nuptiae* seguivano l'*origo* del padre, quelli nati al di fuori del matrimonio assumevano come propria l'*origo* della madre al momento del parto. Si tratta, senza dubbio, di una banalità. Ma, come osserva Yan Thomas, la «complessità di questa struttura comincia a svelarsi quando si reperisce la differenza che separa le specifiche temporalità delle due branche della filiazione civica: il principio paterno e il principio materno»<sup>87</sup>.

Theodor Mommsen<sup>88</sup> ascrive a un plebiscito del 189 a.C.<sup>89</sup> il riconoscimento del diritto all'*ingenuitas* agli illegittimi nati da madre libera. A partire da questo momento essi sarebbero stati nettamente distinti dagli schiavi affrancati<sup>90</sup>. Non più tardi, quindi, del decennio successivo alla fine della guerra annibalica, la cittadinanza fu normalmente tramessa anche al di fuori del matrimonio, attraverso madri nubili o concubine. A spiegarci i meccanismi di funzionamento dell'*origo* materna è un testo di Nerazio, secondo il quale la madre forniva interamente la prima origine, la *prima origo*:

D. 50.1.9 (3 *membr.*) eius, qui iustum patrem non habet, prima origo a matre eoque die, quo ex ea editus est, numerari debet<sup>91</sup>.

Chi non ha un padre legittimo trae dalla madre la prima origine, e quest'origine deve essere calcolata dal giorno in cui egli è stato messo al mondo<sup>92</sup>. Confrontato con un frammento ulpia-

<sup>87</sup> Thomas (1990), pp. 141 s.

<sup>88</sup> Il *plebiscitum Terentianum*: Mommsen (1888<sup>3</sup>), pp. 72 s.

<sup>89</sup> Beltrami (1998), pp. 84 ss.

<sup>90</sup> Beltrami (1998), p. 102 e nt. 352.

<sup>91</sup> La traduzione italiana coincide con la parafrasi che propongo nel testo.

<sup>92</sup> Cfr. Nörr (1963), p. 529. Ulteriori rilievi in Castagnetti (2021), pp. 201-205, ove ampia analisi della letteratura.

neo (D. 50.16.195.5 [46 *ad ed.*] *Mulier autem familiae suae et caput et finis est*), secondo il quale «la donna è il principio e la fine della propria famiglia», le parole del giurista traiano aiutano a comprendere in che cosa la trasmissione femminile non è, in senso proprio, una trasmissione d'origine. Ciò che proviene dalla donna non si inserisce, non può mai inserirsi, nella successione del tempo. Mentre l'*origo* paterna rappresenta soltanto un anello di una catena genealogica che riconnette, senza cesure, il presente al passato e, virtualmente, anche al futuro, quella materna, proprio perché le *mulieres* – quantunque *sui iuris* – sono prive per statuto della *patria potestas*, costituisce sempre un principio in assoluto, ossia, al più, il punto di partenza di un nuovo inizio che, come parrebbe dirci Nerazio, coincide con il giorno stesso del parto<sup>93</sup>. Se assumiamo come metafora l'immagine della catena (della catena genealogica), dovremmo rilevare che la donna, diversamente dall'uomo, non può mai divenirne un anello: in altre parole il 'diritto materno' non interferisce in alcun modo con il sistema perfettamente aggiuntivo della *patria potestas*<sup>94</sup>. Se

<sup>93</sup> Sbaglia, pertanto, Pomata (1994), in part. pp. 310 ss. (314), quando sostiene che il legame di consanguineità può derivare solo dal padre a causa della cruciale differenza fra sangue paterno e materno. Il sangue del padre può generare, quello della madre no, perché non può trasformarsi in seme perfetto. Ma, a ben vedere, non è mai una mera questione di sangue, ma sempre e soltanto di potere e di diritto. Se è vero che il rapporto di *consanguinitas* tra fratelli, tutti concepiti in *iustae nuptiae*, non viene meno in caso di emancipazione (Maganzani [2016], pp. 99 ss., in part. 113; Maganzani [2019], pp. 60-84, in part. 72 s.), è altrettanto vero, come emerge da Coll. 16.6 (Ulp. 2 *inst.*) e da D. 38.16.1.11 (Ulp. 12 *ad Sab.*), che esso si costituisce a seguito di arrogazione, adozione e *conventio in manum*: vd. Marotta (2021a), pp. 254 s. Inoltre, se si presta attenzione ai dati che emergono dalle fonti, si constata come il legame naturale (la *natura*), posto a fondamento della *consanguinitas*, vada pur sempre identificato con due istituti del diritto, ossia, nell'ordine, con il concepimento in *iustae nuptiae* e con la presunzione di paternità. Mi pare rilevante anche D. 38.10.5 (Paul. 6 *ad Plaut.*), secondo il quale l'adottato deve ritenersi fratello del figlio naturale defunto prima dell'*adoptio*.

<sup>94</sup> Thomas (1990), pp. 151 ss.

l'*origo* paterna – che presuppone in chi la trasmette, al momento del concepimento, o nel di lui *pater* l'esercizio della potestà – si disloca lungo una linea retta destinata, almeno virtualmente, a prolungarsi all'infinito, una donna *sui iuris* appare assolutamente incapace di trasmettere alcunché: la *mulier* è, volendo recuperare la stessa immagine di Ulpiano (D. 50.16.195.5 [46 *ad ed.*]), soltanto un segmento a sé stante, che, con lei, ha inizio e fine<sup>95</sup>. Per esprimersi mediante differenti parole, qui si rinviene la vera ragione per la quale il rapporto tra madre e figlio è sempre, in diritto romano, puramente fattuale.

L'autore delle *opiniones* attribuite a Ulpiano sottolinea che è impossibile appropriarsi d'una *origo* differente dalla propria, perché non si può sovvertire la *naturae veritas*<sup>96</sup>. Pertanto, non la si può perdere per errore o rinnegarla falsamente al fine di eleggerne un'altra.

Tali postulati autorizzano, sul piano teorico, a procedere a ritroso indefinitamente nella ricerca dell'*origo*. E, in effetti, né la giurisprudenza romana, né, nel corso del III secolo, la legislazione imperiale hanno indicato, a quanto pare, il numero di gradi d'ascendenza necessari per determinarla.

#### 4. *La norma e le prassi*

Potremmo, tutt'al più, chiederci come operasse nella pratica il congegno, in forza del quale il figlio assumeva la propria *origo* dalla città da cui il padre traeva la sua: e così di seguito senza mai una soluzione di continuità. Forse il tempo trascorso doveva

<sup>95</sup> Cfr. D. 38.16.13 (Gai. *ad l. Iul. et Pap.*). A tal proposito (D. 50.16.195.5) osserva Peppe (2016), p. 93, «in qualche rara fonte giuridica (D. 27.10.4 [Ulp. 38 *ad Sab.*]) ed extra giuridica (Sen. *De beneficiis* 3.11.1-2) ricorre *potestas* in ordine alla *mater*, ma se ne può comunque escludere l'uso tecnico-giuridico».

<sup>96</sup> *Infra*, in questo Cap., p. 54.

bastare – al più qualche generazione – per fissare un lignaggio in un certo luogo. L'usurpazione della cittadinanza locale era – occorre presumere – un fenomeno ricorrente, come emerge – a tacer d'altro – dalla *tabula Clesiana*<sup>97</sup> d'età giulio-claudia. Nei

<sup>97</sup> *Fontes iuris Romani antejustiniani* I n. 71 ll. 23-36 *quod ad condicionem Anaunorum et Tulliassium et Sindunorum pertinet quorum partem delator adtributam Tridentinis partem ne adtributam quidem arguisse dicitur / tam et si animadverto non nimium firmam id genus hominum habere civitatis Romanae originem tamen cum longa / usurpatione in possessionem eius fuisse dicatur et ita permixtum cum Tridentinis ut diduci ab i(i)s sine gravi splendi(di) municipi(i) / iniuria non possit patior eos in eo iure in quo esse se existima/verunt permanere beneficio meo eo quidem libentius quod / pleri{s}que ex eo genere hominum etiam militare in praetorio / meo dicuntur quidam vero ordines quoque duxisse / non nulli <a=CO>llecti in decurias Romae res iudicare / quod beneficium i(i)s ita tribuo ut quaecumque tanquam / cives Romani gesserunt egeruntque aut inter se aut cum / Tridentinis alisve rata{m} esse iubea<m=T> nominaque ea / quae habuerunt antea tanquam cives Romani ita habere i(i)s permittam. «... per quanto riguarda invece la condizione politica degli *Anauni*, dei *Tulliassi* e dei *Sinduni*, dei quali si dice il delatore abbia provato che parte era *adtributa* ai *Tridentini*, parte neppure *adtributa*, per quanto io sia consapevole che questa stirpe di uomini non ha un'origine abbastanza sicura della cittadinanza romana, tuttavia, poiché si dice che ne sia stata in possesso per lunga usurpazione e sia così profondamente unita coi *Tridentini*, che non si potrebbe separare da loro senza grave danno allo splendido municipio, permetto che per mio beneficio essi rimangano in quel diritto nel quale credettero di essere tanto più volentieri in quanto si dice che parecchi di quella stirpe militano perfino nel mio pretorio, alcuni hanno avuto il grado di ufficiale, taluni, ascritti alle decurie, esercitano a Roma la funzione di giudice. Questo beneficio accordo loro in maniera tale che quanto trattarono o fecero come (se fossero) cittadini romani o fra di loro o coi *Tridentini* o con altri ordini sia riconosciuto come legale e permetto loro di conservare quei nomi che ebbero prima come cittadini romani». Vd. adesso un editto di Adriano del 119 (Eck, Pangerl, Weiss [2012], pp. 241 ss.; Eck, Pangerl Weiss [2014], pp. 266 ss.; Eck [2013], pp. 39 ss.; Weber [2011/2012], in part. pp. 213 ss.), che riconosce (o conferma) la cittadinanza romana a un certo numero di pretoriani e, allo stesso tempo, convalida, con effetto retroattivo, tutti gli atti giuridici da loro eventualmente posti in essere, come se a compierli fossero stati cittadini romani (*legitimi cives Romani*): Marotta (2018), in part. pp. 220 ss.; Castagnino (2022), pp. 129 ss. e nt. 180, ove ampia bibl.*

fatti, il meccanismo dell'*origo* risultava – doveva risultare – assai meno rigoroso di quanto, in linea di principio, avrebbe dovuto essere in base alla logica del suo funzionamento. Ciò che però colpisce in questo dispositivo – e avremo modo di verificarlo nell'esame di una questione non giuridica ma teologica<sup>98</sup> – è la sua rigidità teorica. Esso, a prima vista, non comportava altre aperture che la frode o la tolleranza. Inoltre, a quanto pare, non si è mai esplicitamente affrontato, in sede normativa o nel dibattito giurisprudenziale, il problema principale, decisivo sul piano pratico, del grado di ascendenza necessario per determinare la propria *origo*<sup>99</sup>. In effetti, possiamo solo presumere, sulla base di una scarna documentazione papirologica e di un'incerta testimonianza forse ascrivibile a Dione Crisostomo oppure a un suo più tardo editore<sup>100</sup>, che nelle prassi amministrative si guardasse alla terza generazione come al limite estremo oltre il quale non si doveva risalire nella ricerca dell'*origo* di ciascuno. È un problema, quest'ultimo, già percepito, nella sua effettiva grandezza, da Aristotele<sup>101</sup>.

<sup>98</sup> *Infra*, in questo Cap., p. 50.

<sup>99</sup> Thomas (1996), pp. 68 ss.

<sup>100</sup> *Infra*, p., in questo Cap., 39.

<sup>101</sup> *Politica* 3.2 1275b 22-1276a 6. Cfr., in particolare, *Politica* 3.2 1275b 22-34: Ὅρίζονται δὲ πρὸς τὴν χρῆσιν πολίτην τὸν ἐξ ἀμφοτέρων πολιτῶν καὶ μὴ θατέρου μόνον, οἷον πατρὸς ἢ μητρὸς, οἱ δὲ καὶ τοῦτ' ἐπὶ πλέον ζητοῦσιν, οἷον ἐπὶ πάππου δύο ἢ τρεῖς ἢ πλείους. Οὕτω δὲ ὀριζομένων πολιτικῶς καὶ ταχέως, ἀποροῦσί τινες τὸν τρίτον ἐκεῖνον ἢ τέταρτον, πῶς ἔσται πολίτης. Γοργίας μὲν οὖν ὁ Λεοντίνος, τὰ μὲν ἴσως ἀπορῶν τὰ δ' εἰρωνευόμενος, ἔφη, καθάπερ ὄλμους εἶναι τοὺς ὑπὸ τῶν ὄλμοποιῶν πεπονημένους, οὕτω καὶ Λαρισαίους τοὺς ὑπὸ τῶν δημιουργῶν πεπονημένους· εἶναι γὰρ τινὰς λαρισσοποιούς. Ἔστι δ' ἀπλοῦν. Εἰ γὰρ μετεῖχον κατὰ τὸν ῥηθέντα διορισμὸν τῆς πολιτείας, ἦσαν πολῖται· καὶ γὰρ οὐδὲ δυνατόν ἐφαρμόττειν τὸ ἐκ πολίτου ἢ ἐκ πολίτιδος ἐπὶ τῶν πρώτων οἰκησάντων ἢ κτισάντων. «Di fatto si definisce cittadino chi è figlio di due cittadini e non di uno solo – o il padre o la madre; altri invece risalgono ancora più indietro, fino alla seconda o terza generazione o anche più. Però, stabilito questo in termini politici e grossolani, alcuni si chiedono a che titolo era cittadino un avo della terza o quarta generazione.

Un padre trasmette l'*origo*, che egli, a sua volta, ha ricevuto dal proprio, in una sorta di 'legame transgenerazionale e permanente' indissociabile dalla linea familiare. In base a questo principio i Romani rimangono irrimediabilmente vincolati alla loro *origo*, che rappresenta, dunque, una realtà immodificabile. L'autore delle *opiniones* attribuite a Ulpiano sottolinea, lo ricordo nuovamente, che è impossibile appropriarsi d'una *origo* differente dalla propria, perché non si può sovvertire la *naturae veritas*<sup>102</sup>: non la si può perdere per errore o rinnegarla falsamente, al fine di eleggere un'altra *patria* d'origine.

L'*origo* coincide con la città alla quale ciascuno è giuridicamente vincolato dalla propria filiazione. In pratica, questo legame si esprime nell'uso dell'aggettivo sostantivato *oriundus*, utilizzato per indicare la città dalla quale un individuo trae la propria *origo*<sup>103</sup>. Il luogo d'origine diviene, in tal modo, un legame costruito per la lunga durata, senza che esista una corrispondenza necessaria tra il soggetto e la città nella quale è nato l'individuo che gli ha trasmesso questo *status*.

Un tale postulato autorizza, sul piano teorico, a procedere a ritroso all'infinito nella ricerca dell'*origo*. E però, né la giurisprudenza romana, né, nel III secolo, la legislazione imperiale hanno esplicitamente precisato – lo ribadisco – il numero di gradi d'ascendenza necessari per determinarla. Non vi è chi non veda che un sistema così congegnato si rivelerebbe, alla lunga, ingestibile sul piano amministrativo. Proprio per questo, occorre

Gorgia di Leontini pone un problema fra il serio e l'ironico, quando dice che, come i mortai sono gli oggetti prodotti dai costruttori di mortai, così anche i cittadini di Larissa sono quelli fatti dai loro demiurghi, in quanto ci devono pur essere dei produttori di Larissei. La cosa è semplice: se quegli avi erano cittadini, vuol dire che partecipavano alla cittadinanza sulla base delle definizioni appena espresse; non è tuttavia possibile applicare la norma dell'origine da padre e madre cittadini ai primi abitanti di una città».

<sup>102</sup> *Supra*, in questo Cap., p. 30.

<sup>103</sup> Thomas (1996), pp. 61 s.

chiedersi se la profondità genealogica della parentela fino a tre gradi a partire da *Ego* (ossia dall'individuo preso in considerazione) interpretava, anche nel caso della trasmissione dell'*origo*, un ruolo nelle prassi amministrative delle città romane d'età imperiale. Come è noto, la *familia communi iure* (D. 50.16.195.2 [Ulp. 46 *ad ed.*]<sup>104</sup>) consiste, almeno in linea teorica, nel gruppo agnazio che giunge sino a coloro – i *sobrini* – che condividono un comune *proavus*<sup>105</sup>. Questi rappresenta l'elemento che chiude l'anello della parentela, l'ultimo ascendente in grado di produrre collaterali esattamente definibili<sup>106</sup>.

L'esistenza, anzi la centralità, nell'articolazione della parentela, del nucleo formato dalla successione di tre generazioni si constata del resto alla luce di molti altri fattori (si pensi ad alcune norme della *lex Iulia de maritandis ordinibus* e della *lex Papia Poppaea nuptialis*)<sup>107</sup>.

A tal riguardo, forse, potremmo perfino procedere, sia pur faticosamente, un poco oltre rispetto alle posizioni conquistate da Yan Thomas. Invero, quanto alle tre generazioni e al loro rilievo nella trasmissione della cittadinanza locale, occorre constatare che, nelle *póleis* dell'Impero, per prender parte alle distribuzioni annonarie predisposte dalle autorità locali, si sottostava, appunto, alla prova delle tre generazioni. La documentazione papirologica della provincia d'Egitto attesta l'impiego di tale procedimento di verifica<sup>108</sup>. Se questo è vero, va, allora, riconsiderata, senza pre-

<sup>104</sup> Per il testo citato, vd., *supra*, in questo Cap., nt. 11.

<sup>105</sup> de Francisci (1959), pp. 149 s.

<sup>106</sup> Bettini (1991), p. 69; Bettini (2009), pp. 37 ss.

<sup>107</sup> Marotta (2021b), pp. 396 ss. (con particolare riguardo, inoltre, alle tre *mancipationes* dell'*adoptio* e dell'*emancipatio*: XII *Tab.* 4.2b); Ruggiero (2023), pp. 64 ss., ove ampia bibl.

<sup>108</sup> Cfr. *P.Oxyrh.* 40.2892 col I, ll. 4-5 (24 settembre 269). Vd., a tal riguardo, Carrié (1975), pp. 995 ss., in part. 1026-1029. Si veda anche Carrié (1998), pp. 271 ss. Più ardua, ai nostri fini, appare la valutazione delle linee 77-81 della famosa *epistula* di Marco Aurelio agli Ateniesi: Oliver, *Hesperia* suppl. 13 (1970) 4 ss. = Follet, *Revue*

giudizi, anche una significativa testimonianza letteraria databile verso la fine del I secolo d.C.:

Dio Chrys. *Oratio* 41.6 (Crosby) = 24.6 (von Arnim) ἐμοὶ δὲ ἀμφοτέρων μέτεστιν·ὁ μὲν γὰρ πάππος ὁ ἐμὸς μετὰ τῆς μητρὸς τῆς ἐμῆς παρὰ τοῦ τότε αὐτοκράτορος φίλου ὄντος ἅμα τῆς Ῥωμαίων πολιτεας καὶ τῆς ὑμετέρας ἔτυχεν, ὁ δὲ πατήρ τῆς παρ' ὑμῶν· ὥστε καὶ χάριτι καὶ γένει πολίτης ὑμέτερός εἰμι. <τὸ γὰρ ἀπωτέρω δυῖν βαθμοῖν ζητεῖν τὸ γένος οὐδαμῶς ἐπιεικές· οὐδεὶς γὰρ οὕτω τό γε ἀληθὲς ἐξ οὐδμιᾶς εὐρεθήσεται πόλεως>. «Ma per quanto riguarda me, io partecipo di entrambi; perché mio nonno, insieme con mia madre, ha acquistato dall'imperatore di allora, che era suo amico, non solo la cittadinanza romana, ma insieme con essa anche la vostra cittadinanza, mentre mio padre ha ottenuto la cittadinanza qui da voi; di conseguenza sono vostro concittadino sia per grazia che per nascita. <Perché non è affatto opportuno cercare di risalire alla propria nascita per più di due gradi, poiché così facendo non si troverà nessuno, in verità, proveniente da qualche città>».

Il retore sosteneva di partecipare, per entrambi i lati (materno e paterno), alla cittadinanza di Apameia, una *colonia* romana della *provincia* di Bitinia. Grazie a un beneficio imperiale, suo nonno e, di conseguenza, sua madre avevano acquistato, a un tempo, cittadinanza romana e cittadinanza locale. Suo padre invece, in quanto cittadino romano, l'aveva ottenuta per *adlectio*.

*de philologie* 53 (1979) 29-43, ll. 77-81, lì dove il principe decide che, qualora si scopra che alcuni degli Areopagiti, membri del Panellenio, non sono in grado di fornire la prova della libertà della propria famiglia da almeno tre generazioni, non saranno, per ciò stesso, espulsi dal Consiglio. Non di meno, quanto al futuro – rileva Marco Aurelio – avrà diritto ad entrare nel Panellenio solo chi, presentandosi alle elezioni, esibirà la prova della sua libertà da tre generazioni. Queste norme, tuttavia, non riguardano, in quanto tali, il problema dell'*origo* e, pur proponendo palesi coincidenze con i contenuti della *lex Iulia de maritandis ordinibus*, sono riferibili, così pare, non già all'ordine giuridico romano, bensì a quello ateniese.

Di conseguenza Dione Crisostomo era concittadino degli Apameni sia per grazia sia per nascita. E ciò risultava più che sufficiente, perché non sarebbe stato affatto opportuno cercare di procedere in quest'indagine per oltre due gradi: in effetti, così facendo, alla lunga non si troverebbe nessuno che possa davvero definirsi originario di una città<sup>109</sup>.

Purtroppo, quanto meno nell'edizione curata da Crosby, la parte finale di questa riflessione – quella ricompresa fra parentesi uncinata – è stata eliminata come un'interpolazione. A mio parere, quantunque sia possibile, se non addirittura probabile, che queste parole non appartengano a Dione di Prusa, ne andrebbe comunque chiarito il senso. Che esse non appaiano genuine senza dubbio ha rilievo, ma solo fino a un certo punto. Dobbiamo comunque chiederci per quale ragione un editore tardoantico o anche bizantino abbia ritenuto opportuno intervenire in tal modo sul testo del retore bitinico. In altre parole, se sul piano letterario l'osservazione del Crosby, per ragioni di stile, va, se non accolta, certamente tenuta nella massima considerazione, su quello storico-giuridico servirsi soltanto dell'atetesi potrebbe perfino fuorviarci. Quando si accerta, nello scritto di un retore d'età flavia e traianea o in un suo editore d'epoca più tarda, la presenza dei medesimi dati offerti dalla lettura di alcuni papiri della seconda metà del III secolo<sup>110</sup>, si può forse congetturare, senza troppo concedere all'azzardo, l'esistenza di prassi consolidate a tal riguardo; prassi che parrebbero conformarsi alla regola delle tre generazioni. Le amministrazioni romane o provinciali, di fatto, avrebbero, se non interdetto, verosimilmente scoraggiato

<sup>109</sup> Cuvigny (1994), pp. 71 ss., in part. 74 s.; altri ragguagli bibliografici in Marotta (2021c), p. 209 e nt. 68. Imprescindibile, a proposito delle doppie appartenenze o delle doppie cittadinanze, la consultazione di Nörr (1963), pp. 558 s. e, quanto a Dione di Prusa e alla Bitinia, di Jones (2012), pp. 213 ss., in part. 218 s. Vd., inoltre, Fernoux (2012), pp. 267-284.

<sup>110</sup> *Supra*, in questo Cap., nt. 108.

ogni indagine sull'*origo* che risalisse a ritroso nel tempo al di là della seconda generazione da quella della nascita del *polítēs*.

È, in fondo, soltanto una questione di 'buon senso', come aveva già precisato Aristotele<sup>111</sup>. Del pari anche Accursio, lo vedremo nelle pagine che seguono<sup>112</sup>, per criticare il sistema romano vincolato al luogo del primo radicamento della linea paterna, si attenne a un criterio di ragionevolezza, servendosi di un efficace paradosso. Chi avesse voluto conservarsi fedele al principio indicato dalla *lex filius* (D. 50.1.6.1), avrebbe dovuto, al contempo, ammettere che tutti gli uomini avevano la medesima *origo*: l'*ager Damascenus*, il campo nel quale Adamo fu creato. Conviene allora attenersi, a suo giudizio, soltanto all'origine del padre senza alcun ulteriore regresso nel tempo.

### 5. Tra Diritto e Teologia

*Origo* e *filiatio* sono termini che, per opposti motivi, attestano entrambi quanto Teologia cristiana e Diritto siano stati molto a lungo inestricabilmente intrecciati l'una con l'altro. A ben vedere, mentre nel caso di *origo* il passaggio, che si rileva, procede dal secondo alla prima, in quello di *filiatio* si constata l'esatto contrario. *Filiatio*, da cui il nostro 'filiazione' (un concetto fondamentale al centro dell'intero Diritto di Famiglia), è un lemma che si afferma nel corso del VI secolo<sup>113</sup>, sostituendo nell'uso la parola *filietas* congegnata, circa duecento anni prima, da Marius Victorinus<sup>114</sup> per tradurre il sostantivo greco *υίότης*. Sol-

<sup>111</sup> Arist. *Politica* 3.2 1275b 22-34 (*supra*, nt. 101).

<sup>112</sup> *Infra*, cap. III, p. 101 ss.

<sup>113</sup> Come ha dimostrato Lefebvre-Teillard (2008b), pp. 149 ss.

<sup>114</sup> *Adversus Arium* 1a.24.2 *Duplex enim generatio eius, una quidem in divinitatem et in filietatem, occulta, divina et quae fide intellegatur, alia autem in carnem venire et ferre carnem.*

tanto nella lingua dei glossatori, durante la seconda metà del XII secolo, esso acquisterà il significato tecnico che oggi siamo soliti conferirgli.

*Origo* è un termine che ha conosciuto, in particolar modo in epoca tardoantica, uno spettacolare successo nella disciplina degli *status personarum*<sup>115</sup>. In effetti, nel secolo IV, l'espressione *originarium ius*, in una *constitutio* di Teodosio I<sup>116</sup>, indica come, sebbene il *census humanae capitationis* fosse stato abolito nella Diocesi delle Tracie, i *coloni* non di meno fossero pur sempre tenuti a risiedere, in ragione della loro *origo*, nel luogo dal quale essi provenivano e, pertanto, vincolati in perpetuo a tale deteriore condizione<sup>117</sup>. Qui il termine *ius* è impiegato per indicare l'assetto delle cose in forza del quale ciascuno ha un proprio specifico *status* cui conseguono, in questa circostanza, obblighi e doveri; obblighi e doveri che si assumono per il solo fatto di discendere da chi, nella precedente generazione, vi fosse già stato assoggettato.

Possiamo constatare, se guardiamo al termine *origo*, la frequenza, a partire dal IV secolo, del suo impiego anche nel pensiero teologico cristiano. Se, in ambito giuridico, Accursio, come abbiamo ricordato<sup>118</sup>, riarticolerà il meccanismo del *ius originis* e il regime della trasmissione degli *status* e della stessa cittadinanza, emancipando entrambi dalla rigida perpetuità che loro ineriva alla luce delle dottrine dei giuristi romani, nella patristica latina e nel pensiero teologico medievale esso conserverà invece – pensiamo alla teodicea del peccato originale – piena efficacia.

La condizione umana, nel fluire delle generazioni, è stata indelebilmente segnata dallo stigma della colpa di Adamo. Il

<sup>115</sup> Un quadro delle fonti in Saumagne (1937), pp. 487 ss.; Günther (1967), pp. 267 ss.

<sup>116</sup> C. 11.52.1 pr.-1 (Impp. Theod. Arcad. et Honor. AAA. Rufino pp.). Ma è solo uno dei tanti esempi che potrei proporre.

<sup>117</sup> Cfr. Ruggini (1995<sup>2</sup>), p. 66.

<sup>118</sup> *Supra*, in questo Cap., p. 41.

dispositivo del *ius originis*, reimpiegato nel quadro del pensiero teologico cristiano, operò in base alle medesime categorie che regolavano la trasmissione degli *status personarum* nel mondo tardoromano, come un legame transgenerazionale effettivamente permanente.

I Padri della Chiesa – almeno fino ad Agostino – utilizzarono tale nozione per affrontare differenti questioni: due in particolare. Da un canto la dottrina del peccato originale; dall'altro, l'*origo* e la *naturae veritas* e i loro rispettivi impieghi nelle controversie trinitarie del IV secolo.

Benché la prima sia stata compiutamente elaborata soltanto negli scritti antipelagiani di Sant'Agostino<sup>119</sup>, alcuni ne rinvencono la prima attestazione in un passo tertulliano del *De anima*<sup>120</sup>, un'opera composta attorno al 210. Penso, in particolare, a *De anima* 41.1. Ma, per valutarne a pieno le implicazioni, occorre tener conto anche di una riflessione del pensatore cartaginese che precede di poco la frase che più da vicino ci riguarda:

*De anima* 40.1 Ita omnis anima eo usque in Adam censetur<sup>121</sup>, donec in Christo recenseatur, tamdiu immunda, quamdiu recenseatur; peccatrix autem, quia immunda, recipiens ignominiam et carnis ex societate.

<sup>119</sup> Raguagli in Chronister (2014), pp. 187 ss. Alcuni studiosi hanno individuato, in una preziosa testimonianza della corrente encratita – il *De centesima, sexagesima, tricesima*, un sermone di matrice giudeo-cristiana erroneamente attribuito a Cipriano, ma databile tra la fine del II e gli inizi del III secolo –, la più antica traccia di quel peccato che – contratto tramite Adamo – può essere rimesso e purificato solamente dal battesimo in Cristo: *Clavis Patrum Latinorum* 67, LLA 575.1, col.: 53, linea: 22 .... *et, qui ante limosi et ueteres fuimus, renouati per lauacrum uitale et delicto primae natiuitatis purgati uiuamus.*

<sup>120</sup> Vd. Kitzler (2015), pp. 43 ss. Sulla nozione di *originis vitium* vd. Jérôme (2004), pp. 419 ss.; Dupont (2017), pp. 1 ss.

<sup>121</sup> Cfr. D. 50.1.1.2 (Ulp. 2 *ad ed.*) *Qui ex duobus igitur Campanis parentibus natus est, Campanus est. sed si ex patre Campano, matre Puteolana, aequae muniticeps Campanus est, nisi forte privilegio aliquo materna origo censeatur (...)* «Colui il quale è nato da genitori entrambi capuani, è capuano. Ma anche se sia nato da padre

*De anima* 41.1 Malum igitur animae, praeter quod ex obuentu spiritus nequam superstruitur, ex originis vitio antecedit, naturale quodammodo<sup>122</sup>.

Nella discendenza di Adamo ogni anima va censita come peccatrice, fin tanto che essa non venga re-iscritta nella sequela di Cristo, restando immonda fino a quel momento; peccatrice perché immonda e rivestita d'ignominia a causa della sua società con la carne. Il male dell'anima quindi, a eccezione di quello che si aggiunge a seguito dell'intervento dello spirito maligno, procede dall'*originis vitium*, come se fosse in qualche modo naturale (*naturale quodammodo*).

Nel suo scritto – ideale proseguimento del *De censu animae*, un trattato non pervenutoci<sup>123</sup>, connotato da un titolo (*census*) che rinvia già a un primo sguardo alla lingua dell'amministrazione<sup>124</sup> – Tertulliano, al di là delle apparenze, fa uso (in specie nei capitoli 39-41 che contengono una trattazione sul peccato) della nozione di *ius originis* che disciplina, come abbiamo avuto

capuano e madre puteolana, egualmente è *municeps* capuano: a meno che l'*origo* materna non sia presa in considerazione (nel censimento) in base a qualche privilegio. ...».

<sup>122</sup> La traduzione italiana coincide con le due parafrasi che propongo nel testo.

<sup>123</sup> Waszink (1980), ove ampia bibl.

<sup>124</sup> Sovente, proprio come in questa circostanza, quale sinonimo di *origo*. A tal riguardo, è appena il caso di ricordare che Plinio il Giovane, rivolgendosi a Traiano (*Epistulae* 10.6.1) osservò che egli, nel momento in cui si rivolse ai liberti imperiali che sovrintendevano – occorre presumere – al *commentarius civitate Romana donatorum*, per iscrivervi il nome dello *iatraleiptēs* Harpocras, dichiarò, in base alle direttive del *princeps*, l'età e il *census* (ossia l'*origo*) di quest'ultimo: *sed cum annos eius et censum, sicut praeceperas, ederem, admonitus sum a peritioribus debuisse me ante ei Alexandrinam civitatem impetrare, deinde Romanam, quoniam esset Aegyptius*. «All'atto, però, della dichiarazione da parte mia, in base alle tue direttive, della sua età e del suo *census*, chi è bene esperto di queste cose mi avvertì della necessità di ottenergli prima la cittadinanza alessandrina e poi quella romana, dato che egli è Egizio». Vd., a tal riguardo, Marotta (2017), pp. 177 ss.

modo di constatare, la trasmissione della cittadinanza, *in primis* di quella locale, e degli *status*. È anche, quest'ultimo, il principale meccanismo che sovrintende alle operazioni del censimento. Il dispositivo, che, a sua volta, lo regola – lo ribadisco per l'ennesima volta –, è il rapporto di filiazione, ricondotto dai giuristi romani all'ambito dei *iura naturalia*:

D. 37.4.8.7 (Ulp. 48 *ad ed.*) Si quis emancipatum filium exheredaverit eumque postea adrogaverit, Papinianus libro duodecimo quaestionum ait iura naturalia in eo praevalere: idcirco exheredationem nocere<sup>125</sup>. «Se qualcuno diseredò un figlio emancipato e in seguito lo adrogò, Papiniano nel dodicesimo libro delle *quaestiones* afferma che i *iura naturalia* in lui prevalgono e che, perciò, la diseredazione gli nuoce».

Ora, ritornando al testo del *De anima*, sebbene l'uso di *quodammodo* faccia subito intendere che, per Tertulliano, l'*originis vitium* non corrompe l'anima a tal punto da impedirle di avere anche il bene, quello divino e autentico, propriamente naturale, tali parole (*quodammodo naturale*) possono, anzi devono, indurci ad approfondire il rilievo di questo sia pur fugace rinvio alla *natura*. Invero, per Tertulliano, come egli sottolinea altrove<sup>126</sup>, è una prescrizione naturale a sancire che ogni genere sia ricondotto alla sua *origo* e censito in base a essa:

*Ad Nationes* 1.12.10-12 Exempli gratia dictum erit: nempe de oliuae nucleo et nuce persici et grano piperis sub terra temperato arbor exsurgit in ramos, in comam, in speciem sui generis. Eam si transferas, uel de brachiis eius in aliam subolem utaris, cui deputabitur, quod de

<sup>125</sup> Cfr., *infra*, in questo Cap., p. 57 (bibl., sempre *infra*, nt. 163), il passo parallelo riferito in D. 28.2.23 (Pap. 12 *quaest.*). Invero mi sfugge perché – lo sostiene Carla Masi Doria (*infra*, in questo Cap., nt. 163) – l'espressione *iura naturalia*, in D. 37.4.8.7, non dovrebbe anch'essa ricondursi al pensiero di Papiniano, ma coincidere, invece, con una «soddisfatta affermazione giusnaturalistica» di Ulpiano.

<sup>126</sup> *De praescriptione haereticorum* 20.23 *Omne genus ad originem suam censeatur necesse est*. «È necessario che ogni genere sia censito in base alla sua *origo*».

traduce *prouenit*? non illi grano aut nuci aut nucleo? nam cum tertius gradus secundo adscribitur, aequae primo secundus, sic tertius redigetur ad primum transmissus per secundum. Nec diutius super isto argumentandum est, quando naturali praescriptione omne omnino genus censum ad originem refert, quantoque genus censetur origine, tanto origo conuenitur in genere. «Lo si dirà solo per esempio: dal nocciolo di un'oliva, dalla noce di una pesca o da un granello di pepe deposti sotto terra sorge un albero con i suoi rami, la sua chioma e l'aspetto proprio del suo genere. 11. Se lo trapianti o ti servi di uno dei suoi tanti rami per produrre un'altra pianta, ciò che proviene dal quel ramo a quale origine sarà ricondotto? Forse non a quel grano, a quella noce o a quel nocciolo? Quando un terzo grado è ricondotto a un secondo e il secondo a un primo, il terzo grado, tramite il secondo, sarà ricondotto al primo. 12. Non bisogna attardarsi troppo su questo argomento, dato che per una prescrizione naturale ogni genere è ricondotto alla sua origine, e quanto il genere è recensito in base alla sua origine, tanto l'origine è presente nel genere».

L'esempio che ho proposto, malgrado l'impiego di tre lemmi che appartengono alla lingua del diritto e dell'amministrazione (*census, origo, censer*), parrebbe riguardare, a un primo esame, esclusivamente il mondo delle realtà naturali o, *rectius*, quello della botanica. Ma a ben vedere – al pari di quel che si riscontra nel caso dell'aggettivo *germanus*<sup>127</sup> – così non è. Dal nocciolo di un'oliva, dalla noce di una pesca o da un granello di pepe deposti sotto terra sorge un albero con i suoi rami, la sua chioma e l'aspetto proprio del suo genere. Se lo trapianti o ti servi di uno dei suoi rami per produrre un'altra pianta, ciò che proviene da quel ramo sarà ricondotto a quello stesso ramo. Quando un terzo grado è ricondotto al secondo e il secondo a un primo, il terzo grado, tramite il secondo, sarà ricondotto al primo. In breve, per *natura*, ogni genere è ricondotto alla sua *origo*, e quanto il genere

<sup>127</sup> *Supra*, in questo Cap., p. 27.

è valutato in ragione della sua *origo*, tanto l'*origo* è presente nel genere. Quest'esempio, anche in ragione delle sue evidenti peculiarità, risulta estremamente interessante perché ci fa subito intendere come, in Tertulliano, linguaggio biologico e linguaggio della parentela e della genealogia coincidano perfettamente<sup>128</sup>.

Nel *De anima* Tertulliano ha trasposto questi concetti dal campo delle classificazioni botaniche all'ambito della filiazione e della genealogia. Come egli precisa, soltanto una seconda nascita, quella che ha origine dall'acqua e dalla suprema virtù, conduce, dissolta la cortina della precedente corruzione, l'anima alla luce e, attraverso la rinascita in Cristo, a una nuova *professio*, cui consegue, una volta perfezionate le operazioni del *census*, l'iscrizione nei ranghi della sua sequela. E, invero, unicamente una seconda nascita può attribuirle un'*origo* differente da quella che resterebbe altrimenti fissata da Adamo e dalla sua discendenza genealogica.

Sant'Agostino, tra il 417 e il 418, nel XIII libro del *De civitate Dei* riassume mirabilmente la dottrina del peccato originale<sup>129</sup>:

*De civitate Dei* 13.14 deus enim creavit hominem rectum, naturarum auctor, non utique uitiorum, sed sponte deprauatus iusteque damnatus deprauatos damnatosque generavit omnes enim fuimus in illo uno, quando omnes fuimus ille unus, qui per feminam lapsus est in peccatum, quae de illo facta est ante peccatum. nondum erat nobis singillatim creata et distributa forma, in qua singuli uiueremus; sed iam erat natura seminalis, ex qua propagaremur; qua scilicet propter peccatum uitata et uinculo mortis obstricta iusteque damnata non alterius condicionis homo ex homine nasceretur. ac per hoc a liberi

<sup>128</sup> Anch'egli, al pari di Pierre Legendre (o, perché no, di Shakespeare o di Akira Kurosawa), vedeva gli uomini come alberi che camminano: vd. Legendre (1988), pp. 19 ss.

<sup>129</sup> Beatrice (2013). Una visione di insieme in Cova (2014). Un quadro delle fonti anche in Grossi (1970).

arbitrii malo usu series calamitatis huius exorta est, quae humanum genus origine deprauata, uelut radice corrupta, usque ad secundae mortis exitium, quae non habet finem, solis eis exceptis qui per dei gratiam liberantur, miseriarum conexione perducit<sup>130</sup>.

Dio, autore della natura ma non dei vizi, ha – secondo Sant’Agostino – creato l’uomo buono e retto. Ma questi, pervertitosi per propria volontà e giustamente condannato, ha generato individui anch’essi pervertiti e condannati. Tutti gli esseri umani furono in quell’uno quando tutti furono quell’uno che cadde nel peccato tramite la donna che da lui era stata tratta prima del peccato. Per gli uomini non era stata ancora creata singolarmente, distribuendola a ciascuno, la forma nella quale avrebbero vissuto come individui, ma esisteva già la natura seminale dalla quale ognuno di loro sarebbe stato propagato. Dal momento che essa era viziata in ragione del peccato, legata con il vincolo della morte e giustamente condannata, evidentemente l’uomo non sarebbe potuto nascere dall’uomo in una condizione diversa. E perciò dal cattivo uso del libero arbitrio sorse la catena di questa rovina attraverso le generazioni. Poiché l’origine è corrotta come una radice guasta, essa, attraverso una concatenazione di miserie, conduce il genere umano sino alla perdizione della seconda morte che non ha fine, fatta eccezione solamente per quelli che vengono liberati dalla grazia di Dio.

Agostino intende il peccato originale come una colpa che, a partire da Adamo, trasmessa esclusivamente di padre in figlio, ogni uomo contrae. Nei lombi di Adamo erano presenti tutti quelli che sarebbero derivati da lui attraverso la concupiscenza carnale<sup>131</sup>. Il peccato originale si presenta, dunque, come peccato naturale: un

<sup>130</sup> La traduzione italiana coincide con la parafrasi che propongo nel testo.

<sup>131</sup> *Opus imperfectum contra Iulianum* 1.48 *Ad hoc si haberes oculum christianum, fide cerneris, si intellegentia non ualeres, in lumbis Adam fuisse omnes, qui ex illo fuerant per concupiscentiam carnis orturi, quam post peccatum, quo illi sua nuditas nuntiata est, sensit aspexit erubuit operuit.*

peccato che si propaga, di generazione in generazione, sulla base del medesimo dispositivo che disciplina la filiazione<sup>132</sup>: in effetti, nella visione di Agostino, l'efficacia della propagazione è rigorosamente riservata alla linea paterna, quasi che, come nell'ordine giuridico romano, il rapporto tra madre e figlio sia puramente fattuale, poiché nessun legame giuridico li vincola reciprocamente<sup>133</sup>.

Nella linea di discendenza maschile si acquista, al momento del concepimento, il medesimo *status* del nostro più antico antenato: sicché, sebbene sia un peccato altrui, è pur sempre un peccato paterno e, dunque, nostro *iure seminationis, iure germinationis*<sup>134</sup>. Insomma, in virtù dei *iura naturalia* della *propago*, è logico che, con Adamo, siano condannati anche quanti nasceranno successivamente, proprio come chi discende da Abramo, che versò la *decima* di ogni cosa a Melchisedek, è tenuto, in ragione del proprio lignaggio, a versare, a dispetto del trascorrere delle generazioni, il medesimo tributo corrisposto dal proprio antenato<sup>135</sup>.

<sup>132</sup> Si può rilevare anche in San Leone Magno e, in particolare, nel suo impiego di certi lemmi, un riferimento a individui o, meglio, a gruppi di individui destinati, al pari dei loro discendenti, a restare in perpetuo, a causa del proprio specifico statuto, in una condizione di deteriore sottomissione: una chiara metafora, dunque, della piena soggezione determinata dal fatto di appartenere alla discendenza di Adamo. Il vescovo di Roma parla, a tal proposito, di una *originalis dediticii generis servitus*, di un *ius ferreum dediticii seminis*, di una *captiva progenies*, nonché di *captivitatis vincla* e di *propago dediticia*. Leone Magno utilizza la nozione di *ius originis* così come essa era usualmente definita in età tardoantica, proprio al fine di mettere meglio a fuoco la nozione di peccato originale: cfr. *Tractatus septem et nonaginta* 22.107, 30.136, 69.60.

<sup>133</sup> Sul tema più ampiamente, *supra*, in questo Cap., p. 34. In effetti la 'Madre di Dio', pur godendo, secondo Agostino, di una *gratia* speciale (*De natura et gratia* 36.42), avrebbe, in ogni caso, trasmesso a Cristo soltanto la sostanza visibile della sua carne: appunto per questo costui evitò la macchia del peccato, ossia per assenza di una *virilis copula* nel suo concepimento.

<sup>134</sup> *Opus imperfectum contra Iulianum* 1.48 *Aliena sunt, sed paterna sunt, ac per hoc iure seminationis atque germinationis et nostra sunt*.

<sup>135</sup> *Opus imperfectum contra Iulianum* 6.22. La *decima* da versare ai sacerdoti: *Numeri* 18.20-24, 18.25-28; *Neemia* 10.37-38.

Il dispositivo genealogico, che Agostino elabora, si sorregge, se si guarda al diritto, sul *ius naturale*, uno *ius*, come ha dimostrato Yan Thomas, non proclamato, per i giuristi romani, da un decreto divino. In effetti, per i *prudentes* d'età tardo-repubblicana e del principato, la *natura* non rappresentava una norma ultima e costituente, ovvero, volendo esprimersi diversamente, un principio capace d'imporsi al legislatore umano<sup>136</sup>. A differenza di quel che accadde nelle Università dell'Europa medievale, quando del diritto della compilazione giustiniana si definì una visione realista, una visione che pretendeva di rileggerne i contenuti alla luce di Aristotele e di San Tommaso<sup>137</sup>, per i giureconsulti antichi, la *natura* era unicamente un artificio al servizio della produzione di artifici, uno strumento liberamente impiegato per trasformare l'ordine delle cose anteriormente istituite<sup>138</sup>. In questo contesto, nel ristretto spazio riservato dalla topica del diritto, essi, mediante le loro tecniche, spesso si sostituivano alla *natura*, utilizzata pertanto – ha scritto Yan Thomas<sup>139</sup> – quale mera finzione interna al *ius civile*. Nella rappresentazione del mondo, propria della teologia civile e del diritto dei Romani, le *res* – anche quelle *divinae* – avevano puramente e semplicemente statuto di istituzioni. A tal riguardo Sant'Agostino, in *De civitate Dei* 6.4, citando le *Antiquitates* di Terenzio Varrone, ricordò che quest'opera, nella quale il più erudito, tra i contemporanei di Cicerone, aveva verosimilmente recuperato un carattere originale del sapere dei giuristi-sacerdoti (i *pontifices*), considerava dapprincipio gli uomini e solo in seguito gli dèi, perché le città erano state fondate per prime e solo successivamente esse istituirono il culto divino: «<difatti>, come il pittore viene prima del quadro dipinto e il costruttore dell'edificio, così le città precedono le cose costituite

<sup>136</sup> Thomas (1985), pp. 23 ss.; Thomas (2016), in part. pp. 59 ss.

<sup>137</sup> Vd. anche *infra*, in questo Cap., p. 51 ss.

<sup>138</sup> Una breve sintesi a tal proposito in Marotta (2013), pp. 11 ss.

<sup>139</sup> Thomas (2011), pp. 21 ss.; Thomas (2020), pp. 15 ss.

da esse». «Dichiarazione evidente» – commenta Sant’Agostino – «che anche le cose divine, al pari di un dipinto e di una costruzione, sono, per i Romani, un’istituzione umana»<sup>140</sup>.

Non riusciremo mai a stabilire se, prima di Agostino, i Padri fossero consapevoli del fatto che i giuristi, quando operavano nel loro specifico ambito, non riuscivano a concepire l’esistenza di un diritto naturale sovraordinato al diritto positivo<sup>141</sup>. Purtuttavia possiamo riscontrare l’impiego, nelle loro opere, di termini che rinviano, in modo più o meno esplicito, a formule giusnaturalistiche identiche a quelle reperibili negli scritti della giurisprudenza.

L’espressione *naturae veritas* è stata utilizzata, fino al V secolo, esclusivamente da Papiniano e dall’autore (forse identificabile con Ulpiano o con un suo contemporaneo<sup>142</sup>) delle *opiniones*<sup>143</sup> e da Padri latini come Sant’Ilario di Poitiers, Sant’Ambrogio e l’Ambrosiaster. Negli scritti dei primi come dei secondi, essa si pone unicamente al servizio dei meccanismi della filiazione legittima e, dunque, dell’*origo*. Sant’Ilario e Sant’Ambrogio – recepitae, molto probabilmente, tale nozione dalla letteratura giuridica d’età severiana – se ne servono per definire la filiazione eterna di Gesù e, nel quadro della polemica trinitaria del IV secolo, i rapporti tra

<sup>140</sup> Augustinus *De civitate Dei* 6.4 *iste ipse Varro propterea se prius de rebus humanis, de diuinis autem postea scripsisse testatur, quod prius extiterint ciuitates, deinde ab eis haec instituta sint. eam uero inspirat et docet uerus deus, dator uitae aeternae, ueris cultoribus suis. Varronis igitur confitentis ideo se prius de rebus humanis scripsisse, postea de diuinis, quia diuinae istae ab hominibus institutae sunt, haec ratio est: “sicut prior est, inquit, pictor quam tabula picta, prior faber quam aedificium: ita priores sunt ciuitates quam ea, quae a ciuitatibus instituta sunt”.*

<sup>141</sup> Thomas (2020), p. 38.

<sup>142</sup> A mio parere, l’ipotesi di datazione proposta da Santalucia (1971), rimane quella più persuasiva.

<sup>143</sup> Cfr. D. 28.2.23pr. (Pap. 12 *quaest.*) (*infra*, in questo Cap., p. 57); D. 50.1.6pr. (Ulp. 2 *opin.*). Dell’espressione *naturae veritas*, in effetti, non si trovano ulteriori attestazioni prima dei Padri Latini del IV secolo: una parziale eccezione si rinviene in Cicerone, che adopera, in *Pro domo* 36, il lemma *veritas* in riferimento all’istituto della filiazione: *infra*, in questo Cap., nt. 153.

Padre e Figlio, sottolineando l'indisponibilità e l'imprescrittibilità della sua *origo*, proprio perché il secondo è tale – come rileveremo tra breve – *per originem: filius civitatem, ex qua pater eius naturalem originem duxit, sequitur*<sup>144</sup>; *originem per condicionem patris ducere*<sup>145</sup>; *filios apud originem patris*<sup>146</sup>; *exemplo senatorii ordinis patris originem municeps unusquisque sequatur*<sup>147</sup>. Insomma il figlio, seguendo il padre, ne acquista, sul piano giuridico, la stessa identità e la stessa condizione.

Ora, come abbiamo più volte sottolineato, nell'ordine giuridico romano l'istituto della filiazione legittima nulla ha di naturale nel significato comune del termine. Era anch'essa, forse ancor più di altre, un'istituzione giuridica<sup>148</sup>. Il matrimonio conferiva lo statuto paterno, la nascita illegittima lo statuto materno<sup>149</sup>.

Nel prendere in esame alcuni testi dei Padri Latini del IV secolo (tutti concernenti temi inerenti al conflitto dottrinale tra Niceni e Ariani), occorre subito segnalare che l'espressione *naturae veritas* intercetta uno degli elementi fondamentali della *lex naturae*, così come essa era stata definita da Cicerone: *de republica* 3.33 *vera lex, recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna*<sup>150</sup>. L'Arpinate sottolinea la permanenza, l'universalità e,

<sup>144</sup> D. 50.1.6.1 (Ulp. 2 *opin.*): *supra*, in questo Cap., p. 30.

<sup>145</sup> C. 5.32.1. Imp. Antoninus A. Aristobulae (a. 215).

<sup>146</sup> C. 10.39.3. Imp. Philippus A. Patroclo.

<sup>147</sup> CTh. 12.1.101. Imp. Gratianus Valentinianus et Theodosius ad Basilium comitem sacrarum largitionum (a. 383).

<sup>148</sup> Thomas (2020), pp. 44 s.

<sup>149</sup> *Supra*, in questo cap., p. 5.

<sup>150</sup> *'est quidem vera lex, recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnis, constans, sempiterna, quae vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deterreat, quae tamen neque probos frustra iubet aut vetat, nec improbos iubendo aut vetando movet'*. «Vi è certo una vera legge, la retta ragione conforme a natura, diffusa tra tutti, costante, eterna, che, col suo comando invita al dovere, e col suo divieto distoglie dalla frode; ma essa però non comanda o vieta inutilmente agli onesti né muove i disonesti col comandare o col vietare».

soprattutto, la verità della natura. Non di meno, se si esclude<sup>151</sup> (e solo in parte) Cicerone<sup>152</sup>, che anticipa<sup>153</sup>, in fondo, la famosa regola definita in I. 1.11.4<sup>154</sup>, nessun altro, a eccezione dei giuristi,

<sup>151</sup> Già Tertulliano, nel *De anima* (25.3 *Respondete matres, uos quae praegnantes, uos quae puerperae, steriles et masculi taceant, uestrae naturae ueritas quaeritur, uestrae passionis fides conuenitur, an aliquam in fetu sentiatis uiuacitatem alienam de uestro, de quo palpitent ilia, micent latera, tota uentris ambitio pulsetur, ubique ponderis regio mutetur*; «Rispondete, madri, voi donne incinte e voi puerpere – tacciano le sterili e i maschi – si indaga la verità della vostra natura, si ricerca l'attendibilità di ciò che voi provate, se percepite nel feto un'animazione diversa dalla vostra e per effetto di cosa palpita il vostro bacino, sussultano i vostri fianchi, pulsa tutta l'estensione del ventre ovunque si trovi la posizione del feto»), al fine di dimostrare la vitalità del feto *in utero*, si rivolge alle madri, incinte e puerpere e alla *veritas* della loro *natura*, capace di attestare la vitalità del feto che palpita nel loro ventre.

<sup>152</sup> Che non impiega, però, la formula *naturae veritas*.

<sup>153</sup> *Pro domo 36 Dico apud pontifices: nego istam adoptionem pontificio iure esse factam, primum quod eae vestrae sunt aetates ut is qui te adoptavit vel fili tibi loco per aetatem esse potuerit vel eo quo fuit, deinde quod causa quaeri solet adoptandi ut et is adoptet qui, quod natura iam adsequi non potest, legitimo et pontificio iure quaerat et ita adoptet ut ne quid aut de dignitate generum aut de sacrorum religione minuatur, illud in primis, ne qua calumnia, ne qua fraus, ne qui dolus adhibeatur, ut haec simulata adeptio fili quam maxime veritatem illam suscipiendorum liberorum imitata esse videatur.* «Parlo davanti ai pontefici: sostengo che quest'adozione non si è fatta conformemente al diritto pontificale, anzitutto perché la vostra età è tale che l'adottante avrebbe potuto per l'età avere con te o rapporti di figlio o quelli che ha in effetti avuto; in secondo luogo perché nell'adozione di solito si ricerca lo scopo di procurare all'adottante, nel rispetto delle legittime norme del diritto pontificale, ciò che non potrebbe più ottenere per condizioni naturali, sempre che l'adozione sia fatta in modo tale che non porti pregiudizio alcuno all'onore delle famiglie o alla santità dei culti e soprattutto sia esente da ogni falso pretesto, frode e inganno, perché quest'acquisto simulato di un figlio sembri riprodurre il più possibile la verità della generazione <in *iustae nuptiae*>».

<sup>154</sup> *Minorem natu non posse maiorem adoptare placet: adoptio enim naturam imitatur et pro monstro est, ut maior sit filius quam pater. debet itaque is, qui sibi per adrogationem vel adoptionem filium facit, plena pubertate, id est decem et octo annis praecedere.* «Si ritiene che un più giovane non possa adottare un più vecchio: l'adozione, infatti, imita la natura, ed è assurdo che il figlio sia più vecchio del padre. Bisogna dunque che colui che si procura un figlio per mezzo dell'arrogazione o

utilizza, prima di Sant’Ilario e di Sant’Ambrogio, l’espressione *veritas naturae* (o *naturae veritas*) per connotare l’istituto della filiazione.

Nel *De Trinitate*<sup>155</sup>, composto tra il 356 e il 360, il vescovo di Poitiers distingueva accuratamente la filiazione divina di Gesù, dovuta alla sua nascita eterna, dalla nostra filiazione, ossia dalla filiazione determinata dalla creazione e dall’adozione a figli. Non è un caso, dunque, che egli, esemplificando, si serva della nozione di *origo*, incentrata, a sua volta, su quella della filiazione civica, come attesta il confronto con D. 50.1.6.pr.-1 (Ulp. 2 *opin.*) *Adsumptio originis, quae non est, veritatem naturae non peremit (...)* *Filius civitatem, ex qua pater eius naturalem originem ducit, non domicilium sequitur.*

Va segnalato, in quest’opera<sup>156</sup>, il contrappunto, il contrasto seppur complementare, di due lemmi, *origo* e *adoptio*, spesso in

dell’adozione lo superi d’una pubertà piena, cioè di diciotto anni». Cfr. D. 1.7.16 (Iav. 6 *ex Cassio*) *Adoptio enim in his personis locum habet, in quibus etiam natura potest habere* «infatti, l’adozione ha luogo tra quelle persone tra le quali può aver luogo anche <una parentela> per natura» e, soprattutto, D. 1.7.15.3 (Ulp. 26 *ad Sab.*) e D. 1.7.40.1 (Mod. 1 *diff.*) *Non tantum cum quis adoptat, sed et cum adrogat, maior esse debet eo, quem sibi per adrogationem vel per adoptionem filium facit, et utique plenae pubertatis: id est decem et octo annis eum praecedere debet.* «Non solamente allorché qualcuno adotta, ma anche quando arroga, dev’essere maggiore di età, rispetto a colui che egli rende figlio suo per mezzo dell’adozione o dell’adrogazione, e dev’essere maggiore di un tempo corrispondente a una piena pubertà: cioè, deve superarlo di diciotto anni». Non può ritenersi interpolata, diversamente da quel che sostiene Russo Ruggeri (1990), pp. 291 s., la menzione, nel testo di Modestino, delle parole *id est decem et octo annis eum praecedere debet*. Come ha opportunamente sottolineato Thomas (2020), 40 e nt. 62, alludendo implicitamente alla *solutio legibus*, nulla può inferirsi, quanto al diritto privato, dall’adozione di Alessandro Severo da parte di Eliogabalo.

<sup>155</sup> Un quadro in Beckwith (2008). Sul lessico giuridico del *De Trinitate* vd. Galassi, Lanza (2003), cui sfugge, però, il lemma *origo*.

<sup>156</sup> Hilar. Pic. *De Trinitate* 3.21.13; 3.22.31; 5.5.17; 5.5.22; 5.5.32; 5.10.14; 5.17.1; 5.18.6; 5.24.1; 5.25.32; 6.13.23; 6.23.19; 6.34.3; 6.45.21; 6.52.10; 7.12.8; 7.18.2; 7.22.50; 7.39.16; 8.13.5; 9.24.2; 9.36.10; 9.36.12; 9.41.36; 10.25.18; 11.5.11.

reciproca antitesi anche negli scritti dei giuristi. Prendo in esame soltanto tre passi; ma il primo è, senza dubbio, più rilevante degli altri:

3.11.8 Hic enim et proprius et uerus<sup>157</sup> est Filius, origine non adoptione<sup>158</sup>, ueritate non nuncupatione, natiuitate non creatione. «Questi infatti è il proprio e vero Figlio, in forza dell'*origo* non per adozione, in ragione della verità <della filiazione> non per la pronuncia di un formulario, per nascita non per creazione».

3.22.31 Scito Patrem esse qui genuit, Filium esse qui natus est, natum ex eo Patre qui est, re ueritate natura. «Sappi che il Padre è colui che genera, il Figlio è colui che è generato, nato da quel Padre che esiste per evidenza delle cose, per verità <della filiazione>, per natura».

5.5.17 Habemus itaque in Filio Dei Deo naturae ueritatem. «Constatiamo così nel divino Figlio di Dio la verità della natura».

Cristo è Figlio proprio e vero, in forza dell'*origo*, non in conseguenza di un'*adoptio*; in forza della verità della natura, non per effetto della pronuncia di un formulario; per nascita, non per creazione. Il Padre è colui che ha generato, mentre il Figlio è colui che è nato ed è nato da quel Padre tale nella realtà, nella verità e

<sup>157</sup> Cfr. D. 28.8.11pr. (Iav. 4 *ex post. Labeonis*) *Qui filium libertinum habebat, heredem eum instituerat, deinde ita scripserat: "si mihi filius nullus erit, qui in suam tutelam veniat, tum Dama servus liber esto": is filius pupillus libertinus erat: quaerebatur, si Dama liber esset. Trebatius negat, quia filii appellatione libertinus quoque contineretur: Labeo contra, quia eo loco verum filium accipi oportet. Trebatii sententiam probo, si tamen testatorem de hoc filio locutum esse apparet.* «Un tale, che aveva un figlio liberto, lo aveva istituito erede, poi aveva scritto così: "Se non avrò alcun figlio che abbia raggiunto la pubertà, allora il servo Dama sia libero". Non vi erano figli, se non quello, pupillo liberto. Si poneva la questione, se Dama fosse libero. Trebazio lo nega, perché nella denominazione di "figlio" è compreso anche un liberto; Labeone è di parere contrario, perché in quel contesto si deve considerare un vero figlio. Io condivido il parere di Trebazio, se tuttavia risulta che il testatore aveva parlato di questo figlio». Sul tema vd. Masi Doria (2013), pp. 211 ss., in part 214 ss.

<sup>158</sup> Cfr. D. 50.1.15.3 (Pap. 3 *resp.*); C. 8.47.7 Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Attico (a. 294): vd. Nörr (1963), p. 532.

per natura. Nel Dio Figlio di Dio si constata, quindi, la verità della natura.

La contrapposizione tra *origo* e *adoptio* – enfatizzata dal vescovo di Poitiers – trova fondamento nelle dottrine dei giuristi romani, che, in differenti occasioni, precisano come non debba mai anteporsi la seconda alla prima, l'*imago* alla verità della natura<sup>159</sup>, ossia al fondamento della filiazione civica.

È a tutti noto che, a partire dal 310, il presbitero d'Alessandria Ario<sup>160</sup> aveva cominciato a predicare una dottrina che, accentuando l'assoluta trascendenza di Dio, giungeva a considerare il *Filius* una creatura che, al pari di ogni creatura, “prima non c'era e poi ha cominciato a esserci”. Il Concilio di Nicea lo aveva condannato, affermando, mediante l'uso di un termine greco di chiara ascendenza filosofica, la ‘consustanzialità’ (*homoousia*) del Figlio con il Padre. Sant'Ambrogio, utilizzando, al pari di Ilario di Poitiers, gli istituti dell'*origo* e della filiazione civica, chiarisce in cosa consista la realtà della filiazione divina ed eterna di Gesù<sup>161</sup>:

Ambros. *De fide* 1.19.126 Arrius dicit ex nihilo dei filium. Quomodo ergo 'Filius', quomodo paterno generatus ex utero, quomodo eructatum ex corde verbum legitur, nisi ut ex intimo et inaestimabili patris intellegatur, ut scriptum est, 'prodisse' secreto? Filius enim per adoptionem aut per naturam est. Per adoptionem nos filii dicimur, ille per veritatem naturae est. Quomodo ergo ex nihilo ille, qui ex nihilo fecit omnia? «Ario dice che il Figlio di Dio viene dal nulla. Dunque, come si può leggere che è 'Figlio', che è stato generato dal grembo del Padre, che è 'la parola sgorgata dal cuore', se non nel senso che, come è stato scritto, è uscito dal segreto intimo e inimmaginabile del Padre? Infatti è figlio, o per adozione o per natura. Noi siamo chiamati figli per adozione, ma egli lo è per la verità della natura. Dunque, come può venire dal nulla, colui che dal nulla ha fatto tutte le cose?».

<sup>159</sup> *Infra*, in questo Cap., D. 28.2.23, p. 57.

<sup>160</sup> Vd., per tutti, il classico volume di Simonetti (1975).

<sup>161</sup> Sul contesto storico del *De fide* vd., adesso, Mattei (2018), pp. 409 ss.

Il vescovo di Milano ricorda come Ario sostenesse che il Figlio di Dio viene dal nulla. Ma, in tal caso, perché si leggerebbe, nelle Scritture, che egli è 'Figlio' ed è generato dal grembo del Padre; che è la 'parola sgorgata dal cuore', se non nel senso che, così si è scritto, egli è 'uscito' dal segreto intimo e inimmaginabile del Padre? Infatti si è figlio o per adozione o per natura. Gli esseri umani sono tali per adozione, ma Cristo lo è per la verità della natura. Dunque non può venire dal nulla colui che dal nulla ha fatto tutte le cose.

Questo testo, oltre a trovar ulteriore riscontro in un'opera dell'Ambrosiaster<sup>162</sup> e in tanti altri brani dello stesso Ambrogio e di Ilario di Poitiers, richiama subito alla mente il più volte citato D. 50.1.6pr.-1 e un passo papiniano quasi altrettanto famoso:

D. 28.2.23 (Pap. 12 *quaest.*) Filio, quem pater post emancipationem a se factam iterum adrogavit, exheredationem antea scriptam nocere dixi: nam in omni fere iure sic observari convenit, ut veri patris adoptivus filius numquam intellegatur, ne imagine naturae veritas adumbretur, videlicet quod non translatus, sed redditus videretur: nec multum puto referre, quod ad propositum attinet, quod loco nepotis filium exheredatum pater adrogavit<sup>163</sup>. «Ho detto che al figlio, che il padre, dopo averlo emancipato, arrogò di nuovo, nuoce la diseredazione scritta in precedenza: conviene, infatti, che pressoché in relazione a tutto il diritto si osservi che mai un figlio possa essere considerato figlio adottivo del vero padre, in modo che la verità della natura non sia offuscata da una sua immagine: in altri termini, in modo che non si consideri esser passato nella *potestas* paterna ma ritornato ad essa: né reputo che importi molto quel che attiene al caso proposto, ossia che il padre arrogò in posizione di nipote il figlio diseredato».

<sup>162</sup> Cfr. Ambrosiaster *Ad Thessalonicenses* II, cap. 2, *versus* 17 e, in particolare, le parole ... *deinde deum patrem nostrum dignatione eius, non veritate naturae* (...).

<sup>163</sup> Sul testo vd. Babusiaux (2011), pp. 223, 260; altri rilievi in Masi Doria (2014), pp. 606-612, in part. 606 s. Vd., inoltre, Bretone (1998), pp. 120 s.; Bretone (2007), p. 266.

Nuoce al figlio la diseredazione disposta prima che il padre lo avesse emancipato, quantunque, in seguito, questi lo avesse nuovamente arrogato. In effetti – rileva il giurista severiano – occorre tener presente che, in relazione a pressoché tutto il diritto, un figlio non può mai essere reputato figlio adottivo del *verus pater*, proprio perché la *naturae veritas* non deve essere dissimulata dalla sua immagine. Il figlio, dapprima emancipato e poi nuovamente arrogato, non va equiparato a chi fu trasferito nella potestà del padre. È da porre piuttosto – quasi che ad essa fosse stato semplicemente ricondotto – sul medesimo piano dei *fili naturali* (ovverosia degli altri figli concepiti in *iustae nuptiae*), senza confonderlo con coloro i quali tali non sono, ossia con gli adottivi (o con gli *adrogati*). E qui non vi è chi non veda che Papiniano e Sant’Ilario di Poitiers utilizzano, in fondo, il medesimo meccanismo istituzionale<sup>164</sup> già compiutamente dominato, a suo tempo, dalla giurisprudenza pontificale<sup>165</sup>, come emerge dal formulario dell’*adrogatio*<sup>166</sup>, nel quale, a ben vedere, si propone, sia pur implicitamente, una sorta di «sintetico trattato» sulla filiazione<sup>167</sup>.

In ogni caso – l’ho già messo in risalto – è soltanto nel corso della millenaria storia della Teologia occidentale che l’*origo*, quale dispositivo di trasmissione della colpa, ha potuto dispiegare per intero tutte le virtualità inerenti al suo meccanismo di funziona-

<sup>164</sup> Sant’Ilario, ovviamente, se ne serve come mera similitudine della filiazione eterna che contrassegna la relazione tra prima e seconda persona della Trinità.

<sup>165</sup> Un quadro in Marotta (2019), pp. 23 ss., in part. 26 ss. Un’analisi più approfondita del formulario e dei suoi differenti elementi in Stolfi (2018), in part. pp. 386 ss., ove ulteriore bibl.

<sup>166</sup> Gell. *Noctes Atticae* 5.19.8-9.

<sup>167</sup> Così Cannata (1997), p. 23. Si pensi alle parole «vogliate e ordinate che Lucio Valerio sia un figlio per Lucio Tizio secondo il diritto e la legge (*iure legeque*) così come se fosse nato da lui quale padre e dalla madre della famiglia (*quam si ex eo patre matreque familias eius natus esset*)» (Gell. *Noctes Atticae* 5.19.9).

mento. Nella teodicea del peccato originale, la catena genealogica del genere umano, senza mai una soluzione di continuità da Adamo ad oggi, avanza davvero, di generazione in generazione, verso l'infinito. Al contrario nel Diritto, fin dal tempo della *Glossa ordinaria*, il sistema romano, vincolato al luogo del primo radicamento della linea paterna, ha subito – e lo vedremo meglio nel Capitolo Terzo – un drastico ridimensionamento<sup>168</sup>.

<sup>168</sup> *Infra*, pp. 101 ss.



## CAPITOLO SECONDO

### DOPO LA *CONSTITUTIO ANTONINIANA*

SOMMARIO: 1. Un'ipotesi infondata. – 2. Assunzione di un criterio spaziale? – 3. L'età giustiniana.

#### 1. *Un'ipotesi infondata*

Una famosa epigrafe funeraria di Aquincum (*Pannonia inferior*<sup>1</sup>), di incertissima datazione<sup>2</sup>, commemora un *miles* di origine franca:

Francus Ego Cives (sic!) Romanus miles in armis / egregia virtute tuli bello mea dextera sem<p>er<sup>3</sup>.

Nel riflettere sulle forme di acquisto della *civitas* in età tardoantica, il suo controverso contenuto viene subito in mente. Chi parlava in prima persona – così di solito si interpreta il testo di quest'iscrizione – avrebbe sostenuto, nel celebrare le proprie

<sup>1</sup> *Corpus inscriptionum Latinarum* 3.3576: cfr. Cugusi (2007), pp. 108, 172.

<sup>2</sup> Si oscilla dalla fine del III agli inizi del V secolo.

<sup>3</sup> Il senso del testo di quest'epigrafe si può rendere solo approssimativamente. Potrebbe intendersi in due modi sensibilmente differenti: 1) «Io <sono> un cittadino franco, un soldato romano <arruolato> nell'esercito; con la mia destra mi sono sempre comportato in guerra con egregia virtù»; 2) «Io <sono> un Franco, un cittadino romano, un soldato <arruolato> nell'esercito; con la mia destra mi sono sempre comportato in guerra con egregia virtù».

virtù marziali, di essere stato un *civis Francus* e un *miles Romanus in armis*<sup>4</sup>. In realtà, sulle orme del Rigsby, potremmo anche intenderlo in tutt'altro modo<sup>5</sup>, come se a esser onorato fosse un defunto, che, una volta arruolato nell'esercito, avesse ottenuto la *civitas* durante il proprio servizio. Una testimonianza, dunque, che, molto più esplicitamente delle lapidi sepolcrali del cimitero di Concordia<sup>6</sup>, rievocherebbe, perpetuandone la memoria, una fortunata vicenda individuale di integrazione nella cittadinanza romana.

La *civitas*, dopo il 212, perse gran parte del proprio prestigio e del proprio fascino<sup>7</sup>. A tal riguardo, le conclusioni di quasi tutti gli storici della Tarda Antichità convergono. Al contrario, non si registra alcun consenso sui dispositivi che avrebbero disciplinato, una volta promulgato l'*edictum* di Caracalla<sup>8</sup>, l'accesso alla cittadi-

<sup>4</sup> Così Kerneis (2009), pp. 377 ss., in part. 390. Mazzarino (1980), pp. 132 ss., in part. 159 e nt. 60, ritiene che il *Francus*, celebrato in quest'epigrafe, avrebbe fatto parte di un reparto di *foederati* nel significato tradizionale del termine; un significato, dunque, molto distante da quello che si affermò dopo i *foedera* conclusi, nel 413, con i Burgundi e con i Visigoti nel 418.

<sup>5</sup> Rigsby (1999), pp. 175-176. Così anche Popescu (2017), pp. 1 ss., 53, 256.

<sup>6</sup> *Corpus inscriptionum Latinarum* 5.8744, 5.8750; 5.8754. Vd. anche *Corpus inscriptionum Latinarum* 5.4369 (Fl. Higgs); *Inscriptiones Latinae Selectae* 2777 (Fl. Baudio); *Corpus inscriptionum Latinarum* 3.7494 (Fl. Stercorico); Lettich (1983), no. 22, no. 57; Aricescu (1980), p. 66; Chauvot (1998), pp. 156, 159, 171; Barbero (2006), p. 154.

<sup>7</sup> Convengo, perciò, con le conclusioni formulate anche da Liebeschuetz (1998), pp. 131-152 e da Moatti (2003), pp. 107 ss.

<sup>8</sup> Sulla *constitutio* vd. da ultimo, con bibl., Imrie (2018), in part. pp. 50 ss., 139 ss.; Besson (2020), in part. pp. 32 ss.; Licandro (2021), in part. pp. 12 ss. Rimane, ovviamente, impregiudicata la questione del carattere universale del «dono divino» elargito da Caracalla nel 212. In ogni caso, almeno una delle testimonianze utilizzate da Orazio Licandro per contestare il carattere universale della concessione, a mio parere, non è utilizzabile a tal fine. Si tratta di *P.Cairo* (*Journal d'entrée* 57033), un documento del 308 d.C., appartenente all'archivio di Isidoro, che riporta il resoconto dei sitologi di Karanis (Licandro [2021], 78). Per una sua più persuasiva interpretazione vd. Boak (1954), pp. 11 ss.

nanza. Non di meno lo stesso Giustiniano, quanto allo specifico regime del matrimonio, serberà intatta la distinzione tra *cives Romani* e stranieri, sicché le unioni con i *peregrini* continuarono a essere discriminate dal diritto<sup>9</sup>. Una dicotomia destinata, dunque, a conservare parte almeno della sua rilevanza, come traspare dal fatto che il concepimento in *iustae nuptiae*, presupponendo, in linea di principio, il contestuale possesso della cittadinanza da parte dei due coniugi, continuò a disciplinare la trasmissione, di generazione in generazione, dello *status civitatis*.

Sulla storia della cittadinanza in età tardoantica, a causa di una documentazione estremamente lacunosa, si sono affermate linee di indagine che, se valutate col metro delle regole della storia del diritto, risultano, a mio giudizio, piuttosto stravaganti. È il caso, per esempio, delle ipotesi di Ralph Mathisen<sup>10</sup>, che hanno, non di meno, riscosso un largo consenso<sup>11</sup>. A suo giudizio, anche per effetto della *constitutio Antoniniana*, i *barbari* avrebbero acquistato la condizione di *cives Romani* – uno *status* che, come ogni altro, conferisce diritti e doveri<sup>12</sup> – esclusivamente in virtù di

<sup>9</sup> I. 1.10pr. *Iustas autem nuptias inter se cives Romani contrahunt, qui secundum praecepta legum coeunt, masculi quidem puberes, feminae autem viripotentes, sive patres familias sint sive filii familias ...* «Nozze legittime contraggono tra loro i cittadini romani che si uniscono secondo le norme di legge: puberi maschi, in età da marito le femmine, siano padri di famiglia siano figli di famiglia (...)».

<sup>10</sup> Mathisen (2006), pp. 1024-1028; Mathisen (2009), p. 148; Mathisen (2012), pp. 744-763. Mathisen (2013), in part. pp. 199 ss.

<sup>11</sup> Vd., per esempio, Fascione (2017), in part. pp. 67-68 e, ancor prima, Guidetti (2008), p. 51. Le riflessioni di Lorenzo Fascione peccano, a mio giudizio, di un qual certo schematismo. Anch'io credo che i veterani d'origine barbarica e gli stessi *milites* Alamanni, Franchi, Goti, Sarmati o Alani (se arruolati in determinati reparti) godessero del *ius civitatis*. Ma – quantunque concordi con tale premessa – ciò non vuol dire, come sembra credere Fascione (2017), p. 68, che tutti i *barbari* insediati dall'amministrazione romana nell'Impero come *dediticii* o come *laeti gentiles* fossero, solo per questo, annoverati tra i *cives*.

<sup>12</sup> Vd. Crifò (1960), pp. 130 s.; Crifò (2005<sup>2</sup>), pp. 33 ss.; Mancini (2000), in part. pp. 57 ss.

comportamenti concludenti o, al più, d'una mera dichiarazione di volontà, a seconda del desiderio individuale di ciascuno e delle opportunità del momento.

In definitiva coloro i quali, nel IV e nel V secolo, utilizzavano, al pari dei cittadini, gli schemi negoziali romani, lo facevano non già perché avessero formalmente ricevuto la cittadinanza, ma in forza d'una clausola dell'*edictum de civitate* (della quale ovviamente non rimane traccia alcuna nel testo del *P.Giss.* 40 col. I o altrove), che avrebbe perpetuato nel tempo gli effetti del suo dispositivo. Non per questo, però, tutti i *barbari*, insediati sul territorio delle *provinciae*, furono, secondo il Mathisen, automaticamente annoverati tra i *cives*. Sarebbero stati considerati tali solo quanti facessero uso del *ius civitatis*. Di conseguenza – postulata, senza alcun riscontro, l'esistenza di siffatto dispositivo giuridico – *civitas* e *status civitatis* consisterebbero unicamente in una questione di partecipazione, di integrazione e, soprattutto, di auto-identificazione. Ognuno poteva riconoscersi e presentarsi o come *civis Francus* o come *civis Romanus*. Anzi, in virtù della nozione di doppia cittadinanza o di *dual identity* (cui alluderebbe anche la formula *Roma communis nostra patria est*)<sup>13</sup>, sarebbe stato contestualmente titolare di ambedue le *civitates*. In conclusione, dopo Costantino, i *barbari* avrebbero acquistato la cittadinanza per comune e tacito consenso<sup>14</sup>.

Tre i pilastri della teoria del Mathisen: a) la *constitutio Antoniniana* si autoperpetuò nel tempo. Una sua clausola lo avrebbe esplicitamente previsto, predisponendo, perciò, una procedura per permettere la naturalizzazione di tutti i nuovi immigrati; b) molti barbari rivestirono cariche negli apparati imperiali, ascendendo, talvolta, perfino al consolato; confezionarono testamenti secondo le regole del *ius civile*; adirono le corti dell'Impero;

<sup>13</sup> *Supra*, p. Cap. I, p. 27; *infra*, in questo Cap., p. 66.

<sup>14</sup> Mathisen (2006), p. 1037.

fecero uso degli istituti del diritto romano, pur in assenza di una formale concessione della cittadinanza; c) tutti i *peregrini*, che si stabilivano nelle *provinciae*, assumendo l'identità e gli obblighi propri dei cittadini di un *municipium*, divenivano “potenziali *cives Romani*”. Ciò non significa, secondo il Mathisen, che ogni barbaro immigrato fosse per ciò stesso iscritto tra i *cives*: la cittadinanza, a suo avviso, costituiva unicamente materia di auto-identificazione. A rendere un barbaro *civis de iure*, nonché *de facto*, era, in primo luogo, la sua volontà di far uso del *ius Romanorum*.

Dei presupposti di questa complessa teoria, uno soltanto resiste al vaglio delle fonti<sup>15</sup>. In effetti è vero che molti individui di origine germanica – basterebbe ricordare i nomi di Bautone<sup>16</sup> e di Arbogaste<sup>17</sup> – intrapresero carriere tanto fortunate, da rivestire cariche di vertice: nell'esercito come *magistri militum*; nella *res publica* perfino come consoli. Lo attesta, del resto, più d'uno studio prosopografico<sup>18</sup>. È ben noto, inoltre, che numerosi alti ufficiali, d'origine franca o vandala, furono insigniti del *nomen* imperiale Flavius, una tipica *Rangsbezeichnung* d'età tardoantica<sup>19</sup>.

Neppure il ricorso a schemi negoziali e a istituti propri del diritto romano da parte di individui d'origine barbarica – non diversamente dalla loro piena integrazione al vertice degli apparati imperiali – è mai stato davvero in discussione. In realtà (lo verificheremo tra breve<sup>20</sup>) tanti *peregrini*, per tutto il IV secolo, continuarono a ottenere *viritalim* la cittadinanza.

<sup>15</sup> Anche Kerneis (2009), pp. 377 ss., si sofferma criticamente sull'impiego delle fonti nei lavori del Mathisen e, in particolare, sull'uso spericolato di Panegyrici. Latini 4(8).21.1.

<sup>16</sup> *The Prosopography of the Later Roman Empire I* (260-395), pp. 159 s.

<sup>17</sup> *The Prosopography of the Later Roman Empire I* (260-395), pp. 95-97.

<sup>18</sup> Vd., per un quadro di insieme, che andrebbe ovviamente aggiornato, Waas (1971<sup>2</sup>), pp. 33 ss.; Johne (1988), pp. 5-13. Altri rilievi in Salzman (2006), pp. 352-367.

<sup>19</sup> Mócsy (1964), pp. 257-263; Keenan (1973), pp. 33-63; Keenan (1974), pp. 283-304.

<sup>20</sup> *Infra*, in questo Cap., p. 76, un'esemplificazione.

L'impiego nei contributi del Mathisen della controversa nozione di doppia cittadinanza (*dual identity*) suscita, infine, molte perplessità, tanto più perché egli la riconnette, confondendo di fatto la *patria loci* del *municeps* con la *patria iuris* del cittadino di una *civitas libera* o, comunque, non soggetta all'Impero, alla formula *Roma communis nostra patria est*<sup>21</sup>. Sovente si è sostenuto il contrario<sup>22</sup>, ma, sul piano giuridico, quest'ultima non assume, dopo la *constitutio Antoniniana*, un rilievo totalmente differente rispetto al passato. La romanizzazione dell'Impero fra I e III secolo d.C., al pari (in precedenza) di quella dell'Italia, si compì alla luce del principio delle due patrie: *Roma, communis patria*, e *patria locale*<sup>23</sup>. È una nozione, quella di *communis patria*, che ha interpretato, in età tardoantica, un ruolo di primo piano: basterebbe, a tal riguardo, ricordare come il polemista cristiano Aurelio Prudenzio, alla fine del secolo IV, si scagliasse contro Simmaco, difensore del 'paganesimo' tradizionale, per esaltare, invece, l'unione di maestà imperiale e autorità sacerdotale della Chiesa. Sarebbe stato Dio stesso, volendo frenare la violenza dei popoli, a sottometterli a Roma: in tal modo a tutti si diede un diritto comune (*ius commune fecit*), sicché le genti, pur vivendo disperse ai quattro angoli della terra, si sentissero cittadine di una sola patria, condividendo una giustizia comune (*commune forum*)<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> D. 50.1.33 (Mod. *l.s. de manumissionibus*): su questa formula altri riferimenti in Marotta (2021c), pp. 189 ss. Nel definire il suo modello – la contestuale appartenenza a due distinti ordini giuridici (*civitas Romana* e comunità straniera) – il Mathisen recupera, esasperandone le contraddizioni, le ben note ipotesi di Ernst Schönbauer: bibl. in Marotta (2009), p. 152.

<sup>22</sup> Casavola (2000a), in part. pp. 360 s., nonché Casavola (2000b), in part. pp. 527 s.

<sup>23</sup> Cfr. Cic. *De legibus* 2.5: vd., *supra*, Cap. I, p. 27.

<sup>24</sup> Prudent. *Contra Symmachum* 2.602-618: vd. Nörr (1963), pp. 595 s. Ma sono motivi molto antichi. Basterebbe ricordare che l'ombra di Roma (la dominazione dell'*urbs* sul mondo greco), il suo ruolo di guida delle genti di tutta l'ecumene

Il controverso problema della doppia cittadinanza<sup>25</sup> – vale a dire di quell'insieme di prassi e di regole che permise, al più presto dall'età triumvirale, di conciliare, al contempo, titolarità

è un tema, tra I e III secolo d.C., al centro degli interessi degli intellettuali ellenofoni. Per un quadro vd. Nörr (1969<sup>2</sup>), in part. pp. 9 ss. Elio Aristide, al pubblico che ascoltò nel 144 il suo *Encomio* dell'Urbe, non nascose la nuova dimensione politica e giuridica nella quale popoli e *póleis* vivevano dopo lo stabilirsi dell'Impero universale dei Romani: Ael. Aristid., εἰς Ῥώμην (*Or.* 26 Keil) § 102 (trad. it. F. Fontanella): «E non c'è più bisogno di scrivere guide che descrivano la terra, né di enumerare i νόμοι che usano i singoli popoli, perché voi stessi siete diventati le guide comuni a tutti gli uomini: avete spalancato tutte le porte dell'ecumene e fornito a chiunque lo desideri la possibilità di vedere tutto direttamente; avete imposto νόμοι comuni (κοινοί) a tutti (...)». Alla fine del III secolo, nel proprio trattato di oratoria epidittica, Menander Rhetor, utilizzando il medesimo τόπος confezionato o ripreso da Elio Aristide, si sforzò di dissuadere lettori e studenti dall'esaltare, nei panegirici delle città, le loro leggi originarie e più caratteristiche: *Rh. Gr.* III, 363.10-14 = (*De demonstrativis dicendi generibus* [Russel-Wilson 1981] I, lib. III, pp. 66-67): «ma <questo elogio> dei νόμοι delle *póleis* è inutile ai nostri tempi: viviamo, infatti, secondo i νόμοι comuni dei Romani (κοινοί τῶν Ῥωμαίων νόμοι); variano invece gli ἔθη (costumi, *mores*), ed è conveniente encomiarli». Il trattatista ammetteva che sarebbe stato interessante citare, almeno nel caso di alcune *póleis*, le leggi riguardanti l'eredità, ma che un oratore, in tali circostanze, non poteva né doveva tenerne conto perché esse, ormai, erano state soppiantate dai νόμοι romani (διὰ τὸ τοῖς κοινοῖς χρῆσθαι τῶν Ῥωμαίων νόμοις). Per lo stesso motivo appariva egualmente inopportuno, in un siffatto contesto politico, far menzione delle costituzioni delle differenti città, per celebrarne la saggezza, dal momento che le *póleis* erano governate da un unico νόμος. Nella sua prospettiva, il presente reale (ἐν τοῖς νῦν χρόνοις) inizia esattamente lì dove finisce il tempo ideale della "Gloria dei Greci". Unico oggetto del riferimento menandro è la dominazione romana sul mondo greco. E νόμος romano è, in tale prospettiva, anche ogni legge locale, a prescindere dalla sua prima origine, riconosciuta o ratificata dal vincitore che ha instaurato e organizzato, sul piano giuridico e amministrativo, la propria ἐπαρχία.

<sup>25</sup> La nozione di doppia cittadinanza va riconsiderata più attentamente anche in rapporto all'età imperiale. Qualche rilievo, con ulteriori riferimenti bibliografici, in Marotta (2018), in part. pp. 234 s. Imprescindibile su questo tema la lettura di Genovese (2010), pp. 1591 ss.; Genovese (2012), pp. 115 ss. Altri rilievi e bibl. in Licandro (2019), pp. 74 ss. e in Lavan (2021), pp. 119 s.

della *civitas Romana* ed esercizio degli onori e dei sacerdozi (*Heimathsrecht*) nella propria comunità d'origine – non va mai confuso con quello della cittadinanza 'municipale' che, a partire da Nerazio, i giuristi del principato indicarono col termine *origo*<sup>26</sup>, un dispositivo, quest'ultimo, regolato, in linea maschile, dal medesimo meccanismo della filiazione legittima e, dunque, della potestà paterna. Sicché non si può invocare la formula *Roma communis patria* e il congegno tecnico che essa nasconde per sostenere che taluno potesse – a seconda delle sue convenienze o delle inclinazioni del momento – comportarsi o atteggiarsi come un *civis Romanus* oppure come un *civis Francus*.

Queste considerazioni ci consentono di affrontare un altro snodo dell'argomentazione di Ralph Mathisen. Egli sostiene, se ho ben inteso il suo discorso, che i *peregrini* stabilitisi, dopo il 212, nel territorio dell'Impero, assumendo l'identità e gli obblighi propri dei cittadini di un *municipium*, divenivano "potenziali *cives Romani*", in forza di una disposizione della *constitutio Antoniniana*, che – come si è già sottolineato – si sarebbe 'auto-perpetuata' nel tempo. Forse – benché il suo ragionamento si dipani senza far uso del consueto lessico tecnico degli studiosi di diritto romano – il Mathisen pensa alla cosiddetta *adlectio*<sup>27</sup>. Ma Yan Thomas<sup>28</sup> ha dimostrato che – dopo le *leges de civitate* del 90-89 a.C., una volta accordata la cittadinanza romana alle comunità italiche – per un *peregrinus* sarebbe stata una frode, un crimine passibile di severe sanzioni, farsi inserire nelle liste dei

<sup>26</sup> D. 50.1.9 (Ner. 3 *membr.*): *supra*, Cap. I., p. 32. Quanto all'*Heimathsrecht*, vd., *supra*, Cap. I., nt. 57.

<sup>27</sup> Mathisen (2006), p. 1034: «The opportunity to choose one's own *patria* would have been most applicable to those who did not already have one, a criterion that would have fit barbarian veterans. Citizens of a municipality were *ipso facto* Roman citizens». È inutile ribadire che il veterano avrebbe potuto stabilirsi in una *civitas*, assumendo in quel luogo lo *status* di *municeps*, soltanto se il *princeps*, in precedenza o all'atto del congedo, gli avesse già concesso la cittadinanza romana.

<sup>28</sup> Thomas (1996), pp. 83 ss., in part. 101 s.

cittadini di un *municipium* o di una *colonia* senza essere *civis Romanus*. Perciò, in conseguenza della loro incorporazione nei quadri della *civitas*, queste città (divenute adesso *municipia*) persero il diritto d'iscrivere, per *adlectio*, nelle loro liste nuovi *municipes* ai quali non fosse già stata conferita la cittadinanza romana. Regolare l'accesso alla cittadinanza romana nel corso del principato, a prescindere dalla potestà del *populus* che permaneva solo sul piano virtuale, era materia di esclusiva competenza del *princeps*. Pertanto i *municipia* perpetuarono i loro corpi civici secondo quattro forme giuridiche tradizionali: la filiazione (e, di conseguenza, il dispositivo del *ius originis*); l'adozione; la liberazione degli schiavi e, infine, più sporadicamente, l'*adlectio* di cittadini romani. Se il Mathisen intendeva sostenere che questo quadro è radicalmente mutato, nel corso del III secolo, dopo la *constitutio Antoniniana*, avrebbe avuto il dovere di sottolineare come il massimo studioso di questi temi, Yan Thomas, pensasse unicamente all'*adlectio*, nei ruoli di un *municipium*, di *cives già Romani*. In caso contrario avrebbe avuto quanto meno l'onere di addurre qualche prova concreta a sostegno delle proprie congetture. Ma l'unica testimonianza<sup>29</sup> della quale, a tal proposito, avremmo potuto giovarci, riferisce un provvedimento diocleziano che, a ben guardare, si limitò, nel nuovo quadro definito dall'*edictum de civitate* del 212 e dall'estensione generale della

<sup>29</sup> Mi riferisco a una *constitutio* di Diocleziano, nella quale, per la prima volta, si fa menzione esplicitamente, nelle compilazioni pregiustinianee e giustinianee, dell'*adlectio* come fonte della cittadinanza locale, accanto all'*origo*, la *manumissio* e l'*adoptio*: C. 10.40.7pr. Diocletianus et Maximianus AA. et Caesares Aurelio. *Cives quidem origo manumissio adlectio adoptio, incolas vero, sicut et divus Hadrianus edicto suo manifestissime declaravit, domicilium facit.* «Rendono cittadini l'*origo*, la manumissione, l'*adlectio*, l'adozione; invece, come ha dichiarato espressamente Adriano con un suo editto, il domicilio rende residenti». Ma, a tal riguardo, occorre tener bene a mente che De Ruggiero (1921), pp. 121 s., riconnetteva, non senza fondate ragioni (a mio parere), anche la prima parte di C. 10.40.7pr. (*Cives-adoptio*) all'editto adrianeo.

*civitas*, a collocare l'*adlectio* accanto all'*origo*, all'*adoptio* e alla *manumissio*. Ralph Mathisen, rendendosene forse conto<sup>30</sup>, proprio per questo presume l'esistenza di una clausola della *constitutio Antoniniana* che avrebbe previsto l'“autoperpetuazione” nel tempo dei suoi effetti, concedendo ai nuovi arrivati nel territorio dell'Impero la possibilità di domandare l'integrazione nella cittadinanza romana. Ora, come sottolineavo poc'anzi, di una clausola del genere non rimane, nelle fonti, traccia alcuna. Di conseguenza, allo stato attuale delle nostre conoscenze, le conclusioni del Mathisen risultano prive di qualsiasi fondamento.

## 2. Assunzione di un criterio spaziale?

Per altra via anche Alessandro Barbero, nel suo bel libro sui *Barbari*<sup>31</sup>, procedendo da un'ipotesi formulata a suo tempo da Pierangelo Catalano<sup>32</sup>, giunge a conclusioni in parte coincidenti con quelle del Mathisen, quantunque le proponga e le argomenti meglio e con maggior cautela. Egli – facendosi forte della presunta assenza di testimonianze e, perciò, unicamente di argomenti *e silentio* – ritiene che, nel corso del V secolo d.C., la stessa nozione di *peregrinitas*, fosse, poco a poco, svanita. A suo giudizio la *constitutio Antoniniana*, dal V secolo in poi, sarebbe stata percepita «come un'estensione della cittadinanza a chiunque ven<isse> a vivere nell'Impero e si sottomett<esse> all'autorità imperiale». Ora tale affermazione – che potrebbe forse trovar fondamento, quanto al VI secolo, in un'acuta esegesi (quella di Fausto Gorla<sup>33</sup>) del *caput V* della LXXXVIII Novella del 539 – non tiene conto del

<sup>30</sup> Ma non lo argomenta esplicitamente.

<sup>31</sup> Barbero (2006), pp. 47, 67 s. Aderisce a quest'ipotesi interpretativa anche Mindus (2014), pp. 107 s.

<sup>32</sup> Catalano (1984), p. 544. Vd. anche Baccari (2011<sup>2</sup>), 35 ss.

<sup>33</sup> Gorla (1984), pp. 301 ss.

fatto che la dicotomia tra *liberi* e *servi*, almeno fino a Giustiniano, non coincide *tout court* (a parte il caso dei *barbari*) con quella tra *cives Romani* e *servi*<sup>34</sup>. E non tutti i *liberi ingenui*, almeno nelle province della *pars Occidentis*, erano per ciò stesso considerati *cives Romani*. Si dimenticherebbe, in tal modo, l'esistenza di differenti categorie di *liberi* e, in primo luogo, dei discendenti dei Latini Iuniani. A questi ultimi in particolare, diversamente dai *liberti dediticii*, l'ordinamento non precludeva ogni via di accesso alla *civitas Romana*<sup>35</sup>. La compilazione di Alarico II<sup>36</sup> ha trasmesso una *sententia* del IV libro dell'omonima opera attribuita a Paolo, che fa esplicito riferimento al caso della *Latina ingenua*, ossia della

<sup>34</sup> Cui, invero, faceva riferimento Sidonius *Epistulae* 1.6. Sidonio, in tale testo, esalta Roma come «patria della libertà», riconoscendo, allo stesso tempo, che essa era «l'unica città di tutto il mondo in cui solo i *barbari* e gli schiavi erano stranieri». Modéran (2004), in part. p. 374, sostiene, formulando una congettura a mio giudizio azzardata se assunta senza cautele, che queste parole indicherebbero l'intenzione del governo imperiale di attribuire regolarmente la cittadinanza ai *dediticii* insediati nel territorio delle *provinciae* frontaliere.

<sup>35</sup> Ai liberti latini parrebbe alludere anche Salvian. *Ad ecclesiam* 3.7.34 (ed. G. Lagarrigue): *quasi Latinos iubet esse liberos, ut vivant scilicet quasi ingenui et moriantur ut servi*. Cfr. Gai. *Inst.* 3.56. Una valutazione complessiva dei capitoli 6 e 7 del terzo libro *Ad ecclesiam* impone, però, di riferire la frase *moriuntur ut servi* non ai *Latini Iuniani*, ma ai figli che appartengono a un ordine religioso. Cfr. Nicosia (2007), p. 1835. Salviano, in questo passo, paragona ai Latini Iuniani quei figli, consacrati alla vita religiosa, cui i padri hanno lasciato esclusivamente l'*usus* dei beni, fin tanto che rimangono in vita. Secondo, la Nicosia, l'espressione '*moriuntur ut servi*' (*Ad ecclesiam* 3.7.34), adoperata da Salviano, non si riferisce ai Latini Iuniani (Nicosia [2007], pp. 1842 s.), ma ai secondi. Tuttavia, a tal riguardo, Masi Doria (2018), pp. 565 ss., in part. 566, ha opportunamente osservato: «È chiaro che il centro dell'interesse di Salviano sta nel rappresentare la condizione dei figli religiosi, ma lo fa attraverso il riferimento ai Latini Iuniani. [...] È significativo l'uso ripetuto, da parte di Salviano, in questa sezione del testo, del termine *quasi*, strumento di assimilazione che serve a costruire l'analogia tra forme diverse».

<sup>36</sup> Lambertini (1991); un quadro di questa compilazione e, *in primis*, del contesto storico entro il quale essa fu elaborata nel volume di Rouche, Dumézil (2009).

figlia di liberti latini, nata dopo la manomissione dei propri genitori<sup>37</sup>:

*Paul. Sent. 4.9.8 (Ad senatus consultum Tertullianum) = PV. 4.9.1 = Liebs 4.8.8: Latina ingenua ius Quiritium consecuta si ter peperit, ad legitimam filii hereditatem admittitur: non est enim manumissa. «La latina nata libera (ingenua), che ha acquistato il ius Quiritium (la cittadinanza romana) per aver partorito tre <figli>, è ammessa alla eredità legittima del figlio: infatti non è stata manomessa».*  
interpretatione non eget.

Esistevano<sup>38</sup>, dunque, famiglie nelle quali, a volte per più d'una generazione, si perpetuò la deteriore condizione di Latino. Non è vero allora, come sostengono il Catalano e il Barbero, che l'Editto di Caracalla, «con l'assunzione di un criterio 'spaziale', a integrazione di quello 'personale'» avrebbe capovolto «il rapporto tra 'cittadinanza' e 'non cittadinanza'».

A tal proposito si rischia di ingenerare più di un equivoco, soprattutto perché, diversamente da quel che si suppone in forza della dominante *communis opinio*, l'Impero romano non fu mai uno 'stato territoriale' nel significato moderno del termine. Nessuno – sia chiaro – può negare la dimensione territoriale del dominio romano. Basterebbe ricordare la cosiddetta *lex provinciae* e le regole che disciplinavano la vita politica, amministrativa e lo

<sup>37</sup> Vd., a tal riguardo, Ruggiero (2017a), pp. 461 ss.

<sup>38</sup> Il testo riferito in *Paul. Sent. 4.9.8* va confrontato con *Paul. Sent. 2.21a.1 – Si mulier ingenua civisque Romana vel Latina alieno se servo coniunxerit, si quidem invito et denuntiante domino in eodem contubernio perseveraverit, efficitur ancilla* – in tema di *senatusconsultum Claudianum*. «Se una donna ingenua e cittadina romana o latina si è unita con un servo altrui, se, benché il padrone avesse manifestato il suo disaccordo e notificato la diffida, permane nella stessa relazione di convivenza, diviene schiava». Ma questo passo proviene dai *codices aucti*. Essi contengono *sententiae* non accolte nella versione ufficiale della *lex Romana Visigothorum*, ma aggiunte successivamente: Ruggiero (2017b), pp. 88-89, nt. 30.

stesso diritto privato delle città e degli ἔθνη soggetti a regolamento provinciale, sottoposti, cioè, a quel che i Greci chiamavano ἐπαρχεία τῶν Ῥωμαίων<sup>39</sup>, per rendersi conto che i governanti erano perfettamente consapevoli di questa realtà. Ma, pur essendo (qual esempio migliore del *pomerium*?) una città ancorata al suolo<sup>40</sup>, Roma non possedeva un territorio unificato<sup>41</sup>. Anche alla concessione della cittadinanza romana a “tutti gli abitanti” dell’*orbis Romanus* non conseguì, nel 212, la creazione di uno stato territoriale. Come tra l’89 e il 42 a.C., nel processo di municipalizzazione dell’Italia, si utilizzò, nelle *leges de civitate*, l’espedito di una finzione d’ubiquità – in forza della quale tutto si valutava come se il *municeps* nell’Urbe continuasse a risiedere nella propria *patria* e, nella propria *patria*, a Roma – del pari, prima e dopo la *constitutio Antoniniana*, il medesimo artificio del diritto permise di perpetuare per secoli, senza mai giungere alla creazione di un autentico stato territoriale, la finzione della *civitas*. In effetti, se l’*urbs* segue il *princeps* attraverso l’*oikouménē* («dov’è l’imperatore là è Roma»<sup>42</sup>), Roma stessa, accompagnandolo, può,

<sup>39</sup> Sull’impiego di tale espressione nelle fonti greche vd. Richardson (2009), in part. pp. 45-49, 105 e nota 188, ove riferimenti anche a fonti d’età repubblicana.

<sup>40</sup> Dupont (2011), pp. 55 s.

<sup>41</sup> Osservazioni, a questo proposito, in Nicolet (1989), pp. 227 ss.

<sup>42</sup> Cfr. Herod. *Ab excessu divi Marci* 1.6.4-5 Τοιαῦτά τινα προφασίζομένου τοῦ μαιρακίου οἱ μὲν ἄλλοι συνεστάλησάν τε τὴν ψυχὴν, καὶ σκυθρωπαῖς ταῖς ὄψεσιν ἐς γῆν ἔνευσαν. Πομπηϊανὸς δέ, ὃς πρεσβυτάτος τε ἦν ἀπάντων καὶ κατ’ ἐπιγαμίαν προσήκων αὐτῷ (συνόκει γὰρ τῇ πρεσβυτάτῃ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κομόδου), «ποθεῖν μὲν σε», ἔφη, «τέκνον καὶ δέσποτα, τὴν πατρίδα εἰκός· καὶ γὰρ αὐτοὶ τῶν οἴκοι ὁμοία ἐπιθυμία ἐαλώκαμεν. Ἀλλὰ τὰ ἐνταῦθα προουργιαίτερα ὄντα καὶ μᾶλλον ἐπείγοντα ἐπέχει τὴν ἐπιθυμίαν. Τῶν μὲν γὰρ ἐκεῖσε καὶ ὕστερον ἐπὶ πλείστον αἰῶνα ἀπολαύσεις, ἐκεῖ τε ἡ Ῥώμη, ὅπου ποτ’ ἂν ὁ βασιλεὺς ᾗ». Trad. it. modificata (Cassola) «Mentre il giovane metteva avanti i suoi pretesti, gli astanti si sentivano stringere il cuore e, cupi in volto, abbassavano a terra lo sguardo. In nome di tutti parlò Pompeiano, che era il più vecchio ed era legato a Commodo da vincoli di parentela (infatti aveva sposato la maggiore delle sorelle). È giusto – egli disse – figlio mio, e

almeno virtualmente, situarsi dappertutto<sup>43</sup>. L'equiparazione all'*urbs del* luogo o della città, ove il *princeps* risiede, è un artificio a dir poco decisivo<sup>44</sup>, grazie al quale possiamo comprendere come e perché, nonostante i profondi mutamenti istituzionali d'età tardoantica, sia stato possibile preservare, per secoli, la finzione politica e costituzionale della *Res publica* e della *civitas*.

In conclusione, all'ingresso di un individuo o di una *gens* nel territorio di una *provincia* non doveva conseguire, diversamente da quel che ha supposto Alessandro Barbero, alcuna tacita estensione dello statuto di cittadino.

Anche un'altra ipotesi del medesimo studioso, secondo la quale sarebbero scomparsi i registri nei quali annotare i nomi dei nuovi *cives*, suscita perplessità. Le affrancazioni degli schiavi furono senz'altro numerose in età tardoantica e sopravvissero,

mio principe, che tu provi nostalgia della patria: anche noi, infatti, siamo presi dallo stesso rimpianto del nostro paese. Ma i compiti che qui ci attendono sono più gravi e più pressanti, e fanno tacere il nostro sentimento. In seguito potrai godere la vita dell'urbe per tutto il tempo che vorrai, e del resto, dov'è l'imperatore, là è Roma». Vd. Coriat (1997), pp. 183 s.; Fusco (2001), pp. 65-81. Da ultimo su questo testo Ando (2017), pp. 397-417. Vd. anche Adams (2013), pp. 144 ss.; Galimberti (2014), pp. 73 s. Stranamente questa formulazione non ricorre, in forme tanto esplicite, in nessun'altra testimonianza antica. Ma ritorna identica negli scritti dei giuristi d'età medievale. Baldus de Ubaldis (1599), (*Comm ad D. 5.1.2.3 De iudiciis: ubi quisque agere vel conveniri debeat?*), f. 258v<sup>o</sup>: *Roma sit communis patria, et intelligo ubicumque est Papa vel Imperator*. Già Sinibaldus (Innocenzo IV) (1578), f. 117r<sup>o</sup>, identificava Roma con la residenza del papa: *ubi papa est*. Pochi anni dopo lo Hostiensis (Henricus a Segusio) (1581) (*commentum*: X. 5.20.4.1), f. 60 v<sup>o</sup>, dà veste ufficiale a tale dottrina, formalizzandola nell'assioma *ubi papa, ibi Roma*. Sul tema cfr. Garcia Pelayo (1970), pp. 102 s. A tal riguardo, vd. anche, *infra*, Cap. III, p. 93.

<sup>43</sup> Dupont (2011), p. 56.

<sup>44</sup> In questa sede non è possibile soffermarmi sulla sua più probabile genesi storica. Questo principio, forse, fu elaborato sulla scorta di un'interpretazione estensiva di un *caput* tralatizio (attinente alla *tribunicia potestas*) delle *leges* cosiddette *de imperio*; un *caput* nel quale, come anche in altri casi (attestati peraltro dalla *lex de imperio Vespasiani: capita* III e VIII), si faceva un uso penetrante ed efficace della *fictio legis*: vd. Marotta (2016), in part. pp. 110 ss.

molto a lungo, la *manumissio vindicta* e la *manumissio testamento*<sup>45</sup>. Anzi Costantino, nell'istituire la *manumissio in ecclesia*<sup>46</sup>, conferì a chi fosse stato così affrancato la *civitas Romana*, cui, evidentemente, si attribuiva, a maggior ragione nel caso degli ex schiavi, un grande rilievo, in primo luogo per ragioni di carattere patrimoniale. Inoltre, a ben vedere, il *caput* 3 della *formula* d'Alvernia<sup>47</sup> d'età merovingica presuppone – benché sia databile agli inizi del secolo VIII – l'esistenza di un archetipo elaborato, forse, nel corso del VI<sup>48</sup>, quando occorreva ancor nettamente distinguere la condizione dei *liberti Latini e dediticii* da quella dei *liberti cives Romani*, tanto più perché le *manumissiones*, in primo luogo quelle che conferivano la cittadinanza romana, dovevano essere puntualmente annotate negli *acta* municipali<sup>49</sup>. Nessun silenzio delle

<sup>45</sup> Harper (2011), pp. 463 ss.

<sup>46</sup> Al classico volume del compianto Fabrizio Fabbrini (1965), occorre aggiungere Calderone (1971), pp. 377-397; Maiuri (2012), pp. 125-154, e, infine, il prezioso contributo di Barone-Adesi (2013), pp. 89-120.

<sup>47</sup> *Monumenta Germaniae Historica. Formulae Merovingici et Karolini aevi, Formulae Arvernenses Formulae* (Zeumer, Hannover 1886) c. 3, p. 30, l. 13 *Quicquid persona aut religiosi de eorum mancipia, data libertate, conferre voluerit, secundum legem Romanam hoc facere potest, id est Latina, doliitia et cives Romana. (...)*. «Qualunque persona ... o di religioso (?), concessa la libertà, <la> voglia conferire ai propri schiavi, può far ciò secondo la legge romana, ossia <quella> latina, <quella> (*dediticia*) e <quella> di cittadina romana ...». Cfr. inoltre, quantunque alludano soltanto alla *civitas Romana* e all'*ingenuitas*, *ibid.* 4, p. 30; *Formulae Turonenses* 12, p. 141; *Formulae Bituricensis*, 9, p. 172; *Formulae Salicae Merkelianae*, 13, p. 246; *ibid.* 44, p. 257; *Formulae codicis Laudunensis*, 14, p. 518. Vd. anche *Formulae Imperiales* 33, 35; *Formulae Augienses* 42; *Formulae Sangallenses miscellaneae* 6; *Formulae Visigothicae*, 3, 5. A tal riguardo vd. Rio (2009), pp. 80 s.; Jeannin (2018), pp. 290-294.

<sup>48</sup> von Savigny (1816), pp. 128-132, sostiene che gli autori di questo formulario avrebbero tenuto presente, in questo caso, *Epitome Gai* 1.1 (...) *quia liberti aut cives Romani sunt, aut Latini aut dediticii*, nonché *Epitome Iuliani* const. 72, cap. 258.

<sup>49</sup> In effetti, in età tardoantica, la *manumissio in ecclesia* è il solo atto attributivo della *civitas Romana*, il cui compimento non si sottometta al controllo delle autorità normalmente competenti, ossia le curie municipali: cfr. Ganghoffer (1963), pp. 143 s. In un documento dell'Italia bizantina, il rituale seguito nel corso della

fonti sullo specifico problema della *civitas Romana* può essere addotto a prova o a sostegno del fatto che, nel V secolo d.C., sarebbe scomparsa la nozione stessa di *peregrinitas*. In altri termini, in epoca tardoantica (verso la fine del IV secolo o agli inizi del V), non si percepiva affatto la *constitutio Antoniniana* «come un'estensione della cittadinanza a chiunque ven<isse> a vivere nell'impero e si sottomett<esse> all'autorità imperiale»<sup>50</sup>. Si tratta, a mio giudizio, di conclusioni a dir poco azzardate<sup>51</sup>.

Ma vi è di più, molto di più. Un eccezionale documento sull'insegnamento del diritto in Occidente, l'*interpretatio Gai Institutionum Augustodunensis*<sup>52</sup>, preserva – a dispetto delle sue ampie lacune – un'interessante digressione sul diritto vigente in tema di cittadinanza, che smentisce gran parte delle congetture formulate da Pierangelo Catalano, Ralph Mathisen e Alessandro Barbero. Si tratta di una parafrasi, collocabile alla fine del IV secolo d.C., che non conosce null'altro oltre al testo gaiano di base. Ma questi *fragmenta*, nel restituirci la *vox magistra*<sup>53</sup>, la voce di un a noi ignoto insegnante gallo-romano, ci fanno intendere come gran parte del diritto elaborato in età adrianea e antonina fosse ancora applicato nell'Impero tardoantico. Composti verosimilmente prima dei grandi sommovimenti di popoli determinati dalla rottura definitiva del *limes* renano, essi forniscono, a mio parere, sicuri indizi sulla persistenza in vita delle procedure di conferimento della cittadinanza:

*Fragm. August.* 1-5 Liberi, qui cum patre inpetrauerunt Romanam civitatem propter patris petitionem, cives Romani sunt non propter

cerimonia di affrancamento (una *manumissio in ecclesia*), celebrava ancora l'acquisto della cittadinanza romana: vd., *infra*, Cap. III, p. 93 e nt. 8.

<sup>50</sup> Barbero (2006), p. 47.

<sup>51</sup> Ma il Barbero si è conformato, in fondo, al punto di vista di Catalano (1984), p. 544.

<sup>52</sup> Rodríguez Martín (1998), pp. 123-135. Altra bibl. in McGinn (2019), pp. 583-599.

<sup>53</sup> Cfr. *C. Omnem* 1.

patris condicionem, sed propter beneficium principis, nam, nisi modo imperator indulisset, peregrini essent. Quid si solus pater inpetravit civitatem Romanam? non liberi sunt cives Romani, nisi specialiter dicat: “peto ut <per rescriptum speciale> michi et liberis meis civitatem deferre dignemini”. <cui si imperator indulserit, fiet> etiam liberi cives Romani. Ergo vides quod se... civit...t eor... eg... civit...tionis... propter patris condicionem cives Romani sunt...r... imperiali...ndum qui... debet... re iste patere... civitatem Romanam specialiter debet petere..... eum... potest... fiet...e... ad be... m... le be.. tur ab imperatore... beneficium trib...r..... dare, sed tamen e... cadunt..... speciale ius le... per... pater et sibi et liberis civitatem Romanam petit... sibi et liberis beneficium vl... liberi in potestate... nam quod isti liberi C... iuris... patri adquisiverunt... in potestate... us et velit h.... te...p...re... revertitur pera... vel omnis rediga... hoc... ab imperatore... causa cogni.... tr...cipit... beneficium...s u prae... id....dere... puberes possunt... videtis illu.... su.... ab... praeses..... tatis... et...q... in.... tatem iudic... ibi in....e an hoc expediat... quaeritur... re quaerit ipsam personam.... habere in potestate, ut bona eorum consumat et ita aut concedit aut negat. <Sequitur> ut illud tractemus: peregrinus et sibi et uxori suae peregrinae petit civitatem Romanam. nunc quaeritur an specialiter debeat petere, ut etiam filius, qui nascitur, civis Romanus sit. hoc non est necesse: nam diximus, quod si eo tempore, quo parit mulier, civia est Romana et maritus, qui nascitur, civis Romanus erit. Quid ergo petet? diximus quod civis Romanus nascitur non secundum rescriptum, sed secundum tenorem senatusconsulti: ideo specialiter debet petere, ut is qui nascitur in potestate eius sit, non debet petere ei civitatem Romanam; non enim civitate ipsa habebit natos in potestate. «I figli che ottennero la cittadinanza romana insieme con il loro padre, in conseguenza della petizione di costui, sono cittadini romani non in forza della condizione del loro padre, ma in grazia del beneficio concesso dal principe: infatti se l'imperatore non lo avesse concesso, sarebbero stranieri. Cosa succede se soltanto il padre ottiene la cittadinanza romana? Che i figli non sono cittadini romani, a meno che non dica specificamente: “chiedo che in grazia del rescritto speciale vi degniate di concedere la cittadinanza a me e ai miei figli”. Se l'imperatore lo concede, immediata-

mente i suoi figli divengono cittadini romani. Pertanto, vedi che se ..... *civit.....teor ..... eg..... ciui..... tionis.....* sono cittadini romani in ragione della condizione del loro padre .....*r.....in.....ndum qui.....debet.....re iste pater.....* deve chiedere specificamente la cittadinanza romana *eum... potest... fiet...e.... ad be... m... le be.. tur ab imperatore... beneficium trib....r..... dare, sed tamen e.... cadunt..... speciale ius le... per...* il padre chiede la cittadinanza romana non soltanto per sé, ma anche per i suoi figli *beneficium vl.... liberi in potestate... nam quod isti liberi C... iuris... patri adquisiverunt... in potestate.... us et velit h.... te...p...re... revertitur pera... vel omnis rediga... hoc... ab imperatore.... causa cogni... tr....cipit... beneficium...s u prae... id.....dere... puberes possunt.... videtis illu.... su.... ab... praeses..... tatis... et...q... in.... tatem iudic... ibi in....e an hoc expediat... quaeritur... re quaerit ipsam personam....*tenerli in sua potestà, di modo che i loro beni, e così lo concede o lo nega. Ne consegue che studiamo questo caso: uno straniero sollecita per sé e per sua moglie straniera la cittadinanza romana. In tale circostanza si domanda se dovrà chiedere specificamente che il figlio, che sta per nascere, sia anch'egli Romano. È un requisito non necessario: infatti abbiamo già detto che, se al momento del parto, la donna è cittadina romana e il marito è anch'egli cittadino romano, il figlio nato sarà cittadino romano. Che cosa chiederà? Diciamo che la concessione della cittadinanza non si regola in base al rescritto, ma in base al tenore del senatoconsulto: sicché <il padre> deve chiedere specificamente che chi sta per nascere sia posto sotto la sua potestà; non deve chiedere per lui la cittadinanza romana, perché non è in forza della cittadinanza che avrà in potestà chi è nato».

Il Maestro si soffermava, in particolare, su alcuni specifici profili tecnici<sup>54</sup>. E, in effetti, ai nostri occhi le sue precisazioni

<sup>54</sup> Cfr. Gai. *Inst.* 1.93-94: in proposito, da ultimo, Palma (2020), pp. 48 ss.; Giagnorio (2021), pp. 1-14 (ove ampia bibl. cui *adde* Castello [1951], pp. 97 ss.). In ogni caso l'editto di Adriano (§ 93) va letto non soltanto sulla scorta di più o meno vaghi riferimenti di carattere ideologico, ma anche sullo sfondo di una serie di problemi concreti inerenti alla trasmissione dei patrimoni, che coinvolgevano regolarmente i membri delle aristocrazie e, dunque, anche le *élites* locali sovente

assumono un senso definito solo se si procede dal presupposto che, alla fine del IV secolo, i *peregrini* sollecitassero ancora, come in passato, il ‘dono’ della *civitas*. Si poneva, in primo luogo, il problema dei figli. Si distinguevano da quelli in vita i nascituri. I primi, se puberi, potevano allegare la propria alla richiesta del padre. Per gli impuberi, viceversa, se ne doveva presentare una specifica. Inoltre, nel caso del nascituro, se egli era figlio di una *mulier* che l’avesse già inoltrata, una domanda ulteriore, quanto al conferimento della cittadinanza, sarebbe apparsa senza dubbio superflua: in effetti, proprio perché concepito in assenza di *conubium*, il nascituro avrebbe acquistato la cittadinanza della madre al momento del parto. Sicché il *pater*, per ottenere la *potestas* sul proprio figlio, doveva comunque cautelarsi, impetrando, a tal fine, dall’imperatore la concessione di uno speciale beneficio. Non conoscendo, purtroppo, il tenore normativo del senatoconsulto d’età adrianea<sup>55</sup> citato dal Maestro, il suo ragionamento almeno in parte ci sfugge. Sebbene sia legittimo dubitare che la prassi attestata dai *Fragmenta* di Autun riguardasse, nel IV o agli inizi del V secolo, esclusivamente gli ufficiali di origine

gratificate, nei primi decenni del II secolo, dal conferimento della *civitas Romana* (*supra*, Cap. I, pp. 11 ss.). A tal riguardo, lo scrupolo adrianeo, nel concedere ai nuovi cittadini la *patria potestas*, potrebbe dipendere, tra le altre cose, dall’esigenza – che si doveva avvertire di frequente a quei tempi – di evitare che un figlio, erede di sua madre, fosse costretto, una volta sottoposto alla potestà del suo *parens*, a suddividere, alla morte di questi, i propri beni con i figli di secondo letto. In effetti, se si esamina la casistica giurisprudenziale di età imperiale (sul punto Humbert [1972], in part. pp. 224 ss.) ci rendiamo immediatamente conto che la *condicio emancipationis* (cfr. anche, quanto alle fonti letterarie, Suet. *Vitellius* 6) era, quasi regolarmente, determinata dall’iniziativa delle madri (D. 5.3.18 [Scaev. 3 *dig.*]; D. 29.7.6pr. [Marc. 7 *inst.*]; D. 26.5.21.1 [Mod. 1 *excus.*]; D. 35.1.70 [Pap. 16 *quaest.*]; C. 6.25.3 [a. 226]; C. 8.54.5 [a. 294]; cfr. anche D. 36.1.52[50] [Pap. 11 *quaest.*]; Coppola Bisazza (2021), pp. 87 s.); imprescindibile, a tal riguardo, la lettura di Thomas (2023), pp. 117 ss.

<sup>55</sup> Da identificare, probabilmente, con quello citato in più d’una occasione da Gaio: *Inst.* 1.30, 1.77, 1.80, 1.81; cfr. anche *Tituli ex corpore Ulpiani* 3.3.

barbarica degli *auxilia* delle *scolae palatinae*, è però certo – come, pochi anni or sono, ha opportunamente osservato, tra gli altri, anche Soazick Kerneis<sup>56</sup> – che qui (*Fragm. August.* 1-5), diversamente dalla breve sezione dedicata al *ius Latii* (*Fragm. August.* 6-8<sup>57</sup>), l'*interpretatio* non indugia su una digressione di carattere meramente storico. Al contrario le norme descritte in questa parafrasi parrebbero pur sempre vigenti nelle *Galliae* d'età tardoantica, almeno fino al 407, quando Vandali, Alani e Svevi varcarono il Reno<sup>58</sup>. Lo schema definito dal Maestro, nei §§ 1-5, trova perfino qualche termine di confronto nel formulario che aveva disciplinato, fino al 306<sup>59</sup>, il rilascio di alcuni tipi di *diplomata militaria*. Non entro nei dettagli. Mi limito a sottolineare che – secondo le regole d'età adrianea, di cui si fa esplicita menzione nei *fragmenta* – la *fictio* elaborata per disporre il beneficio ulteriore della *patria potestas* doveva esser simile, almeno in parte, a quella correntemente utilizzata nei *diplomata* dei veterani delle coorti urbane (pretoriani e urbaniciani: [...] *proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos* «[...] essi abbiano in potestà [impiego del *tollere liberos* quale metafora dell'acquisto della *patria potestas*] i loro figli come se fossero nati da due cittadini romani») <sup>60</sup>. In effetti, occorreva mettere a punto un dispositivo congegnato in maniera tale da permettere l'acquisto della *patria potestas* sui figli già nati o già concepiti. Soltanto in base a una finzione si poteva attribuire retroattivamente al *parens* la potestà sul proprio figlio naturale. E, invero, va tenuto conto del fatto che esclusivamente dopo il conferimento a *vir* e *uxor* della cittadinanza o del

<sup>56</sup> Kerneis (2014), pp. 397-416.

<sup>57</sup> Cfr. Gai. *Inst.* 1.95-96.

<sup>58</sup> Il *limes* fu rotto, a quanto pare, il 31 dicembre del 406. Su questi eventi un classico della più recente storiografia anglosassone: Heather (2006), in part. pp. 240 ss.

<sup>59</sup> *Infra*, in questo Cap., nt. 60.

<sup>60</sup> Da ultimo, con ampio corredo di bibl., Castagnino (2022), in part. pp. 126 ss., 130 ss.

reciproco *conubium* la loro unione si conforma al *ius Romanorum*, sì da poter essere ricompresa nel novero delle *iustae nuptiae*.

Per contro, quando il Maestro si sofferma su istituti che non trovano più alcun riscontro nell'ordinamento vigente, egli, abbandonando il tempo presente, preferisce ricorrere all'imperfetto:

*Fragm. August. 6-8* Peregrini aut specialiter petebant ab imperatore civitatem Romanam, aut generali beneficio perveniebant ad civitatem Romanam. generale beneficium, quod postulabant peregrini, ius Latii dicebatur. cum ex Latio origo civium Romanorum duceretur, ideo ius latii dictum est ius civitates (sic!) Romanae. 7. Interdum populus Romanus vel imperator deferebat civitati ius Latii. hoc autem dicebatur ius Latii minoris, ius Latii maioris. interdum dicebat populus: "deferimus illi civitati ius Latii maioris". si dicebat ius Latii maioris, statim qui in magistratu erant positi vel in honore aliquo, perveniebant ad civitatem Romanam, item decuriones. Si autem dicebat ius Latii minoris, hi soli perveniebant ad civitatem Romanam, qui erant in magistratu uel in aliquo honore positi. 8. Ergo intererat inter beneficium speciale et generale, quo ius Latii deferebatur, quod ubi speciale beneficium petebatur.... nisi specialiter etiam petitum fuisset ut essent liberi in potestate; si autem ad ius Latii maioris perveniebant, omnimodo erant ad ius Latii maioris perveniebant, omnimodo erant in potestate. «Gli stranieri o chiedevano la cittadinanza all'imperatore specialmente o pervenivano alla cittadinanza romana per effetto di un beneficio generale. Il beneficio generale, che chiedevano gli stranieri, era detto *ius Latii*, dal momento che l'origine dei cittadini romani proveniva dal Lazio, il diritto di cittadinanza romana si denominò *ius Latii*. Una città riceveva il *ius Latii* a volte dal popolo romano altre volte dall'imperatore. Peraltro si denominava *ius Latii* minore o *ius Latii* maggiore. Talvolta il popolo diceva: concediamo a quella città il *ius Latii* maggiore. Se diceva *ius Latii* maggiore, immediatamente pervenivano alla cittadinanza coloro che erano stati destinati a una magistratura o a qualche onore pubblico, inoltre anche i decurioni. Se, viceversa, diceva: *ius Latii* minore, pervenivano alla cittadinanza

romana soltanto coloro i quali erano destinati a una magistratura o a qualche incarico pubblico. Pertanto esisteva una differenza tra il beneficio speciale e quello generale (per il quale si concedeva il *ius Latii*), ed era che quando si chiedeva il beneficio speciale i figli non ricadevano in potestà del padre, a meno che non si fosse chiesto espressamente che i figli fossero soggetti a potestà; se, viceversa, ottenevano il *ius Latii* erano in ogni caso soggetti a potestà».

Al di là dei tanti problemi posti dalla lettura di questo brano e, in particolare, delle parole *si dicebat ius Latii maioris* (§ 7) che, secondo alcuni interpreti, parrebbero limitare l'acquisto della cittadinanza ai soli magistrati delle città cui il principe o il *populus* avessero conferito il *Latium maius*<sup>61</sup>, subito si percepisce come, nel suo insieme, il discorso del Maestro assuma un senso compiuto solamente se diamo per assodato che, mentre l'istituto del *ius Latii*, dopo il 212, aveva perso – tanto più nella prassi – ogni rilievo, la medesima cosa, almeno alla fine del IV secolo, non valeva, viceversa, nel caso delle forme di acquisto viriliane della cittadinanza<sup>62</sup>.

### 3. L'età giustiniana

Se un punto di svolta vi fu, esso va collocato in età giustiniana, come credo emerge – facendo nostre le conclusioni di uno splendido saggio di Fausto Gorla<sup>63</sup> – dal *caput V* della Novella LXXVIII databile al 529. Mentre D. 1.5.17 (Ulp. 22 *ad ed.*) e il suo impiego nella compilazione non autorizzano alcuna congettura, la

<sup>61</sup> Un'asserzione smentita, sul piano storico, dalla *lex Salpensana: R. Ut magistratus civitatem Romanam consequantur*. c. XXI. Cfr. Gai. *inst.* 1.96. Sul *ius Latii* Lamberti (2018), pp. 463-480.

<sup>62</sup> Come chiaramente emerge – mi ripeto – anche dai §§ 1-5 dei *Fragm. August.*

<sup>63</sup> Gorla (1984), in part. pp. 301 ss. Ulteriori rilievi in Baccari (2011<sup>2</sup>), in part. pp. 62 ss. Sulla figura del legislatore restauratore e non innovatore (anche quando sovverte il quadro giuridico preesistente) vd. Lanata (1984), p. 36.

Novella del 539 (c. 5°) non parrebbe assumere la *constitutio Antoniniana* come atto limitato solo a quanti, a suo tempo, ne fruirono e ai loro discendenti. Al contrario, per la cancelleria imperiale, essa è il provvedimento che eliminò per sempre ogni differenza tra cittadini e *peregrini*. Da lì in avanti, se taluno entrava nel novero dei *subiecti* all'Impero, conseguiva, per ciò stesso, anche la *civitas Romana*. Secondo Giustiniano la *constitutio Antoniniana* avrebbe disposto per il futuro, di modo che tutti gli abitanti dei territori sottomessi *ex novo* potessero godere della cittadinanza e dei diritti che le inerivano:

Ποιούμεθα δὲ ξένον οὐδέν, ἀλλὰ τοῖς ἀρίστοις τῶν πρὸ ἡμῶν αὐτοκρατόρων ἀκολουθοῦντες, ὥσπερ γὰρ Ἀντωνῖνος ὁ τῆς εὐσεβείας ἐπώνυμος, ἐξ οὗπερ καὶ εἰς ἡμᾶς τὰ τῆς προσηγορίας ταύτης καθήκει, τὸ τῆς ῥωμαϊκῆς πολιτείας πρότερον παρ' ἐκάστου τῶν ὑπηκόων αἰτούμενον καὶ οὕτως ἐκ τῶν καλουμένων *peregrinon* εἰς ῥωμαϊκὴν εὐγένειαν ἄγον ἐκεῖνος ἅπασιν ἐν κοινῷ τοῖς ὑπηκόοις δεδώρηται, καὶ ὁ γε Θεοδόσιος ὁ νέος μετὰ Κωνσταντῖνον τὸν μέγαν, τὸν τῆς ἱερᾶς ταύτης πόλεως οἰκιστὴν, τὸ τῶν παίδων δίκαιον πρότερον αἰτούμενον ἐν κοινῷ δέδωκε τοῖς ὑπηκόοις, οὕτω καὶ ἡμεῖς τοῦτο δὴ τὸ τῆς παλιγγενεσίας τε καὶ τῶν χρυσῶν δακτυλίων ἐκάστῳ τῶν αἰτούντων δίδόμενον καὶ ζημίας παρεχόμενον ἀφορμὴν καὶ πολυπραγμοσύνης καὶ τῆς παρὰ τῶν ἐλευθερωτῶν δεόμενον αὐθεντίας ἅπασιν ὁμοίως τοῖς ὑπηκόοις αὐτόθεν δίδομεν. ἀποκαθίσταμεν γὰρ τῇ φύσει τοὺς τῆς εὐγενείας ἀξίους οὐ καθ' ἓνα τὸ λοιπόν, ἀλλὰ πάντας ἐφεξῆς τοὺς ἐλευθερίας παρὰ τῶν κεκτημένων ἀξιουμένους, ἵνα καὶ ταύτην μεγάλην τινὰ καὶ γενικὴν φιλοτιμίαν τοῖς ἡμετέροις ὑπηκόοις προσθεῖημεν. «Non intraprendiamo nulla di nuovo, ma seguiamo le orme dei migliori imperatori che ci hanno preceduto. Infatti, come Antonino con il nome di Pio, dal quale questo nome è giunto fino a noi, diede il diritto di cittadinanza romana – che i sudditi fino a quel momento dovevano cercare appositamente e solo in questo modo a coloro che erano chiamati stranieri era data la condizione di uomini di nascita libera – a tutti i sudditi allo stesso modo, e come Teodosio il Giovane, dopo il Grande Costantino, fondatore di questa città santa, diede i

diritti legati ai figli, che prima dovevano essere appositamente cercati, a tutti i sudditi allo stesso modo, così noi restituiamo i diritti di nascita e i privilegi dell'anello d'oro, che prima ognuno doveva appositamente cercare, dando origine a molti danni e molti raggiri e richiedendo il consenso dei manomissori, a tutti i sudditi allo stesso modo. Noi in futuro restituiamo alla loro condizione naturale coloro che sono degni della condizione di nascita libera, non uno per uno, ma tutti allo stesso modo coloro che in futuro saranno degni della libertà, per dare il beneficio di questa grande e generale grazia ai nostri sudditi».

Invero, come abbiamo già rilevato<sup>64</sup>, l'esame della legislazione giustiniana e postgiustiniana dimostra che, quanto al matrimonio, la distinzione tra Romani e stranieri sussisteva e rimaneva rilevante: le unioni con i *peregrini* non erano tutelate dal diritto<sup>65</sup>. Alla luce della Nov. 36.6, indirizzata al prefetto del pretorio d'*Africa*, ancor più esplicitamente nella versione greca di Teodoro, si annuncia che tutti gli *Afri* dovranno seguire le leggi romane. E ciò parrebbe valere, in primo luogo, per gli individui di stirpe vandalica. Un indizio, a tal riguardo, emerge dalla circostanza che molti soldati romani sposarono le figlie o le vedove dei medesimi e furono da queste ultime convinti a reclamare per sé, a titolo di dote, le terre un tempo appartenenti alle loro nuove *uxores* e che ora venivano confiscate a favore del fisco o del patrimonio imperiale. Se, come pare, si trattò di veri matrimoni, ne consegue che le donne vandale, viventi nelle province riconquistate, fossero considerate cittadine romane<sup>66</sup>. Sappiamo, inoltre, che i Goti residenti a Ravenna, dopo la riconquista giustiniana dell'Italia, si adeguarono alle norme del diritto romano<sup>67</sup>.

<sup>64</sup> *Supra*, in questo Cap., p. 63.

<sup>65</sup> I. 1.10pr.; I. 1.10.12. Un episodio rilevante narra Proc. *De aedificiis* 3.3.9-10: cfr. Gorla (1984), pp. 291 ss.

<sup>66</sup> Proc. *De bello Vandalico* 2.14.8-10.

<sup>67</sup> A tal riguardo varrebbe la pena di ricordare che, dopo la conquista della Sicilia da parte di Belisario, nel corso delle trattative con Teodato, si accarezzò, per

È d'età giustiniana un testo legislativo che fa esplicito riferimento ai barbari insigniti di qualche carica da parte dell'imperatore:

Nov. Iust. 117 c. 4 Ἐπειδὴ δὲ νόμον πρώην ἐξεφωνήσαμεν κελεύοντα ἢ προικῶα γίνεσθαι συμβόλαια ἢ ἄλλας συστάσεις προιέναι γινομένας παρὰ τοῖς ἐκκλησιαεκδίκοις, δι' ὧν τοὺς γάμους προσήκει βεβαιῶσθαι, ἢ γοῦν ὄρκους παρέχεσθαι, ἐπὶ τοῦ παρόντος συνείδομεν κάλλιον διατυπῶσαι τὰ περὶ τούτων πρώην νομοθετηθέντα. καὶ διὰ

un certo tempo, il progetto di inserire pienamente tutti i Goti nell'Impero, rendendoli, quindi, cittadini: vd. Proc. *De bello Gothico* 1.7.23-24. In questa sede non posso prendere in esame gran parte dei casi nei quali gruppi di persone, di origine straniera (persiana per lo più) o barbarica furono accolti nell'Impero: cfr., in particolare, Marcellinus *Chron.* Ad a. 530 Mommsen *Chron. min.* II [*Monumenta Germaniae Historica. Auctores Antiqui* XI, p. 103]). In un'epoca molto più tarda di quella giustiniana, nell'XI secolo, il fatto di aver ricevuto qualche dignità – il patriziato per esempio – dall'imperatore induceva alcuni interpreti a ritenere che le persone così onorate dovessero comportarsi come cittadini romani, utilizzando, quindi, il diritto romano (Πεῖρα 14, 16 [Zepos IV, p. 47]; 54.6 [*ibid.*, p. 225]). In effetti i δημόσια (πολιτικά) ὀφίκια sono connessi con la cittadinanza, benché, come emerge da uno scolio ai Basilici del VI secolo, tutto ciò si evinca in controllo dal punto di vista della *capitis deminutio* (Ἀξίων *ad Bas.* 46.2.4 = D. 4.5.5 [BS 2740 1-14]). Anche i capi barbari che ricevevano dignità (illustrissimo, consolato etc.), pur restando al comando dei loro popoli, possono considerarsi appartenenti alla πολιτεία e, pertanto, *cives Romani*. È il caso, probabilmente, di Odoacre, di Teodorico, che ottenne il consolato per l'anno 484, e di suo genero Eutarico (il padre di Atalarico), che, nel 519, rivestì il consolato in Italia. Nel 515 Eparchio Avito vescovo di Viennes, per conto di Sigismondo re dei Burgundi, ringraziava l'imperatore Anastasio per la concessione del titolo di *magister militum Galliae* con queste parole: Avit. *Epistulae* 47 (42) (ed. Peiper, *Monumenta Germaniae Historica. Auctores Antiqui* VI 2., p. 76) *Vitaliano senatori ... quoscumque honorum privilegiis erigitis, Romanos putare debetis.* Avit. *Epistulae* 78 (69) (*ibid.* p. 93) *Anastasio imperatori ... quos militiae fascibus et peculiaris gratiae pietate sustollitis, quos in extimis terrarum partibus aulae pollentis contubernio et veneranda Romani nominis participatione ditatis (...).* Tale terminologia, almeno dal versante di un aristocratico di origine senatoria, come Avito, e del Re burgundo Sigismondo, parrebbe sottolineare un'autentica partecipazione giuridica alla *res publica* e alla sua *civitas*. Cfr., inoltre, Menand. Prot., fr. 48 in *Fragmenta Historicorum Graecorum* IV, p. 252 Müller.

τοῦτο κελεύομεν τοὺς μεγάλους ἀξιώμασι κεκοσμημένους μέχρις ἰλλουστρίων μὴ ἄλλως γάμοις προσομιλεῖν εἰ μὴ προικῶα συγγράφοιεν συμβόλαια, πλὴν εἰ μὴ τις πρὸ τοῦ τυχεῖν τῶν τοιούτων ἀξιομάτων ἐκ μόνης διαθέσεως ἠγάγετο γαμετήν. τοὺς γὰρ τοιούτους γάμους τοὺς πρὸ τῆς ἀξίας γενομένους καὶ μετὰ τὴν ἀξίαν νομίμους μένειν κελεύομεν, καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν τεχθέντας νομίμους εἶναι παῖδας· μετὰ μέντοι τὸ τιμηθῆναί τινας τοιαύταις ἀξίαις μὴ ἄλλως ἄγεσθαι γαμετὰς πλὴν εἰ μὴ μετὰ προικῶων συμβολαίων. ταύτην δὲ τὴν τοῦ νόμου ἀκρίβειαν συγχωροῦμεν τοῖς ὑποτεταγμένοις τῇ ἡμετέρᾳ πολιτείᾳ βαρβάροις, κἂν ἀξιώμασι τοιούτοις ὑπάρχοιεν κεκοσμημένοι, ὥστε καὶ διαθέσει ψιλῇ δύνασθαι αὐτοὺς βουλομένους συναλλάσσειν γάμους. τοὺς δὲ λοιποὺς ἅπαντας παρὰ τοὺς ταῖς μεγάλαις, ὡς εἴρηται, ἀξίαις κεκοσμημένους, οἵασδήποτε εἶεν ἀξίας ἢ στρατείας ἢ ἐπιτηδεύσεως, εἰ μὲν βουληθεῖεν ἢ δυνηθεῖεν, οὐ κωλύομεν μετὰ προικῶων συμβολαίων ἄγεσθαι γαμετὰς· εἰ δὲ καὶ τοῦτο μὴ παραφυλάξουσι, καὶ τοὺς ἐκ μόνης διαθέσεως ἀποδεικνυμένους γάμους βεβαίους εἶναι θεσπίζομεν, καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν τικτομένους νομίμους εἶναι παῖδας κελεύομεν<sup>68</sup>. «Ma poiché abbiamo già emanato una legge che prescrive che gli accordi dotali siano redatti o che altre prove di matrimonio siano stabilite davanti ai difensori della Chiesa, dai quali è opportuno che i matrimoni siano confermati, o davanti ai quali le parti debbano prestare giuramento, riteniamo opportuno, con la presente legge, fornire una regolamentazione più esatta in riferimento a ciò che è stato stabilito da molto tempo riguardo a questo argomento. Perciò stabiliamo che coloro che sono investiti delle più alte dignità, fino a quella di “illustre”, siano autorizzati a contrarre matrimonio solo quando vengono redatti strumenti dotali. Escludiamo da questa regola chiunque, prima di aver ottenuto il suo grado, abbia sposato una donna solo per affetto, poiché ordiniamo che i matrimoni contratti in questo modo prima della promozione agli onori ufficiali rimangano legittimi, e che i figli degli stessi siano legittimi. Le persone che hanno già raggiunto una grande distinzione, tuttavia, non possono sposarsi senza stipulare accordi dotali con le loro mogli. Noi, tuttavia, liberiamo i sudditi barbari della nostra *res*

<sup>68</sup> Cfr. Authenticum 117 c. 4.

*publica* da questo obbligo, anche se sono persone di alto rango, e permettiamo loro di contrarre matrimonio per semplice affetto. Non proibiamo a tutti gli altri nostri sudditi, qualunque sia il loro rango ufficiale o i compiti pubblici che possono svolgere, ad eccezione di quelli che (come già detto) hanno raggiunto un alto rango, di sposare le donne stipulando con loro accordi dotali, quando lo desiderano o hanno il potere di farlo. Laddove, tuttavia, ciò non sia stato fatto per iscritto, decretiamo che i matrimoni contratti per mero affetto non siano meno validi, e che i figli di tali unioni matrimoniali siano legittimi».

Giustiniano<sup>69</sup> aveva imposto l'uso degli strumenti dotali ai più alti dignitari, comprendendovi i senatori e tutti coloro i quali si fregiavano del titolo di *illustris*. Quelli di rango meno elevato potevano limitarsi a un'attestazione scritta dell'avvenuto matrimonio redatta da un *defensor ecclesiae* e sigillata da almeno tre testimoni. Bassa plebe, contadini e militari della truppa, erano ancora autorizzati a concludere le nozze senza far uso di appositi documenti. Sebbene Giustiniano, in seguito<sup>70</sup>, avesse provveduto a semplificare queste formalità, le disposizioni sui matrimoni dei titolari delle cariche più alte in grado rimasero in vigore con due sole eccezioni: il matrimonio contratto precedentemente alla concessione della dignità resta valido anche in assenza di strumenti dotali; si fa grazia dell'osservanza di tale disposizione ai *barbari* soggetti alla *res publica*, quantunque essi conseguano elevate distinzioni.

Come ha opportunamente sottolineato Fausto Gorla<sup>71</sup>, il dato più rilevante, concernente tale disposizione, riguarda la sua *interpretatio*. In effetti già nel VI secolo due epitomatori, come Anastasio di Emesa e Teodoro Scolastico, nelle loro *summae* la valutano, sul piano normativo, in modo sensibilmente differente. Il primo parla, in proposito, di οἱ ὑπόσπονδοὶ βαρβαροί, mo-

<sup>69</sup> Nov. 74.4.

<sup>70</sup> Nov. 89.1.1.

<sup>71</sup> Gorla (1984), pp. 317 ss.

strandò così di riferire la disposizione ai capi barbari dei popoli alleati. Il secondo, viceversa, la applica agli ὑποτελεῖς βαρβαροί, espressione che indica quanti siano pienamente inseriti nell'Impero e, di conseguenza, soggetti agli obblighi tributari gravanti su ciascun *subiectus*. È senza dubbio questo – lo ha dimostrato il Gorìa – il senso da attribuire a tale disposizione. Nell'interpretare il c. 4° della Nov. 117, occorre tener presente come esso possa assumere rilievo normativo esclusivamente se lo si coordina con la Nov. 74.4, una legge generale, che tutti avrebbero dovuto osservare, anche i *barbari* accolti nella πολιτεία e residenti nei territori dell'Impero, in primo luogo a Costantinopoli. Se tale ricostruzione è esatta, gli alti dignitari di origine straniera, presi di mira dalla Nov. 117.4, erano considerati cittadini romani e di conseguenza, in assenza di deroghe espresse, avrebbero dovuto far uso del diritto romano comune. Ma a questi nuovi Romani, in ragione della loro *simplicitas*<sup>72</sup>, si concede di *nuptias facere nuda affectione*. Non di meno l'interpretazione di Anastasio di Emesa, sul piano storico, risulta altrettanto interessante, nel momento in cui presuppone che i *barbari* inseriti nelle strutture dell'Impero divenissero perciò stesso *Romani*: una conseguenza, quest'ultima, della nuova interpretazione della *constitutio Antoniniana* definita, come emerge dalla Nov. 78.5, in età giustiniana o immediatamente prima.

In conclusione le congetture del Gorìa sull'epoca giustiniana<sup>73</sup> sono suffragate dalla lettura delle fonti. Tuttavia, a mio giudizio, non è lecito supporre che nel V secolo e, a maggior ragione, nel IV già operassero identici dispositivi.

La nozione di *civis* se non scompare dalle fonti giuridiche d'età tardoantica – e basterebbe a tal riguardo ricordare quel che scrisse Riccardo Orestano<sup>74</sup> – va certamente incontro a una rapida

<sup>72</sup> Cfr. *Epitome Iuliani* const. 108, cap. 381.

<sup>73</sup> Gorìa (1984), in part. p. 342.

<sup>74</sup> Orestano (1968), p. 273.

involuzione. L'espressione *civis Romanus* ricorre quasi sempre in connessione con gli effetti delle manomissioni: sicché, come talvolta traspare anche da alcuni rapidi confronti testuali<sup>75</sup>, ai cittadini vengono ora sostituendosi, nel nuovo quadro costituzionale della monarchia imperiale, gli *homines* che *sub imperio nostro sunt*. Non di meno, e lo verificheremo puntualmente in seguito, l'identificazione giustiniana – quella che, per esempio, configura la Nov. LXXVIII – tra persona-soggetto giuridico e cittadino suddito<sup>76</sup>, nulla ha a che fare con la storia medievale e moderna del cosiddetto *ius soli*<sup>77</sup>.

<sup>75</sup> Gai. *Inst.* 1.53; D. 1.6.1.2 (Gai. 1 *inst.*); I. 1.8.2.

<sup>76</sup> Sul punto vd. Crescenzi (2002), pp. 37 ss., in part. 42 e Crifò (2005<sup>2</sup>), pp. 39 s.

<sup>77</sup> *Infra*, Cap. IV, p. 119.



## CAPITOLO TERZO

### IL *IUS ORIGINIS* TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

SOMMARIO: 1. *Naturae veritas*. – 2. Una *reductio ad absurdum*: l'*ager Damascenus* e il fatale ridimensionamento del sistema romano. – 3. Italia e Francia: persistenze del *ius originis*.

#### 1. *Naturae veritas*

La nozione di *ius sanguinis* affonda, ben salde, le proprie radici nella tradizione medievale del diritto romano e nella secolare rielaborazione del dispositivo del *ius originis*. Sebbene gli scritti dei giuristi, prima del secolo XIX, non adoperino mai il termine, oggi invalso nell'uso (*ius sanguinis*), nel significato tecnico che esso ha assunto soltanto qualche decennio dopo la promulgazione del *Code Napoléon*<sup>1</sup>, i meccanismi, che gli corrispondono, perpetuano, in gran parte, la disciplina giustiniana della filiazione e della trasmissione transgenerazionale della cittadinanza. Fondata su di un legame ereditario, l'*origo* – giuridicamente distinta, nel pensiero dei giureconsulti romani e nei rescritti imperiali, dal luogo di nascita – stabiliva, come abbiamo visto, una cittadinanza ancorata al regime della filiazione<sup>2</sup> e non a criteri di appartenenza territoriale, ossia a quel che oggi definiamo *ius soli*.

<sup>1</sup> *Supra*, Introduzione, p. IX e, *infra*, Cap. V, pp. 151 ss.

<sup>2</sup> *Supra*, Cap. I, pp. 24 ss.

Ma ha davvero senso parlare di cittadinanza, quando si prende in esame il Medioevo? Penso senz'altro di sì. I circa tre secoli, che dividono i primi glossatori dai grandi commentatori, e la cultura politico-giuridica di quel tempo condividono i loro principali presupposti di fondo con l'Antichità piuttosto che con l'età moderna. Così, per esempio, si era cittadini in quanto appartenenti ad una collettività urbana, benché non esistesse, in Italia, una corrispondente cittadinanza 'territoriale' o 'statale'<sup>3</sup>. Di conseguenza, la cittadinanza comunale può essere meglio intesa alla luce dei principi greci e romani<sup>4</sup>. Se, sul piano politico rimane in gran parte vero, a tal proposito, quel che, identificando la cittadinanza con la piena partecipazione all'attività di governo della propria *pólis*, ha scritto Aristotele<sup>5</sup>, su quello giuridico le categorie basilari, quantunque elaborate nel quadro di una tradizione di pensiero del tutto differente, rimangono pur sempre irrimovibilmente radicate nel passato.

Dopo il giorno di Natale dell'800 d.C., la nozione di cittadinanza ha forse riguadagnato, nel pensiero giuridico e politico di quel tempo, una certa vitalità come elemento della rinnovata idea di *Imperium* e di *Res publica*<sup>6</sup>. Quest'ultima espressione in particolare – che apparteneva al vocabolario istituzionale romano e il cui impiego, dopo i primi decenni del VI secolo, svanì quasi del tutto nei documenti ufficiali e nelle opere letterarie – fu senza

<sup>3</sup> Tanzini (2020), pp. 127-152. Sul tema vd. anche Tanzini (2017), pp. 145 ss.

<sup>4</sup> Tanzini (2020), p. 130.

<sup>5</sup> Arist. *Politica* III, 1275b 17-21: Τίς μὲν οὖν ἐστὶν ὁ πολίτης, ἐκ τούτων φανερόν· ὃ γὰρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς ἢ κριτικῆς, πολίτην ἦδη λέγομεν εἶναι ταύτης τῆς πόλεως, πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆθος ἰκανὸν πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς ἀπλῶς εἶπεῖν. «(...) noi diamo il nome di cittadino di una data città a chiunque abbia facoltà di partecipare al potere deliberativo e giudiziario, dal momento che, tanto per semplificare, la città altro non è che un insieme di siffatti cittadini, capace di vita autonoma».

<sup>6</sup> Un rilievo, su questo specifico punto, in Marotta (2020), pp. 98 ss.

dubbio riscoperta al tempo di Carlo Magno<sup>7</sup>. Tuttavia, se si volge lo sguardo alle istituzioni del diritto operanti nella dimensione quotidiana delle società europee tra gli ultimi Carolingi e Federico Barbarossa, potremmo perfino persuaderci del fatto che la figura del cittadino – eccettuato lo specifico campo dei formulari della *manumissio in ecclesia*<sup>8</sup> – si fosse eclissata nel cielo della storia, mentre, all’orizzonte, non era ancora apparsa quella del suddito. E però, così facendo, rischieremmo di trascurare alcuni dati che emergono dall’insieme delle fonti. Invero, nella *Sancta res publica*, molti meccanismi, ereditati dal più lontano passato, ma salvaguardati, a un tempo, dai formulari utilizzati nelle affrancazioni e dalla compilazione giustiniana, continuarono a operare. In pieno XII secolo, Rolando da Lucca, nella sua *Summa trium librorum* – dopo aver sottolineato come, grazie a Roma (*communis patria e caput mundi*), tutti siano *liberi cives Romani* – osservò

<sup>7</sup> Vd., a tal riguardo, Sassier (1988), pp. 17 ss.

<sup>8</sup> In effetti numerosi documenti d’età altomedievale attestano che, a seguito della *manumissio in ecclesia*, la registrazione della libertà e della cittadinanza romana si effettuava sulla base di un preciso procedimento. Ludovico il Pio (814-840) fissò alcune linee guida per la redazione del *libellus manumissionis*, al fine di garantire gli schiavi affrancati, evitando che gli ex padroni avanzassero pretese nei loro confronti: cfr. *Capitulare ecclesiasticum (Capitularia regum Francorum)*, ed. A. Boretius 2 voll., *Monumenta Germaniae Historica. Leges II*, Hannover 1883, nr. 138 (c. 818/19), I, 276-277. Cfr., inoltre, *Lex Ripuaria* tit. *De libertis secundum legem Romanam* 64.1. Vd. Fabbrini (1965), in part. p. 134 nota 39. Da ultimi, con precisi ragguagli, Esders (2012), in part. pp. 60 ss.; Rio (2017), pp. 75 ss. Occorre tener conto anche della relativamente ampia documentazione d’area italica e dei diplomi di Re Guido e di Re Berengario I: Schiaparelli (1906), nr. XVI (11 luglio 892, Pavia), p. 41; Schiaparelli (1903), nr. LXXXVI (28 settembre 912, Pavia), 231. Nell’Italia meridionale bizantina esistevano formulari, per molti versi, simili a quello composto per ordine di Ludovico il Pio. Lo attesta un documento di inestimabile valore databile al X secolo. Nel rituale si pronunciava per tre volte la formula di manumissione: ἐλεύθερος, παντελεύθερος, καὶ πολίτης τῶν Ῥωμαίων: vd. Fabbrini (1961), p. 223, Tav. I. Cfr. *Prochiron* tit. X Περὶ ἐλευθεριῶν: vd. Brandileone, Puntoni (1895).

che, proprio per questo, il manomesso deve considerarsi, sotto ogni riguardo, *civis Romanus*<sup>9</sup>. Il medesimo giurista, *arbiter* in una controversia fra il vescovo di Lucca e un gruppo di contadini del contado, per dichiarare questi ultimi di condizione libera e titolari, perciò, di quelli che oggi definiremmo ‘diritti civili’<sup>10</sup>, si limitò a impiegare l’espressione *liberi homines et cives Romani*<sup>11</sup>. È – scrive Emanuele Conte<sup>12</sup> – proprio il carattere astratto della *communis patria* a permettere a tale meccanismo di funzionare in maniera tanto efficace: al punto che, secondo i giuristi medievali, nessun cristiano libero, in linea di principio, poteva considerarsi estraneo ai ranghi della *civitas Romana*.

Sono tre i luoghi principali nei quali i compilatori giustiniani sistemarono le loro riflessioni sulla materia della cittadinanza (locale o municipale): i titoli *de municipibus et originariis* (10.39) e *de incolis* (10.40) contenuti nel decimo libro del *Codex repetitae praelectionis* e il titolo *ad Municipalem*, quello che apre il libro cinquantesimo del Digesto (D. 50.1).

I problemi che i glossatori dovettero affrontare, nel loro quotidiano confronto con la compilazione giustiniana, erano di due ordini differenti. Il primo consisteva nel conciliare l’appartenenza – cui poc’anzi abbiamo già fatto cenno – a una cittadinanza universale romana, quella che permetteva di considerarsi *civis Romanus* e titolare, perciò, di tutti i diritti civili, con la realtà particolare (*rectius* comunale), nella quale ogni individuo era inserito. L’esigenza di classificare le proprie città come *municipia*, centri diversi da Roma, l’appartenenza ai quali consentiva l’ac-

<sup>9</sup> *Summa in tit. C. 10.39*, § 74.

<sup>10</sup> Proprio per questo, e sulla scorta di un’antica tradizione attestata da un cospicuo numero di documenti di area carolingia e bizantina (*supra*, in questo Cap., nt. 8), come sottolinea Conte (2011), p. 46, ogni affrancato dalla condizione di schiavitù, in certe zone d’Italia, nel XII secolo era proclamato cittadino romano.

<sup>11</sup> Conte (2012), p. LXXXIV e nt. 64, ove altri ragguagli.

<sup>12</sup> Conte (2011), pp. 44 ss. Per ulteriori ragguagli vd. Donati (2021), pp. 135 ss.

cesso alla cittadinanza romana<sup>13</sup>, è chiaramente avvertita, già nel XII secolo<sup>14</sup> da tanti giuristi. Sopra il comune, più in alto, aleggiava il concetto di *patria*, simboleggiato da Roma: la *patria* per antonomasia, della quale tutti i cristiani potevano considerarsi parte. In realtà chi operava sulla base del presupposto che i comuni conseguissero il rango di *municipia*, riconosceva, al contempo, ai loro *cives* la piena titolarità dei diritti dei *Romani*, sì che l'appartenenza a città così classificate rappresentava, nel pensiero dei glossatori, il tramite per accedere alla *communis patria*<sup>15</sup>, ossia alla *patria* universale romana. A ben guardare, così facendo, il meccanismo antico rimaneva ancor pienamente operante. E in effetti *civitas*, per i giuristi, era tanto la singola città (Lucca, Pisa, Firenze, Arezzo o Siena) quanto l'*urbs* in senso proprio (Roma). Questo termine stava a indicare sia gli ordinamenti particolari sia l'ordinamento virtualmente universale dell'Impero, che di quelli costituiva il fondamento di validità. Ecco allora che, puntualmente, il termine *patria* accompagnava l'intero dispiegarsi dei significati di *civitas*: *patria* è, al contempo, la *patria singularis*, distinta dalla *patria communis*, e Roma, la città universale, il simbolo dell'Impero, la *communis patria* dei cristiani.

Difficoltà ancor maggiori poneva ai giuristi, tra XII e XIII secolo, la distinzione romana tra *origo* e *domicilium*<sup>16</sup>, ossia tra la cittadinanza originaria, acquisita per discendenza, e la stabile residenza in un luogo eletto a centro principale dei propri affari. Quale ruolo assegnare, rispettivamente, alla cittadinanza originaria, acquistata *iure originis* da un padre cittadino e, viceversa, alla stabile residenza o alla nascita in un territorio cittadino? L'idea

<sup>13</sup> Cui avrebbe dovuto far seguito la titolarità dei cosiddetti 'diritti civili' nella *Sancta Res publica*. L'idea dantesca di Impero trova dunque qualche corrispondenza nel pensiero dei giuristi. A tal riguardo sempre utile la lettura di Fabbrini (1974), pp. 7 ss.

<sup>14</sup> Menzinger (2005), pp. 36 ss.

<sup>15</sup> Si vd. Conte (2012), pp. LXV ss., in part. LXXXIV ss.

<sup>16</sup> Vd., a questo proposito, Vallerani (2017), pp. 113 ss., in part. 127 ss.

romana secondo cui un individuo era, innanzi tutto, legato al luogo del primo radicamento della linea paterna, costituiva un concetto utile per un verso (perché sottraeva a ogni autorità sovraordinata – impero e papato – la facoltà di mutare la composizione dei corpi cittadini), svantaggioso, per altro, dal momento che ostacolava la naturale aspettativa della città di esercitare la propria giurisdizione e la propria autorità su tutti i soggetti che di fatto operavano nel suo territorio e, di conseguenza, sui loro beni.

La forza legittimante riconosciuta al diritto romano non consentiva di sbarazzarsi facilmente delle sue parti poco attuabili: difatti alla compilazione giustiniana si attribuiva una dignità pari o equiparabile a quella goduta dall'Antico e dal Nuovo Testamento, in quanto, nel Medioevo, la norma-base dell'ordinamento, di ogni ordinamento valido, non poté mai essere meramente fattuale, ma dovette costantemente corrispondere alla volontà di Dio (le leggi erano invero considerate *donum Dei*, vale a dire *a Deo factae*)<sup>17</sup>. Occorreva coordinare le esigenze della prassi, fortemente ancorata al rilievo della cittadinanza nei meccanismi di governo delle comunità, e una costruzione che la fondava, invece, su criteri originari di discendenza. È facile immaginare, allora, quanti problemi interpellassero l'*ars iuris* tra XII e XIV secolo: dalla riscossione delle imposte alle competenze giurisdizionali dei magistrati del comune sui residenti<sup>18</sup>. E le soluzioni non apparivano sempre ovvie o scontate. Difatti al principio romano secondo cui il legame con la città d'origine non si spezza semplicemente spostando il domicilio, si aggiungeva il lascito intrinseco che possedeva l'*origo* agli occhi dei giuristi, perché essa era determinata dalla *natura*, ossia dal regime giuridico della filiazione incentrato sulla *patria potestas*. E tutto ciò risultava ancor più vero nell'esperienza medievale perché, a differenza della 'giurispru-

<sup>17</sup> Rinvio a Giachi, Marotta (2021<sup>2</sup>), pp. 18 s. ove altri ragguagli.

<sup>18</sup> Sul punto Menzinger (2012), pp. CXCVIII ss.

denza romano-classica', la scienza giuridica d'età intermedia, pur sempre in forza delle *constitutiones* tardoimperiali e giustinianee, contemplava perfino la possibilità di legittimare i figli concepiti al di fuori del matrimonio<sup>19</sup>. La *natura*, nel pensiero medievale, divenne allora fonte di *veritas* in quanto norma ultima e costituente. Mentre nelle costruzioni giuridiche dei giureconsulti romani essa – lo si è già posto in evidenza<sup>20</sup> – non si costituì mai come principio capace di imporsi al legislatore umano, col Cristianesimo (tra XII e XIV secolo), la *natura* conquistò, invece, una posizione dominante anche nel campo del diritto<sup>21</sup>. Nessuno, pertanto, poteva rinunciare volontariamente alla propria *origo*, perché i *iura naturalia sunt immutabilia*<sup>22</sup>.

L'uso della finzione, che aveva connotato le attività creatrici dei giuristi antichi, in questo nuovo contesto fu iscritto entro limiti certi, posti in nome dell'intangibilità del mondo creato; confini definiti da due fondamentali criteri: la radicale separazione del mondo dei fatti e del mondo del diritto e l'insormontabile divisione dell'ordine materiale e dell'ordine sovranaturale<sup>23</sup>. La cittadinanza derivante dal domicilio poteva allora ben apparire

<sup>19</sup> Un'analisi approfondita delle testimonianze in Luchetti (1990).

<sup>20</sup> *Supra*, Cap. I, p. 51.

<sup>21</sup> *Supra*, Cap. I, p. 50.

<sup>22</sup> Così scrive Baldo, commentando il seguente testo: *Origine propria neminem posse voluntate sua eximi manifestum est* (= C. 10.38.4). Baldus de Ubaldis (1490), f.° XXXII, v°. L'esordio della *lex Assumptio* fornisce lo spunto per questa affermazione: *Assumptio originis, quae non est, veritatem naturae non peremit*. Accursio, *glossa su domicilium sequitur (Filius civitatem, ex qua pater eius naturalem originem ducit, non domicilium sequitur* [vd., inoltre, *Glossa ordinaria*, ove anche un rinvio a D. 50.1.6]), distingue l'*origo propria*, determinata dal luogo di nascita e l'*origo paterna*: *infra*, pp. 103 ss. Bartolo, sulla base di questa *lex filius*, tenterà di far ammettere che il *filius* segue l'*origo* del nonno, se questi è ancora in vita. Vd. Thomas (2011b), in part. pp. 155 ss. = Thomas (2016), pp. 59 ss.

<sup>23</sup> Sul punto e, in particolare, sul pensiero di Bartolo cfr. Kirshner (1973), pp. 694 ss.; Quaglioni (1989), pp. 127 ss.; su quello di Baldo cfr. Canning, (1987), pp. 169 ss.

come un'appartenenza fittizia, come una finzione, che si sovrapponeva alla naturalità dell'*origo*. Per superare quest'ostacolo, che limitava talvolta le velleità di sovranità dei comuni, si valorizzarono allora tutti gli esempi di cittadinanza artificiale ricordati dal *Corpus iuris*, in cui si poteva derogare al criterio dell'origine<sup>24</sup>. E ciò si verificava, per il diritto romano, principalmente in tre circostanze: l'adozione, l'affrancamento e l'*adlectio* (cittadinanza locale acquistata per privilegio concesso da una città)<sup>25</sup>. In ogni caso, nella tradizione giuridica dominata dal diritto della compilazione giustiniana, si possono soltanto immaginare deroghe all'idea di prevalenza dell'*origo*; ma tali eccezioni alla fine, l'una dopo l'altra, riuscirono a intaccare quest'antico e, in apparenza, intangibile principio<sup>26</sup>.

Del resto – è un rilievo banale che ora tenteremo di approfondire – la finzione, che presiede a ogni conferimento, per atto sovrano, della cittadinanza, si rende manifesta anche nella parola – naturalizzazione – che connota in italiano e in altre lingue<sup>27</sup> il procedimento di concessione di questo diritto e il pieno dispiegamento dei suoi effetti. Nelle prassi dell'Italia tra XIV e XV secolo alla parificazione, tanto frequentemente espressa nelle carte, del nuovo cittadino all'originario, veniva riconosciuta forza di legge<sup>28</sup>, ma si procedeva pur sempre sulla scorta di una *fictio*:

<sup>24</sup> Menzinger (2012), pp. CCV ss.

<sup>25</sup> *Supra*, Cap. II, p. 68.

<sup>26</sup> Sul punto Menzinger (2005), pp. 44 ss.

<sup>27</sup> È un termine che l'italiano giuridico ha mutuato, come vedremo (*infra*, in questo Cap., p. 100), dal francese.

<sup>28</sup> Baldus de Ubaldis (1580), (*consilium XXIX*), 1, f. 8v<sup>o</sup>-9r<sup>o</sup>: *Pactum quod ... tractentur et reputentur pro veris et originalibus civibus habet vim legis*. Vd. Fedele (2021), in part. pp. 415 s.: «In a *consilium* he wrote shortly before moving to Pavia, Baldus dealt with the case of a Perugian citizen who had been charged with an offence in Todi. The two cities had previously concluded a treaty which gave them the power to treat each other's citizens as their own; on the basis of this express treaty clause, Baldus referred to Dig. 49.15.7.2 to support the legitimacy of a law

civitas potest facere eum originarium per fictionem sed non potest per veritatem facere quod non originarius sit originarius<sup>29</sup>.

Ius originis non potest mutari nisi per fictionem *ut Dig. ad munic. l. assumptio*. Statutum dictat quod Florentini sint originari cives Perusini, certe illud verbum sint exponitur finguntur, quia non potest autoritas statuentium naturalis rei mutare veritatem<sup>30</sup>.

Cives ex privilegio vel decreto, quos fictos cives appellamus et improprios et non veros<sup>31</sup>.

In base alla regola *origo mutari non potest*, si ammise perfino il concorso di due cittadinanze in una stessa persona. Una duplice appartenenza civica, allorché le libertà politiche nei comuni stavano rapidamente svaporando, non appariva, in sé e per sé considerata, sovvertitrice dell'ordine. Bartolo, nel suo *Tractatus Represaliarum*<sup>32</sup>, affermò, a proposito del cittadino del Comune dal quale le rappresaglie erano state concesse, che questi, pur essendo annoverato tra i *cives* della comunità colpita, risultava comunque immune dal loro esercizio, non avendo perduta la sua condizione di cittadino *per originem* della città concedente.

È solo nel quadro delle prassi del Reame di Francia, durante il secolo XV, che – per designare gli atti normativi mediante i quali chi fosse nato in un altro paese era equiparato ai sudditi del

enacted in Todi which provided that Perugian citizens who offended against locals be punished as if they were native citizens».

<sup>29</sup> Paulus de Castro (1580), (*Consilium* CCLXXXIII, 4), f. 142v°. Cfr. Kirshner (1971), in part. pp. 235 s.; Costa (1999), pp. 13 ss., in part. 14 s. e Lo Preiato (2009), pp. 101 ss., in part. 107.

<sup>30</sup> *Regulae generales statutorum* attribuite a Baldus de Ubaldis, in F. Ziletus (Ziletti) (1580 ma 1584), v. *cives / civitas*, f. 98r°. Quanto a Bartolo vd. Quaglioni (1989), in part. 141 ss.; Quaglioni (1991), in part. pp. 164-167; Quaglioni (2002), pp. 231 ss.

<sup>31</sup> *Statutum Bononiensis* I. 540 (a. 1388): cfr. Gilli (2000), pp. 59 ss., in part. 69 e nt. 38 (ove bibl. più risalente).

<sup>32</sup> Bartolus (1570), (*Tractatus represaliarum*), *quaest.* VII, 3, f. 118 r° ss.: vd. Quaglioni (1984), pp. 85-92; Giltaij (2014), pp. 349-356, ove altri riferimenti.

Re – si impose l'uso dell'espressione *lettre de naturalité*. In effetti, come emerge da una decisione di Luigi XI, la finzione in questo caso, diversamente da quanto accadeva, per esempio, nelle città italiane del tempo, si limitava ad assimilare lo straniero a chi fosse *natif de notre royaume*<sup>33</sup>. Ci muoviamo, dunque, in un contesto piuttosto distante dal nostro. In special modo a Firenze (nella seconda metà del XIV secolo), il formulario, non proponendo alcun riferimento al luogo di nascita, procedeva a una piena equiparazione dell'*extraneus* al *verus originarius civis*:

... Quod ipse dominus Thomasus (...) intelligatur esse et sit civis Florentinus et tanquam verus originarius civis civitatis Florentie habeatur, censeatur, et sit, et gaudeat et potiat et gaudere et potiri possit et debeat omnibus beneficiis, privilegiis, muneribus et honoribus communis Florentie tanquam quilibet verus et originarius civis civitatis ejusdem<sup>34</sup>.

Pertanto, nella prospettiva francese (ove termini come *naturalité* e *naturalisation* sono emersi), il riferimento alla *natura* nulla ha a che fare con il cosiddetto diritto del sangue e con la trasmissione della cittadinanza per discendenza. In una realtà nella quale l'appartenenza è determinata principalmente dal fatto della nascita nel territorio del Regno, il termine *naturalisation* si limita ad alludere – mediante un esplicito, quantunque abusivo (a ben vedere<sup>35</sup>), aggancio alla nozione di *naturae veritas* – all'artificio dell'equiparazione e, dunque, all'impiego della *fictio legis*. Naturalizzazione, perciò, è sempre stato un vocabolo neutro, che non ha mai proposto, di per sé stesso, alcun giudizio di valore, perché appartiene da sempre, in modo esclusivo, alla lingua tecnica del

<sup>33</sup> Sul punto vd. d'Alteroche (2002), pp. 90 ss., in part. 94 ss.

<sup>34</sup> Lettera di naturalizzazione fiorentina di Tommaso di Gubbio (1353): edita in Kirshner (1973), p. 695 nt. 3 e riprodotta anche da Canning (1987), pp. 169 ss.

<sup>35</sup> Abusivo rispetto al diritto romano antico.

diritto. Ricamarci sopra, sostenendo, come ha scritto Marco Aime<sup>36</sup>, che esso rimanda «a una concezione naturale della nazione» lascia, a dir poco, perplessi. Perché mai un termine tecnico elaborato nel XV secolo<sup>37</sup> – ben prima, dunque, che si giungesse a costruire, sul piano giuridico-politico, l'idea di nazione quale comunità di discendenza – dovrebbe palesare in chi l'adopera (il legislatore e gli operatori del diritto) intenti apertamente discriminatori?

## 2. *Una reductio ad absurdum: l'ager Damascenus e il fatale ridimensionamento del sistema romano*

Non di meno, nonostante l'indubbio rilievo di queste premesse a fondo radicate nel pensiero giuridico dell'Antichità, la scoperta, in età medievale, del concetto di territorio<sup>38</sup>, costrinse, quasi inevitabilmente, i giuristi del tempo a sovvertire la definizione romana di *origo* e a rielaborarla in base a due differenti presupposti. In effetti, la glossa del XIII secolo tentò di istituire un autentico diritto del suolo, limitando, per un verso, l'ascendenza civica alla generazione dell'*avus* (nonno) e interpretando, per altro, il concetto di 'origine propria' – una nozione che, nel *Codex Iustinianus*, indicava l'*origo* in senso tecnico, ossia quella trasmessa in forza del diritto di filiazione<sup>39</sup> – come una cittadinanza acquisita esclusivamente per il fatto della nascita sul suolo della città, senza alcuna esclusiva considerazione dei legami di carattere genealogico.

<sup>36</sup> Aime (2006), in part. p. 38. Ma si tratta di un genere di divagazione cui sovente si abbandonano, nelle loro opere, gli antropologi.

<sup>37</sup> Sulle origini medievali della naturalizzazione vd. d'Alteroche (2005), pp. 17 ss.

<sup>38</sup> Thomas (1996), p. 72.

<sup>39</sup> *Supra*, Cap. I, pp. 27 ss. in part.

Se si guarda agli scritti dei giuristi medievali, si percepisce subito lo sforzo di limitare gli effetti nel tempo dell'ascendenza civica di un individuo e, di conseguenza, la necessità di determinare, in nuove forme, l'*origo*. I glossatori, riprendendo dapprima il sistema romano, sostengono il collegamento del figlio legittimo con la 'città' di suo padre. Pillio da Medicina, in una *Summa* composta verso il 1192-1193, spiega così, a imitazione degli antichi *prudentes*, che chi nasce da un padre di Bologna e da una madre di Ferrara non è soggetto alla giurisdizione della seconda, ma a quella della prima, a meno che la città della madre non goda di uno speciale privilegio<sup>40</sup>. Ugolino, nel suo apparato sui *Tres Libri* (del *Codex*), composto verso il 1220, opta, del pari, per la predominanza dell'origine paterna<sup>41</sup>.

Ben presto, tuttavia, comincia a farsi strada l'idea secondo la quale ciascuna persona possiede un'origine propria distinta da quella paterna. Già Pillius pare evocare tale distinzione, pur senza accordarle ancora alcun puntuale rilievo giuridico: *originarii ergo dicuntur ab origine non sua, sed paterna*<sup>42</sup>. Gli basta farvi cenno in modo esplicito, spiegando specificamente, ma senza procedere ad alcuna ulteriore precisazione, come nessuna persona possa rinunciare alla sua origine propria: *nullus enim ut dictum est voluntate sua propriam potest originem declinare*<sup>43</sup>. Il glossatore, interrogandosi sull'origine del figlio, chiarisce che quest'ultimo segue l'*origo naturalis* di suo padre, coincidente con la città nella

<sup>40</sup> Pillius (1506), *ad C., 10.4.40 (39): nempe qui ex patre Bononiensi et matre Ferrariensi natus est non Ferrarie sed Bononie judicabitur, nisi aliquo privilegio materna civitas muniatur ut C., eodem titulo l. Filios (C., 10.39 (38), 3 ... originarii ergo dicuntur ab origine, non sua, sed paterna. (Azonis summa super Codicem), CGJC, t. III, pp. 415-416).*

<sup>41</sup> Hugolinus (1577), *Apparatus ad C., 10.40 (39), 7, Cives, V° Origo: Paterna, non materna, nisi ex privilegio, ut ff. eodem, l. Assumptio, § Filius (D. 50.1.9.1) et l. eius qui justum (D. 50.1.9), CGJC, t. III, p. 740.*

<sup>42</sup> Pillius (1506), p. 416.

<sup>43</sup> Pillius (1506), p. 415.

quale egli nacque, o con quella ove il padre ha stabilito il suo domicilio o con qualsiasi altro posto un lettore scrupoloso riesca a individuare: *intelligo filius sequitur originem patris naturalem id est civitatem illam in qua pater natus est naturaliter, saltem domicilio paterno, vel alius diligens lector inquirat*<sup>44</sup>. Il riferimento al domicilio del padre parrebbe alludere al luogo di nascita del figlio e a quella che, fra Seicento e Settecento, assumerà i contorni della cosiddetta *civilitas domiciliaria* del genitore<sup>45</sup>. Non di meno, Pillius rinuncia ad articolare nel dettaglio il suo ragionamento, lasciando – come sottolinea esplicitamente – al lettore ogni ulteriore indagine.

È stata soltanto la *Glossa ordinaria*, elaborata tra il 1220 e il 1234<sup>46</sup>, a collocare accanto all'*origo paterna* identificabile – nel caso dello *iustus filius* – con quella del padre, l'*origo propria* coincidente, invece, con la città ove il figlio è nato. Accursio critica, inoltre, il sistema romano vincolato al luogo del primo radicamento della linea paterna. A suo giudizio, conviene attenersi all'origine del padre senza alcun ulteriore regresso nel tempo:

... filius suam propriam originem sequitur, quam nec mutare potest, ut supra proxima. Respondeo: item et patris sui, ut hic et etiam illam non potest mutare, ut supra lege proxima, cum concordat quod accipere id est eam quam pater habuit ex se, non ex origine sui patris, alioquin oporteret nos querere ubi natus fuit Adam, scilicet agrum Damascenum<sup>47</sup>.

<sup>44</sup> Pillius (1506), p. 416.

<sup>45</sup> *Infra*, in questo Cap., p. 114.

<sup>46</sup> d'Alteroche (2002), p. 81.

<sup>47</sup> Accursius (1487-1489a), *Gl. Ord. Ad D.*, 50, 1, 6, 1, *Filius* (CGIC, t. IX, §. 266v°). Accursio, nella glossa *nativitas* in D. 50.1.1. *ad Municipalem et de incolis, lex municipem*, ha del pari spiegato che, per nascita, occorre intendere sia la propria sia quella del padre, sancendo, in tal modo, l'equivalenza del *ius loci* e del *ius originis* nell'acquisto originario della cittadinanza: così Cortese (1960), p. 139.

Chi volesse applicare il principio congegnato dai giuristi antichi, risalendo a ritroso indefinitamente di generazione in generazione, dovrebbe, del pari, riconoscere a tutti gli uomini la medesima *origo*: il campo Damasceno<sup>48</sup>, lì dove Adamo fu creato. Riprendendo questi rilievi, in una glossa sui *Tres Libri*, egli precisa, per di più, che nascere in una città significa anche essere nati nel territorio che ne dipende:

alias oportet nos quaerere ubi Adam natus fuit quod dicitur ager esse Damascenus et nota quod dicitur quis nasci civitate qui in territorio nascitur ...<sup>49</sup>.

Questa teoria – ispirata in fondo dal mero buon senso – dell'origine propria e dell'origine paterna fu ripresa da un gran numero di giuristi. Odofredo, commentando la *lex cives*, nella sua *Lectura sui Tres Libri*, composta tra il 1236 e il 1265, precisa che l'origine propria deve essere compresa come luogo ove è nato l'individuo, mentre l'origine paterna come quello ove nacque suo padre:

origo propria vel paterna scilicet ubi ego vel pater meus natus fuit ...<sup>50</sup>.

A proposito della Legge *origine*, egli dichiara, inoltre, che nessuno potrebbe far sì di non essere considerato cittadino della *civitas* in cui è nato; città che si identifica con l'origine propria:

<sup>48</sup> Il campo Damasceno nei pressi di Hebron. Solo in seguito Adamo sarebbe stato collocato nel giardino dell'Eden. Dopo esserne stato scacciato, egli avrebbe fatto ritorno in Palestina: A tal riguardo vd. Hilhorst (2007), pp. 131-144; altri rilievi in Scafi (2007), in part. pp. 64 ss.; McNamara (2019), in part. pp. 2016 ss.

<sup>49</sup> Accursius (1487-1489b), *Gl. Ad C.*, 10,39 (38), 3, V° Filios, *CGJC*, t. IX, f° 266v°.

<sup>50</sup> Odofredus (1552), *Lectura super Codicem ad C.*, 10,40 (39), 7, *Cives*, n° 1, f° 43v°.

Dicitur quod nullus potest facere quod non sit civis ejus civitatis in qua natus est hoc dicit hoc intelligitur in origine propria ...<sup>51</sup>.

Andrea Bonellus de Barulo (scomparso nel 1291), commentando anch'egli i *Tres Libri*, chiarisce, a sua volta, che una persona segue la propria origine o quella di suo padre (*Nota quod aliquis sequitur suam vel paternam originem, ut hic, e supra l. proxima*<sup>52</sup>) e che è l'origine propria, come la *patria*, che rende tale il cittadino (*Civem ergo facit origo propria, ut patria, ut supra titulo proximo l. Filios*<sup>53</sup>).

Bartolo di Sassoferrato, nel suo commentario sul *Digestum novum*, accede a tali conclusioni, precisando che questo principio, rispetto al *civis natus in comitatu*, si applica anche al contado, ben oltre, dunque, il territorio in senso stretto della città:

Sequitur in texto nativitas vides, quod nativitate quis efficitur civis et dicit glossa quod nativitate paterna, vel propria ut infra eodem l. Assumptio. Item qui nascitur in comitatu, in aliqua villa, vel castro subdito civitati, efficitur illius civitatis ut infra eodem l. *Qui ex vico*<sup>54</sup>.

<sup>51</sup> Odofredus (1552), *Lectura super Codicem ad C.*, 10,40 (39),4, V° Origine, f° 43r°.

<sup>52</sup> Andreas de Barulo (1601), *Com. ad C. 10.39(38).4 Originem*, n° 2, OJR, t. XVIII, p. 95.

<sup>53</sup> Andreas de Barulo (1601), *Com. ad C.*, 10,40 (39),7, *Cives*, n° 1, p. 98.

<sup>54</sup> *Sequitur in textu nativitas, vides quod nativitate quis efficitur civis et dicit glossa quod nativitate patria vel propria, ut in eo lex Assumptio. Item quod nascitur in comitatu vel Castro subdito civitati, efficitur civis illius civitatis [...] Sed circa hoc dubitatur utrum comitatensis natus in civitate sit civis vel civis natus in comitatu sit comitatensis [...] Quidam dicunt quod sic quia inspicitur origo, ut hic, cum similibus. Ad declarationem istius quaestionis oportet te alia scire utrum de iure communi sit differentia inter civem et comitatensem? Respondeo quod sic qui comitatensis tenetur ad maiora onera. Insomma, se si considera il pensiero di Bartolo nel suo insieme, risulta evidente, quanto al *comitatensis natus in civitate*, l'insufficienza del solo *ius loci*: non è scontato che costui debba considerarsi *civis* nel pieno senso del termine: Bartolus (1574a), *Com. ad D.*, 50.1.1 *Municipem*, n° 2, f° 230v°. Seguo, a tal ri-*

Nel suo commentario sui *Tres Libri*, Bartolo lo riassume mediante una formula lapidaria, secondo la quale, per un individuo, è la medesima cosa essere definito *Florentinus* o *Perusinus* o esser considerato nativo di Firenze o di Perugia:

Nota ex eo quod dicit Biblium originale, quod idem est dicere Florentinus, vel Perusinus et natus de Florentia, de Perusino quod declarat ut dixi plene *infra l. 1, ff.*<sup>55</sup>.

Una fondamentale innovazione dei giuristi medievali consiste nel conferire una particolare importanza alla nozione di domicilio, legato ormai, in ragione delle limitazioni cui fu soggetto il concetto romano di *origo*, all'acquisto della cittadinanza.

Si ridusse, in tal modo, la profondità genealogica nella quale aveva trovato il suo senso più profondo l'istituzione romana della cittadinanza. L'interpretazione dottrinale giunse al punto di limitarla allo spazio di una sola generazione, rompendo, così, con la confusione antica tra individualità ed eredità<sup>56</sup>. In effetti i giuristi riferirono al soggetto stesso la sua 'origine propria', soltanto per il fatto di essere nato in questa o in quella città. Così facendo, si sovvertì il modello romano, lasciando prevalere il luogo sul tempo ed emancipando, simultaneamente, il legame con il suolo dalla sua tradizionale dipendenza nei confronti dell'ancestralità.

Dovremmo indagare più a fondo, al fine di comprendere quanto queste concezioni dei civilisti medievali siano state influenzate – in quel reciproco scambio che ha contrassegnato l'*utrumque ius* tra XI e XIV secolo – dalla coeva riflessione dei canonisti. Invero un fossile di questa riduzione dell'*origo* al luogo di nascita sussiste ancor oggi nell'ordinamento della Chiesa:

guardo, il pensiero di Gilli (2000), pp. 69 s. e nt. 39. Vd. anche Bizzarri (1916), p. 53 e Dani (2021), p. 38.

<sup>55</sup> Bartolus, (1574b), *Com. ad C. 10.39 (38).1 Cum te*, n° 1, f° 21r°.

<sup>56</sup> d'Alteroche (2002), pp. 80-83

can. 90 *Codex iuris Canonici* del 1917 § 1. Locus originis filii, etiam neophyti, est ille in quo, cum filius natus est, domicilium, aut, in defectu domicilii, quasi-domicilium habebat pater vel, si filius sit illegitimus aut postumus, mater. § 2. Si agatur de filio vagorum, locus originis est ipsemet nativitatis locus; si de exposito, est locus in quo inventus fuit<sup>57</sup>.

Il canone 90 – che troverebbe, quanto al primo paragrafo, la sua fonte immediata nella *constitutio Apostolica Speculatores* di Innocenzo XII (4 novembre 1694)<sup>58</sup> – indica come luogo di origine di ciascun nuovo nato il domicilio del padre e, nel caso di un illegittimo o di un postumo, quello della madre al momento del parto. Invero è arduo individuare nella decisione normativa papale – che disciplinava il problema del conferimento degli ordini a persone estranee al territorio delle diocesi – la fonte diretta del canone 90. A ben vedere il *Codex iuris canonici* nel 1917 volle semplicemente riaffermare il punto di vista prevalente nella civilistica italiana fin dai tempi di Bartolo<sup>59</sup>, sottolineando che *vera tantum et naturalis patris origo erit attendenda*. Del

<sup>57</sup> Cfr. can. 101 *Codex iuris canonici* del 1983: § 1. Locus originis filii, etiam neophyti, est ille in quo cum filius natus est, domicilium, aut, eo deficiente, quasi-domicilium habuerunt parentes vel, si parentes non habuerint idem domicilium vel quasi-domicilium, mater. § 2. Si agatur de filio vagorum, locus originis est ipsemet nativitatis locus; si de exposito, est locus in quo inventus est. «§ 1. Il luogo di origine del figlio, anche neofita, è quello in cui, quando il figlio è nato, i genitori avevano il domicilio o, mancando questo, il quasi domicilio, oppure, se i genitori non avevano il medesimo domicilio o quasi-domicilio, l'aveva la madre. § 2. Se si tratta di un figlio di girovaghi, il luogo di origine è il luogo stesso della nascita; se di un esposto, è il luogo in cui fu trovato».

<sup>58</sup> Così il Cardinale Gasparri (1918), p. 19 nt. 1.

<sup>59</sup> Bartolus, (1547a), *ad municipalem et incolis. Lex municipalis, Lex Lucius Titius*, p. 242 r<sup>o</sup>: *Infans expositus cuius origo ignoratur efficitur civis illius civitatis ubi est expositus et nutritus*. È utile, per verificare la persistente influenza nel tempo dell'insegnamento di Bartolo a tal riguardo, la consultazione di Caponius (1755), *Disceptatio LV*, n. 27, p. 214. Vd. anche *infra*, p. 115.

*domicilium* – sottolineava la cancelleria di Innocenzo XII – si doveva tener conto soltanto *si pater in alieno loco, ubi eius filius natus est, tamdiu ac eo animo permanserit, ut inibi vere domicilium de iure contraxerit, tunc non origo patris, sed domicilium per patrem legitime ut praefertur contractum pro ordinatione eiusdem filii attendi debeat*<sup>60</sup>.

Ora, sebbene sia a dir poco impensabile, nelle pagine che seguono, prender in esame il problema della genesi storica della norma cristallizzata nel § 2 del can. 90, secondo il quale il *locus originis* di un *expositus* (un bambino abbandonato da ignoti) coincide con quello nel quale egli è stato trovato, occorre, comunque, ricordare come in tale regola – ribadita dai civilisti e dai canonisti d'età intermedia e d'età moderna – si riscontri un caso tipico di acquisto della cittadinanza originaria *iure soli* puntualmente previsto anche dal nostro ordinamento: quello del figlio nato da genitori ignoti o del figlio di ignoti trovato in Italia<sup>61</sup>.

È evidente che questo nuovo tipo di legame giuridico con i luoghi presuppone, innanzi tutto, la rottura con la mediazione genealogica di cui l'*origo* è una testimonianza istituzionale sorprendente. Due domande non di meno si impongono, malgrado ciò, alla nostra attenzione. Come si affermò questo nuovo principio e, al contempo, come si spiega che il Cardinal Gasparri non abbia ritenuto opportuno o non abbia potuto, a proposito del can. 90 § 2, indicare uno specifico precedente normativo?

È una questione, quest'ultima, senza dubbio rilevante. Basti ricordare, a tal riguardo, come i dottori del diritto comune ritenessero che l'essere battezzati in un luogo contribuisse a far acquistare la cittadinanza. Il Ferraris, in pieno Settecento, scrisse: *civilitas etiam per spiritualem nativitatem acquiritur*<sup>62</sup>. Il battesimo rappresentava, in effetti, non soltanto un sacramento ma, al con-

<sup>60</sup> *Const. Speculatores* § 4.

<sup>61</sup> *Infra*, Cap. V, p. 215.

<sup>62</sup> Ferraris (1778), p. 105, nt. 51.

tempo, anche un ‘atto di stato civile’, con potere di attribuire simultaneamente la qualità di fedele e di suddito/cittadino. Esso conferiva una cittadinanza anagrafica, largita a tutti, con un contenuto limitato, però, di diritti civili, distinta dalla “cittadinanza politica”, attribuita a una minoranza selezionata in base a vari fattori di ceto, di censo o d’altro tipo<sup>63</sup>. È quest’ultima, lo si sottolineava poc’anzi, una questione storica di grande rilievo, che può essere affrontata soltanto sul piano della lunga durata. Alcuni studiosi – in primo luogo Michel Lauwers<sup>64</sup> – hanno opportunamente chiarito come, sulle dottrine elaborate dai giuristi medievali tra XII e XIII secolo, abbiano influito – lo comprova, a tacer d’altro, il *Decretum Gratiani*<sup>65</sup> – le prassi che disciplinarono, nelle Gallie franche e nell’Italia carolingia, l’appartenenza di un

<sup>63</sup> Dani (2021), pp. 40 s.

<sup>64</sup> Lauwers (2013), pp. 1 ss.; Lauwers (2017), pp. 45 ss., in part. 57 ss.

<sup>65</sup> Gratianus, *Decretum*, C 13 q 1: *Diocesiani cuiusdam baptismalis ecclesiae, cladibus bellorum pressi, hostili metu compulsi, domicilia sua transtulerunt in aliam diocesim, predia tamen antiqua non desierunt colere; ceperunt persolvere decimas illi ecclesiae, in cuius diocesim transierunt, et apud eam sibi elegerunt sepulturas. Transactis quinquaginta annis clerici, quibus quondam persoluerant decimas, ceperunt mouere questionem in eos, qui ab istis accipiunt primicias et decimas; ueniunt ad causam. (q 1) Modo primum queritur, si illi, quorum domicilia sunt in diocesi huius baptismalis ecclesiae, an debeant persolvere decimas, et celebrare exequias apud eam ecclesiam, in qua quondam hec fiebant a parentibus eorum? (q 2) Secundo, an prescriptione temporis ius percipiendi decimas et funerandi tollatur? Questio I. Gratianus. I. Pars. Quod priori ecclesiae hec omnia iure persoluenda sint, actores his argumentis probare contendunt. Constat unamquamque baptismalem ecclesiam habere diocesim sibi legitime assignatam, sicut et parrochiales ecclesiae habent parrochias distributas. Unde Dionisius [...]. Gratian. In diocesi autem designata quecumque predia coluntur, prouentus decimationum baptismali ecclesiae assignatus debet persolui. Quia ergo predia hec intra terminos nostrae diocesis continentur, et prouentus decimationum nobis legitime assignatus nostrae persoluendus est ecclesiae. ... Cfr. la *Summa* (databile al 1165 circa) di Stephanus Tornacensis (1891), ad C 13 q 1 e le *Decretales* di Gregorius IX (1234), lib. III, tit. XXX (*De decimis, primitiis et oblationibus*), cap. XVIII (*Statutur consuetudini, an colonus soluat decimam ecclesiae, in cuius parochia sita sunt praedia, an ecclesiae, ubi audit diuina et percipit ecclesiastica sacramenta*).*

individuo a una pieve (o a una parrocchia) o a una diocesi. Era una questione decisiva anche ai fini del pagamento della *decima*<sup>66</sup>. Sicché non possiamo stupirci quando verificiamo come i Concili locali e altre fonti insistano molto, tra VIII e X secolo, sui criteri preposti a regolare i conflitti che sorgevano, a tal proposito, tra le varie ripartizioni delle Chiese locali<sup>67</sup>. Benché appartenenza politica e religiosa non coincidessero compiutamente l'una con l'altra – come emerge, per esempio, dal *dossier* riguardante la contesa giudiziaria tra le diocesi di Siena e di Arezzo agli inizi (714 / 715) dell'VIII secolo<sup>68</sup> – è del pari evidente la reciproca integrazione di questi due fattori.

L'*Ecclesia* definì l'appartenenza comunitaria distinguendo quella universale dalla locale, disarticolando, così, le ripartizioni che sorreggevano l'organizzazione amministrativa d'età tardoantica: *civitas / urbs, origo / domicilium*. La storia delle decime e della loro riscossione si dispiega in questo particolare contesto. Era un prelievo che appariva strategico, perché la *decima* fondava la comunità cristiana, strutturandone, al contempo, la cellula locale. A ben vedere lo si percepisce già alla luce di decisioni normative d'età altomedievale<sup>69</sup>:

*Capitulare ecclesiasticum* 810-813, cap. 10, *Monumenta Germaniae Historica. Capit.* 1, p. 178: Ut terminum habeat unaquaeque aecclesia, de quibus uillis decimas recipiat.

In una lettera dell'853, indirizzata dal vescovo Amolone di Lione a Thibaud di Langres, si chiarivano compiutamente i criteri

<sup>66</sup> Lauwers (2013), pp. 3 ss.

<sup>67</sup> Imprescindibile la lettura di Lauwers (2005), pp. 11-32; Lauwers (2017), in part. p. 56. Per altri aspetti di tale questione vd. Condorelli (1997), in part. pp. 128 ss. Un quadro anche in Viana (2002), pp. 21 ss.

<sup>68</sup> Una lucida analisi di questa vicenda e del suo specifico contesto storico in Gasparri (2017), pp. 37-56.

<sup>69</sup> Lauwers (2017), pp. 48 ss., ove ampia bibl.

utilizzabili per determinare l'appartenenza dei fedeli alle differenti cellule delle chiese locali:

*Amulonis epistulae in Patrologia Latina*, vol. 116, col. 82: Unaquaeque plebs in paroechiis et ecclesiis, quibus attributa est, quieta consistat; ubi sacrum baptismum accipit, ubi corpus et sanguinem Domini percipit, ubi missarum solemnitas audire consuevit, ubi a sacerdote suo poenitentiam de reatu, uisitationem in infirmitate, sepulturam in morte consequitur, ubi etiam decimas et primitias suas offerre praecipitur, ubi filios suos baptismatis gratia initiari gratulatur, ubi uerbum Dei assidue audit.

Il Cardinale Hostiensis<sup>70</sup>, nella sua *Summa aurea*, lib. III (*De parochiis*), verso il 1250, propose una complessa definizione della nozione di *parochia*, tenendo conto, peraltro, della maggiore mobilità che caratterizzava il suo tempo rispetto alle realtà rurali delle Gallie e dell'Italia altomedievali:

Quid sit parochia. Locus in quo degit populus alicui ecclesiae deputatus, certis finibus limitatus, et accipitur hic parochia quatenus spirituale ius ecclesiae se extendit, et in una determinatione plures baptismales esse non possunt, XVI q 1. Plures baptismales imo diuidi debent, et limitatio a Dionysio initium habuit. In quibus consistit ius parochiale. In cura animarum parochianorum, de quibus parochialis sacerdos coram Deo tenetur reddere rationem (...). Item consistit in decimis, primitiis (...). In cimiterio et iure sepulture (...). In penitentiis audiendis (...). In prouentibus qualitercumque prouenientibus (...). In oblationibus. Unde parochiani singulis diebus dominicis et festiuis debent ad propriam ecclesiam conuenire. Quis intelligatur parochianus. Dicitur autem quis parochianus ratione domicilii. Unde si quis transfert domicilium, parochianus erit illius ecclesie ad quam transfertur. Si in diuersis locis equaliter degit utriusque ecclesie parochianus intelligitur. Viator uero cuiuslibet ecclesie ad quam uenit parochianus intelligitur.

<sup>70</sup> Hostiensis (1515), pp. 301-302.

Il parrochiano è tale *ratione domicilii*, ossia in funzione del suo domicilio, sebbene non risulti ben chiaro quale definizione di questo termine egli avesse in mente. Chi si trasferisce altrove, entra a far parte di una differente parrocchia. Del pari si può perfino concepire un duplice domicilio (e, dunque, una duplice appartenenza)<sup>71</sup>. Solo il viandante potrà essere considerato parrochiano di ogni chiesa nella quale si recherà.

Non di meno (a dispetto del ruolo conquistato dal luogo di nascita e dal domicilio), già con i postaccursiani, il criterio della discendenza finì per prevalere, ai fini dell'attribuzione della cittadinanza originaria, sul fatto della nascita. Oldrado da Ponte<sup>72</sup> dichiarò che si doveva aver riguardo all'origine del padre o a quella dell'avo, se colui, di cui si tratta, nacque durante la sua vita. Criteri accolti anche da Bartolo<sup>73</sup>: *aut nepos nascitur vivo avo et*

<sup>71</sup> I giuristi romani non escludevano tale eventualità, ma individuavano serie difficoltà nella verifica di quel che, comunque, dovrebbe essere uno stato di fatto: D. 50.1.27.2 (Ulp. 2 *ad ed.*) *Celsus libro primo digestorum tractat, si quis instructus sit duobus locis aequaliter neque hic quam illic minus frequenter commoretur: ubi domicilium habeat, ex destinatione animi esse accipiendum. ego dubito, si utrobique destinato sit animo, an possit quis duobus locis domicilium habere. et verum est habere, licet difficile est: quemadmodum difficile est sine domicilio esse quemquam. puto autem et hoc procedere posse, si quis domicilio relicto naviget vel iter faciat, quaerens quo se conferat atque ubi constituat: nam hunc puto sine domicilio esse.* «Celso, nel primo libro dei Digesti, discute del caso di chi si sia (stabilito) in due luoghi, senza dimorare in via principale nell'uno o nell'altro: per determinare dove questi abbia il suo domicilio, si dovrà guardare alla <sua> determinazione interiore. Io dubito (però) che, se taluno abbia manifestato la sua intenzione verso ambedue i luoghi, possa avere entrambi come proprio domicilio, eppure è vero che dovrà averlo, per quanto sia difficile, come è difficile che taluno non abbia (alcun) domicilio. Reputo poi che anche questo vada bene: se taluno, abbandonato il proprio domicilio, navighi o intraprenda un viaggio cercando dove trasferirsi o dove stabilirsi: penso che costui sia senza domicilio».

<sup>72</sup> Bizzarri (1916), p. 53. Invero è Bartolo a richiamare, a tal riguardo, l'autorità di Oldrado (*infra*, in questo Cap., nt. 73).

<sup>73</sup> Bartolus (1574a), f. 218r<sup>o</sup> a D. 50.1.6 *Adsumptio* § *Filius*, ove ricorda l'opinione di Oldrado: *aut nepos nascitur vivo avo et sequitur originem avi (...)*.

*sequitur originem avi*. In altre parole nella prassi, benché non gli fosse riconosciuta la medesima persistenza transgenerazionale del dispositivo romano, il *ius originis* – pur depotenziato, nei suoi effetti, da Accursio e, in seguito, dai grandi Commentatori del XIV secolo – si imponeva quasi regolarmente.

### 3. *Italia e Francia: persistenze del ius originis*

La dottrina giuridica di età moderna si incaricò di far ordine tra i concetti elaborati dai giuristi tardomedievali, che distinguevano diverse specie di cittadinanza. Nel Seicento il Cardinale Giovanbattista De Luca spiegò, appunto, che:

«plures habentur civitatis species: una scilicet naturalis, quae sub originariae vocabulo explicatur; altera accidentalis, vel acquisita, quae domiciliaria dicitur; et altera pariter accidentalis, vel acquisita, quae privilegiativa, sive occasionalis sit»<sup>74</sup>.

La cittadinanza poteva essere, dunque, naturale o originaria, *iure originis*, per nascita in un determinato territorio comunale oppure, ancor meglio, da genitori del luogo:

«la cittadinanza vera, naturale, e perfetta si verifica solamente in quelli, che veramente e di fatto nascono e vivono in quel luogo, della cui cittadinanza si tratta, e che ivi i loro genitori dimorassero»<sup>75</sup>.

Bartolus (1547b), X, De municipibus et originariis, l. 3, f. 24r<sup>o</sup>-v<sup>o</sup>: *quod sequitur originem patris et avi, non aliorum*; Bartolus (1547a), Lex 1, f. 62r<sup>o</sup>: *natus ex cive, ubicumque nascat erit civis comitatensis (...)*. Cfr. Kirshner (1973), p. 701 nt. 25; Gilli (2000), p. 68. Baldus de Ubaldis (1608), *consilium* CCXCIV, n. 1, f. 239r<sup>o</sup>: (...) *si ex cive aliquis generetur et nascatur in comitatu dicitur civis et non comitatinus ... alioquin rustici venirent ad pariendum in civitate, et daretur materia deserendi rus*.

<sup>74</sup> De Luca (1716), *Summa sive compendium*, V, p. 125, n. 95.

<sup>75</sup> De Luca (1680), p. 361, nt. 1.

Ma si diceva:

«naturale per finzione della legge, senza che vi sia la verità per natura; e di fatto si verifica quando uno nasce accidentalmente in un luogo, ma i suoi genitori sono cittadini, e abitatori di un altro».

Si chiariva inoltre che:

«cittadinanza originaria, cadendo la questione, se a quest'effetto si debba attendere solamente il grado prossimo e immediato del padre, o veramente basti anche il mediato e remoto dell'avo»<sup>76</sup>.

Pertanto, a ben guardare, il De Luca riconosceva piena operatività anche al *ius sanguinis*. Dal canto suo, il Ferraris, nella sua fortunata *Prompta bibliotheca* di metà Settecento, enumerava più nel dettaglio quattro sottospecie di *civilitas* originaria:

Civilitas naturalis, seu originaria plures subalternas habet species. Prima omnino vera, et propria tam legalis, quam naturalis est, quae propriam, ac parentis originem in loco habet, ideo ut nulla legis fictio vel suppletio accedat. Secunda naturalis quidem, sed quamquam legis fictionem habens ea est, quae provenit ex propria nativitate in loco ab extero patre, qui domiciliariam jam contraxit civilitatem in tali loco. Tertia naturalis quidem, sed quamdam adhuc majorem legis fictionem habens ea est, quae provenit ex propria nativitate in loco, ex extero tamen patre; causaliter, vel occasionaliter secuta, utpote, quia ejus pater non ut domicilium, neglecta originaria patria, contraheret, ibi morari contigit, sed officii, feudi, mercaturae, aulae, vel professionis, seu artis occasione. Quarta, quae majorem adhuc fictionem habet, ea est, cui in propria persona, et eadem tribuit originariam civilitatem, ut patet de filio nato extra patriam patris alibi occasione, solius temporalis officii, ut judicis, medici, mercatoris, et huiusmodi commorantis<sup>77</sup>.

<sup>76</sup> De Luca (1680), pp. 361 s., nt. 2.

<sup>77</sup> Ferraris (1778), p. 105, nt. 43.

Sono dunque quattro le sottospecie di cittadinanza: quando si nasce nel medesimo luogo dell'*origo* del proprio padre; quando si nasce in un luogo da padre cittadino acquisito; quando si nasce casualmente in una città o in un villaggio da padre forestiero; quando si nasce altrove da cittadino temporaneo.

In definitiva i giuristi di diritto comune considerano *civis originarius* «*ille qui nascitur in loco, quamvis ejus pater in eodem loco natus non sit; ac etiam ille qui licet non sit natus in loco, habet tamen patrem ibi natum*»<sup>78</sup>. Invero il Cardinal De Luca, riguardo alla cittadinanza derivante dalla nascita casuale e fortuita nel luogo per la mera presenza della madre al momento del parto, osservò: «naturalmente e di fatto è vera, ma si può dubitare se sia legale e sufficiente a produrre i soliti effetti; e il caso è, quando alcuno accidentalmente nasce in un luogo, dove la madre sia di passaggio, ovvero per villeggiare, o per altro accidente, havendo il suo domicilio fisso, e ordinario in un'altra Terra»<sup>79</sup>.

Sulla rilevanza, nel quadro italiano, della cittadinanza per discendenza occorre tener conto anche di quel che si legge in un'opera del Toschi:

*ista civilitas ratione originis transit ad filios, sed non ad nepotes, nisi sint nati tempore vitae avi*<sup>80</sup>.

Insomma *ius originis* e *ius soli* convivono, coordinandosi reciprocamente, nell'ordine giuridico delle città italiane del Tardo Medioevo e dell'età moderna. Così facendo, ci si adegua, in fondo, alla linea definita, qualche secolo prima, da Bartolo e da Baldo, concedendo comunque, in forza delle loro dottrine, maggior rilievo al primo piuttosto che alla pura e semplice nascita in un luogo.

<sup>78</sup> De Luca (1716), *De praeminentiis et praecedentiis*, disc. XXXVIII, p. 86, nt. 11.

<sup>79</sup> De Luca (1680), cap. 27, p. 361, nt. 1.

<sup>80</sup> Toschi (1634), litt. C, concl. 275, p. 457, nt. 3.

In Francia, come meglio vedremo nel prossimo capitolo<sup>81</sup>, si impose ben presto, nella prassi e nelle decisioni normative, la prevalenza del criterio territoriale: sicché fu considerato suddito del Re chiunque nascesse entro i confini del Reame. Non di meno gli *arrêtistes* del XVI secolo si confrontarono a fondo con le elaborazioni dei grandi commentatori italiani. Basterebbe, a tal fine, sfogliare il Trattato di Jehan Bacquet per convincersene<sup>82</sup>. Per esempio le nozioni di *origo*, *domicilium*, *incola* e la teoria del *postliminium* interpretarono ruoli di primo piano nelle discussioni sulla cittadinanza di Nicolas Boyer (Boerius), come emerge dalla XIII delle sue *Decisiones Supremi Senatus Burdigalensis* redatte tra il 1519 e il 1539, ma pubblicate, per la prima volta, nel 1559<sup>83</sup>. L'influenza del *droit savant* si percepisce immediatamente, allorché egli ribadisce, rifiutando implicitamente la lezione di Accursio, la dottrina dell'imprescrittibilità dell'*origo*: *etiam si absens per mille staret annos, semper suum retinet domicilium originis*<sup>84</sup>. Dal momento che l'*origo* trova il suo fondamento nella *naturae veritas*, esso, come sottolineava Baldo, è immutabile al pari di tutti i *iura naturalia* (*iura naturalia sunt immutabilia*). Questo principio, cui si può derogare in forza della consuetudine o di una decisione del sovrano, risulta estremamente utile in determinati frangenti, in special modo dopo l'editto di pacificazione promulgato da Enrico III nel 1576<sup>85</sup>, quando, con l'*arrêt Mabile* (detto l'*arrêt* dell'Inglese)<sup>86</sup>, si stabilì che la persona nata all'estero da un padre francese (figlio legittimo) o da una madre francese (figlio illegittimo) sarebbe stata considerata francese<sup>87</sup>.

<sup>81</sup> *Infra*, Cap. IV, pp. 121 ss.

<sup>82</sup> Bacquet (1644), pp. 126 ss., in part. (5<sup>e</sup> partie, ch. XLI) 146 ss. (a proposito dell'*arrêt Cenamy* [1554]): Lefebvre-Teillard (2008a), pp. 103 ss., in part. 108 s. e nt. 11.

<sup>83</sup> Lefebvre-Teillard (2008a), 109.

<sup>84</sup> Cito da Boerius (1665), *Decisio* 13, n° 5, p. 26.

<sup>85</sup> Un quadro in Garrisson (1987).

<sup>86</sup> Riguardante Marie Mabile nata in Inghilterra: Bacquet (1644), 5<sup>e</sup> partie, ch. XL, pp. 130 ss.

<sup>87</sup> Lefebvre-Teillard (2008a), pp. 111 s.

Come ha opportunamente sottolineato Anne Lefebvre-Teillard<sup>88</sup>, questo ritorno al *ius originis*, in favore dei figli di Francesi nati all'estero, è più rilevante di quanto non appaia a un primo sguardo. Non soltanto si consolida l'aspetto personale del legame tra il Re e i suoi sudditi: vi è qualcosa di più. Esso, in effetti, avrebbe potuto preludere a una rimessa in discussione del *ius soli* di tale portata da risultargli fatale, se le consuetudini non avessero tutte giocato a suo favore.

Il *ius soli* si conservò, per l'intero corso dell'*Ancien Régime*, come principio base nell'acquisto per nascita della cittadinanza. Ma l'influenza della nozione di *origo*, correlata in diritto romano a quelle di *patria* e di *natura*, fu oltremodo dilatata nel quadro del *droit savant*, benché i giuristi di questa scuola la subordinassero all'effettiva presenza – segno evidente del rilievo della teoria del *postliminium* – e, dunque, all'*animus revertendi*<sup>89</sup>.

<sup>88</sup> Lefebvre-Teillard (2008a), p. 112.

<sup>89</sup> Lefebvre-Teillard (2008a), in part. pp. 118 s.



## CAPITOLO QUARTO

### SULLE DUE SPONDE DELLA MANICA: IL *IUS SOLI*

SOMMARIO: 1. La Francia medievale e moderna. – 2. Il *Calvin's case*: la sintesi di William Blackstone. – 3. Identità costituzionale del sovrano e cittadinanza. – *Una postilla*: gli Stati Uniti.

#### 1. *La Francia medievale e moderna*

L'equazione cittadino / *subiectus*, implicito principio regolatore del meccanismo congegnato da Giustiniano nella *Novella LXXVIII*<sup>1</sup>, nulla ha a che fare con le vicende medievali del *ius soli*. E le successive elaborazioni della nozione di cittadinanza o di sudditanza in Europa occidentale, anteriormente a Jean Bodin<sup>2</sup>, mai ne furono influenzate. Pertanto non lasciamoci ingannare da coincidenze solo apparenti. L'istituto del *ius soli* appartiene, e per intero, al Medioevo e all'età moderna, mentre la sua genesi va individuata – oltre che, lo abbiamo visto<sup>3</sup>, nella riflessione giuridica d'età intermedia, prima, ma fondamentale, tappa per la costituzione di un ordine politico fondato sul principio di territorialità<sup>4</sup> – nel quadro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui diritti sovrani dei Principi tra XIV e XVII secolo e nelle coeve rielaborazioni del diritto feudale.

<sup>1</sup> *Supra*, Cap. II, p. 82.

<sup>2</sup> Cfr., *infra*, in questo Cap., p. 124.

<sup>3</sup> *Supra*, Cap. III, p. 94.

<sup>4</sup> *Supra*, Cap. III, p. 101.

L'insediamento dei popoli germanici, nelle parti occidentali e settentrionali dell'Impero romano, se, per un verso, contribuì a frammentare ciò che, fino ad allora, era stato concepito come una *oikouménē* (*orbis*), per altro non modificò tutti i meccanismi che avevano regolato, in età tardoantica, l'appartenenza alle *patriae* locali. Con i Franchi le *gentes* si aggregarono nell'ambito di *regna* che recuperarono, almeno in parte, le antiche divisioni territoriali romane, contribuendo, così, alla distinzione giuridico-istituzionale delle differenti popolazioni. *Civitates* e *pagi* furono, dal VII secolo, assimilati alle *patriae*<sup>5</sup>, ma ciascuno di questi *pagi* o ciascuna di queste *civitates-patriae* rispondeva a uno specifico diritto "nazionale" (salico o burgundo per esempio). Si trattava di giurisdizioni legali che, in definitiva, riguardavano tutti gli abitanti, senza distinguere quanti fossero d'origine germanica o gallo-romana. Di fatto – non diversamente, in fondo, dal mondo d'età imperiale – l'appartenenza a ciascuna *patria* finì per configurarsi come un legame con i propri antenati lungo tre generazioni<sup>6</sup>; un legame che non presupponeva, come necessaria, la sua coincidenza con il luogo di nascita e con quello di residenza<sup>7</sup>. Questo principio fu recepito anche dai sovrani e dai legislatori carolingi, che esigevano da ognuno l'osservanza «<del>la legge e <de>gli usi della propria *patria*» (*ut uniuscuiusque patriae legem uel consuetudinem obseruaret*)<sup>8</sup>. Insomma, le *patriae propriae* si

<sup>5</sup> Vd., quanto ai riferimenti indicati nel testo, Eichenberger (1991), p. 91; Iogna-Prat (2001), in part. p. 52.

<sup>6</sup> *Supra*, Cap. I, p. 38.

<sup>7</sup> Iogna-Prat (2001), p. 52.

<sup>8</sup> Cfr. Monachus anonymus Sancti Symphoriani: *Passio sancti Leodegari Episcopi Augustodunensis* (*Clavis Patrum Latinorum* 1079) cap.: 7, linea: 1 *Interea Childerico rege expetiunt uniuersi, ut talia daret decreta per tria quam obtinuerat regna, ut uniuscuiusque patriae legem uel consuetudinem deberent, sicut antiquitus, iudices conseruare, et ne de una prouintia rectores in aliis introirent, neque unus ad instar Ebroini tyrrannidem adsumeret, ut postmodum sicut ille contubernales suos despiceret; sed dum mutua sibi successione culminis habere cognoscerent, nullus se alio anteferre*

riferivano alla *gens*, al *mos* e alla *lex*. Durante l'Alto Medioevo, la nozione di *patria propria*, in quanto focolare originario – *patriatria* –, riuscì a incorporare in sé il luogo di nascita, del tutto irrilevante, invece, nel quadro dell'assetto istituzionale romano. Nel VII secolo Isidoro di Siviglia<sup>9</sup> ricordava, innovando in parte il modello ciceroniano<sup>10</sup>, che la patria (*Patria autem vocata quod communis sit omnium qui in ea nati sunt*) «è così chiamata in quanto comune a tutti coloro che vi sono nati». L'Alto Medioevo conservò, in effetti, almeno due nozioni di base ereditate dal mondo romano: da un canto la *patria propria* (corrispondente alla *civitas* e al *pagus* e solo in seguito confusa con il luogo di nascita), dall'altro la *patria communis*, che tendeva, invece, a designare aree più ampie, dapprima l'Impero carolingio, infine i regni e i principati territoriali<sup>11</sup>.

Soltanto a cavallo dell'anno Mille, nella cosiddetta società feudale<sup>12</sup>, la disintegrazione degli apparati amministrativi e di governo periferici, effetto del completo dissolversi della 'statualità franco-romana', e l'usurpazione del potere di banno<sup>13</sup>, da parte dei Signori di ciascuna *castellania*, sollecitarono, in specie a partire dall'XI secolo, una definizione più accurata della nozione di

*auderet*. Vd. Wallace-Hadrill (1962), pp. 181 ss., in part. 220. Eichenberger (1991), p. 95; Faulkner (2016), pp. 19 ss.

<sup>9</sup> *Etymologiae* 14.5.19.

<sup>10</sup> *Supra*, Cap. I, p. 27.

<sup>11</sup> Iogna-Prat (2001), p. 53.

<sup>12</sup> È il titolo di uno dei capolavori di Bloch (1949). Si soffermano sulla frantumazione del potere politico a partire dal secolo X e sull'indebolimento del potere regio, Poly, Bournazel (1990), in part. pp. 79 ss. Su questo stesso tema, con speciale riguardo alla cosiddetta "rivoluzione feudale" nel Mâconnais, vd. Duby (1985). A tal proposito, per certi aspetti illuminante anche il volume di Bois (1991). Un'ampia disamina della letteratura e delle differenti ipotesi in campo in Albertoni (2015), in part. pp. 55 ss. Sulla dissoluzione medievale dello Stato vd. Tabacco (1979), pp. 397 ss. *Contra* Werner (2000), pp. 66 ss., per il quale il «diritto feudale faceva parte del diritto pubblico e dello Stato».

<sup>13</sup> d'Alteroche (2002), pp. 14 ss.

estraneità di un individuo. Si guardò, allora, non tanto alla sua appartenenza a *populi* o a regni determinati, quanto, piuttosto, al territorio sul quale un Signore esercitava la propria autorità. In Francia, per esempio, a seconda del luogo e del tipo di signoria – bannale, collettiva, fondiaria<sup>14</sup> – i termini che designavano l’estraneo o lo straniero potevano variare. Ai più antichi vocaboli di *advena*, di *alienigena*, di *foraneus* o di *hospes*, s’aggiunse, dall’XI secolo, il lemma *aubain* (*alibi natus*), che indicava, innanzi tutto nelle regioni del nord della Francia e, *in primis*, nell’Anjou, nella Champagne e nel Vermandois<sup>15</sup>, coloro i quali non sottostavano al banno del signore. È impossibile e, forse, perfino superfluo soffermarsi, in questa sede, sui regimi giuridici che definivano la condizione dell’*aubain*, una parola che, nell’uso, finì per imporsi sulle altre. Vale la pena, per contro, segnalare come, durante il XII secolo, la condizione di straniero alla signoria e i diritti che vi si riconnettevano divengano oggetto di rivendicazione esclusiva da parte dei signori *hauts-justiciers* che presiedono alla cognizione delle cause concernenti l’*extraneus* nei casi di *haute-justice*<sup>16</sup>. Una situazione, quest’ultima, consacrata, nel XIII secolo, dal *droit coutumier*, come emerge dal *Livre de joustice et de plet* (1255-1260)<sup>17</sup>. In quello stesso periodo, la crisi di sviluppo della regalità, accelerata dal conflitto che oppose Filippo il Bello a Bonifacio VIII, fornì ai giuristi l’opportunità di considerare il Reame di Francia come un corpo politico le cui membra prendevano progressivamente coscienza di formare una totalità. Ernst Kantorowicz<sup>18</sup>

<sup>14</sup> d’Alteroche (2002), pp. 21 ss.

<sup>15</sup> d’Alteroche (2002), p. 18.

<sup>16</sup> d’Alteroche (2002), pp. 30 s.

<sup>17</sup> Ourliac, Gazzaniga (1985), p. 100.

<sup>18</sup> Kantorowicz (2004), pp. 129 ss. In Italia l’espressione “patria comune” non ha mai assunto un preciso significato giuridico se non rispetto a Roma (*supra*, Cap. III, p. 93). Non di meno essa era certamente utilizzata nella comunicazione politica, come dimostra Guicciardini (1970-81), III, pp. 1131 s. «(...) Nelle quali cose non appariva minore l’empietà de’ soldati del pontefice e degli altri italiani, anzi tanto

collega il fondarsi della sovranità regale in Occidente e, in particolare in Francia, da una parte al modello teologico della maestà divina, dall'altra alle suggestioni classiche che insegnavano quanto fosse 'dolce e bello morir per la patria' (*dulce et decorum est pro patria mori*<sup>19</sup>), connettendo con quest'idea quella del *regnum* e, di conseguenza, dei sudditi o dei vassalli soggetti al sovrano in ragione dei loro doveri di fedeltà<sup>20</sup>.

Il consolidamento della sovranità regale – una volta equiparate le potestà del *rex in regno suo* a quelle dell'imperatore romano<sup>21</sup> – offrì al nascente sentimento nazionale l'occasione di considerare il Reame come una realtà nella quale il monarca esercitava la propria sovranità entro i confini del territorio abitato dai suoi sudditi<sup>22</sup>. I Re di Francia, in tal modo, riuscirono definitivamente a trasformare il cosiddetto *droit d'aubaine* in diritto regale. Da estraneo alla signoria, nella quale aveva voluto o dovuto installarsi, l'*aubain* divenne così, al termine di un secolare sviluppo, lo straniero al Regno.

Dopo la fine della guerra dei Cento Anni, la corona concesse in gran numero lettere di naturalità<sup>23</sup> per prevenire, se opportuno sul piano politico o sociale, il rischio che i suoi ufficiali, servendosi degli impedimenti ereditari previsti a danno degli stranieri, ne confiscassero, al momento della morte, il patrimonio. Soltanto il conferimento di un privilegio – la naturalizzazione – permetteva di sfuggire all'incapacità testamentaria che colpiva, in maniera

maggiore quanto era più dannabile a loro che a' barbari incrudelire contro alle magnificenze e ornamenti della patria comune (*scil. l'Italia e, in particolare, il Veneto*)». Vd., a questo proposito, Bruni (2017), pp. 41 ss., in part. 44 s.

<sup>19</sup> Horat. *Odes* 3.2.13; cfr. Cat. *Distica* 2. *Breves sententiae* 23: *pugna pro patria*: un'idea sovente ripresa negli scritti dei glossatori. A tal riguardo vd. Post (1964), pp. 435 ss.

<sup>20</sup> Efficacemente, a tal proposito, Conte (2011), pp. 29 ss.

<sup>21</sup> Cortese (1966), pp. 21 ss.

<sup>22</sup> d'Alteroche (2002), pp. 49 ss.

<sup>23</sup> *Supra*, Cap. III, p. 99.

sistemica, il cosiddetto *aubain*. In effetti, rilevò Jean Bodin<sup>24</sup>, il «privilegio più notevole che il cittadino ha nei confronti dello straniero è il diritto di far testamento e disporre dei suoi beni secondo la consuetudine, o di indicare i suoi parenti come eredi, mentre lo straniero non ha né l'uno né l'altro e alla sua morte i suoi beni vanno di diritto al signore del luogo».

Alla fine del XV secolo, i presupposti necessari per essere riconosciuti francesi erano almeno tre: 1) nascita nel reame; 2) nascita da genitori francesi e, infine, 3) stabile domicilio nel regno. Ma, agli inizi del XVI, cominciò a manifestarsi un addolcimento della regola, fino ad allora vigente, a favore dei figli nati nel Reame da genitori stranieri. Un *arrêt* del Parlamento di Parigi del 23 febbraio 1515<sup>25</sup> più che introdurre<sup>26</sup>, ribadì, molto verosimilmente, il principio del *ius soli* così come esso era stato progressivamente definito nei due secoli immediatamente precedenti. Di conseguenza, indipendentemente dall'origine del padre o della madre, che potevano anche essere entrambi estranei al Regno, la nascita in Francia avrebbe conferito la capacità di succedere<sup>27</sup> e, dunque, la nazionalità francese, a condizione, ovviamente, di

<sup>24</sup> Bodin (1997), libr. I, Cap. VI, p. 305.

<sup>25</sup> Esso è riferito da Charondas (Le Caron) (1594), p. 59 e da Papon (1622), l. V, t. II, aIII. Di questo famoso *arrêt* non vi è più traccia negli archivi: cfr., a tal proposito, Lefebvre-Teillard (2008a), pp. 112 s., nt. 25.

<sup>26</sup> Lo sostiene Vanel (1946), p. 58. Ma rimane preferibile l'interpretazione storica complessiva offerta da Geouffre de Lapradelle (1893), pp. 127 ss., per il quale tale sentenza non rappresenterebbe un autentico *turning point*, limitandosi a confermare ciò che, da tempo, era già stato dato per assodato: vd., a tal riguardo, anche Lefebvre-Teillard (2008a) 112 s.

<sup>27</sup> In effetti allo straniero, che non vantasse eredi francesi, succedeva inderogabilmente, a meno che non esistessero (ma questi trattati non si diffusero prima del XVIII secolo) convenzioni di reciprocità, il fisco reale: questo diritto, il diritto d'albinaggio era definito, da *alibi natus, ius albinatus*. Pertanto lo straniero non poteva succedere *ab intestato* o per testamento, né poteva disporre per testamento dei suoi beni, ma la sua eredità era raccolta dal Re: cfr. Boulet-Sautel (1958), pp. 65 ss. Vd. anche Sahlins, Rab, Alduy (2000), pp. 1081-1108; Cerutti (2007), pp. 355 ss.; Sahlins (2008), pp. 385 ss.

risiedere nel territorio del Reame. In ogni caso, alcuni orientamenti mutarono nel breve volgere di pochi anni e il Parlamento di Parigi – lo sottolinea Jean Bodin<sup>28</sup> – volle comunque condizionare il diritto di successione del figlio, nato in Francia da un padre straniero, alla cittadinanza francese della madre. In effetti, a ben vedere, è pur sempre il padre, in quanto straniero, a non poter trasmettere i suoi beni. Ma, così facendo, negando al figlio il diritto di succedere al padre, si finisce, di fatto, per considerarlo straniero. Laurent Bouchel<sup>29</sup>, agli inizi del Seicento, sostenne che i figli di uno straniero sposato con una Francese, nati e residenti nel Regno, non erano reputati *aubains* e potevano succedere, pertanto, ai loro genitori, prevalendo sul fisco, perché in Francia non sarebbe stata applicata la *lex Mensia* (*scil. Minicia*)<sup>30</sup>, ma una più antica legge dei Giudei (*Dt. 10.18-19*)<sup>31</sup>, che riconosceva a chi, sebbene concepito da genitori stranieri, fosse nato nel paese lo *status* di compatriota e, dunque, i medesimi diritti civili degli altri cittadini.

Nel corso del XVIII secolo, quando il *droit d'aubaine* cominciò a essere contestato e sempre più circoscritto, nei suoi effetti pratici, dai Trattati che la Francia stava via via stipulando, sulla base del principio di reciprocità, con le altre potenze d'Europa, il *ius soli*, che un tempo gli era intimamente connesso, rimase pur sempre il fondamento dell'acquisto, per nascita, della qualità di Francese, lasciando al *ius originis* un ruolo piuttosto marginale. Ciò non significa – lo abbiamo già verificato nel precedente Capitolo<sup>32</sup> – che, nel quadro del *droit savant*, la nozione di *origo*, intrinsecamente legata al diritto romano, non conservasse intatto il proprio fascino. Già nel corso del secolo precedente, il giurista

<sup>28</sup> Bodin (1997), libr. I, Cap. VI, p. 309.

<sup>29</sup> Bouchel (1667), V° *Aubaine*, p. 290.

<sup>30</sup> *Supra*, Cap. I, p. 11.

<sup>31</sup> «(*scil. Il Signore*) rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama lo straniero e gli dà pane e vestito. 19. Amate dunque lo straniero perché anche voi foste stranieri nella terra d'Egitto».

<sup>32</sup> *Supra*, Cap. III, p. 116.

Antoine La Maistre – come ha segnalato Anne Lefebvre-Teillard<sup>33</sup> – riassunse perfettamente, in occasione del celebre affare *du Bail*, giudicato dal Parlamento di Parigi il 26 giugno 1634, la forza di queste idee mutuata dalla lettura dei classici: «non è forse giusto che il padre, donando la vita, donando il nome, donando la famiglia, non trasmetta anche l'origine a suo figlio? La città, da cui proviene il padre, è definita da Cicerone<sup>34</sup> la *vera patria*, la patria della natura; perché, afferma il signor Cuiacio<sup>35</sup>, è l'origine naturale del padre che istituisce la patria dei suoi figli, e non il luogo ove essi sono nati. E, in effetti, il nome di patria è stato assunto da quello di padre. E chi può dubitare che non sia preferibile nascere da un francese piuttosto che l'essere nato soltanto in Francia? Nell'uno è il sangue che è francese, nell'altro non vi è che l'aria della Francia»<sup>36</sup>.

Robert Joseph Pothier, nel suo *Traité des personnes*<sup>37</sup>, ribadì, comunque, il rilievo del *ius soli*, riformulando le medesime conclusioni cui era pervenuto, qualche decennio prima, Jehan Bacquet<sup>38</sup> a proposito della distinzione tra cittadini o regnicoli e stranieri o *aubains*: «I cittadini, i veri e naturali Francesi, secondo la definizione del Bacquet, sono quelli nati nei territori della dominazione francese». Del pari – a conferma del rilievo di questo principio – si possono anche rammentare alcune decisioni normative della seconda metà del XVII secolo e, in particolare, l'art. 57 del *Code Noir*. In questa *Ordonnance* del 1685, Luigi XIV<sup>39</sup> stabilì che le

<sup>33</sup> Lefebvre-Teillard (2008a), pp. 118 s.

<sup>34</sup> Cic. *De legibus* 2.5 (*supra*, Cap. I, p. 27).

<sup>35</sup> Cuiacius (1836), n° XXXIII *De patriae ratione varia*, pp. 1106 s.

<sup>36</sup> La Maistre (1657), pl. XXII. Cfr., *supra*, in Cap. III.

<sup>37</sup> Pothier (1827), p. 22.

<sup>38</sup> Bacquet (1644), Premier Traicté, Ch. I, p. 3: «A savoir les vrais et naturels François; qui sont naiz dedans le Royaume, pays, terres et seigneuries de la nation, domination et obeysance du Roy, qui appellantur Galli aut Franci, possunt etiam vocari Francigene aut Regnigene».

<sup>39</sup> *Infra*, Cap. V, p. 158 e nt. 21.

manomissioni compiute nelle colonie francesi venissero equiparate, quanto ai loro effetti, alla nascita in Francia o nei domini del Re. Di conseguenza gli affrancati non avrebbero avuto alcun bisogno di *lettres de naturalité* per godere dei vantaggi dei sudditi naturali del sovrano, sebbene fossero nati in terre straniere.

Jean Bodin aveva polemizzato con Aristotele<sup>40</sup> e con la sua pretesa di vincolare lo *status* di cittadino all'esercizio dei diritti politici. In effetti, a ben vedere, il giurista angevino sottolineò come i principali diritti dei cittadini francesi consistessero nella facoltà attiva e passiva di succedere ai beni situati in Francia<sup>41</sup>, in quella di poter disporre per testamento dei medesimi<sup>42</sup>, nella facoltà di agire in giudizio senza obbligo di prestare cauzione<sup>43</sup>. Robert Joseph Pothier non si allontanò da questo punto di vista, dal momento che, nelle sue pagine, non compare alcun riferimento all'esercizio di qualche diritto politico<sup>44</sup>. Se si prescinde

<sup>40</sup> Bodin (1997), libr. I, Cap. VI, pp. 280 s. La cittadinanza, nel pensiero dello Stagirita, presuppone, per esistere, un rapporto di assoluta reciprocità, nel quale ciascun *polítēs* deve avere, allo stesso tempo, le capacità morali e le qualità intellettuali per comandare e per essere comandato: essa di conseguenza, perché possa corrispondere al proprio fine, dovrebbe proporsi costantemente nelle forme dello scambio eguale o proporzionale. Ma l'uguaglianza è una relazione binaria di equivalenza cui soltanto pochi possono conformarsi: in altre parole la cittadinanza, come comunità di eguali, esclude da sé gran parte dell'umanità (*Pol.* II, 1261a 31-1261b 6). Aristotele osserva che «chi è dunque il cittadino appare chiaro da queste considerazioni: quegli che ha la facoltà di partecipare all'ufficio di consigliere e di giudice questo noi diciamo senz'altro cittadino della *pólis* in cui ha tale diritto» *Pol.* 3. 1275b 17 s. Τίς μὲν οὖν ἐστὶν ὁ πολίτης, ἐκ τούτων φανερόν· ὃ γὰρ ἐξουσία κοινῶν εἶν ἀρχῆς βουλευτικῆς ἢ κριτικῆς, πολίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης τῆς πόλεως, (...). Autentici cittadini, in questa prospettiva, esistono solo lì dove i governanti e i governati non si distinguono tra loro in modo assoluto e permanente. Insomma – nel modello elaborato da Aristotele, ma declinato in modi sensibilmente differenti nel corso del tempo – il tratto caratteristico del cittadino, tratto che orienta anche le regole di accesso al titolo, è il pieno riconoscimento dei diritti politici.

<sup>41</sup> Bodin (1997), libr. I, Cap. VI, p. 305.

<sup>42</sup> Bodin (1997), libr. I, Cap. VI, p. 305.

<sup>43</sup> Bodin (1997), libr. I, Cap. VI, p. 311.

<sup>44</sup> Pothier (1827), in part. pp. 25-33.

dagli scritti di Rousseau, prima della Rivoluzione e, in particolare, della Costituzione del 1793<sup>45</sup>, la nozione di cittadino non riuscirà mai a recuperare, sia pure in parte, il rilievo che essa aveva avuto, nel mondo antico, in Grecia e a Roma. Pertanto, in questa nuova prospettiva (quella della Repubblica giacobina), possono considerarsi cittadini esclusivamente coloro i quali sono ammessi a esercitare i diritti politici, in quanto membri del corpo sovrano della Nazione.

## 2. *Il Calvin's case: la sintesi di William Blackstone*

Nell'Inghilterra del XVII secolo, la nozione di cittadinanza – un termine, senza dubbio anacronistico, che non compare mai, diversamente dalla Francia<sup>46</sup>, nella lingua d'uso di quel tempo – può assumere un senso solo *per differentiam*, contrapponendola, in quanto partecipazione attiva alla scelta dei propri rappresentanti, a quella di suddito. A ben vedere, occorrerà attendere la fine della seconda guerra mondiale, la proclamazione dell'indipendenza dell'India e del Pakistan e il *British Nationality Act* (BNA) del 1948 perché il suddito (*subject*) di Sua Maestà Britannica possa assumere, anche formalmente, il titolo di cittadino (*citizen*)<sup>47</sup>. L'impiego di questo termine alternativo si rese allora necessario per permettere a un certo numero di paesi, riconosciuti indipendenti nel *Commonwealth*, di istituire forme di governo repubblicane. Ma tale differente nomenclatura volle enfatizzare, d'altro canto, anche il corrispettivo mutamento del principio cardine e del caposaldo della nazionalità britannica. Per possederla e per conservarla, nel nuovo quadro sociale e politico postbellico, la

<sup>45</sup> *Infra*, Cap. V, pp. 151 ss.

<sup>46</sup> È sufficiente sfogliare Bacquet (1644), per rendersene conto.

<sup>47</sup> Cfr. Hansen (2000), pp. 35 ss.

fedeltà (*allegiance*) alla Corona (*this essentially feudal concept*) fu preservata soltanto attraverso una sua radicale svalutazione<sup>48</sup>.

Dei dibattiti di Putney dell'autunno del 1647<sup>49</sup> e dello scontro, tra seguaci e avversari di Cromwell, sul problema della dimensione del corpo civico e dell'esercizio dei diritti politici, in William Blackstone e, in particolare, nei suoi *Commentaries*, non si riesce neppure a percepire la presenza<sup>50</sup>. Egli, sulla base della sua peculiare visione storica delle vicende del diritto feudale inglese, si limitò a individuare il fondamento del rapporto tra *Monarch* e *subject* nel legame dell'*allegiance*. Se il suddito è obbligato all'obbedienza e alla fedeltà, anche il principe si vincola nei suoi confronti, perché è tenuto a offrirgli la propria protezione:

«the first and the most obvious division of the people is into aliens and natural-born subjects. Natural born subjects are such as are born within the dominions of the crown of England, that is, within the ligeance, or as it is generally called, the allegiance of the king; and aliens, such as are born out of it». «La prima e più ovvia divisione del popolo è in stranieri e sudditi naturali. I sudditi nati naturali sono quelli che sono nati all'interno dei dominî della corona d'Inghilterra, cioè all'interno della lealtà, ossia, com'è generalmente chiamata, nella fedeltà del re; e gli stranieri quelli che sono nati fuori di essa»<sup>51</sup>.

<sup>48</sup> Hansen (2000), pp. 38 ss., in part. 49 ss. (50 s.).

<sup>49</sup> Mi limito a ricordare, a tal riguardo, Gabrieli (1956), pp. 3-150. Sul sito dell'Università di Essex i *Putney Debates* si possono consultare per intero: <http://courses.essex.ac.uk/cs/cs101/putney.htm> (ultimo accesso 29 settembre 2022).

<sup>50</sup> Ciò non significa che questi, altrove, non esprimesse, con determinazione, le proprie idee politico-costituzionali. Per il giurista, l'Inghilterra era l'unico paese nel quale «la libertà civile o politica è il vero fine e obiettivo della Costituzione»: vd. Blackstone (1765), p. 6 (*Introduction*, sez. 1). «La nostra libera costituzione è ... appena al di qua della perfezione», differenziandosi «dall'ordinamento politico del continente europeo» nel suo complesso: Blackstone (1765), pp. 122 s. (lib. I, cap. 1).

<sup>51</sup> Blackstone (1765), pp. 354 s., prosegue in tal modo: «the name and the form are derived to us from our Gothic ancestors. Under the foedal system, every owner of lands held them in subjection to some superior or lord, from whom or whose

Il Blackstone<sup>52</sup> riassumeva, così, il dibattito dottrinario sollevato dal famoso *Calvin's case* (*Calvin v. Smith* [1608]<sup>53</sup>). In effetti il principio, in forza del quale ciascun suddito del Re, ossia chiunque sia nato in uno dei suoi domini, gode di tutti i diritti civili, non è stato più posto in dubbio dalla fine del XVII secolo, perché il rapporto del suddito col proprio sovrano, secondo i giuristi inglesi, era, nella sua essenza (il vincolo di fedeltà)<sup>54</sup>, identico a quello del vassallo col proprio signore. Ne conseguì che, con la conquista e l'annessione di nuovi territori, i loro abitanti liberi, in quanto sottomessi a Sua Maestà, ottenevano i diritti civili spettanti ai sudditi britannici di più antica data, eccettuati quelli che, per il loro esercizio, presupponessero la residenza in Inghilterra, e, dopo il 1707<sup>55</sup>, nel Regno Unito. Contro la moderna concezione della fedeltà al sovrano, fondata sulla dottri-

ancestors the tenant or vasal had received them: and there was a mutual trust or confidence subsisting between the lord and vasal, that the lord should protect the vasal in the enjoyment of the territory he had granted him, and, on the other hand, that the vasal should be faithful to the lord and defend him against all his enemies». «Il nome e la forma provengono fino a noi dai nostri antenati gotici. Sotto il sistema feudale, ogni proprietario di terre le possedeva in uno stato di soggezione a qualche superiore o signore, dal quale o dai cui antenati l'affittuario o il vassallo le aveva ricevute: e sussisteva una fiducia reciproca o confidenza tra il signore e il vassallo, poiché il signore doveva proteggere il vassallo nel godimento del territorio che gli aveva concesso, e, d'altra parte, il vassallo doveva essere fedele al signore e difenderlo contro tutti i suoi nemici».

<sup>52</sup> Con un'esplicita citazione di questa famosa controversia processuale: Cfr. Blackstone (1765), p. 355.

<sup>53</sup> A tal riguardo rinvio al bel volume di Kim (2004), pp. 176 ss.

<sup>54</sup> Questo dato, con estrema chiarezza ma senza uno specifico riferimento a *Calvin's case*, è sottolineato anche da Bryce (1907), p. 54.

<sup>55</sup> Nacque, sotto la regina Anna, il Regno Unito di Gran Bretagna, che comprendeva l'Inghilterra, la Scozia e il Galles. L'Irlanda, ai fini del *Navigation Act*, continuò a essere, a differenza della Scozia, un paese straniero. Solo nel 1800 il Parlamento irlandese approvò l'*Act of Union*, in forza del quale venne sancita, dal 1° gennaio 1801, l'unione dell'Irlanda con la Gran Bretagna nel nuovo Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda.

na dei due corpi del Re, quello fisico e quello politico<sup>56</sup>, reagirono, pronunciandosi sul cosiddetto *Calvin's case*, Edward Coke, Francis Bacon e Thomas Egerton Ellesmere. Quest'ultimo, proprio in tale occasione, scrisse:

«for where there is but one souvereigne, all his subjects borne in all his dominions bee borne *ad fidem Regis*; and are bound to him by one bond of faith and allegiance: and in that, one is not greater nor lesser than an other: nor one to bee preferred before another, but all to bee obedient alike, and to be ruled alike; yet under severall lawes and customes» «dove vi è un solo sovrano, tutti i suoi sudditi, nati in tutti i suoi dominî, sono tenuti *ad fidem Regis* e sono a lui obbligati da un dovere di devozione e di fedeltà; e in questo nessuno è più grande o più piccolo di un altro, né uno deve essere preferito a un altro, ma tutti devono essere obbedienti allo stesso modo e devono essere governati nello stesso modo, sotto le medesime leggi e i medesimi costumi»<sup>57</sup>.

<sup>56</sup> Sul tema è sufficiente rinviare a Kantorowicz (1989), in part. pp. 344 ss.

<sup>57</sup> Così Ellesmere in Howell (1809), col. 684. Il testo di Ellesmere prosegue in tal modo: coll. 684-685: «And as Saint Gregorius sayeth of the church, "in una fide nihil officit ecclesiae sanctae diversa consuetudo". So I will conclude for this point, that diversitie of lawes and customes makes no breach of that unities of obedience, faith, and allegiance which all liege subjects owe to their liege king and souvereigne lord. And as none of them can be aliens to the King, so none of them can be aliens or strangers in any of his kingdoms or dominions; nor aliens or strangers one to another, no more than a Kentish-man to a Cheshire-man; or *e(t) contra*. — And therefore all, that have bin borne in any of the Kings dominions since hee was king of England, are capable and inheritable in all his dominions without exception». «E come dice San Gregorio della chiesa, *in una fide nihil officit ecclesiae sanctae diversa consuetudo*. Così concluderò su questo punto, che la diversità delle leggi e delle usanze non viola l'unità di obbedienza, fede e fedeltà che tutti i sudditi devono al loro Re e Signore supremo. E come nessuno di loro può essere straniero per il Re, così nessuno di loro può essere straniero o estraneo in nessuno dei suoi regni o dominî; né straniero o estraneo l'uno all'altro, non più di un uomo del Kentish rispetto a un uomo del Cheshire; o *e(t) contra*. — E quindi tutti coloro che sono stati partoriti in uno qualsiasi dei dominî del Re da quando egli è Re d'Inghilterra, sono capaci e possono ereditare in tutti i suoi dominî senza eccezione».

L'obbligo del vassallo era chiamato la sua *fidelitas* o fedeltà. Il giuramento di fedeltà si imponeva in forza delle regole del diritto feudale e ciascuno doveva prestarlo al proprio Signore. Talvolta esso era formulato in maniera tale da contemplare un'eccezione nei confronti di un superiore per nome e per rango. Talaltra, invece, si giurava di essere fedeli al proprio Sovrano senza considerare alcuna deroga, ossia, come si soleva dire, *contra omnes homines fidelitatem fecit*.

La terra concessa in base a questa suprema forma di fedeltà era detta *feudum ligium*; i vassalli si denominavano *homines ligii* o uomini d'onore; il Signore *dominus ligius* o signore d'onore<sup>58</sup>. Sicché, quando i principi sovrani si rendevano reciprocamente omaggio per feudi tenuti sotto le loro rispettive sovranità, si distingueva costantemente l'omaggio semplice, null'altro che un mero riconoscimento del possesso, dall'omaggio del Signore, il quale avrebbe, altresì, configurato una fedeltà incondizionata e, del pari, implicato – è ovvio – la correlativa esistenza degli obblighi che a essa si connettevano<sup>59</sup>.

Nel giuramento di fedeltà, così come esso fu pronunciato per più di seicento anni, si formulava la promessa di «*to be true and faithful to the King and his heirs, and truth and faith to bear of life and limb and terrene honour, and not to know or hear of any ill or damage intended him, without defending him therefrom*» («di esse-

<sup>58</sup> Blackstone (1765), p. 355.

<sup>59</sup> Così, quando Edoardo III, nel 1329, rese omaggio a Filippo VI di Francia per i suoi domini ducali nel continente, si disputò a lungo di quale specie dovesse tributarsi, se quello riservato al Signore oppure quello semplice. Ma in Inghilterra, essendo quest'ultimo un principio consolidato della proprietà, tutte le terre del regno erano detenute dal Re in quanto sovrano e Signore supremo. Nessun giuramento poteva essere prestato a Signori inferiori, e il giuramento di fedeltà era necessariamente limitato alla sola persona del Re. Per una facile analogia, il termine di fedeltà fu presto interpretato in maniera tale da integrare in sé tutti gli altri obblighi cui i sudditi erano tenuti nei confronti del loro principe, così come quei doveri classificati come semplicemente e meramente territoriali.

re fedele al Re e ai suoi eredi, e di sacrificare, con verità e con fede, la vita, le membra e l'onore terreno, e di non ignorare alcun male o congiura contro di lui, senza difenderlo»<sup>60</sup>. Dopo la 'Gloriosa Rivoluzione'<sup>61</sup>, questi termini furono ritenuti non conformi al diritto di resistenza<sup>62</sup> riconosciuto agli Inglesi. In effetti quelli in uso al tempo di William Blackstone furono previsti dal *Convention Parliament* del 1689<sup>63</sup> in forme più generali e indeterminate. Si promise, allora di «*to be faithful and to bear true allegiance to the King*» («essere fedele e di prestare un'autentica fedeltà al Re»), senza far menzione dei suoi «*heirs* (eredi)» o precisare, con ulteriori dettagli, in cosa consistesse tale fedeltà.

Il giuramento di supremazia intendeva, in primo luogo, sottolineare come ogni suddito respingesse le pretese del papa<sup>64</sup>. Quello di abiura, introdotto durante il regno di Guglielmo III di Orange, riconosceva esplicitamente i diritti di Sua Maestà, derivanti dall'atto di insediamento<sup>65</sup> del 1689. Chi lo prestava si impegnava, al contempo, a sostenere il Re con tutte le sue forze, promettendo di rivelare ogni cospirazione ordita contro di lui e di contrastare le pretese avanzate dell'ultimo principe della dinastia Stuart o dai suoi eventuali eredi<sup>66</sup>.

<sup>60</sup> Blackstone (1765), p. 356.

<sup>61</sup> La monarchia inglese, dopo questa rivoluzione volle rappresentarsi, per certi riguardi, quasi come una sorta di "monarchia repubblicana", nella quale il sovrano poteva essere davvero tale soltanto in *Parliament*. Illuminante la lettura del volume collettaneo curato da Harris, Taylor (2013).

<sup>62</sup> Blackstone (1765), p. 356.

<sup>63</sup> Blackstone (1765), p. 356. Vd. Harris (2006).

<sup>64</sup> Blackstone (1765), p. 356.

<sup>65</sup> Blackstone (1765), p. 356.

<sup>66</sup> Questo giuramento doveva essere pronunciato da tutte le persone che servivano in un qualsiasi ufficio. Il giuramento di fedeltà poteva essere prestato da chiunque avesse più di dodici anni, senza distinguere tra nativi, abitanti o stranieri, sia nel tribunale del maniero sia nella corte dello sceriffo, vale a dire nel tribunale della contea.

Ma, a parte questi impegni espressi, il Blackstone<sup>67</sup>, nei suoi *Commentaries*, insisteva, in primo luogo, sulla fedeltà implicita e originaria, che ogni suddito avrebbe dovuto comunque prestare al sovrano, ancor prima di formulare una promessa formale, perfino quando egli non avesse mai espresso, in modo esplicito, la propria fedeltà. In effetti il Re, in virtù dei diritti di discendenza, risultava a pieno titolo investito di tutte le prerogative della sovranità già all'atto della morte del predecessore, senza che l'incoronazione aggiungesse alcunché ai suoi poteri<sup>68</sup>. Di conseguenza – come aveva osservato Edward Coke<sup>69</sup> nel *report* sul *Calvin's case* – il suddito era già vincolato al Monarca da un dovere di fedeltà intrinseco alla sua condizione, ben prima che il legame esteriore del giuramento si manifestasse. L'omaggio e la fedeltà furono istituiti esclusivamente per ricordargli i suoi doveri e per assicurarne meglio l'adempimento. In altri termini, si esplicitava a parole quel che, nella legge, appariva già implicito. Edward Coke, a tal riguardo, negli *Institutes* osservò che «*all subjects are equally bounden to their allegiance, as if they had taken the oath; because it is written by the finger of the law in their hearts, and taking of the corporal oath is but an outward declaration of the fame* (tutti i sudditi sono ugualmente vincolati alla loro fedeltà come se avessero prestato il giuramento, perché esso è scritto dal dito della legge nei loro cuori, e la prestazione del giuramento corporale non è che una dichiarazione esteriore dello stesso)»<sup>70</sup>. La sanzione di un giuramento, ovviamente, aggiungeva lo spergiuro al tradimento<sup>71</sup>; ma non incideva sul preesistente dovere di lealtà. Si limitava, piuttosto, a rafforzare il legame sociale, connettendolo con quello religioso.

<sup>67</sup> Blackstone (1765), p. 356.

<sup>68</sup> Blackstone (1765), p. 357.

<sup>69</sup> E. Coke, *The Reports*, VIII, (*Calvin's case*), in Howell (1809), p. VII, IV, 10a  
11. Sul punto vd. Kantorowicz (1989), p. 272.

<sup>70</sup> Coke (1642), p. 121.

<sup>71</sup> Blackstone (1765), p. 357.

William Blackstone distingueva la fedeltà, espressa o implicita, in due specie: l'una naturale, l'altra locale<sup>72</sup>. La prima era perpetua, la seconda, invece, solo temporanea. Per fedeltà naturale erano tenute le persone nate nei dominî del Re, già a partire dal momento della loro nascita. Era quest'ultimo, infatti, l'istante nel quale essi avevano posto sé stessi sotto la protezione del Monarca; protezione che aveva inizio e si prolungava nel corso dell'infanzia, quando nessuno appare capace di difendersi da solo. La fedeltà naturale consisteva, dunque, in un debito di gratitudine, che non avrebbe mai potuto estinguersi o alterarsi per effetto del trascorrere del tempo o del mutare delle circostanze. Sebbene egli si trasferisse per venti o più anni in Francia o in Cina, su di un Inglese continuava a gravare, nei confronti del Re, lo stesso debito di fedeltà che avrebbe avuto qualora fosse rimasto in patria<sup>73</sup>. Secondo il Blackstone in tutto ciò, ossia nell'*allegiance* perpetua, si manifestava un principio di diritto universale. Il suddito naturale di un Re non poteva, con una propria dichiarazione o mediante un giuramento di fedeltà prestato a un secondo Monarca, liberarsi dei propri obblighi nei riguardi del primo<sup>74</sup>. Questo vincolo naturale era intrinseco e originario fin dal momento della nascita, sicché avrebbe potuto essere sciolto soltanto da una decisione del sovrano. In breve nessuno poteva liberarsi, a suo piacimento, del vincolo di fedeltà verso il proprio sovrano naturale<sup>75</sup>: sicché, a tal proposito, viene quasi spontaneo concludere che, nella visione dei giuristi inglesi, in forza del vincolo dell'*allegiance*, il *subditus* sarebbe rimasto per sempre tale, a prescindere da ogni personale determinazione.

La fedeltà locale era quella che si doveva ad un Monarca da parte dello straniero per tutto il tempo in cui questi dimorasse nei

<sup>72</sup> Blackstone (1765), p. 357.

<sup>73</sup> Blackstone (1765), pp. 357 s.

<sup>74</sup> Blackstone (1765), p. 358.

<sup>75</sup> Blackstone (1765), p. 358.

suoi dominî. Essa veniva meno quando ci si trasferiva in un altro Reame. La fedeltà naturale era perpetua, quella locale soltanto temporanea. Invero, nel secondo caso, la fedeltà consisteva in un debito del suddito, che trovava fondamento in una sorta di contratto sinallagmatico: al principe, che offriva protezione, lo straniero residente prestava, a sua volta, la propria fedeltà<sup>76</sup>. In effetti, dal momento che un Monarca era sempre tenuto a difendere i suoi sudditi naturali in ogni circostanza e in qualsiasi paese, la fedeltà nei suoi confronti doveva essere universale e permanente. Al contrario, quella del residente straniero perdurava fin tanto che egli si giovasse della tutela del sovrano del paese nel quale egli aveva eletto la propria dimora. È una regola generale, quest'ultima, che valeva, ovviamente, anche per chi si fosse stabilito in qualunque territorio appartenente all'Impero britannico.

Secondo William Blackstone doveva considerarsi straniero colui il quale fosse nato al di fuori dei dominî del Re. Ovviamente, già a quel tempo, si contemplavano alcune eccezioni a questo principio che, solo a un primo sguardo, poteva apparire inderogabile. Il Parlamento, dopo la restaurazione del 1660, aveva previsto la piena «naturalizzazione dei figli dei sudditi inglesi di Sua Maestà, nati in paesi stranieri» nel corso dei disordini della guerra civile<sup>77</sup>. Anche i figli degli ambasciatori del Re nati all'estero erano non di meno considerati sudditi naturali. Invero, proprio perché il loro padre, pur risiedendo in un paese straniero, non doveva prestare nemmeno la cosiddetta fedeltà locale al principe presso il quale gestiva l'ufficio di ministro plenipotenziario, suo figlio – quasi per una sorta di *postliminium* – si considerava nato sotto la fedeltà del Re d'Inghilterra<sup>78</sup>.

Statuti più recenti eliminarono ulteriori restrizioni, sì da considerare tutti i bambini nati fuori dalla *allegiance* del Re, figli o

<sup>76</sup> Blackstone (1765), p. 358.

<sup>77</sup> Blackstone (1765), p. 361.

<sup>78</sup> Blackstone (1765), p. 361.

nipoti di sudditi naturali, alla stessa stregua dei genitori o dei nonni, purché i loro antenati non fossero stati condannati o banditi al di là del mare per alto tradimento, o avessero militato sotto un principe in stato di guerra contro la Gran Bretagna<sup>79</sup>.

I figli degli stranieri, nati in Inghilterra, erano, al tempo di Blackstone, equiparati a sudditi naturali, godendo perciò di tutte le guarentigie riservate a questi ultimi. Di conseguenza, come scrive il giurista, la costituzione francese, da tale punto di vista, differiva da quella britannica: invero, in assenza di specifici Trattati, il bambino nato, nel Reame di Francia, da genitori entrambi stranieri avrebbe subito – almeno alla luce della giurisprudenza più restrittiva sulla quale ci siamo poc'anzi soffermati<sup>80</sup> – il trattamento riservato agli *aubains*<sup>81</sup>.

Pertanto, in seguito a nuove conquiste e all'ampliamento dei dominî dell'Impero britannico, sulla scorta dei principi adesso esposti gli abitanti liberi di questi territori, in quanto sudditi della corona inglese, ottennero tutti i diritti propri d'un suddito, eccettuati quelli – lo abbiamo già sottolineato – che presupponessero, per il loro esercizio, la residenza nel Regno Unito: essi acquistarono, insomma, tutti i diritti civili e anche l'eleggibilità passiva a tutti i pubblici uffici (con certe restrizioni d'indole religiosa che colpirono soprattutto i cattolici fino al XIX secolo<sup>82</sup>), ma non il diritto di voto<sup>83</sup> che comportava – qualora taluno

<sup>79</sup> Questa regola valeva – sia ben chiaro – soltanto per i figli legittimi. Non concerneva, in altri termini, i cosiddetti figli naturali. Un grave problema, che non fu risolto, a pieno, neppure dallo *Statute* del 1870. In effetti, nel quadro di una stretta osservanza delle regole della *Common Law*, si negava al figlio naturale, nato all'estero da genitori inglesi, la nazionalità inglese: cfr. Hall (1884<sup>2</sup>), § 69, p. 204.

<sup>80</sup> *Supra*, in questo Cap., p. 125.

<sup>81</sup> Blackstone (1765), p. 362.

<sup>82</sup> Madden (1847). Una sintetica descrizione del regime normativo vigente attorno alla metà del XVIII secolo in Blackstone (1768), p. 293.

<sup>83</sup> La ribellione dei coloni americani si sviluppò a partire dalla protesta per la discriminazione negativa da essi subita, che li escludeva dal corpo legislativo. D'altra

potesse, in ragione del suo censo, avvalersene – la residenza nel Regno. Così per esempio, dopo il 1857<sup>84</sup>, anche agli abitanti liberi dell'India, soggetti alla Corona britannica, s'attribuirono, almeno formalmente, i diritti civili spettanti a ogni suddito e perfino quelli politici, qualora essi emigrassero in Gran Bretagna.

### 3. *Identità costituzionale del sovrano e cittadinanza*

Nelle loro premesse e, in parte, anche nei loro esiti, le posizioni di Coke, Bacon ed Ellesmere sul *Calvin's case*<sup>85</sup> coincidono in fondo con quanto Jean Bodin aveva scritto sulla nozione di cittadinanza<sup>86</sup>. Nei *Six livres de la République* è su Roma e il suo Impero che si sofferma l'attenzione del giurista francese. Ai membri dei popoli sottomessi a Roma, che non godevano dello *status civitatis*, non si attribuiva di conseguenza il nome di cittadini. Ma si pone allora un grave problema: che cosa erano se non cittadini? Procedendo per esclusione: se non erano cittadini erano stranieri; se erano stranieri, erano alleati o nemici. Non erano alleati, perché avevano perduto la loro libertà; non erano nemici, perché servivano fedelmente Roma; se dunque non possono ritenersi stranieri, quei popoli, soggetti alla sovranità di Roma, essi dovevano essere considerati, insieme, sudditi e cittadini: «sarebbe cosa ben assurda dichiarare straniero il suddito naturale nel suo paese e obbediente al suo principe sovrano». L'equivoco antico

parte il principio secondo il quale la tassazione deve darsi solo con il consenso del tassato, attraverso i suoi rappresentanti al consiglio legislativo, era anche in Inghilterra, prima delle riforme del 1832, privo di consistenza effettiva, dal momento che città molto importanti, con migliaia e migliaia d'abitanti, inviavano ai Comuni pochi e, a volte, nessun rappresentante, mentre borghi spopolati (i famosi borghi putridi) eleggevano numerosi deputati. Cfr. McIlwain (1965), in part. pp. 75 ss.

<sup>84</sup> Vd. Marotta (2006), pp. 403 ss., in part. 409 ss.

<sup>85</sup> *Supra*, in questo Cap., p. 130.

<sup>86</sup> Cfr. Price (1997), pp. 73-145, 75 ss.

che chiamava gli uni cittadini e gli altri tributari «dipendeva dalla differenza di prerogative e privilegi intercorrenti fra loro», ma è proprio questo il punto dolente: solo separando la cittadinanza dal legame con la inesauribile varietà degli oneri e dei privilegi dei cittadini è possibile giungere a una nuova definizione centrata sul rapporto tra sovranità e soggezione. È cittadino quel soggetto che, in quanto incluso (quale che sia la sua condizione) nella zona d'influenza di un sovrano, si differenzia da qualsiasi altro che, in quanto escluso da quella zona, si definisce essenzialmente come non cittadino, ossia come straniero. Cittadino è dunque il «suddito libero che dipende dalla sovranità altrui»<sup>87</sup>. Si può davvero percepire la reale dimensione di questa celebre definizione bodiniana, mettendola a confronto con quella diversa cittadinanza che il Bodin non disconosce, ma colloca su un differente piano: la cittadinanza come appartenenza alla città, vale a dire la cittadinanza che permette l'accesso agli oneri e ai privilegi inerenti a quell'appartenenza<sup>88</sup>.

C'è da domandarsi, ovviamente, perché questo principio, elaborato, quanto meno in Francia e in Inghilterra, nel quadro del diritto feudale, sia divenuto il criterio principale per determinare l'appartenenza di un individuo al novero dei sudditi del Re. La tecnica giuridica di origine romana, applicata alla relazione feudale, ha contribuito a costruire – lo si è opportunamente sottolineato – i rapporti politici come «tensioni prevaricatrici tra uomo e uomo» e a rappresentare il potere come «il diritto di un uomo su un altro uomo». Tecnicamente questo diritto di superiorità si applicava all'intero corpo dei sudditi, configurando, così, quasi una sorta di diritto reale<sup>89</sup>. I poteri di costrizione, di esazione dei tributi e di

<sup>87</sup> Bodin (1997), libr. I, Cap. VI, pp. 265 ss., 265 e 288 part.

<sup>88</sup> Sul tema Costa (1999), pp. 75 s., dal quale ho ripreso il nucleo della parafrasi del testo bodiniano; un quadro più sintetico in Costa (2005), pp. 22 ss.

<sup>89</sup> E ciò spiega perché, agli occhi del legislatore liberale del 1865, il *ius soli*, saldamente radicato nella tradizione storica del diritto feudale, rappresentasse l'antitesi dei diritti di libertà e di autodeterminazione: *infra*, Cap. V, p. 183.

giurisdizione divennero, nelle monarchie regie o dinastiche, oggetto di una vera e propria trasmissione ereditaria: cosicché i diritti esercitati dai principi si lasciavano ai loro discendenti quasi come una forma pubblicistica di proprietà<sup>90</sup>.

E, in effetti, possiamo perfino cogliere, a tal proposito, un'autentica invariante. La nozione di cittadinanza o di sudditanza, nelle entità statuali dell'Europa tardo-medievale e moderna, dipende strettamente dalla specifica identità costituzionale del titolare della suprema carica, vale a dire del Re o del Signore. Se, per esempio, nel principato mediceo il Granduca era, almeno in origine, il capo delle due Repubbliche di Firenze e di Siena<sup>91</sup>, il Re di Francia teneva legati gli uni agli altri paesi (la Provenza, la Borgogna, la Bretagna) caratterizzati – è vero – da differenti consuetudini e da differenti ordinamenti giuridici, ma questi privilegi – mere concessioni elargite per il bene dei sudditi – esistevano soltanto per grazia del sovrano<sup>92</sup>. Nella Toscana, tra XVI e XVIII secolo, la cittadinanza fiorentina attribuiva diritti e guarentigie da cui erano escluse tutte o gran parte delle altre comunità: sicché le aristocrazie dei comuni sudditi (Arezzo, Pisa etc.) talvolta ne chiesero la concessione al Granduca. Pertanto, se del Principe mediceo si era sudditi solo di fatto, mentre, *de iure*, lo si era unicamente della Repubblica Fiorentina, il Re di Francia era il Signore di ciascun abitante del suo regno, a prescindere dal peculiare statuto di ogni comunità d'origine<sup>93</sup>.

Sanzionato, del resto, anche dalla Francia fino alle soglie dell'Ottocento<sup>94</sup>, il *ius territorii* non potè, almeno agli esordi della

<sup>90</sup> Sul punto Conte (2011), p. 54.

<sup>91</sup> Cfr. Mannori (1994), pp. 75 ss.

<sup>92</sup> Ellul (1976), pp. 209 ss.

<sup>93</sup> In Spagna la conflittualità tra Castiglia e Aragona-Catalogna impedì, per lungo tempo, una definizione giuridica unitaria della nozione di suddito: cfr., per un lucido spunto a tal riguardo, che meriterebbe ulteriori approfondimenti, il contributo di uno studioso di diritto internazionale: de Castro y Bravo (1961), p. 537.

<sup>94</sup> *Supra*, in questo Cap., p. 128.

Rivoluzione, non prevalere sull'altro che gli si contrapponeva, proprio perché, sul versante opposto, il *ius originis* aveva regolato, nel recente passato, la trasmissione, di generazione in generazione, di quella particolare cittadinanza, nettamente distinta dalla condizione di suddito del Re, comportante l'accesso agli oneri e ai privilegi propri delle piccole patrie d'un tempo. In effetti, e lo vedremo fra breve<sup>95</sup>, la *République une et indivisible*, nella sua strenua lotta contro ogni localismo, seguì – nel percorrere, tra il 1792 e il 1799, i primi passi – lo stesso itinerario tracciato, nel secolo precedente, dalla monarchia francese d'*Ancien Régime*.

#### 4. Una postilla: *gli Stati Uniti*

L'esperienza giuridica e costituzionale delle tredici colonie e, in seguito, della Federazione statunitense si radicò profondamente nel passato della loro madrepatria. Le *Rules of Citizenship* elaborate in Inghilterra nel corso del XVII secolo a partire dal *Calvin's Case* – chiunque nasce nei dominî del Re è suo suddito – costituirono il principale fondamento della *common-law rule* americana sul diritto di cittadinanza per nascita, prima di essere incorporate nel quattordicesimo emendamento della costituzione federale<sup>96</sup>.

Ma, come vedremo, gli Stati Uniti, a differenza della Gran Bretagna, nutrivano, nei confronti delle tradizioni, un rispetto moderato, non esclusivo. Il diritto inglese, alla fine del XVIII secolo, aveva trasmesso alle tredici colonie un duplice principio: da un canto, il cosiddetto *ius soli*, dall'altro l'*allegiance perpetua*<sup>97</sup>. Di queste due formule, entrambe garantite dall'autorità del tempo,

<sup>95</sup> *Infra*, Cap. V, p. 151.

<sup>96</sup> Così Kent (1827), Lecture XXV, p. 39. Per un compiuto quadro storico, Kettner (1978), pp. 13 ss., in part. 65 ss., 131 ss., 213 ss.

<sup>97</sup> Kettner (1978), pp. 44 ss.

la seconda, la perpetuità della soggezione, si eclissò quasi subito. La prima, viceversa, estremamente tenace, ha resistito finora. La sua fortuna, a un primo sguardo, appare piuttosto singolare se non inspiegabile. *Ius soli* e *allegiance* perpetua sono istituti strettamente correlati – quasi due facce della stessa medaglia – che emergono entrambi nel quadro del ‘sistema feudale’. Le concezioni giuridico-costituzionali elaborate negli Stati Uniti si pongono, come è ovvio, sul versante esattamente opposto. Le teorie che hanno vivificato la Rivoluzione Americana, in quanto figlie del contratto sociale, fondavano la Nazione sul consenso dei suoi membri (*volitional allegiance*)<sup>98</sup>. I figli sono, alla loro nascita, incapaci di prender parte al patto. Di qui discende l’idea che i genitori stipulino per sé stessi e per la loro discendenza. Il de Vattel, come vedremo anche in seguito<sup>99</sup>, nel suo *Droit des Gens*, intravede nel sistema della filiazione una conseguenza diretta di questa dottrina. Le idee che esercitavano maggior influenza sul diritto pubblico degli Stati Uniti, se perseguite coerentemente, avrebbero dovuto indurre i coloni ribelli a rifiutare il principio inglese, da condannare in primo luogo alla luce del suo carattere feudale. Insomma, se i legislatori statunitensi si fossero mossi in base a queste premesse, essi avrebbero dovuto rigettare anche il *ius soli*. Non di meno la classe di governo americana ebbe sempre netta la consapevolezza che ogni Nazione dovrebbe elaborare il sistema delle sue leggi interne secondo le proprie necessità<sup>100</sup>. In fondo, malgrado i grandi principi colà enunciati, è per questo motivo pratico che si ripudiò l’indissolubilità dell’*allegiance*, conservando, invece, il *ius soli*. Si recepì, per un punto, la *common law*, respingendola per un altro. Una imperiosa necessità imponeva loro tale linea di condotta, profondamente logica, a dispetto della sua apparente contraddittorietà.

<sup>98</sup> Kettner (1978), pp. 173 ss.

<sup>99</sup> *Infra*, Cap. V., pp. 183 ss.

<sup>100</sup> Geouffre de Lapradelle (1893), pp. 40 s.

Alcune cifre possono chiarire quasi subito gli autentici termini della questione. Nel 1790, la popolazione libera degli Stati Uniti ammontava a 3.250.000 persone, nel 1868 essa toccò, invece, i 35.000.000 di abitanti<sup>101</sup>. Su questo numero, in base ai calcoli ufficiali, 21.750.000 erano emigranti e loro discendenti. Come disse Nathaniel P. Banks<sup>102</sup>, alla Camera dei Rappresentanti, «se più di venti milioni di individui fossero soggetti agli Stati d'Europa e dovessero loro fedeltà, allora gli Stati Uniti cesserebbero d'essere indipendenti». Emigranti o figli di emigranti, questi venti milioni erano pressoché tutti rivendicati dal Vecchio Continente, che reclamava alcuni in virtù della perpetua *allegiance*, altri in ragione del *ius originis*. A tali pretese, per salvaguardare la propria indipendenza, l'America aveva dovuto dare, quasi subito, questa duplice risposta: alla soggezione eterna, si contrapposero la libertà di espatrio e il diritto di acquistare un'altra cittadinanza; per respingere il *ius originis* si mise in campo il *ius soli*.

Quali danni avrebbe prodotto il principio della filiazione? E esso avrebbe permesso alle generazioni di emigranti di perpetuarsi come altrettante colonie straniere, senza fondersi le une con le altre in un unico popolo e di mantenere, in tal modo, più Stati nello Stato, mettendo in pericolo, insieme con la sua indipendenza, l'esistenza di una nazione che, invece, desiderava vivere e ingrandirsi.

Anche il *ius soli*, così come fu definito dalle varie istanze giurisdizionali federali e statali, presentava il suo lato oscuro. In effetti, ben presto, si prospettò il caso di quei bambini nati all'estero da genitori cittadini. Erano da considerare stranieri e, in

<sup>101</sup> I dati in N.P. Banks, *Report of the Committee on Foreign Affairs concerning the Rights of American Citizens in Foreign States*, in the *House of Representatives*, January 27, 1868: riferito per intero in *Appendix to the Report. Addenda M*, p. 106.

<sup>102</sup> Banks, *Report* (*supra*, nt. 101), p. 106. Su questi numeri e sul loro significato cfr., volendo assumere lo sguardo di un contemporaneo, Smith (1888), pp. 46 ss.

quanto tali, incapaci di raccogliere un'eredità e di ottenere protezione? Furono necessarie due leggi (14 aprile 1802<sup>103</sup> e 10 febbraio 1855<sup>104</sup>) per risolvere questo problema. Ma esso si ripresentò dopo la promulgazione del XIV emendamento della Costituzione: «tutte le persone sottomesse, per nascita o per naturalizzazione, alla giurisdizione degli Stati Uniti, hanno la qualità di cittadini degli Stati Uniti e dello Stato nel quale risiedono»<sup>105</sup>. Subito la dottrina formulò la seguente domanda: la nascita, sotto la giurisdizione territoriale degli Stati Uniti, è una condizione essenziale della nazionalità? In tale ipotesi, i figli nati all'estero da genitori americani non dovrebbero annoverarsi tra i cittadini, non essendo nati, come l'emendamento esige, sotto la giurisdizione degli Stati Uniti: *subject to the jurisdiction*<sup>106</sup>.

Come valutare i termini definiti nel 1868, in sede costituyente, dal Parlamento? Alla lettera o tentando, piuttosto, di inten-

<sup>103</sup> Geouffre de Lapradelle (1893), p. 42.

<sup>104</sup> Geouffre de Lapradelle (1893), p. 42.

<sup>105</sup> Grosso (2015), pp. 18 ss.

<sup>106</sup> Freeman (1887), pp. 193 ss., in part. 212: «By the common law, all children born abroad are citizens of the United States if their fathers were at the time American citizens ... But such children would not now be citizens if the fourteenth amendment is held to furnish an exhaustive and comprehensive definition of citizenship. That it does furnish such a definition is intimated by Mr. Justice Miller in the Slaughter House cases and by Mr. Justice Field in his dissenting opinion in the same cases ... This construction is certainly unfortunate, but perhaps it is the only one which can be adopted». Sul punto vd. anche le considerazioni di un contemporaneo del Freeman: Richman (1890), pp. 104-123, in part. 115 s.: «The question whether or not the language of the fourteenth amendment defining citizenship of the United States is to be construed literally and strictly remains as yet undetermined». Ma Webster (1891), in part. pp. 84 s., contesta vigorosamente queste conclusioni, invocando, da un canto, l'autorità del de Vattel (*infra*, Cap. V, p. 183) per il quale i figli dovrebbero seguire la condizione del proprio padre, sottolineando, dall'altro, soprattutto in forza di considerazioni di carattere generale, che nessuna norma vigente negli Stati Uniti aveva vietato ai suoi cittadini di risiedere in paesi stranieri.

derne il senso? Molti autori propendevano, non senza perplessità<sup>107</sup>, per la prima soluzione. Ma la giurisprudenza<sup>108</sup> – quantunque se ne discutesse ancora agli inizi degli anni '90 del XIX secolo – interpretò più favorevolmente l'applicazione del principio ai figli nati all'estero da genitori cittadini. Inoltre, a differenza del coevo diritto inglese, di cui non condivideva affatto su questo specifico punto le esitazioni, essa non contemplò restrizioni a beneficio del sangue, né per escludere i figli nati da genitori cittadini dalla naturalizzazione, né per negarla ai figli illegittimi<sup>109</sup>.

L'approvazione del XIV emendamento nel luglio 1868, sebbene si proponesse, innanzi tutto, l'obiettivo di ribaltare il contenuto della sentenza della Corte Suprema nel *Dred Scott case* del 1857<sup>110</sup>, finì, indubbiamente, per rafforzare il principio del *ius soli*, principio sotteso – lo abbiamo già ricordato<sup>111</sup> – alla tradizione giuridica ereditata dall'esperienza inglese, ma recepito, già agli inizi del XIX secolo, per le ragioni squisitamente politiche che abbiamo, poc'anzi, posto in evidenza.

Nel *Dred Scott case* (*Scott v. Sandford*) Roger B. Taney, presidente della Corte, nell'esprimere l'opinione della maggioranza del collegio, negava che Dred Scott, al pari di qualunque altro uomo

<sup>107</sup> Come ebbe a dire Abraham C. Freeman, «*this construction is certainly unfortunate*»: *supra*, nt. 106.

<sup>108</sup> A tal riguardo, Morse (1881), pp.17 s., 18 in part., nel riferirsi al precedente costituito dal celebre affare *Lynch v. Clarke*, sostiene che la soluzione del giudice Lewis H. Sandford non avrebbe avuto rilievo che nei ristretti confini di un caso di successione in una *real property* nello Stato di New York. Ma questi, in realtà, aveva sostenuto che «the universality of the public sentiment in this instance, is a part of the historical evidence of the state and progress of the law on the subject. It indicates the strength and depth of the common law principle, and confirms the position that the adoption of the Federal Constitution wrought no change in that principle»: cfr. Sandford (1846), p. 664.

<sup>109</sup> Geouffre de Lapradelle (1893), p. 44. Su questa controversa vicenda giuridica vd. Collins (2014), pp. 2134-2235.

<sup>110</sup> Cfr. Kettner (1978), pp. 324 ss.

<sup>111</sup> *Supra*, in questo Cap., p. 141.

di colore, potesse annoverarsi tra i cittadini degli Stati Uniti nel significato che la Costituzione conferiva a questo termine. A suo parere, essa avrebbe chiaramente indicato la posizione deteriorata dell'«*African Race*» in tutte le clausole che regolavano la tratta e l'estradizione dei fuggitivi. Insomma, se per i pellerossa la loro esclusione dal novero dei cittadini poteva facilmente giustificarsi sul piano del diritto, insistendo sul fatto che gli Amerindi (*Indians*, secondo il linguaggio dell'epoca) costituivano un *separate and distinct people from them* (scil. dagli Americani)<sup>112</sup>, per gli schiavi negri manomessi e per i loro discendenti tutto questo appariva impossibile se non attraverso una patente negazione del principio dell'unità del genere umano<sup>113</sup>.

Il XIV emendamento, per sciogliere ogni dubbio e impedire che in futuro gli Stati ribelli del Sud potessero porre in essere

<sup>112</sup> Howard (1857), p. 403. Tutte le *opinions*, nel caso *Dred Scott*, sono così suddivise: pp. 393-399 (*report* del caso); pp. 399-454 opinione della Corte resa dal Giudice Capo Taney; pp. 454-456 (opinione concorrente del giudice Wayne); pp. 457-469 (opinione concorrente del giudice Nelson); p. 469 (opinione concorrente del giudice Grier); pp. 469-493 (opinione concorrente del giudice Daniel); pp. 493-518 (opinione concorrente del giudice Campbell); pp. 518-529 (opinione concorrente del giudice Catron); pp. 529-564 (opinione dissenziente del giudice McLean); pp. 564-633 (opinione dissenziente del giudice Curtis). Su questa vicenda vd. Kettner (1878), pp. 287 ss.; quanto ai contenuti dell'opinione della Corte elaborati dal *Chief Justice* Taney, in part. pp. 325 ss.; vd. anche Hall, Patrick (2006), pp. 42 ss.

<sup>113</sup> Taney, originario del Maryland, fu il primo cattolico a essere eletto in questo alto consesso. Sulla sua figura vd., per un quadro generale, Clark (2019), pp. 150 ss. Non stupiamoci del fatto che, nonostante il trascorrere del tempo, un autocrate, come Luigi XIV, prendesse a cuore il destino dei Neri (*infra*, Cap. V, p. 158) molto di più dei liberali statunitensi del XIX secolo. Se si pone a confronto il pensiero di Jean Bodin con quello del quasi contemporaneo Grozio o con Locke, posteriore di qualche decennio, ci rendiamo immediatamente conto che, mentre nel pensatore olandese e nel liberale inglese non si mette mai in discussione il potere assoluto esercitato dal padrone sui suoi schiavi, in Bodin, teorico della monarchia assoluta, è presente un forte afflato universalistico, che si spinge fino al punto di condannare senza riserve la stessa istituzione della schiavitù: cfr. Bodin (1997), Lib. I, Cap. V, p. 261. Su questi temi si vd. Losurdo (2005), in part. pp. 32 ss.

legislazioni discriminatorie nei confronti degli Afro-americani liberati (in forza del XIII emendamento), attribuì «la cittadinanza a ogni individuo nato negli Stati Uniti e soggetto alla sua giurisdizione». Di fatto la sentenza *Dred Scott* aveva consegnato nelle mani dei singoli Stati dell'Unione le chiavi della cittadinanza, con conseguenze facilmente prevedibili nel caso dei Neri che vi risiedevano. Questa sentenza, uno dei *casus belli* della guerra civile<sup>114</sup>, doveva essere depotenziata. Il timore del Congresso, a schiacciante maggioranza repubblicana, era che le norme, approvate in tema di emancipazione, finissero nel nulla. Già nel 1866 il senatore del Michigan Jacob Howard – autore dell'emendamento – ribadì quanto era stato indicato dal *Civil Rights Act* dello stesso anno<sup>115</sup>: dall'applicazione del *ius soli* sarebbero stati esclusi i nativi americani e coloro che, quantunque nati negli Stati Uniti, fossero stranieri o appartenessero a famiglie di plenipotenziari esteri. La nuova disciplina, prevista dal XIV emendamento, nulla aveva a che fare con la volontà di estendere indiscriminatamente il numero degli individui titolari dello *status* di cittadino. Si tenga conto, inoltre, che i *Black Codes* adottati da gran parte degli Stati del Sud, dopo il ritiro dell'esercito unionista, esclusero di fatto gli ex schiavi dal godimento dei principali diritti sanciti dai primi dieci emendamenti (la cui portata era limitata, secondo gli orientamenti della Corte Suprema di quel tempo, alla sola sfera federale), come la libertà di movimento, il diritto di agire in giudizio o di prestare testimonianza<sup>116</sup>. Nel 1884 la Corte Suprema, interpellata sulla sorte degli *Indians*, precisò che essi, benché nati negli USA, non erano annoverabili tra i cittadini<sup>117</sup>. Si dovette attendere un altro decennio prima che la giustizia federale riconoscesse

<sup>114</sup> Sul punto, per comprendere quale fosse la vera posta in gioco sul piano politico, cfr. Wills (2005), pp. 76 ss., in part. 83 ss.

<sup>115</sup> Kettner (1978), in part. pp. 341 ss.

<sup>116</sup> Grosso (2015), p. 19 s.

<sup>117</sup> Grosso (2015), p. 20.

come tali i figli dei Cinesi immigrati nati sul suolo degli Stati Uniti, aprendo così la strada a un'interpretazione universalizzante del *ius soli* all'americana. In effetti la giurisprudenza, negli anni immediatamente precedenti, aveva con tenacia interdetto l'accesso degli Asiatici al diritto di cittadinanza. La naturalizzazione era loro esplicitamente negata<sup>118</sup>. Soltanto nel 1898 una sentenza della Corte Suprema<sup>119</sup>, sulla base di una stretta interpretazione del XIV emendamento e della *common law*, dichiarò cittadina una Cinese nata sul territorio degli Stati Uniti (*United States v. Wong Kim Ark*). Malgrado la ripugnanza che l'ammissione ai quadri della cittadinanza di questi immigrati suscitava in vasti strati dell'opinione pubblica, fu proprio il profondo radicamento del principio territoriale, nell'ordine giuridico statunitense, a determinare questo significativo passaggio d'epoca.

La natura pura del *ius soli* negli USA conosce, dunque, una genesi molto particolare per ragioni schiettamente politiche. Prima del 1866 non esisteva alcuna norma federale che specificasse le condizioni di acquisto dello *status civitatis*. Il *Civil Rights Act* del 1866 e il XIV emendamento ebbero, pertanto, una genesi e, di conseguenza, una giustificazione che nulla aveva a che vedere con

<sup>118</sup> Grosso (2015), p. 20.

<sup>119</sup> *U.S. Reports - United States v. Wong Kim Ark* 169 U.S. 649 (1898) *Appeal from the District court of the United States for the Northern District of California*, n. 182. Argued March 5, 8, 1897. - Decided March 28, 1898, 649: «A child born in the United States, of parents of Chinese descent, who, at the time of his birth, are subjects of the Emperor of China, but have a permanent domicil and residence in the United States, and are there carrying on business, and are not employed in any diplomatic or official capacity under the Emperor of China, becomes at the time of his birth a citizen of the United States, by virtue of the first clause of the Fourteenth Amendment of the Constitution, "All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside"»: pp. 649-652, *report* del caso; pp. 652-705 opinione della Corte resa dal giudice Grey; pp. 705-732, opinione dissenziente del giudice capo Fuller, alla quale concorse anche il giudice Harlan). Su queste vicende ampiamente Wong (2015), in part. pp. 124 ss.

l'obiettivo di spalancare le porte dell'America all'immigrazione (obiettivo, viceversa, scientemente perseguito dai governi di molti altri paesi del Nuovo Mondo), ma che si riconnette, piuttosto, a quella specifica e del tutto peculiare vicenda storica culminata nella guerra civile e nell'esigenza di sottrarre agli Stati del Sud le chiavi di accesso alla cittadinanza, nonché, su di un differente versante, al desiderio di non compromettere, concedendo al principio del *ius sanguinis* un peso preponderante, l'indipendenza e la coesione sociale degli Stati Uniti.



## CAPITOLO QUINTO

### LA CITTADINANZA TRA DIRITTO E POLITICA

SOMMARIO: 1. Il *Code Napoléon*. – 2. Dalla Restaurazione al 1889. – 3. Il Codice civile del 1865: *ius sanguinis* e identità italiana. – 4. Italia e Germania: un confronto.

#### 1. *Il Code Napoléon*

Soltanto in Francia, attratta nel gorgo della Rivoluzione, si giunse a elaborare il moderno diritto della cittadinanza e a istituire, al contempo, gran parte delle regole che ancor oggi lo disciplinano in molti se non in tutti i paesi del mondo<sup>1</sup>. In effetti, nel 1789, l'ordine giuridico allora vigente non aveva ancora tracciato un preciso confine tra regnicoli e stranieri. Alla nascita sul territorio e al legame di filiazione – purché la residenza fosse durevolmente fissata nel Regno – conseguivano i medesimi effetti e, dunque, l'acquisto della «qualità» di Francese<sup>2</sup>. Non di meno, in tal modo, la nascita in Francia, il cosiddetto *ius soli*, al più tardi dagli esordi del XVI secolo finì per imporsi come criterio prevalente. La Rivoluzione, dal canto suo, ripristinò il termine romano di cittadino contrapponendolo a quello di suddito invalso nell'uso comune sotto la monarchia d'*Ancien Régime*: e lo fece per

<sup>1</sup> Sul punto un cenno, *supra*, Introduzione, p. XIV. Vd., inoltre, Brubaker (1989), pp. 30-49; Sahlins (2003), pp. 11 ss., in part. 21 ss.

<sup>2</sup> Weil (2004), pp. 25 ss., con ampio apparato bibliografico.

sottolineare l'appartenenza dei singoli allo Stato, in luogo della soggezione al monarca, quale si affermava, in precedenza, per il solo fatto di nascere nel territorio del suo Reame o del suo Principato. I cittadini, pertanto, potevano considerarsi tali proprio perché titolari di particolari diritti e doveri.

Fra il 1789 e il 1803 la disciplina dell'acquisto per nascita dello *status* di Francese fu radicalmente riformata nel breve volgere di qualche anno in base a due opposte linee di politica del diritto. Per la costituzione del 3 settembre del 1791

«sono cittadini francesi coloro i quali sono nati in Francia da padre francese; coloro che, nati in Francia da padre straniero, hanno stabilito la loro residenza nel regno; coloro i quali, nati in un paese straniero da padre francese, sono tornati a stabilirsi in Francia e hanno prestato il giuramento civico»<sup>3</sup>.

In odio agli espatriati antirivoluzionari, gli articoli 4 e 5 della Costituzione del 24 giugno 1793 – 5 Fruttidoro (anno III) – inasprirono ancor di più il principio del suolo. L'individuo nato nel territorio della *République* avrebbe comunque dovuto manifestare la propria volontà di appartenere alla Francia: la legge dell'anno III lo esigeva esplicitamente. L'articolo 2° della Costituzione del 24 Frimaio dell'anno VIII utilizzò la medesima formula<sup>4</sup>. Fino alle soglie del XIX secolo la prevalenza del *ius soli*, nella legislazione, non incontrò ostacoli degni di nota:

«è cittadino francese chiunque sia nato e risieda in Francia, abbia compiuto il ventunesimo anno di età, sia stato iscritto nel registro

<sup>3</sup> «Citoyens français ceux qui sont nés en France d'un père français; ceus qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur residence dans le royaume; ceus qui, nés en pays étranger d'un père français, sont revenus s'établir en France et ont prêté le serment civique»: art. 2 del titolo II.

<sup>4</sup> Inoltre, nel 1799, il periodo di residenza richiesto, dopo la dichiarazione di domicilio, passò a dieci.

civico della sua circoscrizione comunale e abbia risieduto per un anno nel territorio della Repubblica»<sup>5</sup>.

Dal 1793, le Costituzioni sostennero tutte l'esclusività del principio territoriale: era Francese chi, nato in Francia, vi risiedesse. Ma, a partire dal 1801, quando l'oggetto della discussione si spostò sui contenuti del Codice Civile in corso di elaborazione, fu il criterio opposto – ossia quello che verrà comunemente definito, nell'ultimo quarto del XIX secolo, *ius sanguinis* – a imporsi nel progetto preliminare. L'art. 1° definiva *nationaux* coloro i quali nascessero in Francia da genitori francesi. L'art. 2° prevede una deroga a queste due condizioni in favore dei figli nati da Francesi all'estero. Tuttavia i figli degli stranieri, nati in Francia, dovevano annoverarsi tra gli stranieri. Si rigettò categoricamente il *ius soli*. Questa redazione non suscitò proteste, al punto che, nella lunga lista di osservazioni presentate dagli organi giudiziari sull'intero progetto, l'antico principio del *ius soli* ispirò in suo favore un unico reclamo, peraltro estremamente misurato nei toni, da parte del Tribunale d'Appello di Nîmes<sup>6</sup>. Esso si limitò a eccepire che il testo proposto revocava la condizione di Francese a quanti, nati in Francia, godessero, all'età di ventuno anni, dei diritti politici, secondo la Costituzione in vigore, vale a dire quella dell'anno VIII (1799). È a questo semplice e, invero, puntuale rilievo che il Tribunale limitò le sue critiche. Nessun'altra giustificazione teorica, nessun rimpianto del principio territoriale, ma la mera constatazione che il Codice, di fatto, derogava in tal modo alla Costituzione: fin qui si spinse la resistenza alla soppressione radicale del *ius soli*. Presentata come semplice rilievo di forma,

<sup>5</sup> «Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la République est citoyen français»: art. 2 della Costituzione dell'anno VIII.

<sup>6</sup> Geouffre de Lapradelle (1893), pp. 138 s.

l'osservazione, non di meno, rimise tutto in discussione. Difatti occorreva comunque conciliare l'appartenenza allo Stato (nazionalità) con l'attribuzione, piuttosto variegata, dei differenti diritti e doveri politici. «Il Codice Civile», sosteneva Jean-Étienne-Marie Portalis, «è sotto la tutela delle leggi politiche; esso deve corrispondergli»<sup>7</sup>. Vincolati al rispetto della Costituzione, i suoi redattori esitavano a negare al *ius soli* ogni spazio. Al Consiglio di Stato, Antoine Boulay de la Meurthe<sup>8</sup> sottolineò che non si dovevano disconoscere i diritti civili al figlio dello straniero nato in Francia, perché la Costituzione gli accordava quelli politici. Anche Pierre-Louis Roederer ribadì il medesimo concetto: «il diritto civile non può conceder loro meno del diritto politico»<sup>9</sup>. Napoleone Bonaparte trasse spunto da queste considerazioni per chiedere, in maniera esplicita, il ripristino dell'antico principio. François Tronchet tentò di resistere, mentre il Primo Console, temperando le proprie pretese, propose di stabilire che la nascita in Francia rendesse Francese di pieno diritto con la facoltà di opzione per la patria acquisita *iure sanguinis*. Il Tronchet non si convinse<sup>10</sup>. Ma Napoleone, chiarendo il motivo che lo determinava in tal senso, invocò l'interesse della coscrizione: moltiplicare i cittadini equivale a moltiplicare i soldati. Infine mise ai voti questa nuova redazione: «è Francese ogni individuo nato in Francia»<sup>11</sup>. Senza osare proporre ulteriori obiezioni, il Consiglio di Stato l'accolse.

Tuttavia il principio del suolo non riuscì a sedurre il Tribunale, l'organo indipendente istituito dalla Costituzione dell'Anno VIII. Del resto lo stesso consigliere di Stato, incaricato di presentare il progetto, lo condannò, sia pur indirettamente, sostenendo

<sup>7</sup> Fenet (1836), p. 4.

<sup>8</sup> Fenet (1836), p. 7.

<sup>9</sup> Fenet (1836), p. 7.

<sup>10</sup> Fenet (1836), p. 124.

<sup>11</sup> Fenet (1836), p. 124.

anch'egli che: «quando un individuo è nato da un padre francese, cosa importa che sia partorito fuori dalla Francia. È forse meno formato da sangue francese»<sup>12</sup>? Il medesimo ragionamento, guardando allo straniero nato in Francia, non equivaleva, in effetti, a respingere il *ius soli*? Il Tribunato se ne rese conto. François Siméon Bézard e Jean-Pierre Chazal attaccarono vigorosamente quel che, ai loro occhi, era solo il relitto di un'idea feudale<sup>13</sup>, priva, pertanto, d'ogni pregio. Moderate, non di meno, furono le loro conclusioni: essi si limitarono, per spirito di conciliazione, a domandare che la nascita sul suolo della Francia conferisse semplicemente il diritto di reclamare la condizione di Francese. Il Tribunato, costretto ad accogliere o a respingere il progetto senza poterlo emendare, rigettò per intero il titolo I del Codice Civile<sup>14</sup>. A seguito di questo scacco, il governo imbastì un tentativo di compromesso. Non di meno, la sezione legislativa del Tribunato, senza neppure contemplare la possibilità di un rimaneggiamento che temperasse il rigore del *ius soli*, votò la totale soppressione di quest'articolo: «Ogni individuo nato in Francia è Francese».

I voti del Consiglio di Stato e del Tribunato si contraddissero reciprocamente. Ma la legge costituzionale offriva ampi margini per giungere a un accordo. Era impossibile attentare alla Costituzione in una legge d'ordine civile. Il Codice vi si doveva per forza di cose conformare. Fu questo il motivo determinante che, nel

<sup>12</sup> Fenet (1836), p. 124.

<sup>13</sup> Secondo Amonátegui Perelló (2018), pp. 1-20, in part. 12 ss., questa scelta sarebbe stata principalmente determinata non già dal rifiuto di ogni retaggio del diritto feudale, ma da una sorta di razzismo *ante litteram*, del quale egli vorrebbe individuare tracce, oltre che nelle ben note classificazioni di Linneo e di altri naturalisti suoi contemporanei, anche nelle discussioni settecentesche (si pensi a Henri de Boulainvilliers) sui rapporti tra i Franchi conquistatori e i Gallo-romani sottomessi (*infra*, in questo Cap., p. 207 e nt. 193). Tuttavia mi pare che, mettendo insieme alla rinfusa temi disparati, si confondano problemi e dibattiti che possono essere compresi soltanto contestualizzandoli compiutamente nel loro tempo.

<sup>14</sup> Fenet (1836), p. 124.

suo *Esprit du Code civil*, Jean Guillaume Locré<sup>15</sup> individuò a giustificazione del *ius soli*. Il ragionamento che si propose appare, a questo riguardo, senza dubbio paradigmatico. Il bambino nato in Francia, da genitori stranieri, non è più di pieno diritto Francese fin dalla nascita. Se è a ventuno anni che la Costituzione gli conferisce i diritti politici, del pari alla medesima età il Codice Civile gli concederà quelli civili. Per godere dei diritti politici, lo straniero dovrà stabilire il suo domicilio in Francia; così pure nel caso dei diritti civili. La Costituzione esige una dichiarazione preliminare. La impose, dal canto suo, anche il Codice Civile. L'idea territoriale non ebbe effetto che nel limite, apparentemente angusto, previsto dalla carta costituzionale. Solo per negligenza il *Code*, fatta salva la precedente disposizione degli articoli, esordisce, antepoendo i principi fissati nell'art. 9, che contemplan un'applicazione limitata del *ius soli*, alla consacrazione formale, nell'art. 10, del *ius originis*. È un ordine a tal punto difforme dalla realtà del loro rispettivo ruolo, che, esponendo innanzi al Tribunato le regole essenziali del nuovo progetto, Jean Baptiste Treilhard lo rovesciò, concedendo al diritto del sangue il primo posto. Egli ribadì con forza il principio in ragione del quale «il figlio acquista lo *status* del padre: egli è dunque Francese quando suo padre è Francese. Poco importa il luogo ove è nato, se suo padre non ha perduto tale condizione. Quanto al figlio dello straniero, che nasce accidentalmente in Francia, non possiamo dire che non sia uno straniero»<sup>16</sup>.

Questo quadro (quello composto dal concorso e dal reciproco coordinarsi dei principi fissati dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, dalla Costituzione e dal Codice Civile) regola il regime giuridico della cittadinanza e l'esercizio dei diritti civili esclusiva-

<sup>15</sup> Locré (1805), p. 244.

<sup>16</sup> Fenet (1836), pp. 627 s. Un'esautiva descrizione di questa vicenda anche in Sechi (1902), pp. 221 ss., in part. 229 ss. Fondamentale, a tal riguardo, Lefebvre-Teillard (2008a), in part. pp. 122 ss. Uno sguardo d'insieme in Grosso (2015), pp. 23 ss.

mente nei territori metropolitani. Nelle colonie e nella Martinica in particolare – una volta restaurata, nel 1802, la schiavitù – il terrore dei coloni bianchi, che paventavano i rischi sottesi all'incremento demografico di 'negri' e mulatti liberi, impose precise restrizioni all'applicazione del Codice Civile. Un decreto imperiale del 16 Brumaio (7 novembre) (anno XIV) 1805, nell'estendere la sua vigenza alle colonie, affrontò brutalmente questo problema:

«Le Leggi del Codice Civile relative al matrimonio, all'adozione, al riconoscimento dei figli naturali, ai diritti dei figli alla successione del loro padre e della loro madre, alle concessioni fatte per testamento o donazioni, alle tutele officiose o dative non saranno applicate nella colonia se non da bianchi a bianchi tra di loro, senza che in nessun modo, diretto o indiretto, una qualunque delle sopracitate disposizioni possa aver luogo da una classe all'altra; e saranno le persone dell'una e dell'altra classe, tenute a conformarsi, per i loro atti di nascita, di matrimonio o di morte, a ciò che è prescritto dal Codice civile»<sup>17</sup>.

Alla luce di tale disposizione, il regime del matrimonio e della filiazione, la trasmissione dell'eredità e le regole delle successioni, tutte espressioni istituzionali della parentela nelle nostre società, devono costituirsi nelle colonie in categorie impermeabili e immutabili. La distinzione di 'colori' si erige, allora, a linea di demarcazione indispensabile per distinguere la classe bianca da

<sup>17</sup> 16 Brumaire an 14 (7 novembre 1805) - *Arrêté colonial concernant la promulgation du Code civil à la Martinique*: § 3 «Les lois du Code civil, relativement au mariage, à l'adoption, à la reconnaissance des enfants naturels, aux droits des enfants naturels dans la succession de leurs père et mère, aux libéralités faites par testament ou donation, aux tutelles officieuses ou datives, ne seront excutées dans la colonie que des blancs aux blancs, entre eux, et des affranchis, descendants d'affranchis entre eux, sans que par aucune voie directe ou indirecte, aucune des dites disposition puisse avoir lieu d'une classe à l'autre; et seront, les personnes de l'une et de l'autre classe, tenues de se conformer, pour les actes de naissance, de mariage et de décès, à ce qui est prescrit par le Code civil» (Isambert [1826], pp. 339 ss., in part. 340).

quella degli affrancati e dei loro discendenti<sup>18</sup>. Insomma – sebbene Napoleone non avesse rifiutato, per intero, il lascito della Rivoluzione – egli non soltanto revocò la liberazione degli schiavi delle Antille<sup>19</sup>, imposta nel febbraio del 1794 dai sanculotti di Parigi e dai Giacobini<sup>20</sup>, ma fece un passo indietro perfino rispetto ai contenuti del *Code Noir* di Luigi XIV<sup>21</sup>. L’art. 10 di quest’*Ordonnance* del 1685 aveva stabilito che, qualora non fosse sposato, sul padre del bambino nato dall’unione con una propria schiava incombeva l’obbligo di unirsi in matrimonio con quest’ultima, secondo le forme prescritte dalla Chiesa. Costei, di conseguenza, sarebbe stata affrancata e (come imponeva esplicitamente questo articolo) i figli sarebbero stati considerati liberi e legittimi<sup>22</sup>. Insomma si giunse a contemplare la possibilità d’una popolazione libera di colore, i cui diritti, almeno in linea teorica, furono riconosciuti a pieno titolo senza alcuna distinzione di principio rispetto ai bianchi. Come è ovvio, il valore effettivo delle disposizioni riassunte nell’articolato dell’*Ordonnance* del Re Sole non va enfatizzato oltre modo. Il *Code Noir* fissava, in aderenza ai principi del cattolicesimo, un modello di “umanità”, garantendo agli schiavi alcune tutele, benché minime, e un po’ di protezione. Ma esso, come emerge da molteplici testimonianze, fu quasi sempre disatteso nelle Indie Occidentali francesi, soprattutto dopo il *boom* dello zucchero<sup>23</sup>. Evidentemente, ove le norme morali cristiane entrino in conflitto con gli interessi materiali dei ceti dominanti, anche un’ordinanza reale degrada, nella prassi, da

<sup>18</sup> Michel (2021), pp. 156 s.

<sup>19</sup> Revocando la cittadinanza anche a quelli già liberi prima del 1794: vd. Regent (2015), pp. 1 ss., in part. 22 ss.

<sup>20</sup> Su questi eventi vd. il classico di James (2015), in part. pp. 126-147.

<sup>21</sup> Raguagli in Sala-Molins (1987); Charlin (2009); Niort (2015); Baradeau (2019).

<sup>22</sup> L’art. 10 regolamenta ancora i matrimoni richiamando l’Ordinanza di Blois e la dichiarazione del 1639.

<sup>23</sup> Mintz (2020).

legge positiva a mera esortazione morale. E, invero, le soluzioni accolte da Luigi XIV finivano per negare l'essenza stessa della schiavitù-merce. Gli schiavi sono solo persone rubate al gruppo nel quale si erano forgiate le loro esistenze, rendendoli ciò che erano diventati. Inserendoli in una nuova comunità, consentendo loro di costituire un'autentica famiglia, si limitava, per altra via, il diritto di venderli, comprarli o anche ucciderli; un diritto saldamente impiantato nel principio in forza del quale l'unica relazione sociale dello schiavo deve essere quella con il suo proprietario.

## 2. Dalla Restaurazione al 1889

Nel 1803<sup>24</sup>, senza troppo curarsi dei desideri dello stesso Napoleone<sup>25</sup>, nell'elaborazione dei contenuti normativi del Codice Civile si compì, rispetto all'ordine giuridico più antico, un'autentica rivoluzione. Il legislatore istituì in effetti, come si dirà in seguito, il principio del cosiddetto *ius sanguinis* quale criterio esclusivo d'attribuzione della «qualità» di francese alla nascita. Questa rottura con il *ius soli*, questa reinterpretazione, alla luce delle fonti del diritto romano, del *ius originis* in nome della Nazione quale prolungamento politico della famiglia<sup>26</sup>, segnò davvero l'era del diritto moderno della nazionalità in Europa<sup>27</sup>. Ma, al pari di tutte le rivoluzioni, anch'essa non riuscì a conservarsi a lungo identica a sé stessa. Non di meno i nuovi principi, benché

<sup>24</sup> La parte sul diritto delle persone del *Code Napoléon* fu pubblicata nel 1803.

<sup>25</sup> Il Primo Console, come abbiamo visto, era personalmente favorevole a conservare il netto predominio del *ius soli*.

<sup>26</sup> Weil (2004), p. 52.

<sup>27</sup> E, certamente, anche in Italia: *infra*, § 3. Sul punto cfr. l'importante contributo di Lefebvre-Teillard (2008a), in part. pp. 120 ss. Per uno sguardo di insieme sulla situazione europea, agli inizi del XIX secolo, vd. Fahrmeir (2005), pp. 43 ss.

messi sovente alla prova, si perpetuarono per qualche decennio. Il 27 ottobre 1831 l'Assemblea Nazionale fu chiamata a occuparsi di un progetto di legge sul reclutamento dell'esercito che, all'art 2 c. 2°, disponeva quanto segue: «ogni individuo nato in Francia da genitori stranieri e qui domiciliato da venti anni sarà sottomesso agli obblighi militari; egli è considerato come se avesse compiuto le formalità richieste per essere ammesso a giovare dell'articolo 9 del Codice Civile»<sup>28</sup>. Non sono termini che lasciano margine a dubbi, malgrado la confusione ingenerata dalla discussione. Non si trattava soltanto di un mero problema di reclutamento<sup>29</sup>, ma, ancora una volta, di una questione di nazionalità<sup>30</sup>. Invano, per temperarne il rigore, si immaginò di lasciare ai Francesi *iure soli* la facoltà di optare per la patria di origine<sup>31</sup>. Davanti alla Camera dei Pari, si elevò una sola voce a favore del ripristino degli antichi principi: da facoltativo, qual era nell'art. 9, l'acquisto della condizione di Francese avrebbe dovuto diventare, secondo tale proposta, obbligatorio. L'emendamento che ne scaturì, respinto per acclamazione, non fu nemmeno messo ai voti<sup>32</sup>.

I meriti, sul piano razionale e dottrinario, del *ius originis* apparivano, a quel tempo, a tal punto palesi che i partigiani dell'influenza del *ius territorii* non osavano neppure contestarli in tutto o in parte. Fu solo sul terreno pratico che essi si mossero per chiederne la limitazione. In questo senso, essi invocavano ragioni estremamente pressanti. Segnalavano, per esempio, la presenza,

<sup>28</sup> *Gazette nationale ou le Moniteur universel* - 28 ottobre 1831, anno 1831, II, p. 1983.

<sup>29</sup> Parrebbe, dunque, vittima di un equivoco il de Podenas: *Gazette nationale ou le Moniteur universel* - 28 ottobre 1831, anno 1831, II, p. 1983.

<sup>30</sup> In questo senso il Colonnello Lamy: *Gazette nationale ou le Moniteur universel* - 29 ottobre 1831, anno 1831, II, p. 1985.

<sup>31</sup> *Gazette nationale ou le Moniteur universel* - 27, 28, 29 ottobre, 1° novembre 1832.

<sup>32</sup> Emendamento de Cessac, seduta del 26 gennaio 1832: *Gazette nationale ou le Moniteur universel* - 27 gennaio, anno 1832, I, p. 264.

nel Reame (in specie lungo le frontiere ma anche altrove) di un gran numero di stranieri, stimati in modo approssimativo a circa diecimila famiglie, che, da venti o trenta anni (per qualche deputato addirittura quaranta) vivevano, in Francia, senza reclamare né la naturalizzazione propriamente detta, né il beneficio dell'articolo 9 del Codice Civile. Trattati, quanto meno dall'abolizione completa del *droit d'aubaine* (Legge del 14 luglio 1819), pressoché al pari dei Francesi, gli stranieri godevano degli stessi diritti dei cittadini, senza dover assolvere i loro medesimi obblighi. Essi sfuggivano al più oneroso in assoluto, ossia al reclutamento e, di conseguenza, alla leva che allora poteva prolungarsi fino a sei anni<sup>33</sup>. D'altra parte, esentati da questo dovere anche nel paese dei loro antenati, perché con esso avevano rotto ogni legame da lungo tempo, gli stranieri ne approfittavano per fare ai Francesi in Francia una formidabile concorrenza. Preferiti come operai dalle manifatture e dalle imprese agricole, perché il servizio militare non interrompeva il corso dei loro lavori, essi, per la medesima ragione, venivano sovente ricercati – si giunse a invocare perfino quest'argomento – come generi dai padri di famiglia<sup>34</sup>.

Nel 1849, ancor quasi agli esordi della breve stagione della seconda Repubblica, la gravità di tale abuso attirò l'attenzione della commissione incaricata di presentare all'Assemblea Nazionale un progetto di legge sulla naturalizzazione. Diversi emendamenti

<sup>33</sup> *Gazette nationale ou le Moniteur universel* - 27 gennaio 1832, anno 1832, I, p. 264. La Legge Gouvion-Saint Cyr (10 marzo 1818) riafferma il principio rivoluzionario della coscrizione. Ma il reclutamento avveniva mediante estrazione a sorte. Ai più facoltosi, secondo una prassi diffusa allora in gran parte d'Europa (nei domini austriaci, per esempio), si lasciava, dunque, la possibilità di riacquistare un sostituto.

<sup>34</sup> *Gazette nationale ou le Moniteur universel* - anno 1832, II, p. 1009. A segnalare il problema fu il deputato Teste, che suggerì, tra l'altro, di escludere questi stranieri dall'esercizio dei diritti, loro riconosciuti dall'art. 11 del *Code Civil*, al fine di costringerli a chiedere la cittadinanza. Sulla nazionalizzazione del conflitto e sull'ostilità operaia nei confronti dei non *nationaux*, negli anni della monarchia di luglio, vd. Derraine (2005), pp. 139 ss.

furono proposti, sia per renderla più difficile per quelli che, nati in Francia, non si fossero giovati dell'art. 9 del Codice Civile, sia per integrare, nella nazionalità francese, coloro i quali – la stragrande maggioranza – non avevano espresso un formale rifiuto della cittadinanza, sia ancora, infine, per considerare Francesi i figli nati in Francia da uno straniero autorizzato a risiedervi. È alle leggi sul reclutamento dell'esercito che il relatore affidò la protezione dei cittadini contro la slealtà di un'iniqua concorrenza<sup>35</sup>. Fu chiesto un rinvio della discussione, con il pretesto che il provvedimento in esame non riguardava la nazionalità d'origine, ma la naturalizzazione. La Legge del 22 marzo 1849 consentì, allora, agli stranieri, che avevano servito nell'esercito, la facoltà di invocare i benefici dell'art. 9 del Codice Civile a qualsiasi età. Ma tale era la forza del *ius sanguinis* che la commissione si accontentò di imporre il servizio militare nella *Légion Étrangère*, senza alcun conferimento automatico della nazionalità francese<sup>36</sup>.

Tuttavia con l'aumento del numero degli stranieri, la situazione, per gran parte dell'opinione pubblica, diventò, un po' alla volta, addirittura intollerabile. Fu in primo luogo lo scrupolo nei confronti del principio di eguaglianza, evitando che gli stranieri sfuggissero ai medesimi obblighi cui erano sottoposti i cittadini, e la sicurezza dello Stato – in alcune aree di confine i nuclei familiari composti da immigrati e dai loro discendenti rappresentavano ormai circa un decimo della popolazione – a imporre una sostanziale correzione della normativa allora vigente. In molte circostanze, questi individui avevano perfino dimenticato o non avevano mai appreso le lingue dei paesi da cui provenivano le loro famiglie: sicché, se non *de iure*, potevano essere certamente

<sup>35</sup> *Gazette nationale ou le Moniteur universel* - 8 novembre 1848. Il principio di eguaglianza interpreta un ruolo fondamentale, dal momento che gli stranieri, in primo luogo gli operai industriali e agricoli, si sottraevano a una serie di doveri cui dovevano, invece, soggiacere i cittadini.

<sup>36</sup> Geouffre de Lapradelle (1893), p. 143.

considerati Francesi di fatto, per costumi e per abitudini. I deputati Jacques Raulin e Adrien-Théodore Benoît-Champy proposero una legge così concepita: «Sarà Francese ogni individuo nato in Francia da uno straniero nato anch'egli in Francia e che vi risieda o sia morto risiedendovi»<sup>37</sup>. Si attribuiva, in tal modo, molto peso al *ius territorii*. Ma si comprometteva anche lo *status* dei Francesi residenti all'estero, rischiando di suscitare rappresaglie nei loro confronti. Soprattutto si creavano, in tal modo, cittadini a dispetto dei loro desideri, non diversamente da quel che accadeva, un tempo, sotto l'impero della legislazione d'Antico Regime. Il comitato, una volta richiamati questi puntuali rilievi formulati dal Ministero degli Affari Esteri, ne fu a tal punto impressionato da modificare la redazione dell'articolo oggetto della discussione: «è Francese ogni individuo nato in Francia da uno straniero che vi era a sua volta nato, a meno che, entro un anno dalla maggiore età, come stabilito dalla legge francese, egli non rivendichi lo *status* di straniero. Se non si esprime, è considerato Francese» (Legge del 7-12 febbraio 1851). Tale era la ripugnanza a ripristinare, anche parzialmente, il *ius soli*, da offrire agli stranieri, mediante una semplice dichiarazione di volontà, il mezzo per sfuggire ai fardelli propri del cittadino, non lasciandosi così integrare nel corpo della Nazione. La Francia tentava di 'prender possesso' di persone che volevano rimanere senza patria, ma, al contempo, le afferrava solo per aprire un varco abbastanza largo da permetter loro di non gravarsi dei pesi che avrebbero dovuto sostenere in quanto cittadini. L'incoerenza risultava lampante: privava la legge del suo valore pratico. Così, quando – trascorsi molti anni – nel 1867 i deputati Alexandre Antonin des Rotours e Jules Brame proposero all'Assemblea Nazionale un intervento più incisivo, tale iniziativa riscosse un generale consenso<sup>38</sup>. Una com-

<sup>37</sup> *Gazette nationale ou le Moniteur universel* - 6 gennaio 1851.

<sup>38</sup> *Gazette nationale ou le Moniteur universel* - 16 luglio 1867.

missione fu incaricata di provvedere, ma gli eventi di quegli anni, per la Francia, tragici e turbinosi imposero una sospensione dei lavori. Il progetto, recuperato dopo la fine della guerra contro la Prussia (*rectius*: la Confederazione Germanica del Nord, la Baviera, il Württemberg e il Baden) (1870-1871), e trasformato in legge il 16 dicembre 1874, riparò all'inadeguatezza del dispositivo del 1851. Alla dichiarazione di estraneità doveva adesso allegarsi un certificato attestante in maniera ufficiale la condizione di straniero. Non fu più possibile, ormai, far prevalere, a seconda delle convenienze, in Francia lo *status* di straniero e, all'estero, quello di Francese. La Francia tollerava, alla seconda generazione, gli stranieri, purché essi avessero ancora una patria. In assenza di un'adeguata documentazione, si veniva assimilati senza dar ascolto alle proteste interessate di un «cosmopolitismo egoista»<sup>39</sup>.

Il *ius soli* conquistò, così, maggior forza. Non di meno la sua applicazione rimase pur sempre eccezionale. In effetti la stessa legge del 1874 autorizzò lo straniero nato in Francia a rivendicare la nazionalità del padre. Il *ius sanguinis* conservava il proprio scettro. La sua autorità, sul piano dottrinale, non fu mai messa in discussione. Nel 1882, colpito dalla molteplicità delle leggi promulgate in materia di nazionalità, a volte nel più completo disordine e in epoche successive, un senatore orleanista, un erudito professore della Facoltà di Diritto di Parigi, l'amministrativista Anselme Batbie<sup>40</sup>, concepì l'idea di raccogliere tutte queste regole sparse e di coordinarle con il Codice Civile. Quantunque avesse rinvenuto, in questa silloge, più di un provvedimento che dava adito a dubbi, egli non propose alcuna riforma radicale, ma si limitò a formulare un progetto di Testo Unico da sottoporre all'attenzione del Senato. Il Consiglio di Stato, consultato a tal riguardo, approfittò dell'occasione per riconfermare la centralità

<sup>39</sup> Vd. Geouffre de Lapradelle (1893), p. 145.

<sup>40</sup> *Rapport de Mazeau, au Sénat, sur la proposition Batbie*, 18 luglio 1882 - Sénat, annexe n° 401, *Journal Officiel*, 1882, p. 468.

dell'idea di filiazione in materia di *origine*: «la nazionalità risulta dal sangue e dalla filiazione, e il figlio deve essere Francese o straniero, non perché sia nato sul territorio francese o su quello straniero, ma perché egli è nato da padre francese o straniero»<sup>41</sup>.

Si domanda anche, invocando l'esempio di certe legislazioni estere, di attenersi al *ius originis*, di non rivolgersi all'art. 9 del *Code Civil*, «*formule bâtarde*» che nulla giustifica. Il Consiglio di Stato non accordò alla nascita in Francia alcuna influenza in materia di *origine*; il solo effetto, che volle riconnettervi, fu quello di semplificare per lo straniero le condizioni che disciplinavano l'*iter* della naturalizzazione. Difatti egli non doveva più sottoporsi all'obbligo della cosiddetta *admission à domicile*<sup>42</sup>; su di lui gravava solo il dovere di provare di aver risieduto tre anni in Francia, nel corso dei cinque che avevano preceduto l'inoltro della sua domanda<sup>43</sup>. Una volta assolto, gli era possibile divenire Francese, ma soltanto a partire dall'età di diciotto anni fino a quella di ventidue. Alla luce di questi principi, il Consiglio di Stato avrebbe forse potuto reclamare l'abrogazione della legge del 1874: se ne astenne perché essa costituiva una misura di difesa, una legge di polizia contro l'*Heimathlosat*, un mezzo per combattere il vagabondaggio internazionale<sup>44</sup>.

In questi stessi anni, il *ius sanguinis*, al quale il Consiglio di Stato aveva reso un omaggio non formale, trovò ancora un'ulteriore occasione per riaffermare il proprio vigore. Consapevole, a seguito del censimento, che, in Algeria, la popolazione francese consisteva, nel 1886, in 219.000 individui rispetto ai 202.212

<sup>41</sup> Camille Sée, commissaire du government, Sénat, 13 novembre 1886, *Journal Officiel, Débats*, 1886, p. 1182.

<sup>42</sup> L'*admission à domicile* era un atto del governo. Essa autorizzava lo straniero, che ne faceva richiesta, a stabilire il proprio domicilio in Francia. Si trattava di un prerequisito obbligatorio per qualsiasi domanda di naturalizzazione.

<sup>43</sup> Geouffre de Lapradelle (1893), p. 146.

<sup>44</sup> Geouffre de Lapradelle (1893), p. 146.

stranieri (senza contare i 17.445 Marocchini), l'amministrazione locale si preoccupò di escogitare un rimedio per una situazione destinata altrimenti a divenire, in breve tempo, scabrosa. Già nel 1884, il governatore generale, Louis Tirman, preoccupato dai dati emersi dal *recensement* del 1881<sup>45</sup>, domandò alla Scuola di Diritto di Algeri quali provvedimenti assumere per risolvere tale problema. Si propose di dichiarare Francese ogni individuo nato in Algeria, purché, nell'anno della sua maggior età, egli non reclamasse la propria condizione di straniero, allegando un certificato di origine rilasciato dal proprio governo. Ciononostante, benché molto misurato nei termini e sostenuto, peraltro, anche da un'accurata allegazione scritta dal professor Alfred Dain<sup>46</sup>, il progetto elaborato per la colonia dalla Scuola di Algeri non trovò accoglienza favorevole presso il Ministero della Giustizia. La Cancelleria lo respinse in forma categorica. Del resto, le sue valutazioni si conformarono a quelle già espresse, poco prima, dal Consiglio di Stato<sup>47</sup>.

Anche il Senato, dal canto suo, accolse il medesimo punto di vista<sup>48</sup>. L'eliminazione completa e definitiva dell'idea territoriale sembrò giungere quasi a pieno compimento. Ma, a dispetto del

<sup>45</sup> Il pericolo, per la Francia, era di veder compromessa la sua opera di colonizzazione in Algeria, contestata dalla Spagna e malvista dall'Italia, che, nel 1882, aveva stretto, in funzione antifrancese, un'alleanza con la Germania e con l'Austria-Ungheria e che, al contempo, stava conducendo, secondo le autorità francesi, una politica attiva di propaganda nei dipartimenti del sud del paese, ove la popolazione italiana cresceva in gran numero.

<sup>46</sup> Sulla sua vita e sulla sua formazione culturale si consulti questo sito: [Dain, Alfred, Marie, François, Joseph | SIPROJURIS \(symogih.org\)](http://Dain, Alfred, Marie, François, Joseph | SIPROJURIS (symogih.org)) (ultimo accesso: 10 settembre 2022).

<sup>47</sup> Le sue osservazioni sono riprodotte per esteso nell'esposizione dei motivi della proposta di legge che prendeva ad oggetto la naturalizzazione degli stranieri in Algeria, presentata alla Camera il 25 gennaio 1887: *Journal Officiel*, Annexes, n. 1490, p. 265. Vd. anche Dain (1885), pp. 1 ss. Un quadro in Audinet (1889), p. 149; Audinet (1890).

<sup>48</sup> Geouffre de Lapradelle (1893), p. 147.

prestigio dottrinale del *ius originis*, ecco che il *ius soli*, la cui 'disfatta' appariva imminente, improvvisamente prese in prestito dalle circostanze un'energia di sorprendente potenza. Mentre le legislazioni straniere via via abbandonavano quest'antica formula del diritto feudale, quella francese si emancipò dall'esempio di quasi tutti gli Stati d'Europa e risalì a ritroso la corrente dalla quale, altrove, il diritto si lasciava trascinare. A caratterizzare una così singolare evoluzione fu il fatto che essa procedette da un animo niente affatto ostile al principio della nazionalità paterna. Il legislatore mostrò, al contrario, di esserne completamente penetrato. Egli lo limitò, senza mai smettere di rendergli omaggio. Se lo privò di un gran numero di applicazioni, quanto agli stranieri nati in Francia, ciò accadde perché fu costretto a cedere innanzi a considerazioni di carattere patriottico, di fronte alle quali quasi si confondeva, sottraendosi – come sottolinearono, in quegli anni, i costituzionalisti e gli studiosi di diritto internazionale privato – al ragionamento<sup>49</sup>. Si fece valere, a questo fine, quel che aveva osservato, a suo tempo, il Primo Console: «ciò che occorre considerare in tale materia è l'interesse della Francia»<sup>50</sup>. Dopo la disastrosa disfatta del 1870-1871, con la reintroduzione, nel 1874, della leva obbligatoria<sup>51</sup>, ogni trasgressione della coerenza del sistema giuridico appariva giustificabile davanti al declino demografico della Francia e alla concomitante espansione delle altre potenze europee e, in particolare, della Germania<sup>52</sup> e, soprattutto, innanzi all'esigenza di non disperdere una forza lavoro necessaria – tale il punto di vista dei portavoce dei ceti imprenditoriali – per il progresso dell'industria e dell'agricoltura.

Domandarsi se il *ius sanguinis* è conforme alla realtà dei sentimenti dei figli, se è in accordo con il loro cuore, risultava

<sup>49</sup> Geouffre de Lapradelle (1893), p. 148.

<sup>50</sup> Fenet (1836), p. 6.

<sup>51</sup> Cfr. Weil (2004), pp. 67 ss.

<sup>52</sup> Noiriel (1992), p. 51.

insufficiente. Lo Stato avrebbe dovuto istituire le regole della nazionalità in base a quel che esso stesso giudicava conveniente allo sviluppo della propria forza. Nulla di fisso, allora, nelle leggi: e le regole empiriche dovevano sostituirsi ai principi. E qui si rinviene, senza dubbio, anche l'ispirazione prioritaria del legislatore. Come si ripeteva instancabilmente dalle tribune di molti giornali e dello stesso Parlamento, l'interesse della Francia doveva anteporsi a ogni cosa: «per rispettabili che possano essere le tradizioni e le dottrine, la necessità di garantire l'ordine sociale costituisce un'idea d'ordine superiore»<sup>53</sup>.

L'armonia sociale appariva minacciata dal flusso degli stranieri in continua crescita<sup>54</sup>. Negli ultimi tre decenni del XIX secolo la Francia – caratterizzata fino al 1860 da espatri che superavano il numero dei nuovi arrivi – divenne paese di immigrazione, uno dei primi in Europa<sup>55</sup>. Nel 1854, essi erano, in rapporto alla popolazione francese, l'1,06%; nel 1861 l'1,33%; nel 1872, il 2%; nel 1876 il 2,17%; nel 1881 il 2,66%; nel 1886 il 2,92%. Il censimento del 1886 presentò, rispetto ai precedenti, un surplus dello 0,30%. Il Nord, dipartimento che contava 77.000 stranieri nel 1851, ne annoverava 306.000 nel 1886. La Senna seguiva a ruota con 240.000; troviamo, poi, le Bouches-du-Rhône, con 78.000<sup>56</sup>. Analizzate dagli economisti, queste cifre crearono allarme in parte dell'opinione pubblica. Molti – siamo nel pieno della crisi boulangista (al suo apice tra il 1888 e il 1889)<sup>57</sup>, quando cominciò

<sup>53</sup> *Rapport* di de Dubost alla Camera, 7 novembre 1887: *Journal Officiel*, Session Extraordinaire, 1887, annexe 2083, p. 231. Sull'offensiva contro il *Code civil* vd. Noiriel (2014<sup>3</sup>), pp. 180 ss.

<sup>54</sup> Sul punto vd. Beaud, Noiriel (2021), pp. 43 ss.

<sup>55</sup> I flussi emigratori, che avevano coinvolto più di altre, fino alla prima metà del XIX secolo, le borghesie intellettuali e commerciali (soprattutto italiane o fiamminghe), interessarono, negli ultimi decenni dell'800, prevalentemente braccianti e operai provenienti dall'Europa del Sud e dell'Est.

<sup>56</sup> Quanto alle cifre, vd. Levasseur (1889), pp. 342-345.

<sup>57</sup> E il boulangismo fu connotato da forti impronte 'socialiste': sul punto vd. Sternhell (1997), pp. 27 ss.

a montare un nazionalismo dai toni così esacerbati da assumere qualche anno dopo, al culmine del conflitto tra Dreyfusardi e Antidreyfusardi<sup>58</sup>, a suo principale connotato l'antisemitismo<sup>59</sup> – sostennero che la presenza di questi elementi nell'organismo nazionale era causa di disordini e di confusione: «nessun patriottismo, più criminalità: è una legge sociale»<sup>60</sup>. Alla luce delle statistiche, i delinquenti stranieri, in Francia, sovrastavano per numero i malviventi autoctoni. Tali almeno erano le cifre del 1886, e ancor di più quelle del 1889<sup>61</sup>. A questo primo pericolo se ne aggiungeva un secondo: il rischio di piccole nazioni incistate nel corpo di quella più grande; un rischio grave in tempo di pace, ma, per certi organi di stampa e per certe parti politiche<sup>62</sup>, senza dubbio esiziale nel corso di una guerra.

Nel 1886 gli stranieri costituivano il 3% della popolazione. Ma la Francia tra il 1873 e il 1896, al pari degli altri paesi d'Europa e del Nuovo Mondo, andò incontro a quella che gli

<sup>58</sup> I seguaci del Generale Georges Boulanger, ovviamente, nel loro insieme non avevano nulla a che fare con l'antisemitismo: basterebbe ricordare il nome (*infra*, in questo Cap., nt. 79) dell'israelita Alfred Naquet, chimico, a quel tempo, di grande fama, vicino, in gioventù a Bakunin ed esponente, in Parlamento, della sinistra radicale e filosocialista. Non di meno altri, come, per esempio, Maurice Barrès, inaugurarono una corrente di pensiero che può, senza esagerazioni, essere assunta entro il quadro del socialismo nazionale. Purtroppo, queste posizioni, che coglievano alcuni problemi reali della società francese di quel tempo, non seppero sottrarsi alla deriva dell'antisemitismo, che – come ebbero modo di osservare, tra gli altri, August Bebel, presidente, tra il 1900 e il 1913 del Partito Socialdemocratico Tedesco, e Lenin – «è il socialismo degli imbecilli». Sulla figura di Barrès vd. Broche (2012) e Noiriel (2014<sup>3</sup>), pp. 259 ss. Su quella, ancor più controversa, di Édouard Adolphe Drumont – autore, nel 1886, de *La France Juive* – un quadro in Kauffmann (2008) e in Beaud, Noiriel (2021), pp. 52 ss.

<sup>59</sup> Cfr. Noiriel (2014<sup>3</sup>), pp. 207 ss.

<sup>60</sup> Joly (1889), p. 62. Sulla stampa e le sue strategie innanzi a questi fenomeni vd. Noiriel (2018<sup>2</sup>), pp. 82 ss., 204 s.

<sup>61</sup> Ducrocq (1890), pp. 69-78, in part. 75.

<sup>62</sup> M. Lecomte in *Journal Officiel* - Chambre, 16 marzo 1889, p. 595. Sul punto vd. Noiriel (2014<sup>3</sup>), pp. 181 ss.

storici dell'economia definiscono la 'lunga depressione'<sup>63</sup>, vieppiù acuita dall'abbandono del bimetallismo a favore del sistema aureo (*gold standard*)<sup>64</sup> e sfociata, infine, in deflazione, in bassa crescita e in una dilagante disoccupazione. Per far fronte a prezzi che non garantivano profitti elevati, gli imprenditori si sforzarono di ridurre ulteriormente il costo del lavoro, licenziando gli operai francesi e assumendo sovente, al loro posto, manodopera straniera meno cara. Questa crisi persistente, che tanto più devastò le economie di altri paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Impero Russo etc.), determinò un forte afflusso di stranieri disposti a svolgere qualsiasi lavoro per qualsiasi paga. Tutto ciò suscitò furiose reazioni xenofobe e di conseguenza, in specie nei ceti più esposti alla concorrenza dei lavoratori stranieri, una pressante domanda di controllo dell'immigrazione<sup>65</sup>.

Il Parlamento si mosse. Dapprima si avanzarono proposte per serrare le porte della Francia ai nuovi flussi di ingresso. Il deputato Christophe Pradon della sinistra repubblicana radicale, appoggiato da altri quarantatré colleghi, formulò, depositandolo all'Assemblea Nazionale, un disegno di legge per imporre agli stranieri una tassa di soggiorno<sup>66</sup>. Ma il padronato fece argine

<sup>63</sup> Cameron (2000). Più in generale cfr. Hobsbawm (2005), pp. 40 ss.

<sup>64</sup> De Cecco (2016). Come è noto, il *gold standard*, costringendo gli Stati a custodire nelle proprie casse una certa quantità d'oro in modo da poter rispettare l'impegno di convertire in quel metallo le rispettive valute a un determinato prezzo, imponeva di evitare i deficit delle partite correnti che avrebbero determinato una fuoriuscita dell'oro. Sul piano della politica economica, occorre, pertanto, ridurre la domanda interna al fine di ottenere un avanzo commerciale. L'imperativo del rigore fiscale divenne la norma, mentre, al contempo, i tassi di interesse promessi per remunerare i capitali investiti nel debito pubblico finivano, inevitabilmente, per deprimere l'economia e, di conseguenza, i salari dei lavoratori, congelando qualunque scenario *lato sensu* redistributivo. Del pari la presenza di una vasta riserva di disoccupati disciplinava i lavoratori, incentivandoli a tenersi il posto e la busta paga pur di garantirsi la sopravvivenza.

<sup>65</sup> Weil (2004), pp. 78 ss.

<sup>66</sup> Noiriel (2014<sup>3</sup>), pp. 171-174.

contro tali progetti, ostacolando ogni tentativo di limitare l'immigrazione. Anche la questione della cittadinanza non poteva non divenire, in questo clima di aspro confronto, un argomento di discussione. Mediante un emendamento a una legge militare, il 2 giugno del 1885 Maxime Lecomte, deputato del Nord appartenente all'Unione Repubblicana, propose, in nome del principio d'eguaglianza di trattamento<sup>67</sup>, di allontanare dal territorio della Repubblica «ogni figlio nato in Francia da uno straniero che vi sia nato lui stesso o che vi risieda da tre anni al momento della nascita del bambino e che, alla maggiore età, non opti per la cittadinanza francese». L'eguaglianza di trattamento imponeva che gli operai autoctoni non dovessero sottostare alla concorrenza sleale di quanti, non accettando la cittadinanza, si sottraevano agli

<sup>67</sup> Principio, ovviamente, giusto, anzi, di più, sacrosanto. Non di meno sovente lo si degradava a mero *flatus vocis*, per effetto di quell'astratto egualitarismo che caratterizzava – e, purtroppo, caratterizza tuttora – la sinistra liberal-radical, raramente interessata alle cause strutturali delle ineguaglianze. In effetti, a quel tempo, un fossato ideologico divideva gli esponenti della sinistra liberale e repubblicana, anche estrema, dal movimento socialista e operaio. Dopo il 1899, durante l'infuriare del caso Dreyfus, fu solo la minaccia imminente di un colpo di stato della destra monarchica e clericale a spingere i socialisti e, in particolare, Jean Jaurès a negoziare con la sinistra radicale un compromesso detto di 'difesa repubblicana'. Pochi anni dopo, gli operai francesi in sciopero ebbero modo di pentirsi amaramente della loro generosa apertura di credito e di sperimentare, sulla propria pelle, la feroce repressione poliziesca del principale *leader* dreyfusardo: Georges Clemenceau (già sindaco di Montmartre durante la Comune). Sotto il suo successore, il "rinnegato" Aristide Briand (1910) – che stroncò anch'egli, con estrema violenza, ogni lotta per il salario e per migliori condizioni di lavoro –, ebbe luogo l'incredibile *affaire Durand*, segretario del sindacato dei carbonai di Le Havre. Questi (Jules Durand) fu condannato a morte per fatti legati a scioperi ai quali risultava, invece, del tutto estraneo. In contrasto con l'impegno 'per la Giustizia e per il Diritto' che aveva contraddistinto la sinistra repubblicana durante l'*affaire* Dreyfus, l'indifferenza della stampa liberal-democratica di fronte a questa scandalosa sentenza accentuò ancor di più l'amarezza dei socialisti e dei militanti della CGT: vd. Sternhell (1997), pp. 356 ss. Sulla vicenda Durand, recentemente Colombier (2016).

onerosi obblighi della leva<sup>68</sup>. Sul piano generale appariva, guardando al contingente annuale delle nuove reclute, una questione del tutto marginale: si stimava, in effetti, un numero di 4000 stranieri arruolabili nell'esercito, a fronte dei 300.000 giovani Francesi che, ogni dodici mesi, rispondevano alla chiamata. L'emendamento, sostenuto anche da Georges Clemenceau, fu respinto perché consono a una legge sulla cittadinanza piuttosto che a quelle sul reclutamento<sup>69</sup>.

Molti economisti si sforzarono di riorientare questo movimento che la prima proposta di Maxime Lecomte, in nome dell'eguaglianza di trattamento, aveva instradato, a parer loro, su un binario morto. Si ebbe cura, in sostanza, di sottolineare che i Francesi avevano bisogno degli stranieri. «Quelli che si stabiliscono in Francia non si comportano come parassiti. È un esercito del lavoro costituito da 1.115.000 operai, il cui allontanamento comporterebbe un colpo terribile alla prosperità della Francia»<sup>70</sup>. Non era alla tassa di soggiorno che occorreva pensare, tanto meno all'espulsione per scongiurare il vero pericolo, vale a dire il calo demografico della popolazione francese.

Insomma la quasi totalità degli studiosi di economia politica non escogitò – e ciò non desta alcuna particolare sorpresa – una

<sup>68</sup> M. Lecomte, *Impression de la Chambre*, LVI, Annexe au procès-verbal del 25 giugno 1885, n° 3904. *Projet de loi sur la nationalité*.

<sup>69</sup> Brubaker (1997), pp. 196 ss.; Weil (2004), pp. 85 ss.; Noiriel (2014<sup>3</sup>), pp. 179 ss.

<sup>70</sup> P. Leroy-Beaulieu, *Journal des Débats*, Vendredi 1° luglio (1887) p. 1. Come ha ricordato Piketty (2013), pp. 787 ss., in part. 789 ss., questo studioso (professore al *College de France* dal 1880 al 1916) – molto vicino alle élites economiche e finanziarie della Francia della *belle époque* – si batté vigorosamente anche contro la proposta di istituire una modesta imposta progressiva sulle successioni. Pierre Paul Leroy-Beaulieu fu anche direttore dell'*Économiste français*, influente settimanale dell'epoca paragonabile, per certi versi, all'*Economist* di oggi. Sempre il Piketty osserva che egli divenne famoso per la sua illimitata e, spesso, dissennata capacità di difendere gli interessi dei potenti del momento.

sola misura per concedere ai lavoratori francesi, cittadini e immigrati residenti, quel che la legislazione garantiva, invece, ai 'capitalisti', ossia una tutela dalla concorrenza del lavoro proveniente dall'estero con misure protezionistiche paragonabili a quelle, allora, poste a sostegno della produzione industriale nazionale contro l'agguerrita competizione straniera<sup>71</sup>.

Di fronte alla marea montante degli immigrati, il numero dei cittadini cresceva debolmente. Nel 1876 Léonce de Lavergne, in un articolo che fece clamore, scrisse: «mentre noi restiamo stazionari o regrediamo, l'Inghilterra e la Germania crescono ciascuna di più di quattrocentomila anime ogni anno, ossia quattro milioni in dieci anni»<sup>72</sup>. Louis-Adolphe Bertillon, uno dei padri della scienza statistica francese, ribadì, in più occasioni, il medesimo concetto: l'accrescimento della popolazione, già molto debole dagli anni '60 del XIX, diminuiva costantemente, fino a regredire a uno stato quasi stazionario, al contrario di tutte le altre nazioni e della Germania in particolare. Di conseguenza si poteva già presumere che l'equilibrio ancora esistente sarebbe stato rapidamente rotto con grave nocumento per la sicurezza della Francia<sup>73</sup>.

Si giunse, perfino, a evocare Jean-Jacques Rousseau<sup>74</sup>, per il quale non c'è più grave scarsità per uno Stato che quella di uomini. Pertanto, poiché i Francesi, secondo questi ambienti, non si volevano dar pena d'aver figli, occorreva accogliere gli

<sup>71</sup> Ma, su proposta del deputato socialista Émile Basly, una legge a tutela del lavoro nazionale (alquanto incoerente invero, rispetto ai fini che si proponeva) fu votata l'8 agosto 1883: Noiriel (2014<sup>3</sup>), pp. 178 s.; Noiriel (2018<sup>2</sup>), pp. 97 s. In altre parole la tutela del lavoro fu affidata a regolamenti di polizia, protesi a limitare la libertà di circolazione e i diritti civili degli emigranti, piuttosto che a misure tali da garantire ai lavoratori una retribuzione sufficiente. In effetti, però, il salario minimo orario fu istituito, per la prima volta, in Nuova Zelanda soltanto nel 1894.

<sup>72</sup> Léonce de Lavergne (1876), pp. 253 ss.

<sup>73</sup> A tal riguardo cfr. Dupâquier (1983), pp. 293-311, in part. 308.

<sup>74</sup> Lo cita Léonce de Lavergne (1876), p. 254.

stranieri: «sono figli già fatti che non ci costano nulla»<sup>75</sup>. Espulsioni, tasse o altri accorgimenti a sostegno del lavoro a questi demografi e a questi economisti apparivano misure inopportune, anzi, di più, totalmente sbagliate. Inquieto per la debolezza della natalità in Francia, il vero patriottismo avrebbe dovuto piuttosto pretendere che, grazie alla capacità di assimilazione, propria della «*race française*», ci si sbarazzasse degli stranieri assorbendoli. Per loro, nel 1886, occorreva reclamare «una riforma delle leggi che» regolavano «la cittadinanza»<sup>76</sup>. Un anno più tardi, Pierre Paul Leroy-Beaulieu, professore al *College de France*, in un articolo estremamente significativo, riprese questa tesi, portando al *ius soli* il soccorso del suo indiscusso prestigio<sup>77</sup>.

Le cupe prospettive – i rischi di un inverno demografico – già visibili all'orizzonte scossero il Parlamento. Spaventato dal pericolo, esso si risolse a far proprio il rimedio indicatogli dagli economisti più autorevoli e dalla stampa più influente. Il Consiglio di Stato, lì per lì, non se ne diede per inteso, tentando di sfuggire a queste pressioni così come aveva già fatto nel 1874. Il Senato<sup>78</sup>, in prima lettura, pensò di poterlo imitare. Ma, alla fine, anch'esso si piegò, senza resistere, alle idee che prima aveva condannato. Sulla base di un emendamento di René Bérenger e di Émile de Marcère, esso ristabilì l'art 9, contro il quale si elevò, inascoltata, una sola voce<sup>79</sup>. Dalla naturalizzazione, il contesto entro il quale il Consiglio di Stato lo aveva relegato, il *ius soli* fu

<sup>75</sup> Gide (1887), p. 207: «Mais, pour le moment, ce n'est pas à l'expulsion qu'il faut songer, c'est à l'assimilation. Nous ne voulons pas nous donner la peine d'avoir des enfants? Qu'à cela ne tienne: en voilà de tout faits et qui ne nous coûtent rien».

<sup>76</sup> Marchal-Lafontaine (1886), p. 16.

<sup>77</sup> *Supra*, in questo Cap., nt. 70.

<sup>78</sup> de Cavardie in *Journal Officiel*, 3 febbraio 1887.

<sup>79</sup> Quella del professor Batbie, che fece appunto notare al senatore dell'estrema sinistra Alfred Naquet (esponente di primo piano del movimento boulangista) che il *ius soli* affondava le proprie radici nel diritto feudale: A. Naquet, *Journal Officiel*, Sénat, *Débats*, 15 novembre 1886, p. 1917.

così ristabilito a pieno titolo nella nazionalità per origine. Ripristinato l'art. 9 del Codice Civile, il Senato lo modificò leggermente. La dichiarazione espressa della volontà di accettare la cittadinanza francese non fu più necessaria, quando lo straniero nato in Francia, registrato sulla tabella del censimento, non eccedeva la sua condizione di straniero. Per render ancor più appetibile la condizione di Francese, a chi optava per la nuova nazionalità si aprì l'accesso alle scuole speciali e alle diverse carriere pubbliche sottoposte a limiti d'età. Il Senato si rassegnò a offrire anche al minore il beneficio dell'art. 9. La Camera, tuttavia, giudicò queste riforme fin troppo blande. Non vi riconobbe la legge che «l'opinione pubblica desiderava» e che le circostanze imponevano. Accrescendo ancora la potenza del suolo, essa stabilì come cittadino di pieno diritto, salva una differente opzione, l'individuo nato in Francia da un padre che vi risiedesse da venti anni. In seconda redazione, essa sostituì a questa condizione quella del domicilio del figlio al compimento della maggiore età. Allo stesso tempo, si privò – cosiddetta regola del *double ius soli* – della facoltà di rifiutare la cittadinanza francese il figlio nato in Francia da uno straniero che vi era a sua volta nato<sup>80</sup>. Gli spiriti più ostili all'*Ancien Régime* si acquietarono, senza darsi pena dell'aura di feudalità che promanava dal *ius soli*. La maggioranza del Senato – fino ad allora favorevole al puro *ius sanguinis* – accettò senza frapporre resistenze le proposte dell'altra Camera<sup>81</sup>. Questa prontezza nell'allinearsi indica a ben guardare che si trattò di eventi dei quali non si credeva di poter ostacolare il corso. Costretto da una crisi enfatizzata dagli organi di stampa per ragioni, al contempo, economiche, demografiche e politiche, il Parlamento concesse, nella Legge del 26 giugno 1889, ampio spazio al *ius soli*.

<sup>80</sup> Dubost, *Rapport à la Chambre*, Session Extraordinaire, 1887, Annexe 2082, p. 235.

<sup>81</sup> Delsol, *Rapport à le Sénat*, 3 giugno 1889.

Rogers Brubaker ha sottolineato opportunamente che la decisiva estensione del *ius soli* è stata determinata non tanto dall'esigenza immediata di ampliare la base del reclutamento militare, quanto, piuttosto, dal desiderio, in omaggio al supremo principio dell'eguaglianza di trattamento, di imporre agli stranieri di seconda o di terza generazione i medesimi doveri che vincolavano la generalità della popolazione francese<sup>82</sup>. Meno persuasiva, invece, mi pare un'altra conclusione del sociologo statunitense, secondo la quale la riforma del 1889 fu conseguenza di una concezione assimilatrice della nazione, centrata sullo Stato, da tempo profondamente radicata nella geografia politica e culturale del paese, quasi che la nuova legislazione giungesse, inevitabilmente, a consacrare un processo inaugurato già da decenni e culminato in una forte spinta repubblicana e in una serie di importanti riforme istituzionali, tra le quali spiccherebbero, per rilievo, la creazione della scuola primaria universale e il servizio militare obbligatorio<sup>83</sup>. In effetti è evidente come si tratti, in fondo, di provvedimenti che, in forme più o meno estreme, furono assunti, in quegli anni, con minime differenze in molti paesi europei (Italia compresa); misure, invero, conformi ai programmi politici di tutte le sinistre liberali di quel tempo<sup>84</sup>. La Legge del 26 giugno 1889 si prefiggeva, in realtà, due differenti obiettivi: da un canto inglobare nella cittadinanza, una volta e per sempre, i discendenti di quelle famiglie stabilitesi in Francia che, pur avendone la possibilità, non avevano mai deciso di integrarvisi; prospettare, dall'altro, ai nuovi immigrati e alle loro famiglie (nella

<sup>82</sup> Brubaker (1997), in part. pp. 201 ss.

<sup>83</sup> Brubaker (1997), pp. 192 ss.

<sup>84</sup> Ovviamente in Francia, diversamente dall'Italia, tali riforme furono adeguatamente implementate con investimenti senza dubbio molto più cospicui. Sicché, proprio per questo, si raggiunse, almeno in parte, l'obiettivo perseguito dal legislatore.

loro totalità di origine europea) un orizzonte di rapida assimilazione, sì da incentivare, nei limiti delle esigenze dell'industria e dell'apparato produttivo, flussi immigratori, cui il padronato francese, ancor nel mezzo della cosiddetta 'lunga depressione', non intendeva rinunciare.

Come ha sottolineato un testimone oculare di questi eventi, il grande giurista Albert Geouffre de Lapradelle<sup>85</sup>, questo movimento verso il *ius soli* – a quel tempo considerato, sul piano dottrinale, retrogrado – fu fatto dalla gran parte dei giuristi solo a malincuore, senza alcuna riabilitazione delle vecchie idee d'*Ancien Régime*. Si cedette a un interesse pressante che, a torto o a ragione, non poté essere soddisfatto se non così. Non furono disposizioni elaborate in base a un disegno ponderato; esse rappresentarono, al contrario, il risultato di una manovra istintiva, in conseguenza della quale ci si rivolse al *ius soli* come a uno strumento di difesa, per far fronte, nel più breve tempo possibile, a un presunto pericolo, senza avere l'opportunità di valutare se l'arma prescelta fosse o meno efficace. Se, lì per lì, queste decisioni – imposte dal centro repubblicano e dalla sinistra democratico-radicalista ma non ostacolate neppure dai socialisti (quanto meno da quelli del *Parti ouvrier français* di Jules Guesde che vi colsero, più o meno consapevolmente, l'opportunità di rinsaldare l'unità della classe operaia) – contribuirono anch'esse, nell'immediato, a contenere i salari<sup>86</sup>, occorre riconoscere che le politiche assimilatrici di stampo repubblicano, nel medio periodo, furono coronate da un indubbio successo. Alcuni giuristi – per esempio

<sup>85</sup> Geouffre de Lapradelle (1893), pp. 152 s., all'epoca, invero, ancor giovane.

<sup>86</sup> E ciò spiega – quantunque non la giustifichi in alcun modo (a maggior ragione perché nessuno dei colpevoli fu condannato) – la violenta xenofobia di molti operai e lavoratori francesi. Il famoso episodio delle saline di Aigues-Mortes (17 agosto 1893), allorché almeno otto stagionali italiani (soprattutto Piemontesi) furono uccisi e altri cinquanta vennero feriti, va inquadrato in questo specifico contesto: Noiriol (2018<sup>2</sup>), in part. pp. 36 ss., 43 ss., 178 ss.

Lucien Gerardin<sup>87</sup> – furono, già a quel tempo, in grado di comprendere che non si trattò di una mera restaurazione del *ius soli* d'*Ancien Régime*, in quanto segno dell'*allégeance* personale, per il presente e per il futuro, nei confronti del Re o dello Stato. La legge del 1889 creò davvero «*l'usage républicain du droit du sol*». Nella *République* l'esigenza della residenza presente e futura si convertì in quella della «*résidence passée*». Il legame con la Nazione non si radicò più nella fedeltà al sovrano, ma nell'educazione nella società francese. E la *résidence passée*, constatata al momento della maggiore età, ne costituiva la principale garanzia. Il diritto repubblicano fonda la nazionalità sulla socializzazione piuttosto che su un atto volontario e contrattuale, sull'acquisto di codici sociali non già sull'origine o sul luogo di nascita, che, infine, appaiono soltanto indici di quest'acquisto potenziale.

Tutto ciò – quantunque determinato dall'onda degli eventi e dalle contingenze politiche – non ebbe nulla di congiunturale, dal momento che forgiò, nella lunga durata, il diritto francese della nazionalità<sup>88</sup>. Purtroppo – considerando la stretta correlazione tra socializzazione e nazionalità e il pregiudizio etnico, che induceva a discriminare tra assimilabili e quanti, invece, tali non fossero reputati<sup>89</sup> – non possiamo stupirci se, per ispirazione dei rappresentanti dei coloni e per gli evidenti limiti dell'universalismo repubblicano di stampo liberale<sup>90</sup>, questa legge, in Algeria, sia

<sup>87</sup> Gerardin (1896), in part. pp. 92 ss. Sul punto ampio esame del dibattito in Weil (2004), pp. 88-91 (cfr. pp. 92 ss., quanto al *bureau du Sceau* e alla disciplina della naturalizzazione dopo il 1889).

<sup>88</sup> I quattro pilastri della nazionalità francese sono o (per meglio dire) sono stati, fino ad anni recenti, il principio di eguaglianza, la memoria positiva della Rivoluzione del 1789, la lingua e, infine, la laicità: vd., a tal riguardo, Weil (2011), pp. 7 ss.

<sup>89</sup> Vd. Weil (2005), pp. 93-109; Noiriel (2014<sup>3</sup>), pp. 189 s.

<sup>90</sup> Un universalismo astratto che cela, in realtà, un particolarismo disumano: cfr., a tal proposito, il prezioso contributo di Eustache Kouvélakis alla critica marxista del diritto di cittadinanza: Kouvélakis (2005), p. 68. Ma quella dell'Algeria era, al

stata applicata soltanto agli stranieri *stricto iure* e non agli Arabi o ai Berberi autoctoni.

Il *ius soli* fu reintrodotta nell'ordine giuridico d'oltralpe soltanto nel 1889. Pertanto non è poi così scontato concludere che, mentre la Francia incarna il modello della nazione civica<sup>91</sup>, aperta all'integrazione degli immigrati e dei loro figli, l'Italia rappresenta invece, insieme con la Germania<sup>92</sup>, l'archetipo delle nazioni etniche<sup>93</sup>. In realtà il diritto della cittadinanza non costituisce il mero riflesso di una determinata concezione della Nazione. Esso intraprende propri percorsi e assume la propria specifica identità, a fondo pervasa, nel caso della trasmissione della cittadinanza per discendenza, dal diritto della filiazione e della patria potestà.

### 3. *Il Codice civile del 1865: ius sanguinis e identità italiana*

È un *caveat* di cui avrebbe dovuto tener conto chi, in questi ultimi vent'anni, si è confrontato con il controverso tema dell'identità nazionale italiana. L'assenza di ogni riferimento al dibattito giuridico sulla cittadinanza nel piccolo capolavoro di Federico Chabod sull'*Idea di Nazione*<sup>94</sup> non è indice di disinteresse o, ancor peggio, di ignoranza, ma segno ulteriore della sua assoluta padronanza degli autentici termini della questione, ossia della sua consapevolezza che concezione sociologica della nazione e concezione giuridica della nazionalità e della cittadinanza non sono mai state perfettamente sovrapponibili.

di là della propaganda, una dura realtà coloniale. A tal proposito, sul vincolo, che riconnette insieme, liberalismo e colonialismo, vd. Losurdo (2005), in part. pp. 245 ss.

<sup>91</sup> Brubaker (1997), pp. 204 ss.

<sup>92</sup> Quanto meno a partire dal 1842 (quando la Prussia adottò il dispositivo del *ius sanguinis*).

<sup>93</sup> Vd., *infra*, in questo Cap., p. 213.

<sup>94</sup> Chabod (1972), in part. pp. 70 ss.

La produzione letteraria d'età risorgimentale appare quant'altra mai contraddittoria. Poemi, romanzi o discorsi di chiara ispirazione politica, soprattutto quando si estrapolano certi lemmi o certe frasi dal loro contesto, possono offrire ampia documentazione a puntello di qualsiasi suggestione, purché, ovviamente, non ci si dia pena di esporsi al rischio di fraintendere o di sovrainterpretare. Agli inizi dell'Ottocento senza dubbio mutò radicalmente la sensibilità degli uomini di cultura. Mentre in precedenza era stata soprattutto la storia dei ceti dirigenti a essere coltivata, adesso, nel nuovo clima culturale del romanticismo, molti vollero interrogarsi anche su quella del popolo degli anonimi. E su questo fronte – quello dello studio delle origini di ciascuna nazione – si mise alla prova, allora, un'intera generazione di storici e di romanzieri in Francia come in Gran Bretagna o in Germania<sup>95</sup>. Il Manzoni, per esempio, che operò in tale temperie, quando, nel *21 Marzo*, parla di unità di *sangue*, intende affermare l'identità del popolo italiano nel suo complesso, senza ovviamente postulare o sottintendere alcuna chiusura etnica: e Cavour, nel riprenderne in un suo storico discorso alcuni tratti, certamente non si discostò da questa linea<sup>96</sup>.

Nel confondere tre piani che occorre, invece, tener ben distinti – il sociologico, l'ideologico e il giuridico –, Alberto Maria

<sup>95</sup> Si pensi, per citare un solo caso, ai fortunati romanzi storici di Walter Scott.

<sup>96</sup> Sovra-interpreta il significato dei versi del Manzoni il Banti (2011), pp. 51 ss. Al contrario, condivido i rilievi formulati su questo tema da Bruni (2021), p. 211. Egli opportunamente riprende Finotti (2016), p. 263, secondo il quale la patria manzoniana nascerebbe da un vincolo non solo sociale e politico, e affettivo (*una ... di cor*), ma biologico (!) e razziale (!), tale da distinguere l'Italiano dallo straniero. Occorre ricordare, inoltre, che, nello studio dei processi di etnogenesi, nel XIX secolo, ci si avvaleva ancora, quasi inevitabilmente, delle categorie elaborate, nel corso dei secoli, sulla scorta della lettura del *Pentateuco* e, in misura minore, di Aristotele o di Cicerone. Patrick J. Geary, pur guardando a tutt'altri contesti (Geary [2009], pp. 157 ss.), ha dimostrato che Alfred T. Bryant, il primo storico del popolo Zulu, aveva costruito, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del secolo successivo, il suo racconto a partire dal modello biblico.

Banti – uno dei più autorevoli studiosi contemporanei del nostro Risorgimento – vorrebbe servirsi del terzo e, in particolare, del rilievo del *ius originis* nella codificazione unitaria del 1865, per contestare la visione dello Chabod<sup>97</sup>. Ma leggere insieme, alla rinfusa, fonti letterarie di differente natura, resoconti stenografici delle discussioni parlamentari e articoli del Codice Civile ci espone al rischio di travisare la realtà.

Secondo Federico Chabod, gli esponenti della *Destra* e della *Sinistra Storica*, che edificarono il nostro Stato unitario, definirono un’idea di Nazione fondata sulla volontà e sul consenso, elaborando, al contempo, il principio di nazionalità (la più alta affermazione ideologica italiana del XIX secolo<sup>98</sup>). In breve, se la metafora della ‘Nazione come plebiscito di tutti i giorni’ fu coniata dal Renan<sup>99</sup> soltanto nel 1882, se ne coglierebbe, già compiuta, l’essenza in Giuseppe Mazzini e, per altri versi, anche in Pasquale Stanislao Mancini<sup>100</sup>.

In effetti sovrapponendo, senza cautele, storia del pensiero politico e storia del diritto, non si tiene conto del fatto che *ius sanguinis* e *ius soli* non rappresentano, come emerge dalla comparazione storica, due dispositivi riferibili, sempre e inderogabilmente, il primo agli stati nazionali, il secondo agli Stati plurinazionali o agli Imperi. In una realtà multietnica<sup>101</sup>, come l’Austria, il criterio prevalente, per regolare la trasmissione della

<sup>97</sup> Perfezionata in due distinte opere: *L’idea di Nazione* (Chabod [1972]) e *Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896* (Chabod [1976]): vd. già, *supra*, Introduzione nt. 10.

<sup>98</sup> Chabod (1976), p. 62. Sul principio di nazionalità nel pensiero dei giuristi italiani vd. Colao (2001), pp. 255 ss., in part. 268 ss. Altra bibl., *infra*, nt. 158.

<sup>99</sup> Renan (2020), pp. 53 s.

<sup>100</sup> Chabod (1976), pp. 59 s. Ovviamente le posizioni di Giuseppe Mazzini vanno costantemente contestualizzate nel loro specifico ambito, ossia nel quadro delle sue polemiche nei confronti del gretto nazionalismo di stampo dinastico: vd., a tal riguardo, Tedeschi (2020), in part. p. 81.

<sup>101</sup> Non plurinazionale, quanto meno fino al 1867.

cittadinanza, fu, sin dal 1811<sup>102</sup>, il *ius originis*<sup>103</sup>. E, in Svizzera, una Confederazione di differenti cantoni<sup>104</sup>, che, se volessimo parafrasare Silvio Pellico, potremmo definire «una patria che non è nazione»<sup>105</sup>, vigeva il medesimo criterio. Del resto, quale modello, se non il *ius sanguinis*, avrebbero potuto contemplare i nostri codificatori del 1865<sup>106</sup>? Neppure la Francia<sup>107</sup>, in quegli anni, concedeva al principio territoriale un rilievo preponderante nei meccanismi di acquisto della cittadinanza per nascita. L'eccezione del Regno Unito<sup>108</sup>, che ne faceva un uso esclusivo, agli occhi dei liberali italiani, che edificarono il nostro Stato nazionale, appariva ineguagliabile, in primo luogo per ragioni di ordine costituzionale, ossia a causa del profondo radicamento di questo dispositivo nel peculiare sviluppo delle istituzioni politiche della monarchia britannica, saldamente ancorate, a loro volta, alla storia del diritto feudale e, di conseguenza, al tortuoso emergere, nel corso dei secoli, delle cosiddette “libertà degli Inglesi”. Sono tutte circostanze sulle quali non si può sorvolare, quando si utilizzano certi interventi parlamentari o certi scritti giuridici, ponendoli più o meno implicitamente a confronto con materiali estrapolati dalle opere dei letterati italiani dell'Ottocento.

I giuristi, tra XVIII e XIX secolo, nel rielaborare la nozione romana di *ius originis* così come essa era stata riformulata nella tradizione del diritto comune, perfezionarono un dispositivo giuridico tenacemente agganciato al principio della filiazione patri-

<sup>102</sup> Data di promulgazione dell'*Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)*: *infra*, nt. 119.

<sup>103</sup> *Infra*, in questo Cap., p. 185 e nt. 120.

<sup>104</sup> Sull'esperienza svizzera vd. Ory (2020), pp. 332 ss.

<sup>105</sup> Pellico (1891), p. 90.

<sup>106</sup> A meno di non assumersi il rischio di irrisolvibili conflitti con gli ordinamenti di altri Stati.

<sup>107</sup> Cfr., *supra*, in questo Cap., pp. 159 ss.

<sup>108</sup> E del Portogallo: a tal riguardo vd. Geouffre de Lapradelle (1893), pp. 97, 431 s.

lineare. Che il *ius soli*, nato nel quadro della feudalità, dovesse soccombere innanzi al nuovo irradimento delle idee della compilazione giustiniana, dipese anche dal fatto che la filosofia del contratto sociale, nel XVIII secolo, contribuì a infliggergli un colpo durissimo se non mortale. Tutti i pubblicisti di questa scuola, a partire dallo stesso de Vattel, avevano insegnato che i padri, associandosi per costituire lo Stato, consentivano e si impegnavano non soltanto per sé stessi ma anche per i loro discendenti, dei quali erano responsabili. I figli, infatti, seguono naturalmente la condizione dei loro padri, e si presume che ciascun cittadino, entrando a far parte della società, riservi ai propri posterì il diritto di esserne membro<sup>109</sup>. E l'enfasi sulla *natura* – che subito colpisce leggendo de Vattel – va correttamente intesa: in fondo null'altro, ancora una volta, che un ulteriore, e forse perfino ridondante, riferimento all'istituto della filiazione.

Per gran parte dell'Ottocento non si assunse il principio del *ius originis (sanguinis)* nel suo significato più materiale, ossia come segno del fatto che il figlio prende in prestito dai suoi genitori la propria nazionalità, perché, nelle sue vene, scorre il loro medesimo sangue. Non è al fatto biologico o alla partecipazione alle medesime caratteristiche etniche che si guarda, ma all'influenza dei genitori sulla formazione dei sentimenti dei figli, vale a dire all'educazione. Tuttavia padre e madre non interpretano, nell'assolvere questo compito, il medesimo ruolo. L'uno prevale necessariamente sull'altra. E ciò che rileva, a tal riguardo, è solo l'esercizio della patria potestà: poco importa che a esserne titolare – circostanza variabile, a seconda delle legislazioni e delle circostanze, finanche nel XIX secolo<sup>110</sup> – sia l'uno o l'altro genitore<sup>111</sup>. Per esempio, se nell'intervallo di tempo che corre tra

<sup>109</sup> Così de Vattel (1758), §§ 212-215.

<sup>110</sup> Geouffre de Lapradelle (1893), pp. 106 ss.

<sup>111</sup> Perfino in Italia la Cassazione, nel 1930 (Cass., 14 maggio 1930), sostenne che se una donna italiana sposava uno straniero, perdendo di conseguenza la

il concepimento e la nascita, i genitori hanno assunto un'altra nazionalità, quale sarà la patria del figlio, la prima o la seconda? La patria potestà rappresenta il cardine del sistema. È il suo titolare a comunicare al discendente la propria nazionalità. È al momento preciso in cui essa ha inizio che occorre far riferimento per comprendere quale sarà la cittadinanza del figlio. In Germania, in Austria, in Svizzera<sup>112</sup> la dottrina civilistica si attenne costantemente a tale criterio: e, anche in Italia i giuristi e la giurisprudenza tentarono di conformarvisi<sup>113</sup>. Il diritto si riconnetteva alla potestà paterna. Così, per esempio, nel *Reich* germanico il figlio legittimato da un individuo, che aveva mutato nazionalità nell'intervallo tra la nascita e la legittimazione, assumeva lo *status* del padre non al momento della nascita, ma in quello della legittimazione<sup>114</sup>. È soltanto in quest'istante che il diritto conferiva a suo padre il compito di educarlo. Insomma lo studio comparato delle legislazioni del XIX secolo dimostra come, in quasi tutti gli ordinamenti di quel tempo, l'autentico criterio regolatore della trasmissione *iure originis* della cittadinanza non fosse la mera discendenza o, addirittura, la razza, bensì la potestà paterna<sup>115</sup>.

La prevalenza del *ius sanguinis* nel nostro ordinamento, diversamente da quel che asserisce il Banti, non corrispose, tra il 1865 e il 1912, alla volontà di imporre una concezione etnica della nazione italiana. Non si può ripercorrere il dibattito parlamentare del 1865 sulle norme concernenti la cittadinanza come se esso, a sua volta, non si radicesse nella storia; senza istituire un con-

cittadinanza, ma poi divorziava, riacquistando la cittadinanza italiana, allora i figli minori della coppia ricevevano tale cittadinanza ove vivessero con la madre, da considerarsi, a questo punto, 'capo' della famiglia: cfr., innanzi tutto, Quadri (1959), p. 326; altri ragguagli in Biscottini (1960), p. 149 e in Codini (2017), p. 67.

<sup>112</sup> Ove non si era ancora giunti a una codificazione unitaria.

<sup>113</sup> Pacifici-Mazzoni (1905), p. 18.

<sup>114</sup> von Bar (1889), p. 178 e nt. 27.

<sup>115</sup> Un quadro compiuto, a tal riguardo, in Geouffre de Lapradelle (1893), pp. 106-126.

fronto con quel che accadeva, allora, nel nostro continente; senza considerare, infine, il prestigio del *Code Napoléon*, che aveva istituito, quale criterio prevalente per l'acquisto della nazionalità per nascita, il principio della discendenza patrilineare.

Del resto gli Stati dinastici preunitari della nostra penisola si attennero quasi tutti, a partire dai primi decenni del XIX secolo, alla medesima regola sancita in seguito anche dal Codice civile del 1865. Quest'ultimo ridefinì, in fondo, una disciplina già contemplata nel Codice Sardo del 1837<sup>116</sup> e nel Codice del Regno delle Due Sicilie del 1819<sup>117</sup>, a loro volta profondamente influenzati dal *Code Napoléon* e dalla tradizione del diritto comune<sup>118</sup>. Nell'*Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (Codice civile generale)*<sup>119</sup>, espressione di due entità politiche – l'Impero austriaco e, quanto all'Italia, il Regno Lombardo-Veneto – tutt'altro che bendisposte nei confronti delle velleità di indipendenza e di autodeterminazione dei popoli, si stabilisce che: «compete ai figli dei cittadini austriaci per la sola loro nascita la cittadinanza in questi Stati ereditari». E tutto ciò – lo ribadisco – sarebbe già di per sé sufficiente a falsificare l'intero ragionamento proposto da Alberto Maria Banti e la sua pretesa di individuare, nelle scelte normative dei nostri codificatori, una prova ulteriore delle loro preferenze per una concezione etno-nazionale<sup>120</sup>.

<sup>116</sup> Bersani (1997), in part. pp. 313 ss., nonché Bussotti (2002), pp. 19-41; Donati (2013), pp. 15 ss.; Bussotti (2016), in part. p. 145. Aucello (2017), pp. 1-19 non si sofferma sul dettato normativo del Codice Civile del 1865; Boscherini (2019), pp. 53-67, in part. 56 s. Una compiuta descrizione della vicenda e dei lavori parlamentari in Sechi (1902), pp. 230 s.

<sup>117</sup> Bersani (1997), in part. pp. 296 ss.

<sup>118</sup> *Supra*, Cap. III, pp. 113 ss. Vd., inoltre, in Cap. IV, pp. 124 ss.; von Savigny (1849), § 359, in part. p. 103, riassume, da par suo, i principali punti di divergenza, quanto all'*origo* e al *ius originis*, del diritto moderno rispetto al sistema romano antico.

<sup>119</sup> (§ 28), «Compete ai figli dei cittadini austriaci per la sola loro nascita la cittadinanza in questi Stati ereditari». Cfr. Bersani (1997), pp. 299 ss.

<sup>120</sup> Il § 29 stabilisce che «gli stranieri acquistano la cittadinanza austriaca entrando in un pubblico impiego, dandosi a una professione, l'esercizio della quale

Secondo il Codice Civile del 1865, erano cittadini i figli di padre cittadino (art. 4 «è cittadino il figlio di padre cittadino»), indipendentemente dal luogo di nascita. Era del pari indifferente che quest'ultimo fosse tale per nascita, per elezione o per naturalizzazione (art. 4). Non importava che i figli fossero legittimi, legittimati o semplicemente naturali, riconosciuti o dichiarati relativamente alla sola paternità o anche alla maternità (artt. 179 e 193)<sup>121</sup>. Quando il padre era legalmente conosciuto per nozze celebrate dopo la nascita del figlio o per decreto di legittimazione o per sentenza di dichiarazione, il figlio ne seguiva indistintamente

riecheggia l'ordinario domicilio nel paese; dimorando in questi stati per il corso non interrotto di dieci anni compiuti, a condizione però che in tutto questo tempo non siano incorsi in veruna pena per qualche delitto». Il meccanismo predisposto dall'*ABGB* può apparire alquanto differente da quello definito dal *Code Napoléon*: così, per esempio, Bersani (1997), p. 300. Ulteriori rilievi in Bersani (2007), pp. 610 ss. A ben vedere, il § 29 prevede l'acquisto della cittadinanza in base ai tre requisiti del pubblico impiego, dell'esercizio di una professione che richieda l'ordinaria residenza nel territorio, dell'ininterrotto domicilio decennale. I primi due requisiti presuppongono entrambi, sia pur implicitamente, un intervento discrezionale della pubblica autorità. Il terzo, a un primo sguardo, parrebbe prescindere. Non di meno una risoluzione sovrana del 1833 prevede che lo straniero provasse all'autorità amministrativa il suo ultimo domicilio, prestasse agli organi del governo 'il giuramento di sudditanza', ricevuto il relativo certificato. Ovviamente l'ammissione al giuramento presume, da parte dell'Amministrazione, un esame della condotta pubblica dello straniero inerente alla sua maniera di pensare. Pertanto si presuppone un controllo pervasivo delle autorità di governo, che si conforma a un'esigenza prioritaria, soprattutto per gli Stati dinastici: garantirsi la collaborazione di ogni individuo, anche straniero, pronto a servire con fedeltà il Sovrano disposto a concedergli un ufficio. Uno schema che, a ben vedere, ripropone un modello tipico – *rectius* un cascame – dello Stato d'*Ancien Régime*.

<sup>121</sup> Art. 179 «Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente, quanto separatamente»; art. 193 «Nei casi in cui il riconoscimento è vietato, il figlio non è mai ammesso a fare indagini né sulla paternità né sulla maternità. Tuttavia il figlio naturale avrà sempre azione per ottenere gli alimenti, 1° se la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale, 2° se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo, 3° se la paternità o maternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori».

la condizione (*patris originem unusquisque sequitur*), quale che fosse lo *status civitatis* della madre. Anche la legittimazione per decreto reale, il riconoscimento o la dichiarazione del figlio naturale producevano effetti giuridici analoghi a quelli della paternità e della filiazione legittima o legittimata per nozze con preferenza sulla maternità (artt. 184, 201)<sup>122</sup>.

Lo straniero nato all'estero (comunque ammesso, al pari degli altri, a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini in forza dell'art. 3<sup>123</sup>) poteva ottenere la cittadinanza (art. 10) «colla naturalità concessa per legge o per decreto reale»<sup>124</sup>. Ovviamente, nel caso di concessione per decreto reale, l'acquisto della cittadinanza era subordinato alla condizione della registrazione, entro sei mesi, presso l'ufficiale di stato civile del luogo ove si era fissato il proprio domicilio e al giuramento, prestato innanzi al medesimo, di essere fedele al Re e di osservare lo statuto e le leggi del Regno. Nell'ipotesi del figlio di uno straniero nato sul territorio italiano,

<sup>122</sup> Art 184 «Il genitore che riconobbe il figlio naturale, ne ha la tutela legale durante la minore età. Se il riconoscimento fu fatto da ambidue i genitori, la tutela compete di preferenza al padre. Sono applicabili a questa tutela gli articoli 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 e 233»; art. 201 «La legittimazione per decreto reale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dal giorno dell'ottenuto decreto e riguardo al genitore che l'ha domandata».

<sup>123</sup> Art. 3 «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini». Quanto al precedente dibattito sulla parificazione della condizione giuridica dello straniero, vd. Storti Storchi (1990), in part. pp. 277 ss. Vale la pena ricordare, proprio a questo proposito, una monografia di Esperson (1868), in part. pp. 17 ss.

<sup>124</sup> Art. 10 «La cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge o per decreto reale. / Il decreto reale non produrrà effetto se non sarà registrato dall'ufficiale dello stato civile del luogo dove lo straniero intende fissare od ha fissato il suo domicilio, e se non sarà da lui prestato giuramento davanti lo stesso ufficiale di essere fedele al re e di osservare lo statuto e le leggi del regno. / La registrazione deve essere fatta sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data del decreto. / La moglie e i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, divengono cittadini, semprechè abbiano anch'essi fissato la residenza nel regno; ma i figli possono scegliere la qualità di straniero, facendone dichiarazione a norma dell'art. 5».

il codice prevedeva un meccanismo di attribuzione della cittadinanza che si fondava sul possesso di uno stabile domicilio sul territorio del Regno o del padre o del figlio<sup>125</sup>. Distinguiamo due differenti situazioni. La prima, disciplinata dall'art. 8 c. 1<sup>o</sup><sup>126</sup>, contempla l'ipotesi del figlio nato nel regno da uno straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti. In tale circostanza, come recita il Codice, questi era reputato cittadino, quantunque gli si consentisse di eleggere la qualità di straniero<sup>127</sup>, facendone dichiarazione, al compimento della maggiore età, davanti all'ufficiale dello stato civile della sua residenza, o, se si trovava in paese estero, davanti ai regi agenti diplomatici o consolari. La seconda, al terzo comma del medesimo articolo<sup>128</sup>,

<sup>125</sup> Art. 8 «è riputato cittadino il figlio nato nel Regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti ... Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, purché ne faccia dichiarazione nel tempo e nel modo stabilito dall'art. 5. Può nondimeno entro l'anno dalla maggiore età determinata secondo le leggi del Regno, eleggere la qualità di straniero facendone la dichiarazione davanti l'ufficiale di Stato civile della sua residenza, o se si trova in un paese estero, davanti i regi agenti diplomatici o consolari»

<sup>126</sup> Art. 8 1<sup>o</sup> c. «È riputato cittadino il figlio nato nel Regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio».

<sup>127</sup> Art. 8 1<sup>o</sup> c. «Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, purché ne faccia dichiarazione nel tempo e nel modo stabilito dall'art. 5». Cfr. art. 5 «Se il padre ha perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, questi è riputato cittadino, ove sia nato nel regno e vi abbia la sua residenza. / Può nondimeno entro l'anno della età maggiore determinata secondo le leggi del regno, eleggere la qualità di straniero, facendone dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile della sua residenza o, se si trova in un paese estero, davanti i regi agenti diplomatici o consolari». Vd. Geouffre de Lapradelle (1893), pp. 75 ss.

<sup>128</sup> Art. 8 c. 2<sup>o</sup> «Ove lo straniero non abbia fissato da dieci anni il suo domicilio nel regno, il figlio è riputato straniero, ma gli sono applicabili i due capiversi dell'art. 6». Cfr. art. 6 «Il figlio nato in un paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, è riputato straniero. / Egli può tuttavia eleggere la qualità di cittadino, purché ne faccia la dichiarazione a norma dell'articolo precedente e fissi nel regno il suo domicilio entro l'anno della fatta dichia-

riguarda, invece, il figlio dello straniero che non abbia fissato da dieci anni il suo domicilio nel regno. In tal caso, ciò che conta non è mai il concepimento, ma il fatto della nascita. Un uomo – facevano notare i primi commentatori del Codice<sup>129</sup> – può provare attaccamento per il luogo della nascita, non certo per quello del concepimento. E, in effetti, risiede proprio in questo specifico sentimento la ragione del diritto di elezione. Va osservato, inoltre, che il genitore straniero, di cui il figlio segue la condizione, non doveva avere il proprio domicilio nel Regno per un determinato periodo di tempo prima della nascita del figlio medesimo. Condizione sufficiente e necessaria era che il genitore ve lo stabilisse il giorno della sua nascita. L'elezione della cittadinanza poteva avvenire in modo tacito o espresso. La cittadinanza si eleggeva mediante dichiarazione fatta dal figlio dello straniero davanti all'ufficiale di stato civile della sua residenza o, qualora egli si trovasse all'estero, innanzi ai regi agenti diplomatici o consolari. La sua efficacia era subordinata a due condizioni: 1) che essa fosse fatta dal figlio, che voleva eleggere la cittadinanza, entro un anno dalla sua maggiore età determinata dalla legge del Regno (ossia entro il suo ventiduesimo), senza indagare se la legge della nazione, a cui il figlio apparteneva, fissasse o meno la maggiore età a ventuno anni. Fatta prima o dopo sarebbe comunque risultata inefficace. Ma, nella prima ipotesi, poteva essere rinnovata in tempo utile. Nella seconda, viceversa, non poteva riacquistarsi che conformandosi ai modi ordinari della naturalizzazione<sup>130</sup>. 2) Il figlio, che aveva eletto la cittadinanza, doveva fissare il proprio domicilio nel regno entro un anno dalla suddetta dichia-

razione. / Però, se egli ha accettato un impiego pubblico nel regno oppure ha servito o serve nell'armata nazionale di terra o di mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare senza invocarne esenzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro riputato cittadino».

<sup>129</sup> Borsari (1871), p. 159.

<sup>130</sup> *Supra*, in questo Cap., nt. 124, art. 10.

razione (art. 6 c.v.)<sup>131</sup>. Con questo fatto positivo veniva a manifestarsi in modo evidente la seria intenzione del dichiarante di voler acquistare la qualità di cittadino.

L'elezione della cittadinanza si desumeva tacitamente, qualora il figlio dello straniero accettasse un impiego pubblico nel Regno o avesse servito oppure servisse ancora nell'Esercito o nella Marina (art. 6. c.v. 2<sup>132</sup>). Ciascuno di questi fatti manifestava, senza possibilità di equivoci, la volontà di chi li compiva di divenire cittadino. Al servizio effettivo nell'Armata nazionale si equiparava l'aver il suddetto figlio soddisfatto altrimenti l'obbligo della leva militare, come, per esempio, con la surrogazione o con l'esenzione mediante pagamento di una specifica imposta sostitutiva. Analogamente, come è ovvio, si reputava che avesse adempiuto il suo dovere chi fosse stato esonerato per difetti personali o per una qualsiasi causa legittima, non diversamente, in fondo, da un qualunque cittadino. Non si pretendeva che questi fatti fossero compiuti dal figlio dello straniero, nel corso della sua maggiore età e mentre risiedeva nel Regno. Potevano aver luogo durante la minore età e all'estero.

L'acquisto della cittadinanza per elezione non aveva effetto se non dal giorno successivo a quello in cui erano adempiute le condizioni e le formalità stabilite dalla legge. Altrimenti sarebbe stato leso il principio della irretroattività, determinando l'ulteriore inconveniente di lasciare in sospenso per ventidue anni la cittadinanza dell'eleggente, e tutti i diritti e i doveri che ne derivavano<sup>133</sup>.

Pertanto, a ben guardare, nel quadro della trasmissione e del conferimento della cittadinanza, operavano – e in forme marginali esclusivamente sul piano dei numeri complessivi non già su quello dei principi – anche la territorialità e, in misura ancor

<sup>131</sup> *Supra*, in questo Cap., nt. 128, art. 6.

<sup>132</sup> *Supra*, in questo Cap., nt. 128, art. 6.

<sup>133</sup> Borsari (1871), p. 159.

maggiore, il consenso, cardine, quest'ultimo, di ogni normativa autenticamente liberale<sup>134</sup>.

Quale fu il significato che i legislatori vollero conferire alle norme poste a fondamento dei meccanismi di trasmissione e di conferimento della cittadinanza? Il 15 luglio 1863 Giuseppe Pisanelli (allora Ministro di Grazia e Giustizia), nel suo discorso di presentazione al Senato del progetto del primo libro del Codice Civile, sostenne che, fino a dichiarazione contraria, avrebbe dovuto reputarsi cittadino chi nascesse nel Regno da genitore che vi aveva stabilito il proprio domicilio con l'intenzione di fissarvi la sua perpetua dimora<sup>135</sup>. Nel Codice Civile, il principio del *ius soli* interpretava un ruolo, sì accessorio rispetto a quello del *ius sanguinis*, ma pur sempre rimarchevole, dal momento che la legislazione italiana, a questo proposito, teneva bene il passo con quella francese coeva; anzi, a ben vedere, risultava – se così si può dire – altrettanto se non più generosa della seconda<sup>136</sup>.

Se è vero che il tema dell'identità nazionale italiana si palesò, sia pur fuggevolmente, nel dibattito del febbraio 1865 sugli articoli del progetto del Codice Civile riguardanti l'acquisto della cittadinanza, di quest'ultimo, però, va riprodotta un'immagine non deformata. Soffermiamoci, per un momento, sullo scambio di opinioni che coinvolse Francesco Crispi, da un canto, e, dall'altro, due dei più illustri giuristi del tempo, Giuseppe Pisanelli e Pasquale Stanislao Mancini, il secondo esponente anch'egli, al pari dell'ex 'repubblicano'<sup>137</sup>, della sinistra liberale. Nel suo inter-

<sup>134</sup> Vd., *infra*, in questo Cap., pp. 195 s.

<sup>135</sup> Pisanelli (1866), p. 17.

<sup>136</sup> Nella legge d'oltralpe del 1851, riguardo agli stranieri nati in Francia, si prevedeva che essi avrebbero assunto la cittadinanza, qualora padre e nonno fossero anch'essi nati nel territorio dello Stato.

<sup>137</sup> A tal riguardo vd. Grillandi (1981), in part. pp. 93 ss.; sulla sua polemica con il Mazzini, che, a causa dell'avvicinamento del Crispi alla Monarchia, diede a quest'ultimo del 'disertore' (in part., 235 ss.) e Duggan (2000), in part. pp. 313 ss.

vento il Crispi criticava l'impianto della legge e, in particolare, il principio fondamentale espresso da quello che, nel progetto governativo, veniva enunciato all'art. 7 (poi art. 4), in forza del quale «è cittadino il figlio legittimo di padre cittadino»:

«Ora io domando se vi possa essere una definizione più incompleta di questa ... La cittadinanza la dà la terra in cui si nasce; ogni individuo nato nel Regno d'Italia è cittadino italiano. Poscia potevasi venire alle eccezioni, che possono riferirsi ai nati in terra italiana da padre straniero, i quali arrivati alla maggioranza, possono, ove lo vogliono, godere dei diritti che vengono loro dalla nascita»,

oppure scegliere di essere stranieri<sup>138</sup>.

Inoltre Francesco Crispi comprensibilmente ricordava anche gli Italiani che si trovavano in regioni e province ancora irredente, sottolineando come occorresse accordare anche a loro la cittadinanza in forza del principio territoriale<sup>139</sup>.

Replicò l'ex Ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Pisanelli, ricordando come, in realtà, nelle norme agisse – e abbiamo visto in quali proporzioni – anche il *ius soli*. Esso, in effetti, operava in misura tanto estesa da non temere termini di confronto nell'Europa continentale di quel tempo<sup>140</sup>. Tuttavia, non si poté indicarlo quale criterio esclusivo o anche principale, poiché, così facendo, l'Italia sarebbe riprecipitata nel puro diritto feudale. D'altronde appariva del tutto logico giudicare imprescindibile il principio parentale, perché era esso a garantire l'appartenenza di un soggetto alla comunità nazionale: «l'altra regola consacrata nel Codice civile» – spiegava il Pisanelli – «è che il figlio del nazionale

<sup>138</sup> Gianzana (1887), p. 160.

<sup>139</sup> E qui si scorgono le reali intenzioni del Crispi: puntare sul principio di territorialità per ribadire che tutti gli abitanti, ricompresi nei confini naturali dell'Italia, dovevano essere annoverati tra i suoi cittadini.

<sup>140</sup> Come emerge anche dal confronto con la coeva legislazione francese.

sia nazionale, e costituisce essa pure un principio legittimo e prevalente, perché la razza è il precipuo elemento della nazionalità»<sup>141</sup>.

Ovviamente, Alberto Maria Banti enfatizza<sup>142</sup> – e *pour cause* – soltanto la parte finale di questa breve citazione, quasi sorvolando sul rilievo più importante: scegliere il principio di territorialità, come disciplina generale per l'acquisto della cittadinanza, avrebbe fatto precipitare l'Italia nel «puro diritto feudale»: dunque, sul piano dottrinario e normativo, un'ingiustificabile regressione in specie per un paese che aveva percorso un itinerario istituzionale del tutto difforme, se ci muoviamo sul piano della storia comparata delle costituzioni, da quello inglese. Il diritto feudale – che, per sua natura, precostituisce vincoli che prescindono dalla volontà delle parti di un rapporto – illustrava, agli occhi dei liberali di quel tempo, l'antitesi del principio di eguaglianza e dei diritti di libertà<sup>143</sup>: pertanto un istituto, come il *ius soli*, che affondava le proprie radici nel controverso passato dell'*Ancien Régime*, non poteva essere anteposto al diritto della filiazione,

<sup>141</sup> Gianzana (1887), p. 169.

<sup>142</sup> Banti (2011), p. 54. Vd., a tal riguardo, anche Bersani (1997), pp. 337 s.: «Ma si tratta, vale la pena rilevarlo, di un concetto (*scil. razza*) molto distante da quello per cui la razza è intesa come elemento distintivo di diversi gruppi sociali all'interno della medesima comunità. Nell'affermazione di Giuseppe Pisanelli, invece, il concetto di razza, fondato prevalentemente sul vincolo di parentela, interviene a stabilire i tratti distintivi della comunità – nazionale – nel suo complesso». Io direi, piuttosto, che qui *razza* vuol indicare, ancor prima del vincolo di parentela di sangue, i meccanismi prioritariamente giuridici che disciplinavano la trasmissione, in via patrilineare, degli *status*. Equivoca, a tal riguardo, Codini (2017), p. 66, nt. 146, quando attribuisce a Sechi (1902), p. 230, una frase («la razza è il precipuo elemento della nazionalità») pronunciata, invero, da Giuseppe Pisanelli: vd. Gianzana (1887), p. 169.

<sup>143</sup> Sanciti, quanto all'Italia di quegli anni, dall'art. 24 dello Statuto Albertino: «tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla Legge. ... Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessi alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi».

sostenuto, a un tempo, dall'autorevolezza della compilazione giustiniana e del *Code Napoléon*<sup>144</sup>. Qui il termine «razza» indica, come ancor sovente accadeva attorno alla meta dell'Ottocento, la prosapia, la discendenza piuttosto che caratteristiche e tratti salienti di un *éthnos*. Del resto era proprio in quest'ultimo impiego che il lemma *razza*, fin dal Rinascimento, aveva accomunato perfino gruppi non reciprocamente collegati per via ereditaria: a dimostrazione del fatto che, nella lingua d'uso, quando esso si proiettava al di là della famiglia, si prescindeva consapevolmente da ogni valutazione di tipo genealogico e dunque, a maggior ragione, biologico<sup>145</sup>.

Pasquale Stanislao Mancini sostenne anch'egli che Francesco Crispi si sbagliava nell'affermare: «che la terra su cui si nasce imprime all'uomo la cittadinanza, e che Italiano è da riputarsi chiunque nasce sul suolo d'Italia»<sup>146</sup>. A buon diritto – a suo parere – il Pisanelli aveva indicato l'origine del principio, che lega l'uomo alla terra e alla sua «signoria», nel diritto feudale: e da questo, infatti, «trae origine l'influenza mantenuta a quel principio nell'aristocratica Inghilterra»<sup>147</sup>. Al contrario, per il Mancini, «il principio vero e grande, dominatore di questa materia, è il principio di nazionalità»:

«l'uomo nasce membro di una famiglia, e la nazione essendo un aggregato di famiglie, egli è un cittadino di quella nazione a cui appartengono il padre suo, la sua famiglia. Il luogo dove si nasce, quello dove si ha domicilio o dimora, non hanno valore né significato. E sia lode al novello Codice, il quale ha reso omaggio a questo grande principio pronunciando essere Italiano chi nasce, in qualunque luogo, da padre italiano, cioè di famiglia italiana»<sup>148</sup>.

<sup>144</sup> *Supra*, in questo Cap., pp. 151 ss.

<sup>145</sup> Vd. Mosse (1986), p. 109.

<sup>146</sup> Gianzana (1887), pp. 178 s. Cfr. Bersani (1997), p. 339.

<sup>147</sup> Gianzana (1887), p. 179.

<sup>148</sup> Gianzana (1887), p. 179.

A proposito dell'idea di Nazione, parrebbe quasi che, nel Mancini, su tutti gli altri prevalga un fattore esteriore come la discendenza. Sul piano giuridico è così. E, nel quadro della coeva riformulazione dei dispositivi ereditati dal diritto romano e dal *ius commune*, non avrebbe potuto essere altrimenti, come già abbiamo avuto modo di verificare in più d'una occasione<sup>149</sup>. Ma su quello politico-costituzionale, e lo vedremo meglio in seguito, il suo sguardo si rivolgeva verso un orizzonte molto distante. In realtà (e lo abbiamo già sottolineato), se si scava appena un po' più a fondo, scopriamo che il pensiero del fondatore della moderna scienza del diritto internazionale in Italia finiva per coincidere, in alcuni tratti, con quello di Giuseppe Mazzini, pur tanto lontano da lui sul piano politico. Al pari del grande genovese e, in seguito, di Ernest Renan<sup>150</sup>, anch'egli, come ha scritto Federico Chabod<sup>151</sup>, ne aveva identificato l'autentico presupposto nell'autodeterminazione; e tutto ciò ben si inverte, in fondo, perfino nella disciplina definita dal Codice, che, nel caso del figlio dello straniero nato in Italia (art. 8 c. 3), assume a proprio criterio prevalente il vero cardine della visione liberale del diritto: la volontà<sup>152</sup>.

Al contrario, è proprio Francesco Crispi – il difensore del *ius territorii* – ad esprimere, nel dibattito che si accese in Italia subito dopo la disfatta di Napoleone III a Sedan, un punto di vista più prossimo alla cosiddetta idea tedesca di Nazione. Nel 1870, a

<sup>149</sup> A differenza dell'autentico diritto romano, nel quale è letteralmente impossibile distinguere la sfera domestica da quella politica, nel diritto di gran parte dei paesi dell'Europa continentale dell'Ottocento la famiglia e la patria potestà, pur conservando un qual certo rilievo sul piano del diritto pubblico (vd., *infra*, pp. 200 s.), si rifugiano, poco a poco, nell'ambito quasi esclusivo del diritto privato.

<sup>150</sup> Renan (2020), pp. 52 ss.

<sup>151</sup> Chabod (1972), pp. 71 s.

<sup>152</sup> Vd., a tal proposito, Michels (1915), pp. 202-210, il quale, anche e soprattutto in conseguenza della sua peculiare esperienza esistenziale, procede, a ben guardare, ben oltre le posizioni conquistate da E. Renan. Sul carattere etico e politico del mutamento di cittadinanza, Michels (1933), pp. 195 ss. Cfr. Trocini (2012), pp. 60 ss.

proposito della questione dell'Alsazia-Lorena, egli espose una dottrina secondo la quale il carattere della nazionalità è di natura anteriore e superiore a ogni volontà singolare e collettiva. Il principio di nazionalità, a suo avviso, è un *a priori*, una sorta di diritto naturale vivente. In una celebre lettera del Crispi a Giuseppe Mazzini del 18 marzo 1865, la nazione già appariva un dato di fatto preesistente alle manifestazioni della volontà popolare: «la nazione, come l'uomo, esiste, e non è necessario che un popolo o un Parlamento lo proclami perché esista»<sup>153</sup>. La nazione, diventando un fatto naturale, antecedente al volere degli uomini, acquistava anche, per così dire, quasi una fatalità di movimento. In tal modo, però, si dissociavano pure nazione e libertà, rompendo un binomio ancorato a un pensiero del quale il nostro Risorgimento, senza distinzioni tra le sue differenti anime, si era spiritualmente nutrito<sup>154</sup>. Insomma, nella prospettiva di Francesco Crispi, risulterebbe assurdo far prevalere il cosiddetto principio di autodeterminazione, ossia far decidere alla maggioranza – che costituisce pur sempre una parte – se intende essere italiana, tedesca o francese o altro ancora<sup>155</sup>.

<sup>153</sup> Vd. Chabod (1976), p. 64.

<sup>154</sup> Chabod (1976), p. 65. Ma vd. anche De Ruggiero (1941), pp. 433 ss., in part. 436 ss.

<sup>155</sup> Nel suo sforzo di contestare le conclusioni di Federico Chabod, appare quasi disperato il tentativo di Patriarca (2012), p. 117, di allineare insieme le idee Mazzini a quelle di Francesco Crispi. Che Mazzini, nel 1866, non parlasse esplicitamente di consultazioni delle popolazioni dell'Istria del Trentino e del Friuli dipendeva dal fatto che, quantunque vi fossero, in queste regioni, a quel tempo minoranze di lingua slava o ladina, non di meno nessuno osava ancora contestarne l'italianità. E, in effetti, tutti sanno che la demografia, perfino in alcune delle parti più interne dell'Istria, vedeva ancora in netto vantaggio, in quegli anni, la comunità di lingua italiana. Una descrizione compiuta del pensiero di Mazzini sulla nazione in Adorni (2022), in part. pp. 114 ss. Ciò non significa che il "Grande Genovese" non scontasse i limiti propri del suo tempo, dando credito, per esempio, al mito della missione civilizzatrice dell'Europa: *infra*, in questo Cap., nt. 165.

Per altro verso, Alberto Mario Banti in parte equivoca quando conclude che il Mancini intendesse conferire «un valore esclusivo al solo diritto del sangue»<sup>156</sup>. È un termine, quest'ultimo, neppure evocato, nel suo intervento, dall'oratore, il quale, più semplicemente, si limita ad alludere al regime della filiazione patrilineare. Il giurista Pasquale Stanislao Mancini – consapevole, al pari del Pisanelli, del rilievo del principio sussidiario del *ius soli* se coordinato con il consenso di chi, una volta maggiorenne, avrebbe dovuto rifiutare o eleggere lo *status* di cittadino – senza dubbio concedeva ampio spazio alla visione volontaristica della nazione; una visione che, nella sua prospettiva, culminava nel fondamentale principio di autodeterminazione dei popoli. Sul piano giuridico – e sottolineo giuridico –, anche in Germania<sup>157</sup> la definizione della nazione come comunità etnica si impose definitivamente piuttosto tardi: sicché essa non poté, né punto né poco, influenzare il contesto culturale nel quale ebbe luogo il dibattito parlamentare sul I Libro del Codice Civile. Il Mancini, trovando nelle fonti della compilazione giustiniana e nella tradizione del *ius commune* la sua guida principale, si era limitato, già in precedenza, a constatare la necessaria correlazione di famiglia e nazione. Nel 1850, quando, prima in Italia, l'Università di Torino istituì una cattedra di Diritto internazionale<sup>158</sup>, chiamando l'esule napoletano ad assumerne la titolarità, questi, nella sua prolusione inaugurale, lo aveva già colto da par suo:

<sup>156</sup> Banti (2011), p. 55.

<sup>157</sup> *Infra*, in questo Cap., pp. 213 ss.

<sup>158</sup> Ma la prolusione è del 22 gennaio 1851. Un primo quadro nel saggio di Lopez de Oñate (1944), pp. VII-LXXIII. Nel volume di Mura (2017), pp. 13 ss., si può trovare una compiuta ed equilibrata valutazione dell'apporto del giurista irpino allo sviluppo della scienza internazionalistica in Italia. Più nello specifico, sulle lezioni torinesi del Mancini, vd. l'ampia, dettagliata analisi di Mura (2018), pp. 9 ss., in part. 32 ss., 59 ss. Sul principio di nazionalità, *ibid.*, pp. 74 ss., ove ulteriori ragguagli bibliografici. In Birocchi (2018), pp. 19 ss., un accuratissimo esame del contributo del Mancini alla cultura giuridica del nostro paese nella seconda metà dell'Ottocento.

«Signori, appena nell'alba della vita un incerto raggio di luce rischiara la intelligenza dell'uomo; quali sono le prime cognizioni ch'egli acquista, i primi affetti che spuntano nel suo cuore? Egli conosce ed ama coloro da' quali nacque e che lo allevano, la casa o la capanna in cui ha aperto gli occhi alla luce; indi ben presto conosce ed ama la terra in cui vive, le mura del villaggio natio, gli uomini che insieme con lui lo abitano. Quegl'istinti del fanciullo sono il germe di due possenti tendenze dell'uomo adulto, di due leggi naturali della specie, di due forme perpetue dell'associazione umana, la famiglia e la nazione. Figlie entrambe della natura e non dell'arte, compagne inseparabili dell'uomo sociale anche dove la società domestica o patriarcale non lascia scorgere ancora un distinto rudimento di società politica, hanno entrambe santa l'origine, perché sono egualmente rivelazioni eloquentissime de' destinati della creazione, della costituzione naturale e necessaria della Umanità. Che anzi la Nazione nella primitiva sua genesi storica esser non poté che la famiglia stessa, la quale si ampliò per propaggini e per generazioni sul territorio che occupava, o un'associazione di famiglie tra loro congiunte per la religione dei connubii. E pure la scienza tanto immemore si è fatta de' primordi dell'umanità, che mentre a nostri tempi abbiam veduto numerosi campioni levarsi a difesa della istituzione della famiglia minacciata da empie stoltezze, così rare voci presero a difendere la causa delle oppresse nazionalità»<sup>159</sup>.

«Figlie entrambe della natura e non dell'arte». Qui, al di là delle apparenze, è proprio il giurista che parla, con un'implicita, ma non meno rivelatrice, allusione al pensiero di Baldo degli Ubaldi e, ancor prima, a quello dell'autore dei *libri opinionum*<sup>160</sup>, per i quali l'*origo* di ciascuno era determinata dalla *natura*, ossia dall'istituto della filiazione legittima, una realtà la cui *veritas* non potrebbe essere dissimulata neppure dalla sua *imago*, ossia dagli artifici congegnati dalla scienza del diritto o dal legislatore. È

<sup>159</sup> Mancini (1920), pp. 2 s. Cfr. Mura (2018), pp. 91-345, ove trascrizione del testo dei due corsi del 1850-51 e del 1851-52 (27 gennaio 1851-21 giugno 1852).

<sup>160</sup> Che io identificherei con Ulpiano: *supra*, Cap. I, p. 51 e nt. 142.

un'operazione sottile quella del Mancini: utilizzare il meccanismo – che disciplinava, un tempo, il *ius originis* e, dunque, la trasmissione della cittadinanza locale e della cittadinanza romana – per allineare insieme, l'una accanto all'altra sul medesimo piano, famiglia e nazione e istituire la seconda, attraverso l'esempio e il modello della prima, a fondamento del nuovo diritto delle genti.

Nonostante la sua iniziativa di promuovere l'acquisto della baia di Assab sul Mar Rosso<sup>161</sup> e a dispetto della sua pratica quotidiana con la ferocia – sempre circondata dall'ipocrisia o dalla falsa coscienza dell'ideologia – dell'imperialismo di ogni tempo, il Mancini si conservò leale nei confronti degli ideali della sua giovinezza e, dunque, anche del principio di nazionalità. Seppur dettato da serie ragioni di carattere internazionale<sup>162</sup>, il suo rifiuto nel 1882, mentre guidava il Ministero degli Esteri, della proposta inglese di un intervento militare<sup>163</sup> congiunto – italiano e britannico – in Egitto si conformò, senza estremismi<sup>164</sup>, al sentimento prevalente nell'opinione pubblica dell'Italia dell'epoca, ancor favorevole, in prevalenza, al principio dell'autodeterminazione dei popoli<sup>165</sup>.

<sup>161</sup> Vd. per tutti, Del Boca (1999).

<sup>162</sup> Talamo (1958), pp. 415-448. Altri rilievi in Calchi Novati (1990), in part. pp. 458 ss.

<sup>163</sup> L'invio, nelle acque di Alessandria, della corazzata Castelfilardo non può essere definito – diversamente da quel che sostiene Stasi (2019), p. 154 – intervento militare.

<sup>164</sup> Tanto che si giunse a minacciare gravi sanzioni agli Italiani che intendessero arruolarsi per combattere al fianco degli Arabi. Sui sentimenti prevalenti nell'opinione pubblica italiana a tal riguardo vd. Duggan (2000), in part. pp. 508 s.

<sup>165</sup> Vd. Cotticelli (2020), in part. p. 100. Ma, quanto all'Africa, perfino Giuseppe Mazzini, nello specifico a proposito di Tunisi, si appellò nel 1871 al «moto inevitabile che chiama l'Europa a incivilire le regioni africane»: Mazzini (1877), p. 38; brano, quest'ultimo, citato anche in Del Boca (1999), p. 55. Vd. inoltre, *infra*, in questo Cap., nt. 198. Sul rilievo del principio di autodeterminazione in Mancini vd., con bibl., Mura (2018), pp. 75 ss.

‘Natura’ e ‘naturalistico’ sono termini ambigui, perché mutevoli possono essere i significati che essi assumono a seconda delle circostanze o delle discipline scientifiche che, di volta in volta, ne fanno uso. Nel diritto, ogni impiego di queste nozioni va interpretato, tenendo conto della specifica tradizione di questo sapere. Prendiamo, per esempio, un *Commentario pratico* al Codice Civile del 1865, quello di Felice Voltolina<sup>166</sup>. Vi si introduce il concetto di cittadinanza naturale:

«Partendo questa disposizione dall’idea della cittadinanza naturale, di cui si è parlato all’articolo primo, non poteva diversamente prescrivere, insegnandoci la legge 6. § 1 D. (50.1) *ad municipalem et de incolis, Filius civitatem ex qua pater eius naturalem originem ducit, sequitur*; principio, seguito pure dal §. 28 del cessato codice civile austriaco e dall’art. 10 del codice civile napoleonico»<sup>167</sup>.

Qui il giurista<sup>168</sup>, evidentemente, si ricongiunge al pensiero del de Vattel<sup>169</sup> (e, in parte, del Pufendorf<sup>170</sup> e del Filangieri<sup>171</sup>) e, di conseguenza, al principio in forza del quale i padri danno, a seguito del concepimento in *iustae nuptiae*, ai propri figli una patria, la propria, ossia quella nella quale si sono legalmente aggregati per perseguire lo scopo comune e permanente del reciproco bene<sup>172</sup>.

<sup>166</sup> Voltolina (1873), pp. 43 ss.

<sup>167</sup> Voltolina (1873), pp. 39 ss., 44.

<sup>168</sup> In effetti il Voltolina non parrebbe a conoscenza delle critiche corrosive rivolte dalla nuova scuola del diritto internazionale e, in particolare, dal Mancini nei confronti dei teorici seicenteschi e settecenteschi – il de Vattel innanzi tutto – del diritto delle genti.

<sup>169</sup> *Supra*, in questo Cap., p. 183.

<sup>170</sup> Pufendorf (1744), vol. II, *Liber VIII, Caput IX*, pp. 466 ss., che sottolinea, inoltre, come non si possa appartenere a due differenti comunità politiche allo stesso tempo.

<sup>171</sup> Filangieri (1864), Libro I. Capo I, pp. 65 ss., in part. 68.

<sup>172</sup> Ancor più esplicito, a tal proposito, Tolomei (1860), p. 366, il quale sostiene che la società «accettando un cittadino ... si obbliga ... <a> riconoscere ...

Pertanto, il luogo (nel Regno o all'estero) nel quale si nasce è, per lo più, indifferente<sup>173</sup>.

In un punto il pensiero del Mancini riecheggia, almeno in parte, una dottrina elaborata dal Savigny: «Nella famiglia si ha il germe dello Stato, e lo Stato, una volta formato, ha per elemento immediato le famiglie, non gli individui»<sup>174</sup>. È un'idea, quest'ultima, destinata a divenire il fondamento della disciplina transgenerazionale della cittadinanza in Italia. Vittorio Polacco, per esempio, giustificò i principi ispiratori del Codice civile del 1865 in rapporto ad una presunta legge naturale della «associazione domestica», secondo la quale «un individuo prima di appartenere a una nazione è membro di una famiglia (...) e per questa ragione è cittadino di uno Stato nel quale la famiglia e non l'individuo costituisce la cellula elementare»<sup>175</sup>. Ciò equivale a dire che la donna sposata e i suoi figli possedevano, secondo la civilistica e la gius-pubblicistica italiane d'allora, una sorta di cittadinanza necessaria, al punto che un altro giurista di fine Ottocento, Arturo Ricci, affermò che esiste una nazionalità della famiglia le cui sorti dipendono dalla condizione del *pater*, nel senso che ogni suo mutamento comporta, date certe condizioni, una modificazione dello *status* familiare<sup>176</sup>.

come cittadini anche i figli a lui subordinati e che formano con lui ... una <sorta di> sola giuridica persona». Il fatto della nascita, invece, «di per sé solo e materialmente considerato, non costituisce il titolo al diritto della cittadinanza»; «la nascita non dà diritto alla cittadinanza che ai soli figli dei cittadini». Anche un giusnaturalista ultracattolico, come il Taparelli (D'Azeglio) (1928<sup>4</sup>), pp. 463 ss., sottolinea che *Patria* è «la pubblica società di cui era membro il padre quando il figlio nasce».

<sup>173</sup> L'autore di questo Commentario ribadì il medesimo concetto, citando una *constitutio* dell'imperatore Filippo l'Arabo: C. 10.39.3 *Filios apud originem patris, non in materna civitate, etsi ibi nati sunt, si modo non domiciliis retineantur, ad honores seu munera posse compelli explorati iuris est.*

<sup>174</sup> von Savigny (1840), § 53, pp. 343 s.

<sup>175</sup> Polacco (1882), p. 379.

<sup>176</sup> Ricci (1891), pp. 25-53. Ma vd. già Cassuto (1874), p. 155. Sulle posizioni di Vittorio Polacco e di Arturo Ricci fondati e condivisibili rilievi in Gironda (2014), pp. 2-3.

In realtà né il Pisanelli, né, tanto meno, il Mancini anticiparono le più recenti teorie *Blut und Boden*. Una delle fonti di ispirazione del Mancini si può forse individuare nel *De officiis* di Cicerone, del quale il giurista napoletano, nella sua prolusione del 1851, propose, perlomeno in un punto, quasi una sorta di libera parafrasi:

*De officiis* 1.17.53-55 Gradus autem plures sunt societatis hominum. Ut enim ab illa infinita discedatur propior est eiusdem gentis nationis linguae qua maxime homines coniunguntur. Interius etiam est eiusdem esse ciuitatis multa enim sunt ciuibus inter se communia forum fana porticus uiae leges iura iudicia suffragia consuetudines praeterea et familiaritates multis que cum multis res rationesque contractae. Artior vero colligatio est societatis propinquorum ab illa enim immensa societate humani generis in exiguum angustumque concluditur. Nam cum sit hoc natura commune animantium ut habeant libidinem procreandi prima societas in ipso coniugio est proxima in liberis deinde una domus communia omnia id autem est principium urbis et quasi seminarium rei publicae. Sequuntur fratrum coniunctiones post consobrinorum sobrinorumque qui cum una domo iam capi non possint in alias domos tamquam in colonias exeunt. Sequuntur conubia et affinitates ex quibus etiam plures propinqui quae propagatio et suboles origo est rerum publicarum. Sanguinis autem coniunctio et beniuolentia deuincit homines <et> caritate; magnum est enim eadem habere monumenta maiorum eisdem uti sacris sepulchra habere communia. «Diversi sono poi i gradi della società umana. Per non parlare infatti di quella società universale che unisce tutti gli uomini, ci riguarda più da vicino quella costituita fra gli uomini della stessa *gens*, *natio* e lingua, che sono i vincoli più importanti. Ancora più intima è quella fra uomini della stessa *civitas*; poiché i cittadini hanno molte cose in comune, le piazze, i templi, i portici, le leggi, i diritti, i tribunali, i voti, le consuetudini inoltre e le amicizie strette con molteplici patrimoni. Società più stretta è poi quella della propria famiglia: infatti dalla grande società del genere umano si restringe a un cerchio più piccolo. E poiché in tutti gli animali è naturale l'istinto della procreazione, la prima società umana è costituita proprio dal matrimonio, la seconda ... dai figli, e quindi dall'avere un'unica casa e dei

beni comuni: questo è il principio della città e per così dire il seme della *res publica*. Seguono poi i legami con i fratelli, con i cugini di primo e di secondo grado, i quali, non potendo coabitare tutti insieme nella stessa *domus*, vanno in altre *domus*, come in colonie. Vengono poi i *conubia* e le affinità, per cui i propinqui diventano più numerosi; e questa propagazione è l'origine delle *res publicae*. Il vincolo del sangue unisce gli uomini con affetto e amore; ed è proprio gran cosa avere gli stessi ricordi di famiglia, le cerimonie religiose e gli stessi sepolcri».

Il richiamo, nell'ordine, al matrimonio e ai *conubia*, in Cicerone come in Mancini, intende sottolineare il rilievo del medesimo concetto: le società trovano il proprio fondamento nell'istituto della filiazione legittima e, dunque, nella famiglia in quanto insieme di persone soggette alla potestà del medesimo padre: sicché, proprio per questo, il matrimonio può considerarsi *principium urbis et quasi seminarium rei publicae*.

Occorre tenere conto anche dei prestiti dal mondo classico, quando si pretende di individuare, nella definizione normativa dell'acquisto della cittadinanza per nascita elaborata dai costruttori dello Stato unitario, una speciale rilevanza, rispetto ad altri fattori, del legame biologico del sangue. Se questo è vero, va correttamente inteso anche un altro rilievo formulato dal Mancini nella sua famosa prolusione:

«La razza, espressione di un'identità di origine e di sangue, è un altro importante elemento costitutivo della Nazione. È sotto questo rapporto appunto che la Nazione più ritrae della Famiglia»<sup>177</sup>.

Il concetto di razza, evocando in fondo il dispositivo della filiazione patrilineare, non ha, nel pensiero giurista italiano, nulla in comune con le idee di Arthur de Gobineau<sup>178</sup>, di Hippolyte Taine<sup>179</sup>

<sup>177</sup> Mancini (1920), p. 5.

<sup>178</sup> Un quadro in Mosse (2020<sup>10</sup>), pp. 57 ss.

<sup>179</sup> Il Taine, che nella sua Storia della letteratura inglese adopera largamente la razza come paradigma interpretativo, ignora de Gobineau, ma, in compenso, cono-

o di Richard Wagner<sup>180</sup>, oppure con le teorie dei sociologi e degli antropologi darwinisti della fine del XIX secolo<sup>181</sup>, così come la visione dei patrioti italiani – a prescindere dalle specifiche sensibilità di ciascuno di loro<sup>182</sup> – differisce radicalmente da quella degli intellettuali tedeschi che, uniformandosi a una linea interpretativa antica almeno quanto la Riforma protestante, nella *Germania* di Tacito trovarono perpetua ispirazione per alimentare il mito della purezza originaria della propria stirpe e delle virtù guerriere dei propri antenati<sup>183</sup>. Quantunque l'Italia fosse, al pari della Germania, una nazione culturale e non territoriale<sup>184</sup> e condividesse con essa molti tratti di una storia comune, nel suo Risorgimento non si coltivò mai il mito dell'autoctonia della

sce Darwin e lo cita più di una volta. Secondo Zeev Sternhell, egli fu l'autentico tramite fra le idee di de Gobineau, di Darwin e di Wagner e quelle degli scrittori razzisti degli anni '90: Sternhell (1997), pp. 157 ss., in part. 168. Differente, almeno in parte, il punto di vista di Mosse (2020<sup>10</sup>), pp. 63 ss., secondo il quale de Gobineau non era, propriamente parlando, un teorico del razzismo moderno. In realtà, la sua rappresentava una visione "declinante" della storia dell'umanità fondata su una lettura di quest'ultima come decadenza dovuta ad una altrettanto progressiva e inarrestabile "contaminazione razziale". Pertanto la fama di razzista del de Gobineau è immeritata e deriverebbe, unicamente, dall'uso che della sua opera fece un autore come Chamberlain (*infra*, nt. 180), da considerare invece, a causa del suo definitivo ripudio del concetto stesso di umanità, un autentico ispiratore dell'ideologia nazista: altri ragguagli in Fabietti (2013<sup>3</sup>), p. 32 e in Noiriel (2014<sup>3</sup>), pp. 79 ss.

<sup>180</sup> Sul genere di Wagner, il più giovane Houston Stewart Chamberlain, vd. Mosse (2020<sup>10</sup>), in part. pp. 115 ss.

<sup>181</sup> Per esempio, Georges Vacher de Lapouge, darwinista e marxista, si distinse per le sue tesi eugenetiche ancor prima che il per suo razzismo 'scientifico'. Cfr. Vacher de Lapouge (1899) e Vacher de Lapouge (1909). Vd. Mosse (2020<sup>10</sup>), pp. 65 ss., che pone in luce la fatale distinzione del de Lapouge tra borghesia ariana e borghesia ebraica. Altri ragguagli in Noiriel (2014<sup>3</sup>), in part. pp. 272 ss.; Beaud, Noiriel (2021), in part. pp. 54 ss.

<sup>182</sup> Mosse (1986), p. 121, sottolinea che il cattolicesimo, da una parte, e, dall'altra, il nazionalismo umanistico rappresentato da Giuseppe Mazzini costituirono forti barriere alla diffusione del razzismo.

<sup>183</sup> Gasparri (1997), p. 60

<sup>184</sup> Sono modelli interpretativi elaborati da Meinecke (1975), pp. 1-20 in part.

nazione, immune da qualunque connubio con altri popoli<sup>185</sup>. Nel pensiero del Mancini ‘identità di origine e di sangue’ è formula che allude, divergendo sensibilmente dal pensiero di Cicerone che ragionava, invece, di *familia* e *res publica*, alla contiguità di due istituzioni, famiglia e Nazione, che, in quanto forme perpetue dell’associazione umana, si allineano l’una accanto all’altra.

Alla metà dell’Ottocento, la razza – lungi dal rappresentare, come accadde di lì a tre decenni, un’autentica istituzione destinata, purtroppo, a godere di una durevole fortuna<sup>186</sup> – designava ancora, in quasi tutte le lingue europee, una realtà fluida, indicando, di volta in volta, la nazione, il popolo, una classificazione del vivente. La razza costituiva, allora, quasi una sorta, come si è scritto<sup>187</sup>, di termine-valigia, capace, a seconda delle necessità, di contenere e di designare realtà altrimenti indeterminabili, sempre, in ogni caso, in costante mutamento. Soltanto nel corso della spartizione europea dell’Africa, sancita dal Congresso di Berlino del 1885, quella delle razze divenne anche una scienza di governo delle colonie, preposta alla gestione delle popolazioni e dei territori in vista della produzione locale e, in particolare, dello sfrut-

<sup>185</sup> Nei suoi *Discorsi alla Nazione Tedesca (Reden an die deutsche Nation)*, già Johann G. Fichte concettualizzava la nazione in termini diversissimi da quelli che risuonavano nella coeva cultura italiana: differente è il rapporto tra religione e politica; differente è il concetto dell’unicità linguistico-territoriale tedesca a confronto dell’idea italiana delle nazioni plurali, che ne presuppone l’eguaglianza in una prospettiva europeo-universale, cattolica (Tommaso) o laica (Mazzini); differente, infine, il concetto dell’autosufficienza della dimora tedesca, che giustifica l’impermeabilità agli influssi stranieri. Vd., a tal riguardo, i rilievi di Bruni (2021), pp. 324 ss., in part. 327.

<sup>186</sup> In Sudafrica certe discipline normative sono rimaste in vigore fino al 1994. Ma, a ben guardare, basta ripercorrere le legislazioni coloniali dei principali paesi europei (Francia, Inghilterra etc.), per non parlare degli Stati Uniti, della Germania nazista e dell’Italia liberale e, soprattutto, fascista, per rendersi conto del rilievo giuridico-istituzionale della nozione di razza.

<sup>187</sup> Michel (2021), pp. 201 s.

tamento del lavoro coatto<sup>188</sup>. Occorrerà attendere gli anni '90 del XIX secolo perché, in Francia e in Austria (con il *leader* del Partito Cristiano Sociale, Karl Lueger<sup>189</sup>), la razza, da criterio di analisi della storia (così come l'aveva già intesa Hippolyte Taine, in primo luogo nel quadro della critica letteraria), assurga, nelle forme di un antisemitismo militante, a potente strumento di propaganda politica<sup>190</sup>.

Il quadro di riferimento di Giuseppe Pisanelli e di Pasquale Stanislao Mancini è – lo si è già sottolineato – distante dalle idee che iniziarono a circolare, in Francia, soltanto negli anni '70 del XIX secolo. In precedenza, anche oltralpe, il dibattito sulle razze e sulla loro influenza nella storia riguardò solo in minima parte ruolo e destino di ogni popolo nel concerto delle nazioni, sì da giustificare, per esempio, la contrapposizione tra popoli latini e popoli anglo-germanici<sup>191</sup> oppure il primato morale e intellettuale degli Indo-Ariani sui Semiti o dei 'bianchi' sui 'gialli' o sui 'neri'<sup>192</sup>. Al centro della discussione fu principalmente il contrasto tra classi e ceti in un medesimo Stato. Talvolta, fino al 1789, per legittimare, in forza del diritto della spada e della conquista, i privilegi della nobiltà di presunta discendenza franco-germanica; talaltra, dopo la Rivoluzione, per individuare un appiglio storico alla pretesa di identificare il Terzo Stato, solo erede del popolo gallo-romano, con la Nazione nel suo insieme ed espellere, così,

<sup>188</sup> Michel (2021), pp. 206 ss.

<sup>189</sup> Sindaco di Vienna dal 1895 al 1910: cfr. Mosse (2020<sup>10</sup>), in part. pp. 153 ss. E, mai come in questo caso, si attaglia a tale personaggio la famosa definizione, attribuita ad August Bebel, dell'antisemitismo (*supra*, in questo Cap., nt. 58).

<sup>190</sup> Sternhell (1997), in part. pp. 237 ss.

<sup>191</sup> Beaud, Noiriel (2021), pp. 34 ss.

<sup>192</sup> È un dibattito, quest'ultimo, che si sviluppò soltanto dopo la guerra franco-prussiana, quando molti profetarono come inevitabile la decadenza dei popoli latini, sopraffatti dai più freschi e giovani popoli germanici e slavi: Chabod (1976), p. 46.

da quest'ultima, in quanto estranei, i discendenti degli invasori e, dunque, i nobili<sup>193</sup>.

Tutt'al più (ma non senza compiere, a mio giudizio, qualche forzatura) nel discorso del Mancini può cogliersi un riferimento a un'antica tradizione culturale – che ha goduto di una millenaria fortuna, dalla scuola ippocratica a Charles de Montesquieu –, quella per la quale l'ambiente geografico interagisce con l'elemento etnico e culturale, informando il carattere degli individui che lo popolano<sup>194</sup>.

In Mancini il termine *razza* allude, appunto, a quella stirpe, ossia a quella linea di discendenza, che procede, secondo il modello ciceroniano, dalla scissione dell'elemento fondante di ogni società umana: la famiglia<sup>195</sup>. Sovra-interpreta, dunque, Olindo De Napoli<sup>196</sup> quando sostiene, conferendo al lemma rilievo biologico, che la dottrina della nazionalità di Pasquale Stanislao Mancini attribuisse decisiva importanza alle razze e che, nella cultura politica del Risorgimento, l'idea di Nazione, in quanto comunità di discendenti, proponesse connotati di tipo razziale non dissimili da quelli emersi nel quadro del dibattito politico e culturale coevo all'espansione coloniale degli Stati imperialisti d'Europa.

A dispetto di una recente e, indubbiamente, interessante monografia di Edoardo Marcello Barsotti<sup>197</sup>, non è plausibile

<sup>193</sup> Nicolet (2003), pp. 67 ss. (sul dibattito che ebbe come protagonisti il Boulainvilliers e l'abate Dubos). Una lettura approfondita di questi temi in Beonio Brocchieri (2013), pp. 96 ss. (in particolare su Boulainvilliers e Montesquieu, nonché sul whiggismo *à la française*). Altri rilievi in Beaud, Noiriel (2021), pp. 23 ss. Al contrario trovo fuorviante, a questo proposito, la chiave di lettura utilizzata da Amunátegui Perelló (2018), pp. 12-16 (*supra*, in questo Cap., nt. 13).

<sup>194</sup> Così Pirillo (2010), p. 28. A tal riguardo, quanto a Charles de Montesquieu e a George-Louis Leclerc de Buffon, vd. Mosse (1986), p. 110.

<sup>195</sup> In piena conformità, dunque, con quel che si legge nel Dizionario di Tommaseo, per il quale la *razza* è termine collettivo che indica tutti quelli che discendono dalla stessa famiglia: cfr. [Tommaseo Online \(tommaseobellini.it\)](http://tommaseobellini.it) (ultimo accesso 30 ottobre 2022).

<sup>196</sup> De Napoli (2013), pp. 801-832.

<sup>197</sup> Barsotti (2020), pp. 273-294; Barsotti (2021).

immaginare che, già nella prima metà dell'Ottocento, le tradizionali idee di razza quali 'ceppo' e 'stirpe' si stratificassero, intrecciandosi con le teorie e con i modelli più recenti presi in prestito dalla storia naturale dell'uomo e dalla linguistica comparata. Altrettanto ultronea mi pare l'asserzione che tutto ciò abbia contribuito all'ulteriore «biologizzazione e razzizzazione» dei tratti nazionali, fino al punto di rendere la 'nazione italiana' un concetto 'tangibile' e 'corporeo'. In realtà, pur guardando a un più lungo periodo di tempo e, in particolare, alla parte finale del XIX secolo e ai decenni iniziali del XX, quando gli studi etnoantropologici conquistarono, anche in Italia, una più o meno definita dimensione accademica e politica, subito percepiamo come essi, lungi dall'alimentare la contrapposizione con altre nazioni o dal giustificare, se non sporadicamente<sup>198</sup>, un presunto

<sup>198</sup> Pensiamo, per esempio, alla presunta missione civilizzatrice dell'Italia e degli Italiani in quella che diventerà, di lì a pochi anni, la colonia di Eritrea. In occasione dell'occupazione di Massaua nel 1885, il deputato napoletano Giovanni Bovio, esponente dell'estrema sinistra democratico-radical, appoggiò il governo sostenendo che non esisteva un diritto alla barbarie. Bovio ribadì questi concetti nella prolusione tenuta all'Università di Napoli nell'aprile 1887 incentrata sul tema "Il diritto pubblico e le razze umane": Bovio (1887). Non di meno Felice Cavallotti si oppose molto energicamente alle avventure crispine in Africa. Sulla dottrina della civilizzazione, nei processi di colonizzazione europea dell'Africa e dell'Asia, vd. la bella sintesi di Merker (2018), pp. 21 ss. Si trattava, a ben vedere, della giustificazione consueta, a quel tempo, del colonialismo europeo: la lotta alla tratta degli schiavi e la civilizzazione dell'Africa hanno, per così dire, legittimato la spartizione dell'Africa sanzionata dal Congresso di Berlino del 1885. Per comprendere quali effetti nefasti abbia prodotto questa perversa ideologia, basterebbe ricordare il genocidio (milioni e milioni di morti) compiuto, tra la fine dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento, nel Congo Belga di Re Leopoldo II; un'atmosfera di violenza e di sopraffazione immortalata dal capolavoro di Joseph Conrad: *Cuore di Tenebra*, e dall'emblematica frase di Mr. Kurtz: *sterminate tutti i bruti!* Anche il genocidio degli Herero nell'Africa Occidentale Tedesca (Namibia) è stato quasi del tutto dimenticato per circa un secolo. Un'acuminata riflessione, alla luce di una compiuta rassegna delle letterature europee tra la fine dell'Ottocento e la prima

primato degli Italiani, abbiano innescato, piuttosto, fenomeni di auto-razzismo, contribuendo a legittimare, per precisi interessi di classe<sup>199</sup>, la marginalizzazione delle regioni meridionali della penisola e dei suoi abitanti più poveri. Malauguratamente una delle tante manifestazioni di un tratto ricorrente della storia italiana: un'oligarchia che proietta sulla Nazione il proprio inconscio di-

Guerra Mondiale, sui crimini del colonialismo e sulle reazioni che essi determinarono tra gli intellettuali di quel tempo è nell'avvincente volume di Lindqvist (2003). Una sintesi sull'espansione territoriale europea in Africa in Reinhard (2002), in part. pp. 235 ss.

<sup>199</sup> Si tenga presente quel che, a tal riguardo, ha sostenuto Ciccotti (1904): nell'*Introduzione* in particolare, I-XVI, si ricorda [p. V] polemicamente l'espressione "razza maledetta" o "degenerata". A p. 39 (*Mezzogiorno e Settentrione d'Italia*: testo di una conferenza tenuta a Milano nel marzo 1898) l'Antichista lucano scrive: «è (*scil.*: la costruzione dello stereotipo del meridionale) una specie di *antisemitismo* (c.so dell'A.) italiano, di cui alla loro volta Italiani del Sud e Italiani del Nord risentono poi l'ingiustizia e il danno, quando per effetto degli stessi metodi vedono all'estero riassunto il tipo dell'Italiano nelle forme e nell'indole del bandito tradizionale, e ad ogni Italiano, quale che esso sia, affibbiata quella caratteristica». Su questi aspetti dell'attività politica di Ettore Ciccotti vd. Manganaro Favaretto (1989), in part. pp. 84 s.; Calice (2017), pp. 77 ss.; Astarita (2015); Teti (2011). Ulteriori rilievi in Wong (2006), in part. pp. 47 ss. «È noto» – scriveva Antonio Gramsci sulle orme di Ettore Ciccotti – «quale ideologia sia stata diffusa in forma capillare dai propagandisti della borghesia nelle masse del Settentrione: il Mezzogiorno è la palla di piombo che impedisce più rapidi progressi allo sviluppo dell'Italia; i meridionali sono biologicamente degli esseri inferiori, dei semibarbari o dei barbari completi, per destino naturale; se il Mezzogiorno è arretrato, la colpa non è del sistema capitalistico o di qualsivoglia altra causa storica, ma della natura che ha fatto i meridionali poltroni, incapaci, criminali, barbari, temperando questa sorte matrigna con l'esplosione puramente individuale di grandi geni, che sono come le solitarie palme in un arido e sterile deserto. Il Partito socialista fu in gran parte il veicolo di questa ideologia borghese nel proletariato settentrionale; il Partito socialista diede tutto il suo crisma a tutta la struttura "meridionalista" della cricca di scrittori della cosiddetta scuola positiva, come i Ferri, i Sergi, i Niceforo, gli Orano, e i minori seguaci... ancora una volta la "scienza" era rivolta a schiacciare i miseri e gli sfruttati, ma questa volta si ammantava dei colori socialisti, pretendeva di essere la scienza del proletariato»: <*Risorgimento Italiano*>, in Gramsci (2001<sup>2</sup>), pp. 2021 s.

sprezzo di sé (pur coltivando, fin troppo spesso [oggi come in passato], pericolose velleità imperialiste o sub-imperialiste)<sup>200</sup>.

In altri casi, invece, l'accentuare oltre modo quelle linee interpretative, che intravedono nella scelta del *ius sanguinis* solo la naturale conseguenza di una visione etnica o razziale della nazione italiana, conduce – senza neppure rendersene conto – perfino all'impudenza<sup>201</sup>.

In conclusione, nella visione del ceto liberale di governo che ha edificato lo Stato unitario e, dunque, anche del legislatore del 1865, la Nazione – *in primis* la Nazione italiana – nulla ha in comune con le ideologie *Blut und Boden* e neppure con la

<sup>200</sup> Parafrao una frase che ho letto in un piccolo, ma prezioso, volume di Ilari (1996), p. 36.

<sup>201</sup> È quanto capita, per esempio, a chi si lascia a tal punto trascinare dal proprio furore ideologico, da non temere di oltraggiare la memoria dei giovani che, nel luglio del 1849, caddero in battaglia, con Goffredo Mameli, per la Repubblica Romana e per la rivoluzione democratica: «Nella storia italiana, la retorica sul vincolo di sangue come elemento di appartenenza identitaria – su cui si incardina il concetto giuridico di *ius sanguinis* – si presenta come un pilastro culturale e politico, oltre che come leva da utilizzare proficuamente per inferiorizzare e/o criminalizzare l'Altro. D'altra parte, la costruzione dell'"italianità" è sempre stata legata a doppio filo con l'elemento della discendenza o della filiazione: dal nesso ideologico fra etnicità e territorialità ricorrente nel canone risorgimentale, alla sua persistenza in età repubblicana, passando attraverso le politiche fasciste sulla "razza" e sulla sua "difesa". «In questo dibattito, infatti, vengono costantemente omessi i dispositivi disciplinari e di potere che, dal Risorgimento in poi, si sono stratificati e vicendevolmente rafforzati nella costruzione dell'identità razziale basata sul sangue – cioè il substrato storico-politico razzista, su cui poggia lo *ius sanguinis* (...). In un paese il cui inno nazionale evoca ancora oggi quel vincolo di sangue fra i *Fratelli d'Italia* che li rende difensori dell'onore della madrepatria minacciato dallo straniero, come si può discutere di *ius soli*?». Così Poidimani (2018), pp. 106 s., 111. Vien quasi spontaneo chiedere all'Autrice come sia stato possibile, allora, discutere di *ius soli* nella Francia degli anni '80 del XIX secolo, una Nazione che aveva eletto, a proprio inno nazionale, la Marsigliese, un canto di guerra, che, come è ben noto, invita tutti i cittadini a prendere le armi e a marciare contro lo straniero invasore, bagnando, con il suo "sangue impuro", i solchi dei campi della patria.

concezione herderiana del *Volk*, in quanto comunità etnico-culturale, «prodotto di forze silenziose provenienti da un lontano passato». I nostri patrioti hanno senza dubbio enfatizzato tutti gli elementi – dalla prima unità della penisola in età romana alla lingua comune<sup>202</sup>, dalla ‘parentela’ delle sue differenti stirpi alla religione cattolica – in grado di legittimare la loro pretesa di costituire uno Stato unitario. Del resto, nel Risorgimento italiano, la visione, che alla fine prevalse (una malriuscita sovrapposizione di mazzinianesimo e liberalismo), corse perfino il rischio di essere soverchiata da altre idee nettamente divergenti<sup>203</sup>. Non di meno,

<sup>202</sup> Una rassegna in Banti (2000), in part. pp. 61 ss.

<sup>203</sup> Se – in un contesto geopolitico più favorevole – i moti carbonari del 1820-1821 avessero sortito qualche effetto o conseguito almeno un altro esito, forse l’identità religiosa degli Italiani – la fede cattolica posta a fondamento della Costituzione spagnola del 1812 e, di conseguenza, della costituzione duo-siciliana del 1820 – sarebbe stata valorizzata, come pilastro principale dell’unità della Nazione, ancor più della lingua e della cultura comuni. Sulla costituzione spagnola vd. Portillo Valdés (1998), pp. 5 ss. in part. 91 ss. Cfr., inoltre, l’*Introduzione* di Scuccimarra (1998), pp. LV ss. al volume poc’anzi citato. Fradera (2016), pp. 221 ss. e Busaall (2020), pp. 197 ss., incentrano la loro attenzione sui problemi della cittadinanza nel quadro dell’impero coloniale spagnolo. Malgrado il loro liberalismo – un credo politico che avrebbe imposto di garantire a ciascuno la possibilità di regolarsi secondo coscienza nelle questioni religiose – i patrioti delle sette carbonare che – a Napoli – riuscirono, sia pur per un breve periodo di tempo, a ottenere la concessione della costituzione e, perfino, di un Parlamento eletto ad ampio suffragio (art. 33 della Costituzione del 1820), vollero ispirarsi alla costituzione spagnola di Cadice del 1812 (un testo esplicitamente confessionale), inscrivendosi, in tal modo, in una linea di pensiero quasi herderiana. Su Herder, vd. Merker (2001), in part. pp. 20 ss. e, soprattutto, Sternhell (2007), in part. pp. 321, 412. Evidentemente essi erano consapevoli, a dispetto del loro liberalismo, che occorreva – al pari della Spagna nel corso delle insorgenze antinapoleoniche – coniugare le più tipiche istanze liberali con l’identità religiosa della Nazione. In effetti possiamo individuare il punto forte della definizione gaditana di Nazione nella sua professione di fede esclusiva sancita all’art. 12: «la Religione della nazione spagnola è e sarà per sempre quella cattolica, apostolica e romana, unica vera. La Nazione la protegge tramite leggi sagge e giuste, e proibisce l’esercizio di qualsiasi

diversamente da quanto ha sostenuto Alberto Maria Banti, tutto ciò – al di là del possibile, sporadico e, per certi versi, inevitabile, nel fuoco delle lotte risorgimentali, impiego nella retorica nazionale dei temi della stirpe<sup>204</sup> – non esercitò alcuna influenza sulle scelte del legislatore del 1865. La prevalenza del *ius originis*, rispetto al *ius territorii*, non si conformò affatto all'idea della comunità di sangue, ma al netto, radicale rifiuto dell'eredità del feudalesimo, ossia del retaggio giuridico che, secondo i liberali di quel tempo, aveva pervaso le istituzioni dell'*Ancien Régime*, nonché al prestigio della tradizione romanistica e del *Code Napoléon*. Più che al sangue i codificatori guardarono alla nozione di *patria potestas* e, di conseguenza, al principio dell'unità giuridica della famiglia<sup>205</sup>.

altra» (cfr. art. 12 della Costituzione del Regno delle Due Sicilie del 1812). Insomma questa dichiarazione confessionale non lascia alcun margine all'idea che possa esservi spazio per la libertà religiosa. Qui i costituenti definiscono l'identità religiosa della Nazione – che rappresenta il bene essenziale degli Spagnoli (nonché dei Napoletani) – e i suoi specifici diritti non quelli degli individui. Siamo ben lontani dal quadro, tutto politico, di comunità nazionale adombrato dal Sieyès nel suo celebre scritto (*Saggio sui privilegi. Cosa è il terzo stato?*). «Che cosa è una nazione? Un corpo di associati che vive sotto una legge comune ed è rappresentato da uno stesso legislativo». In fondo, in tal modo, il Sieyès si limita a riformulare la definizione ciceroniana di *civitas*: Sieyès (1972), p. 53. Agli occhi dei nostri patrioti, il fascino della Costituzione gaditana si nascondeva per intero nella possibilità di coniugare tre prospettive che forse, altrimenti, sarebbero loro apparse inconciliabili: cattolicesimo, prerogative della Corona e istanze rappresentative. A tal riguardo ho sempre pensato che la recezione della Costituzione di Cadice, nonostante le peculiarità che pure contraddistinguevano il regno delle Due Sicilie e Napoli rispetto alla Spagna, sia stata determinata dall'esigenza di armonizzare il nuovo regime costituzionale con il cuore profondo della Nazione e, dunque, con la religione cattolica per evitare ogni reazione di tipo sanfedista e per non ripetere gli errori del 1799.

<sup>204</sup> Esemplicazioni in Banti (2000), in part. pp. 61 ss., 112 ss.; Banti (2011), pp. 8 ss.

<sup>205</sup> Quanto alle vicende del Diritto di famiglia in Italia vd. Ungari (1970); Vismara (1978); Ungari (2002); Mongiano (2015). Un compiuto quadro del dibattito sulla patria potestà tra Ottocento e Novecento in Cavina (2007), pp. 225 ss.

#### 4. Italia e Germania: un confronto

La legge del 13 giugno 1912, quanto all'acquisto *iure sanguinis* o *iure soli* della cittadinanza, innovò ben poco rispetto al Codice Civile del 1865<sup>206</sup>. Nonostante l'impetuosa crescita economica e industriale che caratterizzò, in età giolittiana, alcune parti della nostra penisola – innanzi tutto il triangolo Genova-Torino-Milano – l'Italia, a confronto degli anni sessanta del secolo precedente, appariva adesso, e, sciaguratamente, in dimensioni di gran lunga superiori rispetto a quelle di altri paesi europei, un paese di emigranti, mentre i residenti stranieri superavano appena, secondo i dati del censimento del 1911, il numero di ottantamila. Il principio del *ius sanguinis*, in questo contesto, non intendeva salvaguardare – non se ne avvertiva neppure il bisogno – una mai rivendicata (a eccezione dello sventurato periodo inaugurato dal fascismo, dalla guerra d'Etiopia e dalle leggi razziali [1935-1943<sup>207</sup>]) purezza della stirpe. Si perseguiva un fine radicalmente diverso. Dall'Italia, priva di grandi colonie di popolamento, fluivano verso l'Europa, le Americhe e, in misura minore e con una composizione sociale del tutto differente, verso l'Africa del Nord (l'Egitto, la Tunisia e, in parte, anche l'Algeria) o il Levante (la Turchia, in special modo Costantinopoli e Smirne), o, addirittura, l'Impero russo (*in primis* la città di Odessa)<sup>208</sup> grandi correnti migratorie. Il

<sup>206</sup> Le norme contenute nel Codice Civile erano già state emendate dagli artt. 35 e 36 della Legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901 n. 27, dalla Legge 17 maggio 1906 n. 217 sulla concessione della cittadinanza italiana e dalla legge elettorale politica, il cui T.U. fu approvato con R.D. 28 marzo 1895 n. 83: vd. Quadri (1959), p. 323; Bussotti (2002), pp. 43 ss., in part. 51 ss.; Donati (2013), pp. 119 ss. Occorreva, in effetti, tener conto del fenomeno migratorio sviluppatosi impetuosamente negli anni precedenti.

<sup>207</sup> Ma l'istituzione in Etiopia, dal '37, di un regime di separazione razziale, per certi aspetti simile a quello già vigente in Sud Africa, anticipò la legislazione antiebraica del 1938: ricostruiscono bene queste vergognose vicende Labanca (2007<sup>2</sup>); Poidimani (2009), pp. 9 ss., in part. 82 ss., 125 ss.; Ertola (2017).

<sup>208</sup> Cfr. King (2013).

*ius sanguinis*, che consentiva di trasmettere la cittadinanza ai figli ovunque essi nascessero, appariva un meccanismo idoneo a perpetuare il legame tra madrepatria ed emigranti italiani nei differenti continenti e di procedere, in tal modo, a una sorta di colonizzazione non imperialistica, ma pacifica, del mondo<sup>209</sup>.

Non di meno oggi – tra ‘operatori sociali’, sindacalisti e, perfino, tra alcuni studiosi di Storia Contemporanea<sup>210</sup> – si è diffusa l’opinione che, quanto al *ius sanguinis*, modello italiano e modello germanico coincidano quasi perfettamente: anzi, a livello politico, vi è chi non esita a sostenere che l’Italia, nel disciplinare il regime dell’acquisto della cittadinanza per nascita, avrebbe rifiutato quello francese per adeguarsi, piuttosto, al modello opposto, ossia al germanico<sup>211</sup>. È un’affermazione infondata, priva di riscontri. In primo luogo, quando il Regno d’Italia fu proclamato, esistevano ancora la Prussia (una realtà pluriethnica) e molti altri stati tedeschi, non certo il *Reich* germanico, creato, per decisione dei principi, soltanto il 18 gennaio del 1871 a Versailles. Sicché, a prescindere dalla legge prussiana del 1842<sup>212</sup>, gli unici testi normativi organici, da assumere come base per un confronto, sono la legge italiana del 1912 e quella tedesca del 1913. Ora a ben vedere, nello scorrere in parallelo i due articolati, subito ci si rende conto che, mentre quella italiana prevede e disciplina, sulla scorta del medesimo principio accolto nel Codice del 1865, l’acquisto della cittadinanza *iure soli*, pur rinviando l’esercizio effettivo dei diritti

<sup>209</sup> Pertanto l’obiettivo perseguito dal legislatore italiano si contrappone specularmente a quello indicato dal legislatore francese del 1889 e del 1927: vd. Weil (2004), in part. pp. 92 ss.

<sup>210</sup> Vd., *supra*, in questo Cap., pp. 180 s., nonché nt. 201.

<sup>211</sup> Vd., per esempio, gli interventi di taluni sindacalisti: [Ius soli di Clara Lazzarini - Uil Milano Lombardia](#) (ultimo accesso 10 settembre 2022). Quanto al consueto confronto tra Francia e Germania, vd. Gosewinkel (2008), pp. 27 ss. Ampia bibl. in Trevisiol (2004), in part. pp. 56 ss.

<sup>212</sup> Brubaker (1997), p. 212 sottolinea opportunamente, a tal riguardo, che, prima del 1913, la legge tedesca sulla cittadinanza era intrinsecamente incoerente.

che vi ineriscono al momento della maggiore età, la legge tedesca non lo contempla neppure. In altre parole, se in Italia il bambino nato nel Regno, qualora fosse stato concepito da uno straniero che vi avesse risieduto almeno dieci anni prima del compimento della maggiore età<sup>213</sup>, acquistava la cittadinanza italiana, entro il ventiduesimo anno, allorché non dichiarasse espressamente di voler conservare quella straniera (art. 3, 3° c.<sup>214</sup>), in Germania – quantunque i socialdemocratici avessero proposto di recepire tale disciplina, seguiti, su questo terreno, dai deputati polacchi, progressisti e del *Zentrum*<sup>215</sup> – la nascita e la lunga residenza nell’Impero non furono prese in considerazione dal *Reichstag*, nemmeno come criterio sussidiario, ossia non per permettere il conferimento automatico (seppur differito nel tempo) dello *status civitatis*, ma per semplificare o per accelerare il procedimento di naturalizzazione.

Prendiamo in esame un altro esempio. Il progetto iniziale della legge tedesca del 1913 non prevedeva alcunché a proposito del trovatello (esposto), nato da genitori sconosciuti. In Italia, viceversa, secondo l’art. 1° «è cittadino per nascita ... chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o non hanno la cittadinanza italiana, né quella d’altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume, fino a prova contraria, nato nel Regno». Nella sessione

<sup>213</sup> *Supra*, in questo Cap., pp. 188 s.

<sup>214</sup> *Supra*, in questo Cap., p. 189. A tal riguardo la Legge del 1912 appare meno ‘generosa’ dell’art. 4 del Codice Civile. Un passo indietro che non pregiudicava, tuttavia, il conseguimento dell’effetto che si intendeva ottenere: ossia l’acquisto automatico della cittadinanza in mancanza di un esplicito rifiuto. Sul regime normativo della L. 13 giugno 1912, n. 555 vd. Degni (1921), pp. 51 ss., in part. 53 ss. Una puntuale disamina del dibattito politico e giuridico coevo in Bussotti (2002), pp. 65 ss.; Donati (2013), in part. pp. 69 ss.

<sup>215</sup> *Stenographische Berichte über die Verhandlung* 13 I 169: 5768D [[Verhandlungen des Deutschen Reichstags \(reichstagsprotokolle.de\)](http://www.reichstagsprotokolle.de)].

del *Reichstag*, quando fu messo ai voti un emendamento per tener conto di una fattispecie come questa e si suggerì «di considerare i figli di genitori sconosciuti come cittadini dello Stato sul territorio del quale essi fossero stati trovati»<sup>216</sup>, la maggioranza parlamentare pose un argine, facendo gravare su tale soluzione il sospetto che così si volesse introdurre surrettiziamente il *ius territorii*. Il governo<sup>217</sup> si spinse ben oltre, sottolineando come, se questa proposta avesse trovato accoglienza, il *ius soli*, nella legislazione del *Reich*, avrebbe compiuto un significativo passo in avanti a spese del *ius sanguinis*, «principio», invece, «la cui purezza e coerenza animano l'intero progetto di legge». Infine fu individuata una differente ipotesi di 'compromesso' che, sebbene permettesse di conseguire i medesimi effetti, non interferiva con la salvaguardia del principio del *ius sanguinis*<sup>218</sup>. Insomma, pur di preservare la perfetta coerenza di un sistema incentrato unicamente sul criterio dell'ascendenza, pur di eliminare dalla legislazione tedesca ogni traccia del *ius soli*, si elaborò un artificio del diritto che non trovava riscontri in altri ordinamenti<sup>219</sup>.

Mentre il progetto formulato dal governo del *Reich* prevedeva che «ogni individuo nato da un padre tedesco o, nel caso di un figlio naturale, da una madre tedesca è considerato cittadino tedesco, anche se la nascita avviene all'estero»<sup>220</sup>, la legge italiana del 1912 aveva soltanto stabilito che «è cittadino per nascita il

<sup>216</sup> Per «quello Stato», come sottolinea Brubaker (1997), p. 225, nt. 41, deve intendersi, stante la struttura federale del *Reich* germanico, il singolo Stato tedesco all'interno dell'Impero. La cittadinanza imperiale derivava da quella di uno Stato particolare.

<sup>217</sup> Per governo deve intendersi da una parte il governo federale del *Reich*, e dall'altra i rappresentanti dei singoli Stati, dominati dalla Prussia.

<sup>218</sup> Keller, von Trautmann (1914), p. 64.

<sup>219</sup> *Anlage 13 I 962: 1416. [Verhandlungen des Deutschen Reichstags (reichstagsprotokolle.de)].*

<sup>220</sup> *Anlage 13 I 962: 1415. [Verhandlungen des Deutschen Reichstags (reichstagsprotokolle.de)].*

figlio di padre cittadino» o, se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, «il figlio di madre cittadina» (art. 1, cc. 1° e 2°). È evidente come, in questo Disegno di Legge, le parole «anche se la nascita avviene all'estero» risultino del tutto superflue. Quando un deputato, *pour cause*, chiese di eliminarle, il governo rispose che gli pareva «preferibile conservare tale redazione per lasciar comprendere, senza margini di ambiguità, questo principio assolutamente fondamentale: la nazionalità dipende dall'ascendenza, quale che sia il luogo di nascita»<sup>221</sup>.

In conclusione è arduo sostenere che il punto di vista dei legislatori italiano e tedesco collimino o che in Italia si sia fatto sfoggio del medesimo parossismo ideologico. Nell'ordinamento del nostro paese vigeva – come in quasi tutti gli Stati del mondo – il principio della prevalenza del *ius sanguinis*, rispetto al *ius soli*, nei meccanismi di acquisto della cittadinanza per nascita. Ma, diversamente dalla Germania<sup>222</sup>, neppure per ipotesi si assunse una prospettiva ideologica etno-nazionale. Nessuno mai potrà individuare, nei resoconti dei lavori del Parlamento italiano, una riflessione simile o analoga al pensiero espresso, nel 1912, dal deputato conservatore Eduard Giese:

«noi siamo orgogliosi che il principio del *ius sanguinis* sia stato applicato a questa legge in tutta la sua purezza e che, di conseguenza, ... l'ascendenza e il sangue siano decisivi per l'acquisto della nazionalità. Questa disposizione è perfetta per preservare e per difendere il carattere *völkisch* (etno-nazionale) e l'essenza germanica del *Reich* ... Noi rigettiamo dunque tutti gli emendamenti che tentano di introdurre il *ius soli* sotto qualsiasi forma»<sup>223</sup>.

<sup>221</sup> In questo caso, tuttavia, alla fine il buon senso prevalse e la commissione legislativa respinse l'argomentazione governativa, eliminando la frase superflua.

<sup>222</sup> Cfr. Brubaker (1997), in part. pp. 226 ss.

<sup>223</sup> *Stenographische Berichte über die Verhandlung* 13 I 153: 5282B [[Verhandlungen des Deutschen Reichstags \(reichstagsprotokolle.de\)](#)]. Per un'affermazione simile, sempre di Eduard Giese, in sede di dibattito in commissione legislativa, vd. *Anlage* 13 I 962: 1429 [[Verhandlungen des Deutschen Reichstags \(reichstagsprotokolle.de\)](#)].

Che i deputati del *Reichstag* e i membri del governo condivessero, nella loro totalità, le premesse ideologiche del suo discorso si può forse escludere<sup>224</sup>. Non di meno qui si ravvisa una perfetta formulazione del principio etnico. L'istituto giuridico del *ius sanguinis* subisce una violenta torsione per corrispondere compiutamente a un'idea precisa – quella *völkisch* – della nazione tedesca. Viceversa, se ci rivolgiamo all'Italia, per quanti sforzi si compiano per piegare, più o meno artatamente, i testi di differenti autori e far loro sostenere l'idea del solo diritto del sangue, nessuno mai riuscirebbe, malgrado ciò, a dimostrare che essi abbiano influenzato, in qualche forma, le decisioni del nostro legislatore.

<sup>224</sup> Ma si comprende subito quali siano state, alla lunga, le conseguenze di tale modo di ragionare, guardando alle Leggi di Norimberga (leggi che, lungi dal rappresentarne l'essenza, oltraggiano, innanzi tutto, la grande cultura tedesca). Si legga, per esempio, Schmitt (1936), pp. 204 s., articolo nel quale questo indiscusso protagonista del dibattito giuridico e politico del XX secolo scrisse: «la legislazione razziale garantisce in particolare la protezione e purezza del sangue *völkisch*». A tal riguardo, raggugli in Caldwell (2008), pp. 40 ss., in part. 53 ss.; Grosse (2008), pp. 181 ss.

## BIBLIOGRAFIA

- Accursius, (1487-1489a), *Glossa in Digestum novum*, Venetiis (rist. an. Augustae Taurinorum 1968-1969).
- Accursius, (1487-1489b), *Glossa in Volumen*, Venetiis (rist. an. Augustae Taurinorum 1968-1969).
- Adams, G.W. (2013), *The Emperor Commodus. Gladiator, Hercules or Tyrant*, Boca Raton (Florida).
- Adorni, M. (2022), *Sei libera sii grande. Giuseppe Mazzini e il suo insegnamento*, Roma.
- Aime, M. (2006), Identità migranti, in *Meridiana* 56, pp. 33-46.
- Albanese, B. (1979), *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo.
- Albertoni, G. (2015), *Vassalli, feudi, feudalesimo*, Roma.
- Amelotti, M. (1966), *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, vol. I. *Le forme classiche di testamento*, Firenze.
- Amunátegui Perelló, C. (2018), Race and Nation. On *Ius sanguinis* and the Origins of a Racist National Perspective, in *Fundamina* 24.2, pp. 1-20.
- Anderson, B. (2008), *Sotto tre bandiere. Anarchia e immaginario coloniale*, trad. it. Roma.
- Anderson, B. (2021), *Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi*, pref. di M. d'Eramo (1983), trad. it., Roma - Bari.
- Ando, C. (2017), Triumph in the decentralized empire, in J. Wienand, F. Goldbeck (Hrsg.), *Der römische Triumph in Prinzipat und Spätantike*, Berlin - Boston, pp. 397-417.
- Andreas de Barulo, (1601), *Commentaria super tribus postremis libris Codicis*, Venetiis (rist. an. Bologna 1975).

- Arcaria, F. (2022), Cittadinanza romana e cittadinanza europea: dalla *constitutio Antoniniana* al Trattato di Maastricht, in *Iuris Antiqui Historia* 14, pp. 11-69.
- Aricescu, A. (1980), *The Army in Roman Dobroudja*, Oxford.
- Astarita, M. (2015), *Ciccotti e la questione meridionale. Differenze sociali, politiche ed economiche nell'Italia del '900*, Roma.
- Astolfi, R. (2014<sup>2</sup>), *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova.
- Astolfi, R. (2018), *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, Napoli.
- Aucello, T. (2017), La cittadinanza italiana e la sua evoluzione, in *Rivista di Diritto e Storia Costituzionale del Risorgimento* 1, pp. 1-19 ([www.storiacostituzionaledelrisorgimento.it](http://www.storiacostituzionaledelrisorgimento.it)).
- Audinet, E. (1889), La nationalité française en Algérie et en Tunisie, in *Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence* 3, pp. 149-163, pp. 165-171.
- Audinet, E. (1890), *La Nationalité française en Algérie et en Tunisie d'après la législation récente (loi du 26 juin et décret du 13 août 1889, décret du 29 juillet 1887)*, Alger.
- Babusiaux, U. (2011), *Papinians Quaestiones zur rhetorischen Methode eines spätklassischen Juristen*, München.
- Babusiaux, U. (2018), Römisches Erbrecht im *Gnomon des Idios Logos*, in *Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 135, pp. 108-177.
- Baccari, M.P. (2011<sup>2</sup>), *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, II ed., Torino.
- Bachofen, J.J. (1988), *Il matriarcato. Ricerca sulla ginecocrazia del mondo antico nei suoi aspetti religiosi e giuridici*, (trad. it. di Giuseppe Schiavoni), Torino, voll. I-II.
- Bacquet, J. (1644), *De Plusieurs arrests et decisions*, Paris.
- Bagnall, R. (1993), Egypt and the *lex Minicia*, in *The Journal of Juristic Papirology* 23, pp. 25-28.
- Baldus de Ubaldis, (1490), *Lectura super tribus libris Codicis*, Ticini.
- Baldus de Ubaldis, (1580), *Consiliorum sive responsorum. Quinta pars consiliorum*, Venetiis.

- Baldus de Ubaldis, in F. Ziletus (Ziletti) (1580 ma 1584), *Tractatus universi iuris duce et auspice Gregorio XIII Pontifice Maximo in unum congesti*, Tomus II, Venetiis.
- Baldus de Ubaldis, (1599), *Commentaria in primam Digesti veteris partem*, Venetiis.
- Baldus de Ubaldis, (1608), *Consiliorum sive responsorum. Quarta pars consiliorum*, Venetiis.
- Banti, A.M. (2000), *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Torino.
- Banti, A.M. (2011), *Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo*, Roma - Bari.
- Baradeau, P. (2019), *Le code noir. De l'esclavage à l'abolition, les textes fondamentaux*, Paris.
- Barbati, S. (2012), Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi, in *Rivista di Diritto Romano* 12, pp. 1-46.
- Barbero, A. (2006), *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Roma - Bari.
- Barone-Adesi, G. (2013), Istanze servili alle 'libertates': alle origini della disciplina costantiniana "de his qui in ecclesiis manumittuntur", in *Iuris Antiqui Historia* 5, pp. 89-120.
- Barra Caracciolo, L. (2015), *La Costituzione nella palude*, Reggio Emilia.
- Barra Caracciolo, L. (2022<sup>2</sup>), *Euro e (o?) democrazia costituzionale. La convivenza impossibile tra Costituzione e Trattati europei*, Pozzuoli (NA).
- Barsotti, E.M. (2020), Race and Risorgimento: An unexplored chapter of Italian history, in *Journal of Modern Italian Studies* 25.3, pp. 273-294.
- Barsotti, E.M. (2021), *At the Roots of Italian Identity. 'Race' and 'Nation' in the Italian Risorgimento, 1796-1870*, London - New York.
- Bartolus, (1547a), *In secundam Digesti novi partem commentaria*, Lugduni.

- Bartolus, (1547b), *Commentaria in tres libros Codicis*, Lugduni.
- Bartolus, (1570), (*Tractatus represaliarum*), in *Consilia, Quaestiones et Tractatus*, X, Venetiis.
- Bartolus, (1574a), *In secundam Digesti novi partem commentaria*, VI, Augustae Taurinorum.
- Bartolus, (1574b), *In tres libros Codicis Commentaria*, Augustae Taurinorum.
- Bauböck, R. (2018), Ius Filiationis: A defence of Citizenship by Descent, in Id. (ed.), *Debating Transformation of National Citizenship* (2018) (IMISCOE Research Series: <https://doi.org/10.1007/978-3-3-319-92719-0> 17) (ultimo accesso: 26 agosto 2022), pp. 83-89.
- Beatrice, P.F. (2013), *The Transmission of Sin: Augustine and the pre-Augustinian Sources*, Engl. Transl. Oxford.
- Beaud, S., Noiriel, G. (2021), *Race et sciences sociales. Essai sur les usages publics d'une catégorie*, Marseille.
- Beckwith, C.L. (2008), *Hilary of Poitiers on the Trinity: from «De fide» to «De trinitate»*, Oxford.
- Beltrami, L. (1998), *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*, Bari.
- Beonio Brocchieri, V.H. (2013), *Celti e Germani. La nazione e i suoi antenati*, Milano.
- Bersani, C. (1997), Modelli di appartenenza e diritto di cittadinanza in Italia. Dai Codici preunitari all'Unità, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano* 70, pp. 277-344.
- Bersani, C. (2007), Cittadinanze ed esclusioni, in A.M. Banti, P. Ginsborg (a c. di), *Storia d'Italia. Annali 22. Il Risorgimento*, Torino, pp. 607-634.
- Beschi, F. (2011), in Archia, *Epigrammi. Con testo greco a fronte*, Milano.
- Besson, A. (2017), Fifty Years before the Antonine Constitution: Access to Roman Citizenship and Exclusive Rights, in L. Cecchet, A. Busetto (eds.), *Citizens in the Graeco-Roman World*.

- Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, Leiden - Boston, pp. 199-220.
- Besson, A. (2020), *Constitutio Antoniniana. L'universalisation de la citoyenneté romaine au 3<sup>e</sup> siècle*, Basel.
- Bettini, M. (1991), Il sistema della parentela e la struttura della famiglia, in S. Settis (cur.), *Civiltà dei Romani. Il potere e l'esercito*, Milano, pp. 66-73.
- Bettini, M. (2009), *Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica*, Bologna.
- Birocchi, I. (2018), Pasquale Stanislao Mancini e la cultura giuridica del Risorgimento, in Id. (a c. di), *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*, Pisa, pp. 19-119.
- Biscottini, G. (1960), v. Cittadinanza (diritto vigente), in *Enciclopedia del diritto*, vol. VII, Milano, pp. 140-160.
- Bizzarri, D. (1916), *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, Torino (= *Studi di Storia del Diritto Italiano*, editi dalla Famiglia, a c. di F. Patetta, M. Chiaudano, Torino 1937, pp. 63-158).
- Blackstone, W. (1765), *Commentaries of the Laws of England*, Oxford. *A Facsimile of the First Edition of 1765-1769*, I, introd. S.N. Katz, rist. an. Chicago - London 1979.
- Blackstone, W.W. (1768), *Commentaries of the Laws of England*, Oxford. *A Facsimile of the First Edition of 1765-1769*, II, introd. S.N. Katz, rist. an. Chicago - London 1979.
- Bloch, M. (1949), *La società feudale*, prima trad. it. Torino.
- Boak, A.E.R. (1954), Politai as Landholders at Karanis in the Time of Diocletian and Constantine, in *The Journal of Egyptian Archaeology* 40, pp. 11-14.
- Bodin, J. (1997), *I sei libri dello Stato*, I, ed. M. Isnardi Parente, rist., Torino.
- Boerius, N. (1665), *Decisiones Supremi Senatus Burdigalensis*, Francofurti.
- Bois, G. (1991), *L'anno Mille. Il mondo si trasforma*, trad. it. Roma - Bari.

- Bonini, P., Di Mauro, E.W., Iovino, G., Menghi, M., Sciarra, F. (a c. di) (2019), *Immigrazione e cittadinanza. Riflessioni su alcuni aspetti giuridici e politici*, Roma.
- Bonini, R. (1996a), *Disegno storico del diritto privato italiano (dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942)*, Bologna.
- Bonini, R. (1996b), *Il diritto privato dal nuovo secolo alla prima guerra mondiale. Linee di storia giuridica italiana ed europea*, Bologna.
- Borsari, L. (1871), *Commentario al Codice civile italiano*, I, Torino.
- Boscherini, G. (2019), Brevi considerazioni storico-comparative su cittadinanza, “ius sanguinis” e “ius soli” nella vicenda italiana, in *Diritti umani e diritto internazionale* 13.1, pp. 53-67.
- Bouchel, L. (1667), *La Bibliothèque ou trésor du droit français*, ed. or. 1630, Paris.
- Boulet-Sautel, M. (1958), L’aubain dans la France coutumière du Moyen-Age, in *L’Étranger*, Recueil de la Société J. Bodin, Bruxelles, rist. an. 1984, pp. 65-97.
- Bovio, G. (1887), *Il Diritto pubblico e le razze umane*, Napoli.
- Brandileone, F., Puntoni, V. (1895) (a c. di), *Prochiron Legum*, Roma.
- Brescia, G. (2019), Il figlio *spes patris* nella declamazione latina e nell’immaginario letterario e giuridico, in *Camena* 23, pp. 1-12.
- Bretone, M. (1998), *I fondamenti del diritto. Le cose e la natura*, Roma - Bari.
- Bretone, M. (2007), Labeone e l’ordine della natura, in D. Mantovani, A. Schiavone (a c. di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia, pp. 249-269.
- Broche, F. (2012), *Vie de Maurice Barrès*, Paris.
- Brubaker, W.R. (1989), The French Revolution and the Invention of Citizenship, in *French Politics and Society* 7.3, pp. 30-49.
- Brubaker, W.R. (1997), *Cittadinanza e nazionalità in Francia e in Germania*, trad. it. Bologna.
- Bruni, F. (2017), *Patria. Dinamiche di una parola*, Venezia.

- Bruni, F. (2021), *Idee d'Italia. Da Napoleone al Quarantotto*, Bologna.
- Bryce, J. (1907), *L'Impero Romano e l'Impero Britannico in India*, in Id., *Imperialismo romano e britannico*, trad. it. Torino.
- Busaall, J.-B. (2020), Le Citoyen espagnol de la Nation catholique dans la Constitution politique de la Monarchie espagnole de 1812: sujet nouveau d'un ordre traditionnel, in L. Gagliardi, D. Kremer (a c. di), *Cittadinanza e nazione nella storia europea*, Milano, pp. 197-225.
- Busacca, C. (2012), *Iustae nuptiae. L'evoluzione del matrimonio romano dalle fasi precittadine all'età classica*, Milano.
- Bussotti, L. (2002), *La cittadinanza degli Italiani. Analisi storica e critica sociologica di una questione irrisolta*, Milano.
- Bussotti, L. (2016), A History of Italian Citizenship Laws during the Era of the Monarchy (1861-1946), in *Advances in Historical Studies* 5, pp. 143-167 (<http://www.scirp.org/journal/ahs>).
- Bylander, M., Hamilton, E.R. (2015), Loans and Leaving: Migration and the Expansion of Microcredit in Cambodia, in *Population Research and Policy Review* 34.5., pp. 687-708.
- Calchi Novati, G. (1990), Cairoli, la Sinistra storica e gli inizi della penetrazione in Africa: un caso di colonialismo controllato, in *Africa. Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente* 45.3, pp. 445-464.
- Calderone, S. (1971), Intorno ai problemi della 'manumissio in ecclesia', in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, IV, Torino, pp. 377-397.
- Caldwell, P.C. (2008), The Citizen and the Republic in Germany, 1918-1935, in G. Efeý, J. Palmowski (eds.), *Citizenship and National Identity in Twentieth-Century Germany*, Stanford (CA), pp. 40-56.
- Calice, N. (2017), *Ettore Ciccotti per un saggio sulla formazione dell'ideologia riformista* (1979), rist. Rionero in Vulture (PZ).
- Calore, A. (2016), La romanistica italiana dal 1945 al 1970, in I. Birocchi, M. Brutti (a c. di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino, pp. 103-135.

- Cameron, R.E. (2000), *France and the Economic development of Europe (1800-1914)*, London - New York.
- Campi, A. (2004), *Nazione*, Bologna.
- Cannata, C.A. (1997), *Per una storia della scienza giuridica europea. I. Dalle origini all'opera di Labeone*, Torino.
- Canning, J. (1987), *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge.
- Capogrossi Colognesi, L. (2022), *Come si diventa romani. L'espansione del potere romano in Italia. Strumenti istituzionali e logiche politiche*, Napoli.
- Caponius, J. (1755), *Disceptationum forensium ecclesiasticarum, civilium et moralium pluribus in in casibus decisarum*, Tomus I, Venetiis.
- Carlà-Uhink, F. (2017), *The "Birth" of Italy. The Institutionalization of Italy as Region, 3rd-1st Century BCE*, Berlin - Boston.
- Carrié, J.-M. (1975), Les distributions alimentaires dans les cités de l'Empire romain tardif, in *Mélanges de l'École Française. Antiquité* 87.2, pp. 995-1101.
- Carrié, J.-M. (1998), Archives municipales et distributions alimentaires dans l'Égypte romaine, in *La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine*, Rome - Paris, pp. 271-302.
- Casavola, F. (1980), *Giuristi adrianei*. Con note di prosopografia e bibliografia sui giuristi del II secolo d.C. a c. di G. De Cristofaro, Napoli.
- Casavola, F. (2000a), Il concetto di 'urbs Roma': giuristi e imperatori romani, (1992), ora in Id., *Sententia legum tra antico e moderno*, con una nota di F. d'Ippolito e una postfazione dell'autore, I. *Diritto romano*, Napoli, pp. 355-364.
- Casavola, F. (2000b), *Lo spazio nell'esperienza giuridica del mondo antico*, (1999), ora in Id., *Sententia legum tra antico e moderno*, con una nota di F. d'Ippolito e una postfazione dell'autore, I. *Diritto romano*, Napoli, pp. 523-528.
- Cassuto, D. (1874), Della naturalità concessa per decreto reale, in *Archivio Giuridico* 13.2, pp. 152-171.

- Castagnetti, S. (2021), *Le membranae di Nerazio Prisco. Saggi introduttivi, testo, traduzione e commento*, Napoli.
- Castagnino, F. (2015), Una breve nota sull'*epistula* di Adriano a Q. Ramnius Martialis, in *Rivista di Diritto Romano* 15, 1-9.
- Castagnino, F. (2022), *I diplomata militaria. Una ricognizione giuridica*, Milano.
- Castello, C. (1951), *L'acquisto della cittadinanza e i suoi riflessi familiari nel diritto romano*, Milano.
- Catalano, P. (1984), 'Ius Romanum'. Note sulla formazione del concetto, in *Da Roma alla terza Roma. II. Documenti e studi. La nozione di "Romano" tra cittadinanza e universalità*, Napoli, pp. 531-558.
- Cavina, M. (2007), *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'Antichità a oggi*, Roma - Bari.
- Cazzetta, G. (2012), *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino.
- Cella, G.P. (2006), *Tracciare i confini. Realtà e metafore della distinzione*, Bologna.
- Cerutti, S. (2007), À qui appartiennent les biens qui n'appartiennent à personne? Citoyenneté et droit d'aubaine à l'époque moderne, in *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 62.2, pp. 355-383.
- Chabod, F. (1972), *L'idea di nazione*, Bari (UL).
- Chabod, F. (1976), *Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, I*, Bari (UL).
- Charlin, F. (2009), *Homo servilis. Contribution à l'étude de la condition juridique de l'esclave dans les colonies françaises (1635-1848)*, thèse en histoire du droit, Grenoble II.
- Charondas (Le Caron, L.) (1594), *Responses du droit français*, Paris.
- Chauvot, A. (1998), *Opinions romaines face aux Barbares au IV<sup>e</sup> siècle apr. J.-C.*, Paris.

- Cherry, D. (1990), The Minician Law: Marriage and the Roman Citizenship, in *Phoenix* 44, pp. 259-260.
- Christol, M. (2010), *Une histoire provinciale. La Gaule narbonnaise de la fin du II<sup>e</sup> siècle av. J.-C. au III<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.*, Paris.
- Chronister, A. (2014), Augustine and Patristic Argumentation in his anti-Pelagian Works: Change or Continuity?, in *Augustiniana* 64.1-4, pp. 187-226.
- Ciccotti, E. (1904), *Sulla questione meridionale. Scritti e discorsi*, Milano.
- Clark, T.S. (2019), *The Supreme Court. An Analytic History of Constitutional Decision Making*, Cambridge.
- Codini, E. (2017), *La cittadinanza. Uno studio sulla disciplina italiana nel contesto dell'immigrazione*, Torino.
- Coke, E. (1642), *The Second part of the Institutes of the Lawes of England*, London.
- Colao, F. (2001), L'“Idea di Nazione” nei giuristi italiani tra Ottocento e Novecento, in *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno* 30.1, pp. 255-360.
- Collins, K.A. (2014), Illegitimate Borders: “Jus Sanguinis” Citizenship and the Legal Construction of Family, Race, and Nation, in *The Yale Law Journal* 123.7, pp. 2134-2235.
- Colombier, R. (2016), *Jules Durand: une affaire Dreyfus au Havre (1910-1918)*, Paris.
- Condorelli, O. (1997), *Ordinare-iudicare. Ricerche sulle potestà dei vescovi nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-IX)*, Roma.
- Conte, E. (2011), Fedeltà dinastica e *res publica*. Due radici medievali del concetto di patria, in E. Conte, R. Della Seta, *Patria. Un'idea per il nostro futuro*, Milano, pp. 15-56.
- Conte, E. (2012), Rolando e il diritto pubblico nel XII secolo, in E. Conte, S. Menzinger, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris*, Roma, pp. LXV-CXXIV.

- Coppola Bisazza, G. (2021), Qualche riflessione in tema di cittadinanza, in U. Vincenti (a c. di), *Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano*, Napoli, pp. 85-95.
- Corbett, P.E. (1930), *The Roman Law of Marriage*, Oxford.
- Corbo, C. (2013), *Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio*, Napoli.
- Coriat, J.-P. (1997), *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du principat*, Roma - Paris.
- Cortese, E. (1960), v. Cittadinanza (diritto intermedio), in *Enciclopedia del diritto*, vol. VII, Milano, pp. 132-140.
- Cortese, E. (1966), *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Roma.
- Costa, Paolo (2021), «Scoppiò un grande tumulto» (At 19.23-40). *Efeso, la «Via» e gli argentieri: studio esegetico e storico-giuridico*, Torino.
- Costa, Pietro (1999), «Civitas». *Storia della cittadinanza in Europa*, vol. I. *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma - Bari.
- Costa, P. (2000), «Civitas». *Storia della cittadinanza in Europa*. vol. II. *Le età delle rivoluzioni (1789-1848)*, Roma - Bari.
- Costa, P. (2002a), «Civitas». *Storia della cittadinanza in Europa*. vol. III. *La civiltà liberale*, Roma - Bari.
- Costa, P. (2002b), «Civitas». *Storia della cittadinanza in Europa*. vol. IV. *L'età dei totalitarismi*, Roma - Bari.
- Costa, P. (2005), *Cittadinanza*, Roma - Bari.
- Cotticelli, A. (2020), *Le chiavi del Mediterraneo. Gli esordi del Colonialismo Italiano*, Modena.
- Cova, L. (2014), *Peccato originale. Agostino e il Medioevo*, Bologna.
- Crescenzi, V. (2002), Strutture storiche della cittadinanza. Ragionando su libertà e cittadinanza nell'età premoderna, in *Diritto romano attuale. Storia, metodo, cultura nella scienza giuridica* 8, pp. 37-57.

- Crifò, G. (1960), v. cittadinanza (diritto romano), in *Enciclopedia del Diritto*, III, Milano, pp. 127-132.
- Crifò, G. (2005<sup>2</sup>), *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma - Bari.
- Cugusi, P. (2007), *Per un nuovo corpus dei Carmina Latina Epigraphica. Materiali e discussioni, Memorie dell'Accademia dei Lincei* 22, Roma.
- Cuiacius, J. (1836), *Opera ad Parisiensem Fabrotianam Editionem diligentissime exacta, in tomos XIII distributa. Observationes et emendationes liber XXIV*, I, Prati.
- Cuvigny, M. (1994), in *Dion de Pruse. Discours Bythyniens (Discours 38-51)*, Traduction avec introduction, notices et commentaire, Paris.
- Dain, A. (1885), Étude sur la naturalisation des étrangers en Algérie, in *Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence* 1.1, pp. 1-21.
- d'Alteroche, B. (2002), *De l'étranger à la seigneurie à l'étranger au royaume XI<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle*, Paris.
- d'Alteroche, B. (2005), Les origines médiévales de la naturalisation, in M.-C. Blanc-Chaléard, S. Dufoix, P. Weil (édd.), *L'Étranger en questions du Moyen Âge à l'an 2000*, Paris, pp. 17-42.
- Dani, A. (2021), *Cittadinanze e appartenenze comunitarie. Appunti sui territori toscani e pontifici di antico regime*, Roma.
- de Castro y Bravo, E. (1961), La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité, in *Recueil des cours de l'Académie de La Haye* 102, pp. 515-634.
- De Cecco, M. (2016), *Moneta e Impero*, Roma.
- de Francisci, P. (1959), *Primordia civitatis*, Roma.
- Degni, F. (1921), *Della cittadinanza. Appendice: Istruzioni ministeriali sulla naturalizzazione per decreto reale, sulla cittadinanza in Tripolitania e su modifiche ai registri di cittadinanza e note relative al Trattato di pace di San Germano*, Napoli - Torino.
- de Groot, G.R., Vonk, O. (2018), Acquisition of Nationality by Birth on a Particular Territory or Establishment of Parentage:

- Global Trends Regarding Ius Sanguinis and Ius Soli, in *Netherlands International Law Review* 65 (2018), pp. 319-335 (<https://doi.org/10.1007/s40802-018-0118-5>).
- Del Boca, A. (1999), *Gli Italiani in Africa Orientale. I. Dall'Unita alla marcia su Roma*, Milano.
- De Luca, G.B. (1680), *Il Principe cristiano pratico*, Roma.
- De Luca, G.B. (1716), *Theatrum veritatis et iustitiae*, III, pars II: *De praeminentiis et praecedentiis*, Venetiis (I ed. Romae 1669).
- Demolombe, Ch. (1845), *Cours de Code Napoléon. I. Traité de la publication, des effets de l'application des lois en général. De la jouissance et de la privation des droits civils. Du domicile*, Paris.
- Demolombe, Ch. (1880), *Cours de Code Napoléon. I. Traité de la publication, des effets de l'application des lois en général. De la jouissance et de la privation des droits civils. Du domicile*, Paris.
- Demougin, S. (2012), Citoyennetés multiples en Occident?, in Heller, A., Pont, A.V. (édd.), *Patrie d'origine et patries électives: les citoyennetés multiples dans le monde grec d'époque romaine*, Bordeaux, pp. 99-109.
- De Napoli, O. (2013), Race and Empire: The Legitimation of Italian Colonialism in Juridical Thought, in *The Journal of Modern History* 85.4, pp. 801-832.
- Derraine, P.-J. (2005), Les années 1830-1850: le national, objet de convergences sociales et d'interférences culturelles, in M.-C. Blanc-Chaléard, S. Dufoix, P. Weil (édd.), *L'Étranger en questions du Moyen Âge à l'an 2000*, Paris, pp. 139-169.
- De Ruggiero, E. (1921), *La patria nel diritto pubblico romano*, Roma.
- De Ruggiero, G. (1941), *Storia del liberalismo europeo*, II ed., Bari.
- de Vattel, E. (1758), *Le droit des Gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des Souverains*, I, Londres.
- Di Maria, S. (2022), in Luchetti, G., Beggiato, M, Di Maria, S., Mattioli, F., Pezzato, E., Pontoriero, I., *Iulius Paulus, Ad edictum libri IV-XVI*, Roma - Bristol (MA).

- Donati, S. (2013), *A Political History of National Citizenship and Identity in Italy, 1861-1950*, Stanford (CA).
- Donati, G.A. (2021), *Communis patria nostra est Roma: eterogenesi processualistiche da un'antica massima nello ius commune* (secc. XIII-XVI), in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 87, pp. 135-159.
- Dos Santos, Th. (1971), *La nuova dipendenza. Struttura politico / economica della crisi latinoamericana*, trad. it. Milano.
- Duby, G. (1985), *Una società francese nel Medioevo. La regione di Mâcon*, trad. it. Bologna.
- Ducrocq, Th. (1890), De la nationalité au point de vue du dénombrement de la population dans chaque pays et de la loi française sur la nationalité du 26 juin 1889, in *Journal de la société de statistique de Paris* 31, pp. 69-78.
- Duggan, Chr. (2000), *Creare la nazione. Vita di Francesco Crispi*, trad. it. Roma - Bari.
- Dupâquier, M. (1983), La famille Bertillon et la naissance d'une nouvelle science sociale, in *Annales de démographie historique*, pp. 293-311.
- Dupont, A. (2017), Original Sin in Tertullian and Cyprian: Conceptual Presence and Pre-Augustinian Content?, in *Revue d'Études Augustiniennes et Patristiques* 63.1, pp. 1-29.
- Dupont, F. (2011), *Rome, la ville sans origine. L'Énéide: un grand récit du métissage*, Paris.
- Eichenberger, T. (1991), *Patria. Studien zur Bedeutung des Wortes im Mittelalter (6.-12. Jahrhundert)*, Sigmaringen.
- Eck, W. (2013), Ein Edikt Hadrians zugunsten der Prätorianer auf einer fragmentarischen Bronzetafel, in *Mediterraneo Antico* 16, pp. 39-47.
- Eck, W., Pangerl, A., Weiss, P. (2014) Edikt Hadrians für Prätorianer mit unsicherem römischem Bürgerrecht, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 189, pp. 241-253.

- Eck, W., Pangerl, A., Weiss, P. (2014), Ein drittes Exemplar des Edikts Hadrians zugunsten von Prätorianern vom Jahr 119, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 191, pp. 266-268.
- Ellul, J. (1976), *Storia delle Istituzioni. II. Il Medioevo*, trad. it. Milano.
- Ertola, E. (2017), *In terra d’Africa. Gli Italiani che colonizzarono l’Impero*, Roma - Bari.
- Esders, S. (2012), Early Medieval Use of Late Antique Legal Texts: The Case of the ‘*manumissio in ecclesia*’, in Osamu Kano (éd.), *Configuration du texte en histoire. Proceedings of the Twelfth International Conference on Studies for Integrated Text Science*, Nagoya, pp. 54-66.
- Esperson, P. (1868), *Il principio di nazionalità applicato alle relazioni civili internazionali*, Pavia.
- Fabbrini, F. (1961), Un nuovo documento relativo alla ‘*manumissio in ecclesia*’, in *Rendiconti dell’Accademia dei Lincei*, Cl. Sc. Mor. - Stor. - Fil., serie VIII, vol. XVI, pp. 211-222.
- Fabbrini, F. (1965), *La manumissio in ecclesia*, Milano.
- Fabbrini, F. (1974), *L’Impero di Augusto come ordinamento sovranazionale*, Milano.
- Fabietti, U.E.M. (2013<sup>3</sup>), *L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco*, Roma.
- Fahrmeir, A. (2005), La définition de la citoyenneté en Europe vers 1800: théorie et pratique, in M.-C. Blanc-Chaléard, S. Dufoix, P. Weil (édd.), *L’Étranger en questions du Moyen Âge à l’an 2000*, Paris, pp. 43-62.
- Fascione, L. (2017), Cittadinanza romana e barbari d’Occidente, in G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi, P. Biavaschi (a c. di), *Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII. In memoria di Giovanna Mancini*, Santarcangelo di Romagna (RN), pp. 59-78.
- Faulkner, Th. (2016), *Law and Authority in the Early Middle Age. The Frankish leges in the Carolingian Period*, Cambridge.
- Fayer, C. (2005), *La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari. 2. Sponsalia, matrimonio, dote*, Roma.

- Fedele, D. (2021), *The Medieval Foundation of International Law. Baldus de Ubaldis (1327-1400), Doctrine and Practice of ius gentium*, Leiden - Boston.
- Fenet, P.-A. (1836), *Recueil Complet Des Travaux Préparatoires Du Code Civil*, VII, Paris.
- Fernoux, H.-L. (2012), À propos de Pline le Jeune, *Lettres*, 10.114-115: la gestion politique de la double citoyenneté dans les cités bithyniennes, in A. Heller, A.-V. Pont (éd.), *Patrie d'origine et patries électives: les citoyennetés multiples dans le monde grec d'époque romaine*, Bordeaux, pp. 267-284.
- Ferraris, L. (1778), *Prompta bibliotheca*, II, Venetiis.
- Filangieri, G. (1864), *La Scienza della Legislazione*, Tomo I, Firenze.
- Filippi, F. (2021), *Prima gli Italiani (sì, ma quali?)*, Roma - Bari.
- Finotti, F. (2016), *L'Italia. L'invenzione della patria*, Milano.
- Fiori, R. (2011), La struttura del matrimonio romano, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 105, pp. 197-234.
- Forcellini, Ae. (1828), *Totius Latinitatis Lexicon*, I.
- Fourastié, J. (1979), *Les Trente Glorieuses, ou la révolution invisible de 1946 à 1975*, Paris.
- Fournier, J. (2012), L'essor de la multi-citoyenneté dans l'Orient romain: problèmes juridiques et judiciaires, in A. Heller, A.-V. Pont (éd.), *Patrie d'origine et patrie électives: les citoyennetés multiples dans le monde grec d'époque romaine*, Bordeaux, pp. 79-98.
- Fradera, J.M. (2016), Tainted Citizenship and Imperiale Constitution: The Case of the Spanish Constitution of 1812, in C. Ando (ed.), *Citizenship and Empire in Europe 200-1900*, Stuttgart, pp. 221-241.
- Franciosi, G. (2003), *La famiglia romana. Società e diritto*, Torino.
- Freeman, A.C. (1887), in Id. (ed.), *The American Decisions: Cases of General Value and Authority Decided in the Courts of Several States*, vol. 84, San Francisco.

- Furedi, F. (2021), *I confini contano. Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere*, trad. it. Milano.
- Fusco, S.-A. (2001), ... "La dov'è l'imperatore" ovvero il decentramento della centralità, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 13, pp. 65-81.
- Gabba, E. (1994), *Italia romana*, Como.
- Gabrieli, V. (1956), *Puritanesimo e libertà: dibattiti e libelli*. Studio introduttivo, versione italiana e note di V. Gabrieli, Torino.
- Gagliardi, L. (2006), *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici. I. La classificazione degli incolae*, Milano.
- Galassi, G., Lanza, C. (2003), *Il De Trinitate di Ilario di Poitiers. Lemmi giuridici*, Perugia.
- Galimberti, A. (2014), *Erodiano e Commodo. Traduzione e commento storico al primo libro della Storia dell'Impero dopo Marco*, Göttingen.
- Ganghoffer, R. (1963), *L'évolution des institutions municipales en Occident et en Orient au Bas-Empire*, Paris.
- García Fernández, E. (2028), La condición latina provincial: el derecho de conubium y la lex Minicia de liberis, in *Gerión. Revista de Historia Antigua* 36.2, pp. 379-399.
- García Pelayo, M. (1970), *Miti e simboli politici*, trad. it. Torino.
- Gargiulo, E. (2016), Un lungo percorso a ostacoli. Il difficile cammino dei non cittadini verso l'integrazione e la cittadinanza, in L.G. Baglioni (a c. di), *Citizenships of Our Time. Cittadinanze del nostro Tempo*, Firenze.
- Garrisson, J. (1987), *Enrico IV e la nascita della Francia moderna*, trad. it. Milano.
- Gasparri, P. (1918), *Codex iuris canonici Pii X pontificis maximi iussu digestus Benedicti papae XV auctoritate promulgatus, praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico*, Romae.
- Gasparri, S. (1997), *Prima delle Nazioni. Popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo*, Roma.

- Gasparri, S. (2017), *Voci dai secoli oscuri. Un percorso nelle fonti dell'Alto Medioevo*, Roma.
- Geary, P.J. (2009), *Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell'Europa*, trad. it. Roma.
- Genovese, M. (2010), 'Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest (Balb. 11, 28)': visione ciceroniana e sua rispondenza al contesto storico-giuridico della tarda repubblica, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, IV, Torino, pp. 1591-1637.
- Genovese, M. (2012), *Libertas e civitas in Roma antica*, Acireale (CT) - Roma.
- Geouffre de Lapradelle, A. (1893), *De la Nationalité d'origine. Droit comparé - Droit interne - Droit International*, Paris.
- Gerardin, L. (1896), *De l'acquisition de la qualité de français par voie de déclaration, le bienfait de la loi*, Paris.
- Ghisalberti, C. (1993), *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Roma - Bari.
- Ghisalberti, C. (1995), *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Roma - Bari.
- Giachi, C., Marotta, V. (2021<sup>2</sup>), *Diritto e giurisprudenza in Roma antica*, Roma.
- Giagnorio, M. (2021), L'editto adrianeo in Gai. 1.55 e 1.93. La famiglia «romana» degli stranieri, in *Rivista di Diritto Romano* 21, pp. 1-14 (on line).
- Gianzana, S. (1887), *Codice civile preceduto dalle relazioni ministeriale e senatoria, dalle discussioni parlamentari e dai verbali della Commissione coordinatrice*, II, Torino.
- Gide, Ch. (1887), Chronique, in *Revue d'économie politique* 1.2, pp. 195-215.
- Gilli, P. (2000), Comment cesser d'être étranger. Citoyens et non-citoyens dans la pensée juridique italienne de la fin du Moyen Âge, in *L'étranger ai Moyen Âge. XXX<sup>e</sup> Congrès de la S.H.M.E.S. (Göttingen, juin 1999)*, Paris, pp. 59-77.

- Giltaij, J. (2014), Roman law and the *causa legitima* for reprisal in Bartolus, in *Fundamina* 20.1, pp. 349-356.
- Girona, V.F. (2014), Ius sanguinis o ius soli? Riflessioni sulla storia politica della cittadinanza in Italia, Ius sanguinis o ius soli? Riflessioni sulla storia politica della cittadinanza in Italia - Filosofia in movimento (2014) (ultimo accesso: 26 agosto 2022).
- González Roldán, Y. (2014), *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta*, Bari.
- Goria, F. (1984), Romani, cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di Giustiniano, in *Da Roma alla terza Roma. II. Documenti e studi. La nozione di "Romano" tra cittadinanza e universalità*, Napoli, pp. 277-342.
- Gosewinkel, D. (2008), Citizenship in Germany and France at the Turn of the Twentieth Century: Some New Observations on an Old Comparison, in G. Efeý, J. Palmowski (eds.), *Citizenship and National Identity in Twentieth-Century Germany*, Stanford (CA), pp. 27-39.
- Gramsci, A. (2001<sup>2</sup>), *Quaderni dal carcere*, III. *Quaderni 12-29 [1934-1935]* (Quad. 19 [10]), a c. di V. Gerratana, Torino.
- Grillandi, M. (1981), *Francesco Crispi*, Torino.
- Grosse, P. (2008), Conceptualizing Citizenship as a Biopolitical Category from the Eighteenth to the Twentieth Centuries, in G. Efeý, J. Palmowski (eds.), *Citizenship and National Identity in Twentieth-Century Germany*, Stanford (CA), pp. 181-197.
- Grossi, V. (1970), *La liturgia battesimale in S. Agostino. Studio sulla catechesi del peccato originale negli anni 393-412*, Roma.
- Grosso, E. (1997), *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici storiche. I modelli storici di riferimento*, Padova.
- Grosso, E. (2015), *Cittadinanza e territorio. Lo ius soli nel diritto comparato*, Napoli.
- Guastella, G. (1985), La rete del sangue: simbologia delle relazioni e modelli dell'identità nella cultura romana, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici* 15, pp. 49-123.

- Guicciardini, F. (1970-81), *Storia d'Italia*, in *Opere*, a c. di E. Lugnani Scarano, III, Torino.
- Guidetti, M. (2008), *Vivere tra i Barbari. Vivere con i Romani. Germani e Arabi nella società tardoantica. IV-VI secolo*, Milano.
- Günther, R. (1967), *Coloni liberi und coloni originarii*. Einige Bemerkungen zum spätantiken Kolonat, in *Klio. Beiträge zur Alten Geschichte* 19, pp. 267-270.
- Habicht, Ch. (1998<sup>2</sup>), *Pausanias' Guide to Ancient Greece*, Berkeley - Los Angeles - London.
- Hall, W.E. (1884<sup>2</sup>), *A Treatise on International Law*, Oxford.
- Hall, K.L., Patrick, J.J. (2006), Denying an Appeal for Freedom, in Idd., *The Pursuit Of Justice. Supreme Court Decisions that shared America*, Oxford.
- Hansen, R. (2000), *Citizenship and Immigration in Post-war Britain. The Institutional Origins of a Multicultural Nation*, Oxford.
- Harper, K. (2011), *Slavery in the Late Roman World AD 275 - 425*, Cambridge.
- Harris, T. (2006), *Revolution. Tre Great Crisis of the British Monarchy, 1685-1720*, London.
- Harris, T., Taylor, S. (2013). *The Final Crisis of the Stuart Monarchy. The Revolutions of 1689-91 in their British, Atlantic and European Contexts*, Rochester (N.Y.).
- Heather, P. (2006), *La caduta dell'Impero romano. Una nuova storia*, trad. it. Milano.
- Hegel, G.W.F. (1970 = 2016), *Phänomenologie des Geistes*, in *Werke*, a c. di E. Moldenhauer, K. Markus Michel, III, Frankfurt a.M. = *Fenomenologia dello Spirito*, a c. di V. Cicero, Milano.
- Hilhorst, A. (2007), Ager Damascenus. Views of the Place of Adam's Creation, in *Warszawskie Studia Teologiczne* 20.2, pp. 131-144.
- Hobsbawm, E.J., Ranger, T. (a c. di) (1987), *L'invenzione della tradizione*, trad. it. Torino.

- Hobsbawm, E.J. (1991), *Nazioni e nazionalismo dal 1780. Programma, mito, realtà*, trad. it. Torino.
- Hobsbawm, E.J. (1997), *Il secolo breve, 1914-1991*, trad. it. Milano.
- Hobsbawm, E.J. (2005), *L'età degli imperi. 1875-1914*, trad. it. Roma - Bari.
- Hobsbawm, E.J. (2021), *Nazionalismo. Lezioni per il XXI secolo*, trad. it. Milano.
- Hostiensis (Henricus a Segusio) (1515), *Aurea Summa*, Lugduni.
- Hostiensis (Henricus a Segusio) (1581), *In quantum decretalium librum commentaria*, Venetiis.
- Howard, B.C. (1857), *A Report of the Decision Supreme Court of the United States and the Opinions of the Judges thereof, in the case of Dred Scott versus John F.A. Sandford*, by B.C. Howard, New York.
- Howell, T.B. (ed.) (1809), *A Complete Collection of State Trials. II. 1603-1627*, London.
- Hugolinus, (1577), *Apparatus in Tres libros*, Paris (rist. an. Augustae Taurinorum 1966).
- Humbert, M. (1972), *Le remariage à Rome. Étude d'histoire juridique et sociale*, Milano.
- Humbert, M. (2018), *La loi des XII Tables. Édition et commentaire*, Roma - Paris.
- Ilari, V. (1996), *Inventarsi una patria. Esiste l'identità nazionale?*, Roma.
- Imrie, A. (2018), *The Antonine Constitution. An Edict for the Caracallan Empire*, Leiden - Boston.
- Iogna-Prat, D. (2001), *Constructions chrétiennes d'un espace politique*, in *Le Moyen Age* 107.1, pp. 49-69.
- Isambert, M. (1826), *Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, et avis du Conseil d'État, publiée sur les éditions officielles du Louvre*, Tome V, Paris.
- Jakab, E. (2022), *Some Thoughts on Succession in Provincial Context*, in *Proceedings of the 29<sup>th</sup> International Congress of Papyrology*, Lecce, pp. 584-598.

- Jeannin, A. (2018), 'Vigor actorum'. La mise en forme romanisante de la pratique, in S. Kerneis (éd.), *Une histoire juridique de l'Occident. Le droit et la coutume (III<sup>e</sup>-IX<sup>e</sup> siècle*, Paris, pp. 249-300.
- Jérôme, A. (2004), Aux sources de la conception augustinienne du péché originel: l'«*originis uitium*» de Tertullien, in B. Gain, P. Jay, G. Nauroy (édd.), «*Chartae caritatis*»: études de patristique et d'antiquité tardive en hommage à Yves-Marie Duval, Paris, pp. 419-436.
- Johne, K.-P. (1988), Germanen im römischen Dienst, in *Das Altertum* 34, pp. 5-13.
- Johnston, D. (1988), *The Roman Law of Trusts*, Oxford.
- Joly, H. (1889), *La France criminelle*, II ed., Paris.
- Jones, Ch.P. (2012), Joys and Sorrows of Multiple Citizenship: The Case of Dio Chrysostom, in Heller, A., Pont, A.V. (édd.), *Patrie d'origine et patries électives: les citoyennetés multiples dans le monde grec d'époque romaine*, Bordeaux, pp. 213-219.
- Kafka, F. (2008<sup>18</sup>), *Lettera al padre*, trad. it. Milano.
- Kantorowicz, E.H. (1989), *I due corpi del Re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, trad. it. Torino.
- Kantorowicz, E.H. (2004), *Pro patria mori* (1951), in Id., *Mourir pour la patrie et autres textes*, Préface à la deuxième édition et Présentation par P. Legendre, (traduit par L. Mayali), Paris (vd. E. Kantorowicz, *Selected Studies*, Locust Valley 1965), pp. 129-166.
- Kauffmann, G. (2008), *Édouard Drumont*, Paris.
- Keenan, J.G. (1973), The Names Flavius and Aurelius as Status Designations in Later Roman Egypt, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 11, pp. 33-63.
- Keenan, J.G. (1974), The Names Flavius and Aurelius as Status Designations in Later Roman Egypt, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 13, pp. 283-304.

- Keller, F, von Trautmann, P. (1914), *Kommentar zum Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom Juli 1913*, München.
- Kent, J. (1827), *Commentaries on American Law*, II, New York.
- Kerneis, S. (2009), ‘*Francus civis, miles Romanus*’: les barbares de l’Empire dans le code Théodosien, in J.-J. Aubert, Ph. Blanchard (édd.), *Droit, religion et société dans le Code Théodosien*, Genève, pp. 377-399.
- Kerneis, S. (2014), Dans une école de Gaule. La leçon du maître d’Autun, in Chr. Lauranson-Rosaz, D. Deroussin (édd.), *Mélanges en l’honneur du professeur Nicole Dockès, La Mémoire du droit*, Paris, pp. 397-416.
- Kettner, J.H. (1978), *The Development of American Citizenship, 1608-1870*, Chapel Hill (NC).
- Kim, K. (2004), *Aliens in Medieval Law. The Origins of Modern Citizenship*, Cambridge.
- King, Ch. (2013), *Odessa. Splendore e tragedia di una città di sogno*, trad. it. Torino.
- Kirshner, J. (1971), Paolo di Castro on “*cives ex privilegio*”. A Controversy over the Legal Qualifications for Public Office in Early Fifteenth-Century, in A. Molho, J.A. Tedeschi (eds.), *Renaissance: Studies in Honor of Hans Baron*, Firenze 1970, pp. 227-263.
- Kirshner, J. (1973), *Civitas sibi faciat*: Bartolus of Sassoferrato’s doctrine on the making of a citizen, in *Speculum. A Journal of Medieval Studies* 48, pp. 694-713.
- Kitzler, P. (2015), Tertullian’s Concept of the Soul and his Corporealistic Ontology, in J. Lagouanère, S. Fialon (édd.), «*Tertullianus Afer*»: *Tertullien et la littérature chrétienne d’Afrique*, Turnhout, pp. 43-62.
- Kouvelakis, E. (2005), Critica della cittadinanza; Marx e la “*Questione ebraica*”, trad. it. di N. Augeri, in *Marxismo Oggi* 1, pp. 68-77.
- Kremer, D. (2006), *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la République et l’Empire*, Paris.

- Labanca, N. (2007<sup>2</sup>), *Oltremare: storia dell'espansione coloniale italiana*, Bologna.
- Laffi, U. (2007), *Colonie e municipi nello Stato romano*, Roma.
- La Maistre, A. (1657), *Les plaidoyers et harangues de monsieur Le Maistre*, édités par J. Issali, Paris.
- Lamberti, F. (2018), *Ius Latii e leges municipii di epoca Flavia*, in *Gerión. Revista de Historia Antigua* 36.2, pp. 463-480.
- Lambertini, R. (1991), *La codificazione di Alarico II*, Torino.
- La nata, G. (1984), *Legislazione e natura nelle novelle giustinianee*, Napoli.
- La Pira, G. (2022), *L'attesa della povera gente*, Firenze rist.
- Lauwers, M. (2005), Paroisse, paroissiens et territoire. Remarques sur parochia dans les textes latins du Moyen Âge, in *Mediévales* 49, pp. 11-32.
- Lauwers, M. (2013), La citoyenneté à l'épreuve des constructions ecclésiastiques. Dîme, dominium universel et appartenances communautaires, [(99+) [La citoyenneté à l'épreuve des constructions ecclésiastiques. Dîme, 'dominium' universel et appartenances communautaires.](#) | Michel Lauwers - Academia.edu: ultimo accesso: 21 settembre 2022].
- Lauwers, M. (2017), Decima, appartenenza alla comunità e territorialità tra IX e XIII secolo, in S. Menzinger (a c. di), *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, Roma, pp. 45-63.
- Lavan, M. (2021), Roman Citizenship, Marriage and Family Networks, in M. Lavan, C. Ando (eds.), *Roman and Local Citizenship in the Long Second Century CE*, New York, Oxford, pp. 103-139.
- Lefebvre-Teillard, A. (1996), *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, Paris.
- Lefebvre-Teillard, A. (2007), Approche historique d'un grand concept juridique: la filiation, in *Sartonianiana. Sarton Chair of the History of Sciences - University of Gent - 20*, pp. 111-130.

- Lefebvre-Teillard, A. (2008a), *Ius sanguinis*: l'émergence d'un principe (éléments d'histoire de la nationalité française, (1993), ora in Ead., *Autour de l'enfant, Du droit canonique et romain médiéval au Code Civil de 1804*, Leiden - Boston, pp. 103-129.
- Lefebvre-Teillard, A. (2008b), De la théologie au droit: naissance médiévale du concept de filiation, ora in Ead., *Autour de l'enfant, Du droit canonique et romain médiéval au Code Civil de 1804*, Leiden - Boston, pp. 149-170.
- Legendre, P. (1988), Arbre franc de pied. Éloge de Mayo, peintre de l'irreprésentable généalogique, in Id. (éd.), *Leçons IV, suite. Le dossier occidental de la parente. Textes juridiques indésiderables sur la généalogie* traduits et présentés par A. Schütz, M. Smith, Y. Thomas, Paris, pp. 19-21.
- Legendre, P., Papageorgiou-Legendre, A. (1990), *Leçons IV, suite 2. Filiation. Fondement généalogique de la psychanalyse*, Paris.
- Legendre, P. (2004), *Leçons IV. L'inestimable objet de la transmission. Étude sur le principe généalogique en Occident. Nouvelle édition*, Paris.
- Lentano, M. (2007), *La prova del sangue. Storie di identità e storie di legittimità nella cultura latina*, Bologna.
- Lentano, M. (2018), *Nomen. Il nome proprio nella cultura romana*, Bologna.
- Léonce de Lavergne, L.-G. (1876), Le ralentissement de la population en France, in *Journal de la Société de Statistique de Paris* 17, pp. 253-265.
- Lettich, G. (1983), *Le iscrizioni sepolcrali tardoantiche di Concordia*, Trieste.
- Levasseur, É. (1889), *Histoire de la population avant 1789 et démographie de la France comparée à celle des autres nations au 19<sup>e</sup> siècle; précédé d'une introduction sur la statistique*, I, Paris.
- Lévy-Strauss, C. (2002), *Razza e storia. Razza e cultura*, trad. it. Torino.

- Licandro, O. (2004), *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino.
- Licandro, O. (2019), Doppio domicilio e doppia cittadinanza. Strumenti di governo ed egemonia politica tra 'leges' e 'prudentes' nell'età tardorepubblicana, in M. Miglietta, P. Biavaschi (a c. di), *L'applicazione del diritto romano nelle realtà locali* (Trento - 30 settembre 2017 - in occasione del LXXV anniversario della nascita del Professor Giorgio Luraschi), Bari, pp. 51-111.
- Licandro, O. (2021), *Un impero di città. Caracalla, I dediticii e il paradigma urbano (P. Giessen 40.I)*, Roma.
- Liebeschuetz, W. (1998), Citizen Status and Law in the Roman Empire and the Visigothic Kingdom, in W. Pohl, H. Reimitz (eds.), *Strategies of Distinction, the Construction of Ethnic Communities, 300 - 800*, Leiden, pp. 131-152 (repr. in J.H.W.G. Liebeschuetz, *Decline and Change in Late Antiquity*, (Variorum Collected Studies), Aldershot 2006, nr. XII).
- Lindqvist, S. (2003), *Sterminare quelle bestie*, trad. it. Milano.
- Locré, J.-G. (1805), *Esprit du Code Napoléon*, I, Paris.
- Lopez de Oñate, F. (1944) Pasquale Stanislao Mancini e la dottrina della nazionalità nel Risorgimento italiano, in P.S. Mancini, *Saggi sulla nazionalità*, a c. di F. Lopez de Oñate, Roma, pp. VII-LXXIII.
- Lo Preiato, M.T. (2009), *La costituzione politica della città. Trento e la sua autonomia (secoli XIV-XVIII)*, Roma.
- Losurdo, D. (2005), *Controstoria del liberalismo*, Roma - Bari.
- Lovisi, C. (2003), Les espaces successifs de la citoyenneté à Rome, in P. Gonod, J.-P. Dubois (édd.), *Citoyenneté, souveraineté, société civile*, Paris, pp. 9-20.
- Luchetti, G. (1990), *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, Milano.
- Lucrezi, F. (1997), in F. Amarelli, F. Lucrezi, *I processi contro Archia e contro Apuleio*, Napoli.

- Luraschi, G. (1978), *Sulle leges de civitate (Iulia, Calpurnia, Plautia Papiria)*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 44, pp. 321-370.
- Luraschi, G. (1979), *Foedus ius Latii civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova.
- Madden, V.R.R. (1847), *The History of Penal Laws against Roman Catholics*, London.
- Maganzani, L. (2016), Per uno «sguardo antropologico» del giurista. Il rapporto padre-figlio nel mondo romano, in A. McClintock (a c. di), *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano*, Bologna, pp. 99-134.
- Maganzani, L. (2019), Padri, figli e stirpi. Fra diritto romano e antropologia, in L. Solidoro (a c. di), *Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche*, Torino, pp. 59-84.
- Maiuri, A. (2012), Tra diritto e religione: l'istituto della 'manumissio in ecclesia' nelle fonti giuridiche e nei canoni conciliari, in *Studi e Materiali di Storia delle Religioni* 78.1, pp. 125-154.
- Mancini, G. (1997), *Cives Romani. Municipales Latini*, Milano.
- Mancini, G. (2000), *Cittadinanza e status negli antichi e nei moderni*, Pescara.
- Mancini, P.S. (1920), *Il principio di nazionalità*. Con prefazione di F. Ruffini, Roma.
- Manganaro Favaretto, G. (1989), *Ettore Ciccotti (1863-1939): il difficile connubio tra storia e politica*, Trieste.
- Mannori, L. (1994), *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano.
- Marchal-Lafontaine, G. (1886), *L'invasion pacifique de la France par les étrangers*, Paris.
- Marella, M.R., G. Marini, G. (2014), *Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le relazioni familiari nella globalizzazione del diritto*, Roma - Bari.

- Marotta, V. (2006), Cittadinanza imperiale romana e britannica: le riflessioni di James Bryce, in *Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno* 35.1, pp. 403-442.
- Marotta, V. (2009), *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino.
- Marotta, V. (2013), Saluto Introduttivo. Una riflessione sull'idea di *naturae veritas*, in S. Colloca (ed.), *The Value of Truth, The Truth of Value*. Proceedings of the International Seminar Nomologics 1, Pavia, Residenza Golgi, 14<sup>th</sup>-16<sup>th</sup> July 2011, Milano, pp. 11-16.
- Marotta, V. (2016), *Esercizio e trasmissione del potere imperiale. (secoli I-IV d.C.). Saggi di diritto pubblico romano*, Torino.
- Marotta, M. (2017), Egyptians and Citizenship from the First Century AD to the *Constitutio Antoniniana*, in L. Cecchet, A. Busetto (eds.), *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, Leiden - Boston, pp. 172-198.
- Marotta, V. (2018), Una nota su D. 49.14.32 (Marcian. 14 *inst.*) e sulla condizione giuridica degli *obsides*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* 61, pp. 213-238.
- Marotta, V. (2019), La formazione del *ius civile*, in A. Bottiglieri, A. Manzo, F. Nasti, G. Viarengo, «*Antiquissima iuris sapientia*»: saec. VI-III a.C., Roma - Bristol (MA), pp. 23-43.
- Marotta, V. (2020), *Militia e civitas* tra III e VI secolo d.C., in Aa.Vv., *L'esercito romano e l'alba dell'Europa. Modelli concettuali e sperimentazioni sociali tra linguaggi, istituzioni, diritto (secoli IV-VIII)*, Ravenna Capitale, Santarcangelo di Romagna (RN), pp. 65-100.
- Marotta, V. (2021a), in J.-L. Ferrary, V. Marotta, A. Schiavone, *Cnaeus Domitius Ulpianus, Institutiones. De censibus*, Roma - Bristol (MA).
- Marotta, V. (2021b), L'ordine genealogico e le tre *mancipationes* di *XII Tab.* 4.2b. Una breve riflessione su "l'institution de

- l'origine", in *Liber amicarum et amicorum. Festschrift für / Scritti in onore di Leo Peppe*, a c. di E. Höbenreich, M. Rainer, G. Rizzelli, Lecce, pp. 391-407.
- Marotta, V. (2021c), Roman Jurists and the Empire: History and Interpretation, in F. Nasti, A. Schiavone (eds.), *Jurists and Legal Science in the History of Roman Law*, Torino, London - New York, pp. 189-234.
- Martínez, J.L. (2007), *Ciudadanía, migraciones y religión. Un diálogo ético desde la fe cristiana*, Madrid.
- Martino, A. (2022), *Fondata sul lavoro. Utopia e realtà della Costituzione italiana*, Roma.
- Mascilli Migliorini, L. (2014), *Metternich. L'artefice dell'Europa nata dal Congresso di Vienna*, Roma.
- Masi Doria, C. (2013), *Verus filius e verus pater*, in F. Sturm, P. Thomas, J. Otto, H. Mori (eds.), *Liber Amicorum Guido Tsuno*, Frankfurt am Main, pp. 211-224.
- Masi Doria, C. (2014), Papiniano cita Marcello: un (piccolo) problema palinogenetico, in *Fundamina* 20.2, pp. 606-612.
- Masi Doria, C. (2018), La 'Latinitas Iuniana'. Aspetti patrimoniali, in *Gerión. Revista de Historia Antigua* 36.2, pp. 555-571.
- Mathisen, R.W. (2006), 'Peregrini', 'Barbari', and 'cives Romani': Concepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire, in *American Historical Review* 111.4, pp. 1011-1040.
- Mathisen, R.W. (2009), 'Provinciales', 'gentiles', and Marriages between Romans and Barbarians in the Late Roman Empire, in *Journal of Roman Studies* 99, pp. 140-155.
- Mathisen, R.W. (2012), Concepts of Citizenship, in S.F. Johnson (ed.), *The Oxford Handbook of Late Antiquity*, Oxford, pp. 744-763.
- Mathisen, R.W. (2013), "Becoming Roman, Becoming Barbarian": Roman Citizenship and the Assimilation of Barbarians into the Late Roman World, in U. Bosma, G. Kessler, L. Lucassen

- (eds.), *Migration and Membership Regimes in Global and Historical Perspective*, Leiden, pp. 191-217.
- Mattei, C.E. (2022), *Operazione austerità. Come gli economisti hanno aperto la strada al fascismo*, trad. it. Torino.
- Mattei, P. (2018), À propos des relations entre Ambroise et Gratien: questions chronologiques et historiques que pose le «De fide»: enjeux et portée du concile d'Aquilée, in *Augustinianum* 58.2, pp. 409-440.
- Mattiangeli, D. (2021), Gli effetti della cittadinanza romana *erga omnes* sul sistema sociale ed economico romano dopo Caracalla, in *Liber amicorum et amicorum. Festschrift für / Scritti in onore di Leo Peppe*, a c. di E. Höbenreich, M. Rainer, G. Rizzelli, Lecce, pp. 429-451.
- Mazzarino, S. (1980), Aezio, la 'Notitia Dignitatum' e i Burgundi di Worms, (1975), in Id., *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, II, Bari, pp. 132-160.
- Mazzini, G. (1877), *La questione d'Oriente, Lettere Slave, Politica Internazionale*, II ed., Roma.
- McGinn, Th.A.J. (2019), Gaius for Dummies? The Strange Tale of the *Fragmenta Augustodunensia*, in *Liber Amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat* (dirr. E. Chevreau, C. Masi Doria, J.M. Rainer), Paris, pp. 583-599.
- McIlwain, C.H. (1965), *La rivoluzione americana. Una interpretazione costituzionale*, trad. it. Bologna.
- McNamara, M. (2019), Irish, in A. Kulik (ed.), *A Guide to Early Jewish Texts and Traditions in Christian Transmission*, Oxford, pp. 211-236.
- Meinecke, F. (1975), *Cosmopolitismo e Stato nazionale. Studi sulla genesi dello Stato nazionale tedesco. I. Studi sulla genesi dello Stato nazionale tedesco*, trad. it. di A. Oberdorfer, Firenze.
- Mélèze Modrzejewski, J. (1983 = 1993), Le statut des Hellènes dans l'Égypte lagide: bilan et perspectives de recherches, in *Revue des Études Grecques* 96, pp. 241-268 (= *Statut personnel et liens de famille dans les droits de l'Antiquité*, Aldershot, III).

- Mélèze Modrzejewski, J. (1989 = 1990), Entre la cité e le fisc. Le statut grec dans l'Égypte romaine, in *Symposion 1982. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Santander, 1-4 september 1982), Köln - Wien, pp. 241-280 (= *Droit impérial et traditions locales dans l'Égypte romaine*, Aldershot, I).
- Mencacci, F. (1986), Designazioni linguistiche e classificazione antropologica del sangue nella cultura romana, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici* 17, pp. 25-91.
- Menzinger, S. (2005), Fisco, giurisdizione e cittadinanza nel pensiero dei giuristi comunali italiani tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken* 85, pp. 36-73.
- Menzinger, S. (2012), Verso la costruzione di un diritto pubblico cittadino, in E. Conte, S. Menzinger, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris*, Roma, pp. CXXV-CCXVII.
- Merker, N. (2001), *Il sangue e la terra. Due secoli di idee sulla nazione*, Roma.
- Merker, N. (2018), *La filosofia del colonialismo*, Napoli.
- Michel, A. (2021), *Il bianco e il negro. Indagine storica sull'ordine razzista*, trad. it. Torino.
- Michels, R. (1915), Cittadinanza e nazionalità, in *Scientia* 9, pp. 202-210.
- Michels, R. (1933), *Prolegomena sul patriottismo*, Firenze.
- Mignot, J.-F. (2019), By soil and blood: Citizenship laws in the world, in *La vie des idées*, pp. 1-11 (<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02334206>).
- Mindus, P. (2014), *Cittadini e no. Forme e funzioni dell'inclusione e dell'esclusione*, Firenze.
- Mintz, S.W. (2020), *Storia dello zucchero. Tra politica e cultura*, trad. it. Torino.
- Moatti, C. (2003), Mobilità nel Mediterraneo: un progetto di ricerca, in *Storica* 27, pp. 107-129.

- Mócsy, A. (1964), Der name Flavius als Rangsbezeichnung in der Spätantike, in *Akte des IV. internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik (Wien, 17. bis 22. September 1962)*, Wien, pp. 257-263.
- Modéran, Y. (2004), L'établissement de Barbares sur le territoire romain à l'époque impériale (I<sup>er</sup>-IV<sup>ème</sup> siècle), in C. Moatti (éd.), *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et documents d'identification*, Roma - Paris, 337-397.
- Modrzejewski (Mélèze), J. (1977), (BGU, V, 1210 et P. Oxy XLII 3014), in *Les lois des Romains. 7<sup>e</sup> édition par un groupe de romanistes des «Textes de droit romain»*, Tome II de P.F. Girard et F. Senn, pubblicazione curata da V. Giuffrè, Napoli, pp. 520-524.
- Moggi, M. (2002), Pausania e Roma (Nota di lettura a VIII 27, 1), in *Gerión. Revista de Historia Antigua* 20.1., 435-449.
- Moggi, M., Osanna, M. (2003), in Pausania, *Guida della Grecia. Libro VIII. L'Arcadia*, Milano.
- Mommsen, Th. (1888<sup>3</sup>), *Römisches Staatsrecht*, 3.1, Leipzig.
- Mommsen, Th. (1907), Der Religionsfrevl nach der römischen Rech (1890), in *Gesammelte Schriften. Juristische Schriften*, III, Berlin, pp. 389-422.
- Mommsen, Th. (1910), Die römische Lagerstädte (1873), in *Gesammelte Schriften. Historische Schriften*, III, Berlin, pp. 176-203.
- Mongiano, E. (2015), *Famiglia e patrimonio. Profili storico-giuridici*, Torino.
- Morse, A.P. (1881), *A Treatise on Citizenship by Birth and by Naturalization*, Boston.
- Mortati, C. (1975<sup>9</sup>), *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Padova.
- Mosse, G.L. (1986), *La cultura dell'Europa occidentale*, trad. it. Milano.
- Mosse, G.L. (2020<sup>10</sup>) *Il razzismo in Europa. Dalle origini all'olocausto*, trad. it. Roma - Bari.

- Mouritsen, H. (1998), *Italian Unification. A study in Ancient and Modern Historiography*, London.
- Müller-Eiselt, K.P. (1982), «*Divus Pius constituit*». *Kaiserliches Erbrecht*, Berlin.
- Mura, E. (2017), *All'ombra di Mancini. La disciplina internazionalistica in Italia ai suoi albori*, Pisa.
- Mura, E. (2018), *Mancini in cattedra. Le lezioni torinesi di diritto internazionale del 1850-51 e del 1851-52*, Pisa.
- Negri, G. (1975), *La clausola codicillare nel testamento inofficioso. Saggi storico-giuridici*, Milano.
- Nicolet, C. (1989), *L'inventario del mondo. Geografia e politica alle origini dell'Impero romano*, trad. it. Roma - Bari.
- Nicolet, C. (2003), *La fabrique d'une Nation. La France entre Rome et les Germains*, Paris.
- Nicosia, E. (2007), 'Moriuntur ut servi'? Un aspetto rilevante della condizione giuridica dei 'Latini Iuniani', in 'Philia': scritti per Gennaro Franciosi, III, a c. di F. M. d'Ippolito, Napoli, pp. 1829-1846.
- Niort, J.-F. (2015), *Le code noir - idées recues sur un texte symbolique: idées reçues sur le Code Noir*, Paris.
- Noiriel, G. (1992), *Population immigration et identité nationale en France XIX<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècle*, Paris.
- Noiriel, G. (2014<sup>3</sup>), *Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIX<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècle). Discours publics, humiliations privées*, Paris.
- Noiriel, G. (2018<sup>2</sup>), *Le massacre des Italiens: Aigues-Mortes, 17 août 1893*, Paris.
- Nörr, D. (1963), Origo. Studien zur Orts-, Stadt- und Reichszugehörigkeit in der Antike, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis = Revue d'Histoire du Droit* 31, pp. 525-600.
- Nörr, D. (1965), v. Origo, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Supplementband X, Stuttgart, coll. 433-473.
- Nörr, D. (1969<sup>2</sup>), *Imperium und polis in der hohen Prinzipatszeit*, München.

- Odofredus, (1552), *In secundam Codicis partem*, Lugduni.
- Orestano, R. (1968), *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, I, Torino.
- Ory, P. (2020), *Qu'est-ce qu'une nation? Une histoire mondiale*, Paris.
- Ourliac, P., Gazzaniga, J.-L. (1985), *Histoire du droit privé français de l'an mil au code civil*, Paris.
- Pace, A. (1998), Presentazione, in J. Bryce, *Costituzioni rigide e flessibili* (1901), trad. it. Milano, pp. V-XXXIX.
- Pacifici-Mazzoni, E. (1905), *Istituzioni di Diritto civile italiano*, II.1, Torino.
- Padoa Schioppa, A. (1993), Dal *Code Napoléon* al codice civile del 1942, in *Rivista di diritto civile* 39.5, pp. 531-553.
- Palma, A. (2020), *Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana*, Torino.
- Papon, J. (1622), *Recueil d'arrests notables de cours souveraines de France*, Genève.
- Patriarca, S. (2012), Relazioni pericolose: razza e nazione nel Risorgimento, in A. Roccucci (a c. di), *La costruzione dello Stato-nazione in Italia*, Roma, pp. 109-119.
- Paulus de Castro, (1580), *Consiliorum sive responsorum*, I, Venetiis.
- Pellico, S. (1891), *Dei Doveri degli uomini*, in *Opere complete*, Milano.
- Peppe, L. (2016), *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce.
- Piketty, Th. (2013), *Il capitale del XXI secolo*, trad. it. Milano.
- Pillius, (1506), *Summa trium librorum*, Paviae (rist. an. Augustae Taurinorum 1966).
- Pirillo, C. (2010), *L'eredità politico-spirituale di Roma: il Risorgimento*, I, Cagliari.
- Piro, I. (2013), *Spose bambine. Risalenza, diffusione e rilevanza giuridica del fenomeno in età romana. Dalle origini all'epoca classica*, Milano.

- Pisanelli, G. (1866), Discorso pronunciato dal Ministra Guardasigilli (Pisanelli), presentando il progetto del Codice al Senato del regno. - Relazione del Ministro sul detto progetto. - Relazione della Commissione del Senato, in *Raccolta dei Lavori preparatori del Codice Civile del Regno d'Italia*, I, Napoli e Palermo.
- Poidimani, N. (2009), *Difendere la 'razza'. Identità razziale e politiche sessuali nel progetto imperiale di Mussolini*, Roma.
- Poidimani, N. (2018), *Ius sanguinis. Una sintesi di dominio maschile e dominio razziale*, SISSCO (Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea) ([Ius%20sanguinis%20e%20nazionalità/Zap33-10-Schegge.pdf](#): ultimo accesso 20 agosto 2022).
- Polacco, V. (1882), La famiglia del naturalizzato secondo il Codice civile, in *Archivio Giuridico* 29, pp. 376-388.
- Poly, J.-P., Bournazel, É. (1990), *Il mutamento feudale. Secoli X-XII*, trad. it. Milano.
- Pomata, G. (1994), Legami di sangue, legami di seme. Consanguineità e agnazione nel diritto romano, in *Quaderni Storici* 86.2 (agosto), pp. 299-334.
- Popescu, A. (2017), *Die Franken und das römische Militär Identität in Gallien und dem Rheinland in der Spätantike*, diss. Bonn.
- Portillo Valdés, J.M. (1998), *La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, Manduria (TA) - Bari - Roma.
- Post, G. (1964), Two Notes on Nationalism in the Middle Ages, in Id., *Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State 1100-1322*, Princeton (= *Traditio* 9 [1953] pp. 281-320).
- Pothier, R.J. (1827), *Oeuvres de Pothier contenant Les Traités du droit français*. Nouvelle Édition mise en meilleur ordre et publiée par les soins de M. Dupin. Tome Huitième. *Traité des personnes et choses*, Paris.
- Price, P.J. (1997), Natural Law and Birthright citizenship in Calvin's case (1608), in *Yale Journal of Law and the Humanities* 73, pp. 73-145.

- Pufendorf, S. (1744), *Jure Naturae et Gentium. Libri Octo, cum integris Commentariis Virorum Clarissimorum*, Francofurti.
- Quadri, R. (1959), v. Cittadinanza, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, III, Torino, pp. 305-334.
- Quaglioni, D. (1984), Il proemio del bartoliano *Tractatus represaliarum*, in *Pluteus* 2, pp. 85-92.
- Quaglioni, D. (1989), *Civilis Sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed Età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini.
- Quaglioni, D. (1991), The Legal Definition of Citizenship in the Late Middle Ages, in A. Molho, K. Raaflaub, J. Emlen (eds.), *City States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, Stuttgart, pp. 155-167.
- Quaglioni, D. (2002), L'appartenenza al politico da Bartolo a Bodin, in P. Prodi, W. Reinhard (a c. di), *Identità collettive tra Medioevo ed Età moderna. Convegno internazionale di studio (28-30 settembre 2000)*, Bologna, pp. 231-240.
- Regent, F. (2015), Préjugé de couleur, esclavage et citoyennetés dans les colonies françaises (1789-1848), in *La Révolution française. Cahiers de l'Institut d'histoire de la Révolution française* 9 (2015) (*Citoyenneté, république, démocratie dans la France de la Révolution*), pp. 1-91.
- Reinhard, W. (2002), *Storia del colonialismo*, trad. it. Torino.
- Renan, E. (2020), *Che cos'è una Nazione?* (1882), trad. it. Milano 1954, rist. corretta e *Introduzione* a c. di G. Belardelli, Roma.
- Ricca, M. (2008), *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Bari.
- Ricci, A. (1891), Il principio dell'unità di famiglia nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche* 12, pp. 25-53.
- Riccobono, S.jr. (1950), *Il Gnomon dell'Idios Logos*, Palermo.
- Richardson, J. (2009), *The Language of Empire. Rome and the Idea of Empire from the Third Century BC to the Second Century AD*, Cambridge.

- Richman, I.B. (1890), Citizenship of United State, in *Political Science Quaterly* 5.1, pp. 104-123.
- Rigsby, K.J. (1999), Two Danubian Epitaphs, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 126, pp. 175-176.
- Rio, A. (2009), *Legal Practice and the Written Word in the Early Middle Age. Frankish Formulae, c. 500-1000*, Cambridge.
- Rio, A. (2017), *Slavery after Rome 500-1100*, Oxford.
- Rizal, J. (2014<sup>2</sup>), *Noli me tangere* (1887), trad. it. Livorno [[nolipdfn.pdf \(rizal.it\)](#): ultimo accesso 20 settembre 2022].
- Rizzuti, M. (2016), *Il problema dei rapporti familiari poligamici. Precedenti storici e attualità della questione*, Napoli.
- Robert James, C.L. (2015), *I giacobini neri. La prima rivolta contro l'uomo bianco*, trad. it. Roma.
- Rodríguez Martín, J.-D. (1998), *Fragmenta Augustodunensia*, Granada.
- Romano, A. (1996), *Matrimonium iustum*, Napoli.
- Rouche, M., Dumézil, B. (édd.) (2009), *Le bréviaire d'Alaric. Aux origines du Code civil*, Paris.
- Ruggiero, I. (2017a), Una breve nota sulla condizione dei liberti latini e dei loro discendenti in età tardoantica, in *KOINΩNIA* 41, pp. 461-473.
- Ruggiero, I. (2017b), *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano.
- Ruggiero, I. (2023), *Paulus, ad legem Iuliam et Papiam*, Roma - Bristol (MA).
- Ruggini, L. (1995<sup>2</sup>), *Economia e società nell'Italia annonaria. Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV secolo al VI secolo d.C.*, Bari.
- Russo Ruggeri, C. (1990), *La datio in adoptionem*, I, Milano.
- Sahlins, P., Rab, Alduy, S.C. (2000), La nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l'Ancien Régime, in *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 55.5, pp. 1081-1108.
- Sahlins, P. (2003), The Eighteenth-Century Citizenship Revolution in France, in A. Fahrmeir, O. Faron, P. Weil (eds.), *Migration Control in the North Atlantic World. The Evolution of State*

- Practices in Europe and United States from the French revolution to the Inter-War Period*, New York - Oxford, pp. 11-24.
- Sahlins, P. (2008), Sur la citoyenneté et le droit d'aubaine à l'époque moderne: Réponse à Simona Cerutti, in *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 63.2, pp. 385-398.
- Sala-Molins, L. (1987), *Le Code noir ou le calvaire de Canaan*, Paris.
- Salvati, M. (2017), *Art. 4 Costituzione italiana*, Roma.
- Salzman, M.R. (2006), Symmachus and the 'barbarian' generals, in *Historia* 55, pp. 352-367.
- Sanna, V. (2012), *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. Matrimonium iustum - matrimonium iniustum*, Napoli.
- Sandford, L.H. (1846), *Reports of cases argued and determined in the Court of Chancery of the State of New York before Hon. Lewis H. Sandford, I*, New York.
- Santalucia, B. (1971), *I libri opinionum di Ulpiano*, I-II, Milano.
- Santoro Passarelli, F. (1980<sup>9</sup>), *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli.
- Sassier, Y. (1988), L'utilisation d'un concept romain aux temps carolingiens: la 'res publica' aux IX<sup>e</sup> et X<sup>e</sup> siècles, in *Mediévales* 15, pp. 17-29.
- Saumagne, Ch. (1937), Du rôle de l'origo et du census dans la formation du colonat romain, in *Byzantion* 12, pp. 487-581.
- Savino, M. (2014), Quale cittadinanza per l'Italia?, in Id. (a. c. di), *Oltre lo ius soli. La cittadinanza italiana in prospettiva comparata*, Napoli, pp. 13-33.
- Safi, A. (2007), *Il paradiso in terra. Mappe del giardino dell'Eden*, Milano.
- Schiaparelli, L. (1903) (a. c. di), *I diplomi di Berengario I*, Roma.
- Schiaparelli, L. (1906) (a. c. di), *I diplomi di Guido e di Lamberto*, Roma.
- Schiavone, A. (2021). in J.-L. Ferrary, V. Marotta, A. Schiavone, *Cnaeus Domitius Ulpianus, Institutiones. De censibus*, Roma - Bristol (MA).

- Schmitt, C. (1936), Die nationalsozialistische Gesetzgebung und der Vorbehalt des 'ordre public' im Internationalen Privatrecht, in *Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht* 3, pp. 204-211.
- Scialoja, V. (1934), *Diritto ereditario romano. Concetti fondamentali*, Roma.
- Scuccimarra, L. (1998), L'invenzione della politica. José Maria Portillo Valdés e la cultura costituzionale di Cadice, in J.M. Portillo Valdés, *La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, Manduria (TA) - Bari - Roma.
- Sechi, O. (1902), v. Cittadinanza, in *Il Digesto Italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza*, VII, Parte seconda, diretta da L. Lucchini, Torino, coll. 211-304.
- Sieyès, E.-J. (1972), *Saggio sui privilegi. Cosa è il terzo stato?*, trad. it. a c. di R. Giannotti, Roma.
- Simonetti, M. (1975), *La crisi ariana nel IV secolo*, Roma.
- Sinibaldus (Innocentius IV) (1578), *Apparatus in quinque libros decretalium, glossa a X, 2, 4*, Venetiis.
- Sisani, S. (2018), Latinità non latina: lo *ius Latii* come strumento di integrazione delle comunità provinciali in età repubblicana, in *Gerión. Revista de Historia Antigua* 36.2, pp. 331-378.
- Smith, R.M., (1888), Control of Immigration, in *Political Science Quarterly* 3.1, pp. 46-77.
- Smith, A.D. (2010), *Le origini culturali delle nazioni. Gerarchia, alleanza, repubblica*, trad. it. Bologna.
- Smith, A.D. (2018), *La nazione. Storia di un'idea*, trad. it. a c. di A. Campi, Soveria Mannelli (CZ).
- Somma, A. (2021a), *Quando l'Europa tradì se stessa e come continua a tradirsi nonostante la pandemia*, Roma - Bari.
- Somma, A. (2021b), *Contro Ventotene. Cavallo di Troia dell'Europa neoliberale*, Roma.
- Stasi, D. (2019), *Liberalismo e idea di nazione in Pasquale Stanislao Mancini*, Soveria Mannelli (CZ).

- Stephanus Tornacensis (1891), *Die Summa des Stephanus Tornacensis über das Decretum Gratiani*, herausgegeben von dr. Joh. Friedrich von Schulte, Wien.
- Sternhell, Z. (1997), *La destra rivoluzionaria. Le origini francesi del fascismo 1885-1914*, nota introduttiva di Sergio Romano, trad. it. Milano.
- Sternhell, Z. (2007), *Contro l'illuminismo. Dal XVIII secolo alla guerra fredda*, trad. it. Milano.
- Stolfi, E. (2018), Quintus Mucius Scaevola, *Opera*, con J.-L. Ferrary, A. Schiavone, Roma - Bristol (MA).
- Storti Storchi, C. (1990), *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia. Dal Tardo Diritto Comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano.
- Streeck, W. (2013), *Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico*, trad. it. Milano.
- Tabacco, G. (1979), La dissoluzione medievale dello Stato nella recente storiografia, Spoleto (estr. dagli *Studi Medievali* 4), pp. I-VI, pp. 397-446.
- Tafaro, S. (1988), *Pubes e viripotens nell'esperienza giuridica romana*, Bari.
- Tafaro, S. (1991), *La pubertà a Roma. Profili giuridici*, Bari.
- Talamo, G. (1958), Il mancato intervento italiano in Egitto nel 1882, in *Rassegna Storica del Risorgimento*. Luglio-Settembre, pp. 415-448.
- Tanzini, L. (2017), Il fantasma della rappresentanza: sorteggio e rotazione delle cariche nelle città comunali (XIII-XIV), in S. Menzinger (a c. di), *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, Roma, pp. 145-174.
- Tanzini, L. (2020), Cittadinanza e appartenenza alla comunità nelle città italiane tra XIII e XIV secolo, in L. Gagliardi, D. Kremer (a c. di), *Cittadinanza e nazione nella storia europea*, Milano, pp. 127-152.
- Taparelli (D'Azeglio), L. (1928<sup>4</sup>), *Saggio teoretico di Diritto naturale appoggiato sul fatto*, IV ed., vol. I, Roma.

- Tedeschi, P. (2020), A proposito della nazione: prospettive sulla concezione nazionale di Giuseppe Mazzini, in *Il pensiero mazziniano. Democrazia in azione* 75.3, pp. 74-104.
- Teti, V. (2011), *La razza maledetta. Origini del pregiudizio antimeridionale*, Roma.
- Tolstoj, L. (1966), *Guerra e Pace*, t. II, trad. it. di Agostino Villa, Firenze.
- Thomas, Y. (1985), Michel Villey, la romanistique et le droit romain, in *Droit, nature, histoire*, Aix - Marseille, pp. 31-41.
- Thomas, Y. (1990), La divisione dei sessi nel diritto romano, in G. Duby, M. Perrot (curr.), *Storia delle donne in Occidente I. L'antichità* (a c. di P. Schmitt Pantel), Roma - Bari, pp. 103-178.
- Thomas, Y. (1996), «Origine» et «commune patrie». *Étude de droit public romain (89 av. J.-C.-212 ap. J.-C.)*, Roma - Paris.
- Thomas, Y. (2011a), L'institution juridique de la nature. Remarques sur la casuistique du droit naturel à Rome, in Id., *Les opérations du droit*, Paris, pp. 21-40.
- Thomas, Y. (2011b), Fictio legis. L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales, Id., *Les opérations du droit*, Paris, pp. 133-186.
- Thomas, Y. (2016), Fictio legis. *La finzione romana e i suoi limiti medievali*, trad. it. Macerata.
- Thomas, Y. (2020), Nota sull'istituzionalità della natura a Roma, in Y. Thomas, J. Chiffolleau, *L'istituzione della natura*, Macerata 2020, (= *Imago naturae. Note sur l'institutionnalité de la nature à Rome*, in *Théologie et droit dans la science politique de l'État moderne*, Roma - Paris 1991, 201-227), pp. 15-45.
- Thomas, Y. (2023), *La morte del padre. Sul crimine di parricidio nella Roma antica*, trad. it. Macerata.
- Tolomei, G. (1860), *Corso elementare di diritto naturale*, Napoli.
- Toschi, D. (1634), *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum*, tomus primus, Lugduni.
- Traina, G. (2020), *La storia speciale. Perché non possiamo fare a meno degli antichi romani*, Roma - Bari.

- Trevisiol, O. (2004), *Die Einbürgerungspraxis im Deutschen Reich 1871 - 1945*, Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doktors der Philosophie an der Universität Konstanz Fachbereich Geschichte und Soziologie, Tag der mündlichen Prüfung: 21.7.
- Trocini, F. (2012), Da internazionalista a «italiano per elezione». Per un bilancio complessivo della riflessione di Roberto Michels sul tema della nazione, in *Storia e Politica. Rivista Quadrimestrale* 4.1, pp. 60-84.
- Ungari, P. (1967), *L'età del Codice civile: lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento*, Napoli.
- Ungari, P. (1970), *Il diritto di famiglia in Italia dalle costituzioni giacobine al Codice civile del 1942*, Bologna.
- Ungari, P. (2002), *Storia del diritto di famiglia in Italia. 1796-1975*, Bologna.
- Vacher de Lapouge, G. (1899), *L'Arien. Son Role Social. Cours libre de Science Politique professé à l'Université de Montpellier (1889-1890)*, Paris.
- Vacher de Lapouge, G. (1909), *Race et Milieu Social. Essais d'Anthroposociologie*, Paris.
- Vallerani, M. (2017), La cittadinanza pragmatica. Attribuzione e limitazione della *civilitas* nei comuni italiani fra XIII e XV secolo, in S. Menzinger (a c. di), *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, Roma, pp. 113-143.
- Vanel, M. (1946), *Histoire de la nationalité française d'origine, évolution historique de la notion de Français d'origine du XVI<sup>e</sup> siècle au code civil*, préface de J.-P. Niboyet, Paris.
- Viana, A (2002), *Derecho canónico territorial. Historia y doctrina del territorio diocesano*, Pamplona.
- Vismara, G. (1978), *Il diritto di famiglia in Italia. Dalle riforme ai Codici*, Milano.
- Volpe, V. (2014), Italia, in M. Savino (a c. di), *Oltre lo ius soli. La cittadinanza italiana in prospettiva comparata*, Napoli, pp. 35-65.

- Volterra, E. (1991), Sulla condizione dei figli dei *peregrini* cui veniva concessa la cittadinanza romana, in *Scritti giuridici*, con una nota di M. Talamanca. II. *Famiglia e successioni*, Napoli, pp. 229-256.
- Voltolina, F. (1873), *Commento al Codice Civile del Regno d'Italia 25 giugno 1865. Colle relative leggi romane, colle opinioni e dottrine de' più celebri scrittori di diritto e di legislazione, colle indicazioni delle leggi napoleoniche e austriache, nonché delle patrie sparse in altri codici*, Venezia.
- von Bar, C.L. (1889), *Theorie und Praxis der internationalen Privatrechts*, I, Hannover.
- von Savigny, F.C. (1816), *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, II, Heidelberg.
- von Savigny, F.C. (1840), *System des heutigen Römischen Rechts*, I, Berlin.
- von Savigny, F.C. (1849), *System des heutigen Römischen Rechts*, VIII, Berlin.
- Waas, M. (1971<sup>2</sup>), *Germanen im römischen Dienst im 4 Jahrhundert nach Christ*, Bonn.
- Wallace-Hadrill, J.M. (1962), *The Long-Haired Kings and other Studies in Frankish History*, Toronto (rist. an. London - New York 2019).
- Waszink, J.H. (1980), *Über die Seele (De anima), Das Zeugnis der Seele (De testimonio animae), Vom Ursprung der Seele (De censu animae)*, Zürich.
- Weber, E. (2011/2012), Militärdiplome, ein Knopf und andere beschriftete Kleinfunde aus dem niederösterreichischen Limesgebiet, in *Römisches Österreich* 34/35, pp. 207-217.
- Webster, P. (1891), *A Treatise on the Law of Citizenship in the United States. Treated Historically*, Albany (N.Y.).
- Weil, P. (2004), *Qu'est-ce qu'un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution. Édition revue et augmentée*, Paris.
- Weil, P. (2005), Le statut des Musulmans en Algérie coloniale, in *Histoire de la justice* 16.1, pp. 93-109.

- Weil, P. (2011), *Être français. Les quatre piliers de la nationalité. Essai*, Paris.
- Werner, K.F. (2000), *Nascita della nobiltà. Lo sviluppo delle élite politiche in Europa*, trad. it. Torino.
- Wills, G. (2005), *Lincoln a Gettysburg. Le parole che hanno unito l'America*, trad. it. Milano.
- Witte, Jr., Pin, A. (2020), Il rifiuto della poligamia in Occidente. Gli argomenti, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo* 1, pp. 57-82.
- Wong, A.S. (2006), *Race and Nation in Liberal Italy, 1861-1911. Meridionalism, Empire and Diaspora*, New York.
- Wong, E.L. (2015), *Racial Reconstruction. Black Inclusion, Chinese Exclusion, and the Fictions of Citizenship*, New York.
- Žižek, S. (2007), *La violenza invisibile*, trad. it. Milano.
- Zuccotti, F. (2016-2017), Vivagni XVI-XVII. Il diritto romano e l'antropologia giuridica. Il rischio di una soverchia superficialità, in *Rivista di Diritto Romano* 15-16, pp. 58-66.

Finito di stampare nel mese di Marzo 2023  
presso Grafica Elettronica, Napoli  
per conto della Satura Editrice s.r.l., Napoli

